

F. PATETTA

NOBILI E POPOLANI
IN UNA PICCOLA CITTÀ DELL' ALTA ITALIA

Discorso letto il giorno 7 novembre 1901 per l'inaugurazione degli Studi
nella R. Università di Siena

SIENA
TIP. E LIT. SORDOMUTI DI L. LAZZERI

1902

Estratto dall' *Annuario Accademico* della R. Università di Stens
dell'anno 1901-1902



Signori,

QUA vecchia consuetudine delle università italiane iniziare l'anno accademico con un discorso inaugurale, che affidato generalmente ai professori d'eloquenza doveva contenere, come parti obbligate, le lodi dello studio, della sapienza e della virtù, congiunte in bel modo coll'elogio del principe felicemente regnante.

Allora i discorsi saranno stati molto più che oggidì gravi e forbiti: solo si può credere, che mancassero talvolta di novità e forse, in qualche punto, anche di sincerità.

Più in armonia coi tempi nostri sono senza dubbio l'uso e le disposizioni vigenti, che impongono ad ogni insegnante il dovere e l'onore di leggere a turno il discorso inaugurale e svolgere un argomento attenente alla scienza, che professa.

Ciò può essere di qualche utilità per gli uditori anche profani, o almeno interessarli per un momento: certo non dovrebbe essere senza grande utilità per l'oratore il constatare come, pur sapendo che si rivolgerà ad illustri colleghi, al fiore di una cit-

tadinanza colta e gentile, a giovani per lunghi anni provati nelle scuole, egli debba ad ogni passo arrestarsi perplesso e chiedersi se ciò, che scrivendo per il circolo ristretto dei suoi compagni di studio avrebbe giudicato di qualche importanza, non sarà invece per ogni altra persona privo affatto d'interesse. Da questo infatti egli non è solo condotto a considerare qual minima parte dello scibile rappresenti quella scienza, per la quale pur sente che saranno inadeguate le sue forze e breve la sua vita, ma a rivolgersi anche una ben grave domanda, quale cioè sia stato finora il frutto dei suoi studi e se, come l'erudito deriso da Faust, egli non si sia per troppo tempo rallegrato fanciullescamente, quando, in luogo dei tesori sognati, non scavava forse che umili vermicciuoli (1).

Contro queste perplessità e questi dubbi ho cercato rifugio nel ricordo della gentilezza vostra, e nel pensiero del grande edificio scientifico, al quale anche il più modesto lavoratore può recare utili contributi. Forse un giorno, quando questo edificio sarà molto più vicino alla perfezione, l'umanità, onorando i grandi scienziati, rivolgerà pure un pensiero di gratitudine alla schiera degli studiosi senza nome, la cui opera individuale sarà scomparsa nell'immensità dell'opera collettiva. Così accanto alle statue dei supremi condottieri, vediamo ora sorgere il monumento ai soldati, che combatterono senza speranza di gloria, agli eroi sconosciuti.

Il tema del mio discorso vi conduce assai lontano da questa Siena, così bella e così ricca di memorie e di monumenti immortali, nella quale forme ed immagini di tempi lontani sorgono ad ogni passo, quasi per incanto, a tentare la mente dello storico e l'animo del poeta. Ben avrei desiderato, e mi sarei anche lusingato di destare più facilmente il vostro interesse, trattando ap-

punto un argomento di storia senese, poichè in tal caso più delle mie parole avrebbe valso la suggestione di nomi e luoghi a voi famigliari. Disgraziatamente non ebbi, si può dire, libertà di scelta per questo mio povero discorso, nato lontano da Siena e dai suoi meravigliosi archivi, nella quiete di un villaggio e nella solitudine dei monti. Sui monti, assicura un antico scrittore (2), oltre che in Diana è facile imbattersi in Minerva; ma sarebbe stata troppa audacia invocare una così gran dea per così poca cosa, e d'altra parte la glaucopide figlia di Giove da gran tempo si nasconde, come narrano le leggende medievali, frai ruderi dei suoi templi (3), e forse dorme là, in Roma, sotto la tenebrosa chiesa di S. Maria della Minerva, in prossimità del nostro Ministero dell'istruzione pubblica.

Lasciamola dunque in pace, ed entriamo senz'altro in argomento.

Niccolò Machiavelli, in principio del terzo libro delle sue storie fiorentine, dopo aver sentenziato, che *le gravi e naturali inimicizie, che sono intra gli uomini popolari e i nobili, sono cagioni di tutti i mali, che nascono nelle città*, mette a comparazione Roma e Firenze, mostrando come dai diversi fini, che la plebe romana e la fiorentina si proponevano, sia stata necessariamente causata la diversità degli effetti. La plebe romana voleva aver parte coi nobili nel governo della repubblica, la fiorentina escluderli e governare da sola. Perciò a Roma le inimicizie si potevano mutar in dispute e terminare con una legge; a Firenze davano luogo a veri combattimenti e finivano coll'esilio e la morte di molti cittadini: a Roma le leggi si creavano a comune utilità, a Firenze in favore del vincitore: a Roma dopo ogni vittoria del popolo i cittadini divenivano migliori, poichè i popolani ammessi

alle magistrature emulavano i nobili; a Firenze i nobili esclusi dal governo dovevano per rientrarvi abbassarsi, ed essere e parere nell'animo e nel modo del vivere non dissimili dai popolani: a Roma la virtù finì col convertirsi in superbia, e fu quindi necessario il principato; Firenze divenne sempre più umile e più abietta, cosicchè, a parere del Macchiavelli, *facilmente da un savio dator di leggi avrebbe potuto essere in qualunque forma di governo riordinata*.

Il raffronto, che il grande storico cinquecentista fa in una pagina, darebbe ora sufficiente materia ad un volume, quando si volesse criticamente accertare quanto vi sia di vero nelle sue affermazioni, esaminare le condizioni reciproche dei patrizi e dei plebei in Roma e poi in Firenze, e in generale nelle città medievali, e vedere infine se la diversità di tali condizioni e insieme altre cagioni, affatto indipendenti dalle volontà individuali, non spieghino il diverso andamento della lotta fra le due classi nei differenti periodi. Senza però intraprendere un così lungo studio, ci sia permesso esprimere il dubbio, che il Machiavelli abbia non poco ecceduto, tanto nel dar biasimo a Firenze quanto nel lodare Roma.

Certo fu mirabile cosa la lotta fra il patriziato e la plebe romana, lotta, che costituisce tanta parte di quella storia interna di Roma repubblicana, che, più forse della storia esterna e della storia di Roma imperiale, ci fa pensare al magnifico elogio di un poeta straniero affermate, che i Romani soli, fra tutti i popoli della terra, ebbero una vera storia e una perfetta evoluzione (*).

Ma non meno importanti, non meno degne di attenzione e di studio sono le lotte, che si combatterono nelle città e negli stati medievali.

Le lotte nelle città si svolgono naturalmente in modo assai diverso, secondochè si tratta di comuni autonomi o di terre facenti parte di uno stato più grande, nel quale esista un potere centrale abbastanza forte per esercitare l'ufficio di moderatore. Dove questo potere non esisteva o quando esso venne meno, le fazioni abbandonate a sè stesse giunsero spesso ai più gravi eccessi, dando luogo a drammi spaventosi, fortunatamente quasi dimenticati, poichè sembra che la fantasia popolare si arresti, per così dire, davanti al fiume di sangue versato dalla rivoluzione francese, e non osi, o non senta il bisogno di attraversarlo per andare in cerca di altri orrori.

Nè io voglio oggi appagare il gusto di chi ama racconti tragici e forti emozioni: tratteggerò invece brevemente la storia di una lotta di classi, contenuta dal potere centrale entro certi limiti, combattuta ordinariamente non sulla piazza, ma nei tribunali e davanti ai supremi poteri dello stato, continuata con ammirabile costanza di generazione in generazione, si può dire fino al principio del secolo, che ancora non siamo abituati a chiamare passato.

La piccola città, che fu teatro di così lunghe lotte, sorge quasi agli estremi confini d'Italia, in una valle difesa da scoscesi monti e dal rapido corso della Piave: è Belluno, probabilmente sede di uno sculdascio fin dall'epoca longobarda (*), governata poi dai suoi vescovi (**), caduta infine successivamente sotto la signoria dei Da Romano, dei Da Camino, degli Scaligeri, dei Cararesi, dei Visconti, di vari sovrani stranieri, e per ultimo della repubblica veneta (*).

È da notarsi, che alcune delle suddette signorie s'introdussero a Belluno coll'assenso più o meno spontaneo dei vescovi, i quali nominalmente conservarono i loro diritti, conferendo ai

nuovi signori il titolo di *capitani generali* (8). Certo l'autorità vescovile durò in Belluno, come nelle vicine sedi di Feltre e Ceneda, assai più a lungo che non nella maggior parte delle altre città italiane signoreggiate un tempo dai vescovi; e ciò perchè essa non fu mai seriamente minacciata da quei moti interni, che altrove condussero fatalmente al comune autonomo. Infatti il comune sorge a Belluno molto tardi e, a quanto pare, non imposto dal popolo, ma tutt'al più voluto, nell'interesse proprio, dai vassalli del vescovo, del quale non era negata affatto l'autorità.

Nel 1179 troviamo che il vescovato di Belluno, insieme a quelli di Feltre e Ceneda, era entrato nella lega lombarda, poichè i Trevigiani, che nei tre vescovati avevano esercitato atti, che potevan sembrare di sovranità, eran costretti a dichiarare davanti ai Rettori della lega convenuti a Lodi, che gli uomini di Ceneda, Belluno e Feltre erano liberi, e le dette terre erano libere città e liberi vescovati e liberi contadi (9). In quest'atto non si nominano però i comuni di Belluno, di Ceneda e di Feltre, nè vi compare alcun magistrato municipale di tali città.

Pochi anni dopo, negli atti della pace di Costanza, Belluno, Feltre e Ceneda sono esplicitamente escluse dalle concessioni fatte alle città della lega (10). Ciò si spiega per le ragioni politiche acutamente esposte dal Ficker (11), ma anche, se non erro, per il fatto che tali concessioni non potevano piacere ai vescovi (12), che sarebbero stati spogliati di parte della loro autorità. Ora, per ciò che riguarda Belluno, noi troviamo invece che papa Lucio III, confermando nel 1185 i diritti del vescovo, ricorda espressamente la sua autorità, giurisdizione e dominio sulla città, così nelle cose spirituali come nelle temporalì (13); e che il vescovo, e non il

comune, compare nella pace del 19 ottobre 1193 fra i Trevigiani e il primo Ezelino da Romano da una parte, e Padova, Belluno, Feltre, Ceneda, il patriarca d'Aquileia, Vecellotto da Prata e i da Camino dall'altra (14).

In quel torno di tempo avvenne l'unione personale dei vescovati di Belluno e di Feltre (15), determinata senza dubbio dal bisogno di congiungerne le forze per meglio resistere alla potenza di Treviso.

All'anno 1200 risale il più antico documento (16), nel quale abbia trovato menzione del comune, del podestà e dei consoli di Belluno: qualche notizia precisa sul comune Bellunese si può però desumere solo da un documento del 1224 (17), importante anche come prima testimonianza delle lotte fra la città ed il contado.

Gli uomini di Agordo e di Zoldo, due paesi della montagna bellunese, avevano rifiutato il pagamento di una colta, pretendendo di aver parte nell'ufficio del consolato, nella nomina del podestà, nell'imposizione ed esazione delle colte, e nel fare, mutare e confermare lo statuto della città; in una parola, di essere parificati ai cittadini. Il vescovo li aveva scomunicati, il podestà banditi; ma chi percorse la meravigliosa strada che lungo il Cordevole, fra rocce inaccessibili, conduce da Belluno ad Agordo (18), sa bene, che a un pugno di montanari sarebbe stato facile tenere in iscacco vescovo, podestà e popolo di Belluno, forse per anni ed anni. Si preferì quindi venire ad accordi, nominando arbitro Gabriele da Camino, il quale sentenziò rimettendo una parte della colta ed ordinando che, quando vi fossero consoli in Belluno, vi si dovessero aggiungere due consoli dei paesi sollevati, scelti per quattro anni fra gli uomini di Agordo e ogni quinto anno fra quelli di Zoldo; oltre a ciò, che due uomini per ciascun paese

assistessero all'imposizione e poi all'esazione delle colte. Nel documento si distinguono chiaramente due forme di governo; il reggimento cioè dei consoli sotto un podestà forestiero, e quello dei soli consoli senza il podestà. Del resto nessun accenno a privilegi o consuetudini, per le quali la nomina dei consoli spettasse a determinate famiglie, o dovesse farsi fra i membri di esse.

Invece da un atto notarile del 1267 e da alcune deposizioni di testimoni del 1272⁽¹⁹⁾ è provato in modo irrefragabile, che quattro parentele bellunesi, cioè quelle dei Bernardoni, dei Tassinoni, dei Nossadani e dei Castiglioni, avevano autorità di ritenere per sé, o conferire agli *amici*, le principali cariche del comune, compreso il consolato. Secondo le attestazioni dell'anno 1272, tale stato di cose, di cui non si sapeva più dar spiegazione, durava da oltre quarant'anni, cioè dall'epoca alla quale poteva giungere la memoria del testimonio più vecchio. Siamo così ricondotti ad un anno vicinissimo a quello delle controversie con Agordo e Zoldo.

È importante notare, che consuetudini analoghe a quelle vigenti in Belluno si trovano pure nella città di Feltre, dove tre parentele avevano diritti eguali a quelli delle quattro parentele bellunesi⁽²⁰⁾. Così pure troviamo negli antichi statuti bellunesi⁽²¹⁾, che la nomina dei due consoli, concessi ad Agordo dalla sentenza arbitrale del 1224, spettava di diritto alle sole parentele agordine di Voltago e della Valle. Siamo dunque in presenza di uno stato di cose comune ai vescovati uniti di Belluno e Feltre, la cui spiegazione ci sembrerà meno ardua, quando avremo osservato che le parentele privilegiate sono appunto quelle dei maggiori vassalli del vescovo.

Bernardo, Tassinà e Nossada sono nomi di persone assai co-

muni nel Bellunese, e i Bernardoni, i Tassinoni e i Nossadani non sono appunto che discendenti o consanguinei di tre persone, che portano tali nomi e che forse, senza troppo risalire, si possono identificare con un *dominus Bernardinus de Castello*⁽²²⁾, *dominus Nossada*⁽²³⁾ e *dominus Tassinà de Belluno*⁽²⁴⁾, tutti e tre vissuti alla fine del secolo duodecimo e nei primi decenni del tredicesimo. A quell'epoca un *dominus* era sempre un personaggio importante. Solo parecchi secoli dopo *la vile adulazion spagnola*, per dirla coll'Ariosto⁽²⁵⁾, *messe la signoria fino in bordello*, e più tardi ancora lo spirito uguagliatore e democratico, quasi per ripicco di non aver potuto col vecchio e glorioso titolo di cittadino far dimenticare tutti gli altri, fece e fa chiamar *signori* anche i pezzenti. I tre *domini* bellunesi eran *signori* nell'antico senso della parola, poichè li troviamo frai maggiori feudatari del vescovo, insieme con Vidolino de Casteono⁽²⁶⁾, il quale contemporaneamente rappresentava la quarta parentela, cioè quella dei Casteoni o Castiglioni, che prendeva nome da un borgo munito di castello⁽²⁷⁾, che credo corrisponda all'attuale *Castion*, pieve posta sulla riva sinistra della Piave e facente parte del comune di Belluno.

In qual modo le quattro parentele s'impadronirono di tutti gli uffici del comune, e giunsero a considerarli come esclusivamente e di pien diritto spettanti ai loro membri⁽²⁸⁾? Concessioni solenni da parte dei vescovi non vi furono, perchè in caso diverso non si sarebbe mancato di invocarle nel processo del 1272. Invece va osservato, che la città era divisa in quattro contrade e che in ciascuna di esse dimorava una delle parentele privilegiate⁽²⁹⁾. Era ben naturale, che i capi delle singole parentele avessero nei loro quartieri una posizione eminente. Come vassalli

del vescovo essi formavano la curia dei pari del vescovato ⁽³⁰⁾, ossia una specie di consiglio del vescovo e in certi casi di tribunale superiore: essi interponevano la loro autorità agli atti d'alienazione di beni della chiesa ⁽³¹⁾: essi stavano garanti pel vescovo, e magari s' impegnavano di fargli osservare le convenzioni fatte coi comuni o coi signori vicini ⁽³²⁾: essi costituivano probabilmente la cavalleria del piccolo esercito cittadino, e vi avevano molta autorità anche perchè con loro dovevano combattere gli uomini delle loro terre. Inoltre alcuni possedevano dei feudi anche fuori del vescovato ⁽³³⁾, e si trovavano quindi in una condizione ancor più forte e sicura, sia di fronte al vescovo sia di fronte ai loro concittadini.

Considerando tutto questo, non può far meraviglia che gli uffici del comune di fatto venissero spesso a cadere nelle mani dei membri delle quattro parentele, o fossero almeno conferiti a piacer loro. Il fatto divenne poi consuetudine ed in seguito diritto. A ciò però potrebbero aver contribuito alcune cause speciali, alle quali accennerò ora brevemente.

Narra il Piloni ⁽³⁴⁾ che fin dall' epoca di Federico Barbarossa due delle quattro parentele privilegiate presero a parteggiare per l' impero, mentre le altre restarono fedeli alla chiesa. Certo più tardi troviamo le parentele dei Castiglioni e dei Nossadani; almeno in gran parte, ghibelline, e quelle dei Tassinoni e dei Bernardoni guelfe e quindi in lotta colle prime due.

In principio del secolo XIII si aggiunsero nuove cause di dissenso, che finirono col provocare una vera guerra civile ⁽³⁵⁾.

Il vescovo Filippo e i canonici di Belluno avevano venduto molte terre e castelli ai Da Camino, che ne fecero subito cessione ai Trevigiani. Alcuni dei principali cittadini protestarono, dicendo

nulle le alienazioni fatte: il popolo, memore certo delle antiche e lunghe inimicizie coi Trevigiani, tumultuò e proruppe in aperta ribellione. In tal frangente vescovo e canonici trovarono ottimo espediente ricorrere al pontefice Innocenzo terzo: infatti poco dopo il vescovo d' Ostia, giudice delegato dal pontefice, dichiarava nulle le alienazioni, ordinando ai Trevigiani di restituire entro venti giorni le terre occupate, pena la scomunica. Ma alle alienazioni fatte ai Caminesi erano intervenuti i vassalli del vescovo, i quali avevano giurato di far osservare il contratto e costringere eventualmente lo stesso vescovo ad osservarlo. Alcuni di questi vassalli, cioè a quanto pare i principali dei Castiglioni e dei Nossadani, si dichiararono dunque, coi loro aderenti, per i Da Camino, dei quali forse erano anche vassalli: altri, con a capo uno dei Bernardoni, parteggiarono per il vescovo ed i canonici. Prevalse la parte della Chiesa, e gli avversari banditi dovettero cercar rifugio in Treviso. Nuove contese insanguinarono Belluno nel 1218, pare con nuova vittoria del partito della chiesa, poichè le stesse persone o gli stessi casati dei banditi nel 1214 troviamo nell' atto del 1220, in cui i principali Castiglioni e Nossadani nella chiesa maggiore di Treviso ricevono la cittadinanza trevigiana. Nello stesso anno i Trevigiani assediaron Feltre e coll' aiuto dei fuorusciti occuparono Belluno, facendo prigioniero il vescovo Filippo, che dovettero però subito rilasciare per intervento di papa Onorio III. Ritornato il vescovo al governo dei suoi stati, il desiderio di conciliare gli animi e pacificare la città potrebbe aver indotto il vescovo stesso ed i cittadini a scegliere i consoli ed i principali ufficiali alternativamente dalle quattro parentele, per modo che si trovassero sempre al governo due consoli, l'uno appartenente alle parentele guelfe, l'altro alle ghibelline, e la stessa regola e pro-

porzione fosse osservata anche per gli altri ufficiali, così che il potere non fosse mai in mano di una delle fazioni. In tal modo potrebbe essersi stabilita la consuetudine, che fu poi sanzionata dagli statuti e durò fino al 1423.

Intanto le divisioni e le lotte passate e quelle, che forse si prevedevano e si preparavano per l'avvenire, consigliavano ciascuna parentela a procurarsi e mantenersi amici ed aderenti. È quindi naturale che le parentele chiamassero i loro amici agli uffici pubblici, di cui disponevano; e non meno naturale, data la natura umana, che dopo qualche tempo questi amici accampassero dei diritti su ciò, che prima avevano ricevuto come un beneficio. Quindi litigi, di cui abbiamo un esempio nella causa intentata nel 1272 dalla parentela dei Borzani ai Bernardoni. I Borzani per lungo tempo erano stati coi Bernardoni e contro i loro nemici per la vita e per la morte, *ad mortem et vitam*, secondo l'espressione ora puramente rettorica, ma in quei tempi e con quei costumi vera ed efficace. Essi pretendevano ora di formare coi loro amici una sola parentela e di avere quindi eguali diritti. Le deposizioni dei testimoni, che giunsero fino a noi sono decisamente contrarie alle loro pretese: come sentenziasse il giudice non sappiamo. Però più tardi troviamo i nomi dei Borzani nei ruoli dei Bernardoni, e dobbiamo quindi credere che subito o in seguito ottenessero ciò che bramavano. Questo potrebbe essere avvenuto in forma di un'aggregazione⁽³⁶⁾ alla parentela, simile a quella del 1267, di cui possediamo l'atto notarile. In forza di esso i Nossadani, che evidentemente dovevano sentirsi deboli ed aver bisogno di nuovi appoggi, si rivolgono ad alcuni dei Doglioni, invitandoli a voler entrare nella loro parentela e a considerarsi dello stesso sangue e per conseguenza investiti

degli stessi diritti. I Doglioni accettano la proposta, che pur essendo una vera concessione a loro vantaggio, ha quasi la forma d'una preghiera. Come conseguenza dello stato di cose, che ho descritto, s'introdusse l'uso dei così detti *rotuli*, ossia ruoli. Ognuna delle parentele descrisse in ruoli appositi i nomi dei propri membri e dei capi di alcune famiglie amiche, che per turno dovevano esercitare gli uffici del comune spettanti alla parentela. Gli iscritti nei ruoli non hanno dunque uguali diritti; vi sono i membri delle parentele, che vi si trovano per diritto proprio, e gli estranei iscritti per concessione revocabile. Di tali concessioni abbiamo un esempio in un atto notarile del 1351, col quale i *nobili uomini* della parentela Nossadana iscrivono nel proprio ruolo quattro *providi e discreti uomini* della famiglia Speciaroni, dichiarandoli fratelli, compagni, amici, consorti e partecipi di ogni loro onore, ufficio, dignità e prerogativa, ma — *in cauda venenum* — avvertendo che la concessione sarà revocabile a volontà e beneplacito dei concedenti, e che i beneficiati ed i loro successori non dovranno mai ingerirsi nell'accettazione o cancellazione di alcuno degli iscritti nel ruolo, e nel conferimento degli uffici⁽³⁷⁾.

I ruoli erano tanti quanti gli uffici da conferirsi; quindi il loro numero cresce coll'andar del tempo. Vi si iscrivevano tutti i capi delle famiglie appartenenti a ciascuna delle quattro parentele, e più tardi tutti gli uomini maggiori d'età senza distinzione. Invece i successori degli estranei aggregati vi si iscrivevano per stirpi e non per capi. L'iscritto, cui per turno spettava un determinato ufficio, poteva cederlo ad un altro iscritto pure nel ruolo, e in origine anche ad un estraneo, appartenente agli *amici de populo*.

Siccome gli uffici principali si mutavano di quattro in quat-

tro mesi, e nei ruoli si trovano fino a trenta e più nomi, passavano parecchi anni prima che il turno fosse finito e si dovesse ricominciare. Lo stesso ruolo poi serviva indefinitamente, bastando sostituirvi ai morti i loro eredi e farvi le aggiunte e cancellazioni necessarie o volute dalla parentela.

Parecchi ruoli e statuti delle quattro parentele giunsero fino a noi, nonostante la distruzione, che ne fu ordinata, come vedremo, nel 1423. Abbiamo cioè pei Nossadani i ruoli degli anni 1332 e 1370; pei Bernardoni quelli del 1375; pei Castiglioni quelli del 1380 e altri senza data, ma di poco posteriori; pei Tassinoni quelli del 1417. Alcuni di questi ruoli sono preceduti da importanti deliberazioni delle parentele: possediamo inoltre gli statuti e ordinamenti del ruolo dei Bernardoni fatti negli anni 1375 e 1416 ⁽³⁸⁾.

In principio dei ruoli del 1332 i Nossadani stabiliscono, che chi per turno è chiamato ad un ufficio, eccezione fatta per il consolato, possa cederlo ad un altro iscritto nel ruolo o ad uno degli *amici de populo*, e che debbano senz'altro cederlo quelli che abitano fuori di Belluno e non vogliono trasportarvi la loro residenza.

Le deliberazioni del 1370 e 1380, che precedono i ruoli dei Nossadani e dei Castiglioni, sono evidentemente calcate le une sulle altre e collo stesso scopo dichiarato di togliere le inimicizie e gli scandali sorti frai membri delle parentele.

In forza di tali deliberazioni la successione negli onori e privilegi spettanti alla parentela è limitata ai discendenti maschi, con assoluta esclusione dei discendenti per linea femminile e degli estranei eredi. I discendenti maschi sono iscritti per stirpe finché vivono in comune e formano una sola famiglia, per capi quando sono divisi. Sono inoltre esclusi da ogni ufficio coloro, che non

abitano nel territorio bellunese e non si sottopongono agli oneri ed alle fazioni del comune.

Gli ordinamenti dei Bernardoni dell'anno 1375 ripetono quest'ultima disposizione, ma lungi dal restringere l'iscrizione nei ruoli ai soli capi di famiglia, l'estendono ai figli, fratelli, nipoti e congiunti, che abbiano raggiunto il ventesimo anno di età.

Importantissimi sono gli ordinamenti della stessa parentela fatti, in senso eminentemente aristocratico, nel 1416. I membri della parentela, che ora, scomparsi o dimenticati gli antichi vincoli di sangue, si chiamano confratelli, stabiliscono fra l'altro, che per l'avvenire possano essere aggregati solo gli eredi dei *nobili*, che fecero anticamente parte del ruolo, con assoluta esclusione di chiunque eserciti un'arte meccanica: inoltre che il confratello, al quale pervenga un ufficio qualsiasi, non possa venderlo o donarlo se non ad un altro confratello, sotto pena di cento lire e della cancellazione dal ruolo. Ecco dunque gli *amici* del popolo esclusi assolutamente dai ruoli e dagli uffici.

Queste riforme che precorrono e preconizzano quelle del 1423 ⁽³⁹⁾, si spiegano evidentemente col fatto, che i nobili Bellunesi, i quali nella repubblica di Venezia avevano già trovato il modello di una costituzione puramente aristocratica, potevano anche contare sopra un potere superiore, che li avrebbe eventualmente difesi contro le violenze del popolo.

Colle quattro parentele e coi loro ruoli è intimamente collegata anche la costituzione del Consiglio di Belluno.

In casi eccezionali troviamo anche a Belluno la convocazione di un consiglio generale, composto cioè *tam de melioribus quam de mediocribus et minimis* ⁽⁴⁰⁾; ma nei casi ordinari si aveva solo il così detto *Consiglio maggiore*, composto anticamente di

un numero determinato di persone, più tardi, cioè dopo le riforme del 1423, di tutti i nobili maggiori d'età. Come si scegliessero in origine i consiglieri non consta con certezza ⁽⁴¹⁾, ma in un documento del 7 Novembre 1291 troviamo il Consiglio dei Settanta, del quale fanno parte i due consoli, convocato a suono di campana e voce di banditore, e adunato nel palazzo ed alla presenza del vescovo, che interpone la sua autorità ⁽⁴²⁾. Lo stesso Consiglio dei Settanta è ricordato in un documento del 1326 ⁽⁴³⁾. Invece in un formulario del 1299 ⁽⁴⁴⁾ si ricorderebbe il Consiglio dei Quaranta, nel quale si delibera su proposta del vescovo, o del podestà, o del giudice o del vicario, od in fine dei consoli. Negli statuti antichi, conservatici in una redazione, a quanto pare, della seconda metà del trecento, è poi stabilito che il Consiglio consti di cinquantaquattro persone, delle quali quarantotto di Belluno ed otto di Agordo. I quarantotto Bellunesi sono scelti in parti eguali dalle quattro parentele privilegiate; i sei d'Agordo, parimenti in parte eguale dalle parentele di Voltago e della Valle ⁽⁴⁵⁾.

Nel 1381 il numero dei consiglieri Bellunesi fu portato, come doveva già essere prima, a sessanta ⁽⁴⁶⁾; ma nell'anno successivo si ritornò a quarantotto secondo la prescrizione degli statuti ⁽⁴⁷⁾.

Accanto al Consiglio maggiore troviamo un Consiglio minore, composto dei consoli e degli otto savi, il quale ha solo l'autorità, che gli vien delegata dal Consiglio maggiore.

La costituzione del Consiglio e tutto l'ordinamento del comune cambiarono fondamentalmente colle riforme del 1423. Prima però di parlare di queste riforme, converrà rifarci ancora dalla prima metà del secolo decimoterzo, per tratteggiare brevemente le vicende dell'autorità vescovile. Nel 1235 il vescovo Eleazaro comprò da Ezelino da Romano l'avvocazia del vescovato di Bel-

luno ⁽⁴⁸⁾, e si liberò così da un *protettore* certo poco gradito. Ma non molti anni dopo Bianchino da Camino, prendendo il titolo di capitano generale, s'impadronì di Belluno e di Feltre, col pretesto di difenderle appunto da Ezelino ⁽⁴⁹⁾. Questi, alla sua volta, occupò Belluno nel Maggio del 1249 e ne tenne il dominio per più di dieci anni ⁽⁵⁰⁾. Morto poi Ezelino e distrutta la sua famiglia, il vescovo Adalgerio, reintegrato nei domini dei suoi predecessori, si affrettò a stringer lega col comune di Padova, facendosene cittadino. L'atto, stipulato per questo a Padova ⁽⁵¹⁾ il 4 Febbraio 1260, è importante perchè accenna chiaramente all'assoluto dominio del vescovo, il quale di sua autorità fa il trattato d'alleanza e si obbliga ad eleggere o fare eleggere dei Padovani a podestà di Belluno e di Feltre, a meno che egli stesso volesse in persona governare le due città, o farle governare da podestà o consoli cittadini ⁽⁵²⁾. Che le pretese del vescovo non si accordassero punto con quelle delle parentele privilegiate, lo dimostrano per Belluno i già citati documenti del 1267 e 1272. È vero che il vescovo riuscì a far rispettare il trattato da lui concluso, poichè i podestà nominati dal 1259 al 1264 sono tutti di Padova, ma grave indizio di malumori sembra essere la congiura contro la sua vita, ordita da alcuni dei principali cittadini di Feltre colla complicità di due Bellunesi della famiglia da Castello. I colpevoli furono uccisi o banditi; però il vescovo spaventato, a quanto narra il Piloni ⁽⁵³⁾, per il pericolo corso, credette conveniente partito nominare capitano generale il *buon Gherardo*, lodato da Dante ⁽⁵⁴⁾, rinnovando così la signoria dei Caminesi, che durò poi per circa mezzo secolo ⁽⁵⁵⁾. Di essa i vescovi non ebbero sempre a lodarsi; basti ricordare il vescovo Alessandro II Novello, espulso quasi dalla sua diocesi, privato

dei suoi redditi e costretto, negli ultimi giorni della sua vita, a contrarre un debito di cento lire di denari veneziani per procacciarsi il vitto ⁽⁵⁶⁾, e il vescovo Manfredo di Collalto assassinato per ordine di Guecello da Camino. Ciononostante la sovranità nominale dei vescovi fu rispettata; e perciò nel già citato documento del 1291 vediamo il Consiglio di Belluno adunarsi nel palazzo ed alla presenza del vescovo, che era allora Fra Iacopo Casali, e in alcune formole del 1299 troviamo lo stesso Alessandro II, che compie atti di giurisdizione volontaria ⁽⁵⁷⁾, e in altra formola dello stesso anno il vescovo, come già ho detto, è nominato per il primo fra coloro che sogliono presedere al consiglio. Sappiamo inoltre dal Piloni ⁽⁵⁸⁾, che anche all'epoca dei Caminesi, i vescovi con atto notarile concedevano ai podestà, in principio del loro reggimento, l'autorità temporale; e ciò che è più, troviamo che nelle frequenti relazioni fra il vescovo ed il comune di Treviso, il vescovo spesso compare ancora come vero e proprio signore ⁽⁵⁹⁾. Il dominio del vescovo è poi chiaramente indicato nell'iscrizione sepolcrale di Manfredo ⁽⁶⁰⁾ successore di Alessandro II; e pochi anni dopo il vescovo Gorgia, creando capitani generali Carlo marchese di Moravia e il fratello Giovanni duca di Carinzia e conte del Tirolo e di Gorizia, non solo afferma energicamente la propria autorità, ma si riserva una quantità di diritti, che, a quanto egli dice, niuno mai aveva osato contestare ai suoi predecessori ⁽⁶¹⁾. Ben presto però questi diritti dovevano essere completamente dimenticati. I nuovi signori sono infatti di troppo alta condizione o troppo potenti per riconoscere la loro autorità dal vescovo. Allora anche le città gli negano ogni obbedienza, cosicchè quando nel 1417 il vescovo Enrico Scarampi richiede ai Bellunesi la parte, che per consuetudine gli

sarebbe spettata sugli utili ricavati dalle condanne, si sente rispondere che tale consuetudine s'era introdotta quando i vescovi avevano il dominio temporale e spirituale della città, ma che ormai le cose erano cambiate ⁽⁶²⁾. Belluno e Feltre vengono da ultimo sotto il dominio Veneto, e i vescovi debbono lasciare ormai ogni speranza.

In correlazione col progressivo svanire dei diritti vescovili, si può facilmente osservare un continuo accrescimento d'importanza del comune e del Consiglio, che lo rappresenta. I nuovi signori, lasciando da parte i vescovi, si rivolgono ormai al Consiglio, il quale nei frequenti cambiamenti di signoria riesce anche ad ottenere importanti concessioni. Già nel 1354 l'imperatore Carlo IV. ordina che per gli uffici spettanti ai cittadini si seguano le antiche consuetudini, e che le deliberazioni del maggior Consiglio vengano da tutti rispettate ⁽⁶³⁾. Sappiamo anche di privilegi concessi al tempo dell'acquisto di Belluno per parte di Gian Galeazzo Visconti, e confermati dai suoi successori ⁽⁶⁴⁾. Lo stesso Gian Galeazzo nel 1392, col consenso degli abitanti, dà al comune di Belluno, cioè al Consiglio, la giurisdizione sulla Rocca di Pietore ⁽⁶⁵⁾. All'epoca poi della prima dedizione a Venezia, nel 1404, si pattuisce l'osservanza degli statuti e delle consuetudini della città, e con ciò si garantisce ai nobili la loro posizione privilegiata ⁽⁶⁶⁾. Questo è anche più chiaramente espresso nel privilegio di Sigismondo, re dei Romani e poi imperatore, in data 24 Maggio 1412 ⁽⁶⁷⁾. Finalmente nella dedizione a Venezia del 1420 si stabilisce fra altro, che la città sarebbe governata cogli statuti e consuetudini vigenti all'epoca della prima dominazione Veneta, cioè dal 1404 al 1411, e che tutte le entrate del comune sarebbero lasciate al comune stesso, il quale si obbliga di

provvedere al salario del podestà e degli altri ufficiali Veneziani e di pagare ogni anno alla signoria un censo di mille ducati ⁽⁶⁸⁾. In tal modo è assicurata una certa autonomia e insieme l'assoluta prevalenza delle famiglie nobili iscritte nei ruoli.

Queste però, come si è accennato, erano divise in due partiti, che si combattevano ferocemente. I più accaniti Ghibellini appartenevano ai ruoli dei Nossadani e soprattutto dei Castiglioni ⁽⁶⁹⁾; i Guelfi a quelli dei Tassinoni e specialmente dei Bernardoni. Già nel 1298, prevalendo i Guelfi per la protezione dei Caminesi, i Castiglioni avevano cospirato per dare Belluno in mano degli Scaligeri; ma fallito il tentativo nonostante l'uccisione del vescovo Iacopo, erano stati banditi con altri Ghibellini loro complici ⁽⁷⁰⁾. Rientrarono essi in patria solo nel 1322, cioè all'epoca del dominio Scaligero, e furono probabilmente favoriti dai nuovi signori. Però l'assoluta prevalenza del partito Ghibellino data solo dai tempi del governo Visconteo. Allora alcuni dei capi Guelfi furono confinati a Feltre, poi, sembrando questa città troppo vicina a Belluno, chiamati a Milano da Gian Galeazzo, il quale contemporaneamente ordinò al Podestà di confinare anche gli altri Guelfi, che gli sembrassero sospetti ⁽⁷¹⁾. Quando poi avvenne la dedizione a Venezia nel 1404, fra le condizioni poste dal Consiglio vi fu che i banditi al tempo dei Visconti non fossero riammessi, che i Ghibellini Bellunesi potessero portare le loro armi per tutto il Trevigiano e perfino a Venezia, e che i Guelfi non avessero nessuna ingerenza nei Capitanati di Agordo e di Zoldo, che ancora *stavano pertinaci e duri a non voler sottoporsi a Signori, che non fossero di parte Guelfa* ⁽⁷²⁾. In tal modo i Ghibellini continuavano a spadroneggiare, e festeggiando rumorosamente l'anniversario del giorno, in cui avevano trionfato dei

Guelfi, irritavano insieme ed atterrivano gli avversari ⁽⁷³⁾. Le risse sanguinose dovevano essere fatti d'ogni giorno, tanto che il Consiglio nel 1416 si vide costretto a stabilire, su proposta del podestà e con poco entusiasmo ⁽⁷⁴⁾, che chiunque appartenente ad una delle parentele percosse un membro di altra parentela con effusione di sangue, oltre alle pene ordinarie, fosse confinato per un anno, e rifiutando d'obbedire, dichiarato nemico della patria e condannato a perpetuo esiglio. Probabilmente in risposta a questa legge troviamo stabilito, pochi mesi dopo, negli statuti dei Bernardoni, che tutti i confratelli, sotto pena di cancellazione dal ruolo, debbano contribuire alle spese occorrenti per sostenere l'onore del ruolo stesso e per soccorrere i confinati ⁽⁷⁵⁾.

A questo triste stato di cose si cercò di metter riparo colle riforme del 1423, alle quali diede occasione la predicazione di un grande Senese, S. Bernardino, che i nobili di Belluno presero in seguito per loro patrono ⁽⁷⁶⁾. S. Bernardino, predicando nella piazza di Belluno il 25 settembre del 1423 ⁽⁷⁷⁾, si scagliò contro le inimicizie e le fazioni, che ancora si coprivano coi nomi vani di Guelfi e di Ghibellini, sostenendo che, per quanto riguardava Belluno, le ragioni di tali inimicizie si trovavano nella divisione delle famiglie principali in quattro ruoli, divisione, che per il bene della pace, per l'unione dei cittadini, per la salute delle anime doveva essere abolita, introducendo nuove consuetudini.

Il Magnifico Delfino Venier, podestà Veneto, non si lasciò fuggire l'occasione, e convocato immediatamente il Consiglio e riassunta la predica del frate, propose che si deliberasse in conformità di essa ⁽⁷⁸⁾. Si oppose uno dei capi guelfi, Ser Memore de Pasa, il quale con un'abile mossa, volendo evidentemente suscitare diffidenze e timori, finì col proporre, che se proprio si vo-

levano abolire i ruoli, si supplicasse il dominio Veneto di volersi esso incaricare di tutte le spese del comune, impadronendosi naturalmente delle entrate; in altre parole, che si rinunciassero a tutti i privilegi e ad ogni autonomia locale.

Cionondimeno, con trentadue voti favorevoli e sette contrari, si approvò la proposta del podestà, e si ordinò che i ruoli fossero cassati, lacerati e bruciati ovunque si trovassero, e che si introducessero nuove consuetudini, la cui compilazione fu affidata ad una commissione composta del podestà e di sedici consiglieri.

Le nuove consuetudini, approvate dal dominio Veneto (79), sostituiscono ai ruoli il sistema dell'estrazione a sorte da farsi ponendo in apposita borsa delle polizze coi nomi di tutti i consiglieri, esclusi gli artefici ed esercenti qualsiasi arte meccanica. Le polizze estratte si pongono in una seconda borsa, continuando ad ogni rinnovamento degli uffici l'estrazione dalla prima borsa, fino all'esaurimento. Il consigliere, cui sia toccato in sorte un'ufficio qualsiasi, può cederlo, ma solo ad un altro, che sia pure del Consiglio e che sembri idoneo al podestà e al Consiglio stesso. Si noti che per il sostituito si fa questione di capacità, mentre non si fa per l'estratto a sorte e mentre lo stesso sostituito, eventualmente escluso, potrebbe pochi mesi dopo essere sorteggiato. E' dunque un semplice pretesto, forse per impedire la cessione a persone che potessero dare ombra. Salta poi subito agli occhi il fatto, che i compilatori dei nuovi capitoli, assicurando tutti gli uffici del comune ai consiglieri, lasciarono impregiudicata la questione più grave, quella cioè della composizione del Consiglio, sulla quale evidentemente non fu possibile stabilire l'accordo. Il Consiglio era emanazione dei ruoli: aboliti questi, come provvedere per l'avvenire? Certo la maggioranza voleva l'esclusione dei po-

polari, e fors'anche si lusingò per un momento di poter creare una condizione privilegiata per le famiglie, che erano rappresentate in consiglio al momento della riforma. Infatti in una supplica diretta alla Signoria fra gli altri capitoli si cercò di farne passare uno, che stabiliva dover il Consiglio rimanere qual era costituito, sostituendovisi alla morte d'ogni consigliere il figlio primogenito senza votazione, salva l'ammissione di nuovi consiglieri quando fosse votata dal Consiglio. Il Senato, nel Gennaio del 1426, rispose, poco a proposito, che si osservassero le consuetudini solite e nulla si innovasse (80). Bisognò quindi affrontare la questione in Consiglio (81), come si fece nel Luglio dello stesso anno. Subito fu proposto che quelli che erano nel Consiglio vi rimanessero, e che per l'avvenire vi fossero ammessi soltanto i figli di quei *cittadini antichi*, che sempre ne avevano fatto parte (82). Vi fu allora un consigliere, il quale osò esprimere il desiderio, che si trovassero in avvenire molti buoni cittadini per farli entrare nel Consiglio (83), ma altri gli diedero sulla voce proponendo che s'imponesse una gravissima pena pecuniaria a chi arringasse per l'ammissione di estranei (84). Finalmente, con un solo voto di maggioranza su quarantatre votanti, fu approvata la proposta di Ser Memore de Pasa (85), che entrassero senza votazione a far parte del Consiglio gli antichi consiglieri ed i figli dei nobili, appena raggiunto il ventesimo anno d'età, ma che per gli estranei fosse necessaria una votazione, dalla quale risultassero favorevoli i tre quarti dei votanti.

Se a distanza di quasi cinque secoli potessimo lusingarci di spiegare i segreti dell'urna, amerei credere che buona parte degli oppositori fossero mossi dal timore di suscitare troppo grave malcontento nel popolo, escluso ormai per sempre da ogni ufficio

del comune. Infatti questa deliberazione, che i nobili bellunesi, scimmiettando Venezia, solevano chiamare la chiusura del maggior Consiglio, fu per secoli considerata dal popolo come un'usurpazione compiuta a suo danno. Veramente è giustizia riconoscere, che se usurpazione vi fu, essa fu di molto anteriore e piuttosto a danno del vescovo: però il Consiglio nel 1426, prendendo alla lettera l'osservazione di Ser Memore « quia possumus facere leges et illas destruire », esercitò quel *summum ius*, che già la sapienza antica dichiarava *summa iniuria*.

Dopo le riforme, di cui abbiamo parlato, diventa nel Bellunese, più di prima, assoluta e rigida la divisione di classi. Abbiamo in prima linea i nobili, che soli sono fortemente organizzati, sicuri dell'appoggio del governo centrale, favoriti generalmente dai podestà, in possesso di tutti gli uffici e di tutti gli introiti del comune. Seguono i popolari, sotto il qual nome s'intendono i possidenti, gli esercenti professioni liberali, i commercianti, i padroni di botteghe, con esclusione del popolo minuto, cioè dei *lavoranti d'ogni sorta* ⁽⁸⁶⁾. Questo popolo minuto, come classe per sè stante, non entrò mai in lotta colle altre, ma si può credere che, secondo gli interessi e le clientele, una parte di esso parteggiasse per i nobili, un'altra per i popolari. Nel contado bellunese abbiamo poi i distrettuali, che cercarono anch'essi di organizzarsi e si trovarono spesso alleati col popolo e in lotta col comune. Sulla proporzione numerica fra le varie classi non abbiamo notizie precise se non più di un secolo dopo le riforme esposte. Ad ogni modo gioverà farne cenno fin d'ora, per dare un'idea approssimativa delle forze dei vari gruppi, frai quali s'iniziava la lotta. Dai libri del Consiglio risulta che nell'anno 1378 le famiglie nobili, che lo componevano, erano in numero di trentuna ⁽⁸⁷⁾;

nel 1546 ⁽⁸⁸⁾ nonostante le successive aggregazioni, esse erano invece ventisei, calcolandosi che se ne fossero già estinte diciannove. Le ventisei famiglie davano più di cento consiglieri. Nello stesso anno le famiglie popolari della città erano in numero di centosette. In esse si trovavano sei dottori, quarantadue notai, centoquattro *mercadanti cittadini* e centodue *boni artificii cittadini*. Infine i lanaiuoli, tessitori, conduttori di zattere, mugnai, folloni e *lavoranti d'ogni sorta* erano circa duecento ⁽⁸⁹⁾. Molto maggiore era naturalmente il numero dei così detti distrettuali, poichè da una relazione del 1561 ⁽⁹⁰⁾ risulta che, mentre la città aveva solo 2622 abitanti, colle Pievi ed i Capitanati si giungeva a 24489 persone.

Un primo indizio della lotta col popolo ci è dato da un provvedimento preso dal Consiglio nel 1440 e riconfermato in seguito più volte, col quale, ad evitare divisioni e defezioni, si stabilì che i nobili, che *consigliassero o prestassero consiglio od aiuto* contro la loro classe, fossero esclusi per sempre dal Consiglio insieme coi loro eredi ⁽⁹¹⁾. Se però i consiglieri sapevano mantenersi uniti contro il popolo, non dovevano perciò essere cessate fra di loro le antiche inimicizie; doveva inoltre essersi formata una divisione fra le famiglie antiche, già iscritte nei ruoli, ed i nuovi ammessi. Infatti nel 1450 la parte ultraristocratica fece approvare una deliberazione, in forza della quale per essere ammesso al Consiglio non sarebbe più bastato esser figlio di un consigliere, ma si sarebbe dovuto fare la prova di tre generazioni ⁽⁹²⁾. Così sarebbero stati esclusi anche i figli di parecchi consiglieri. Naturalmente vi furono vive proteste, e la deliberazione, già inconsultamente approvata, finì coll'essere cassata dal Senato Veneto ⁽⁹³⁾.

Intanto però gli aristocratici signori del Consiglio, ai quali

era stata affidata l'amministrazione del fondaco delle biade istituito nel 1432 ⁽⁹⁴⁾, non rifuggivano da gravi malversazioni; popolari e distrettuali uniti ricorsero perciò alla Signoria Veneta, che riconosciute fondate le accuse, ordinò la punizione dei colpevoli, minacciando anche d'introdurre dei popolari nell'amministrazione del fondaco, se il Consiglio non avesse saputo provvedere per l'avvenire ⁽⁹⁵⁾.

Un'altra agitazione dei distrettuali, incominciata negli ultimi anni del secolo decimoquinto, finì coll'aver un felice successo. Essi si lagnavano di essere costretti a pagare le colte secondo l'antico estimo, quantunque gran parte delle terre fosse in seguito passata in mano del clero e dei nobili ⁽⁹⁶⁾. Venne perciò ordinato e compiuto un nuovo estimo, ma quantunque i capi del Consiglio dei dieci avessero scritto « forsi XX lettere in favor de' essi poveri distrettuali », il Consiglio continuava a fare ogni sforzo per impedirne l'applicazione, eccitando anche il clero a protestare e ad invocare le proprie esenzioni ed immunità ⁽⁹⁷⁾. Tutto però fu inutile, poichè la Signoria tenne fermo, minacciando gravi pene pecuniarie ed ordinando per di più che l'estimo si rivedesse in avvenire di cinque in cinque anni, per introdurvi le modificazioni necessarie.

Nell'anno 1500 i popolari, alla loro volta, iniziarono un'agitazione contro una deliberazione del Consiglio, che riversava su di loro tutto l'onere della guardia e custodia notturna della città ⁽⁹⁸⁾. Ottenutane licenza dal podestà, essi a suon di campana si riunirono in numero di circa 286 nella sala della confraternita di S. Maria dei Battuti, luogo consueto delle loro adunanze, e quivi il 3 Aprile elessero trentasei persone, conferendo loro l'autorità di scegliere cinque procuratori. Questi furono infatti nominati ⁽⁹⁹⁾, ma sull'esito della causa non ho trovato documenti.

Poco dopo vi fu un avvenimento, che sembrerebbe affatto insignificante per l'argomento che trattiamo, e che ebbe invece conseguenze importantissime. Nel 1501 fu fondato il Monte di Pietà ⁽¹⁰⁰⁾. I popolari, non senza una lite col Consiglio ⁽¹⁰¹⁾, riuscirono ad averne il governo, ed essendo questa la sola amministrazione pubblica, che fosse in mano loro, intorno ad essa si organizzarono, considerando i capi del Monte come capi del popolo e la cancelleria del Monte come archivio e cancelleria della Università del popolo.

Vennero intanto i giorni burrascosi della guerra Cambraica, durante la quale Belluno fu occupata quattro volte dall'esercito imperiale, capitanato dallo stesso Massimiliano, e quattro volte ripresa dai Veneziani. Nel Giugno del 1509, quando già s'avvicinavano le truppe imperiali, il podestà, col consenso dei nobili, convocò il popolo, e si decise di comune accordo l'elezione di 28 nobili e 28 popolari, che governassero e provvedessero per la salute della città e del territorio ⁽¹⁰²⁾. Quando poi, pochi giorni dopo, Massimiliano entrò in Belluno, il popolo gli fece presentare una supplica, chiedendo che ai consiglieri nobili ne fossero aggiunti altrettanti popolari, e che il governo della città rimanesse così stabilmente diviso fra le due classi ⁽¹⁰³⁾. L'imperatore accolse la domanda: ⁽¹⁰⁴⁾ il Consiglio, appena rientrati i Veneziani, fece revocare le concessioni fatte spontaneamente nel Giugno del 1509 e confermate ed ampliate poi dal nemico ⁽¹⁰⁵⁾. Ma ecco che l'imperatore s'avvicina di nuovo; Feltre, che gli ha resistito, è data in preda alle fiamme; i nobili bellunesi temono insieme le rapresaglie dell'imperatore e quelle del popolo. In tal frangente il 3 Luglio 1510, a notte avanzata, s'aduna nel palazzo vescovile l'università del popolo, ed immediatamente dieci nobili, rappre-

sentanti l'intero Consiglio, si presentano e generosamente concedono che il popolo abbia per l'avvenire parte eguale alla loro nel governo della città. Subito alcuni notai del popolo redigono l'atto di concessione, ed uno di essi annota a margine del suo protocollo di averlo scritto *hora tertia noctis, ad lumen incendii civitatis Feltri* ⁽¹⁰⁶⁾. In conseguenza di questo accordo, nobili e popolari uniti governarono la città per parecchio tempo ⁽¹⁰⁷⁾; però non appena il dominio veneto fu definitivamente ristabilito, i nobili cominciarono a brigare perchè fosse ripristinato l'antico stato di cose ⁽¹⁰⁸⁾, come infatti avvenne, nonostante l'opposizione di quelli, che nel momento del pericolo erano stati innalzati al grado di *cives de populo* ⁽¹⁰⁹⁾, e che ormai non si chiamavano nemmeno più popolari, ma addirittura *plebei* ⁽¹¹⁰⁾.

Certo l'ultimo dei legulei sarebbe statò in grado di suggerire un pretesto per l'annullamento delle concessioni fatte: bastava dire che esse erano state strappate colle minacce, e chiedere quindi una specie di *restitutio in integrum propter metum*. E' però facile immaginare l'irritazione del popolo ⁽¹¹¹⁾, il quale non senza qualche ragione avrà rinfacciato ai nobili la malafede e la perfidia, che ogni partito è già per natura così propenso a scoprire negli avversari. Evidentemente solo il timore della potenza veneta impedì ogni violenza; ma non tolse perciò ogni sospetto, poichè ancora nel 1518, quando popolo e plebe insorsero per cacciare gli Ebrei e saccheggiarne le case ⁽¹¹²⁾, i nobili credettero che, col pretesto degli Ebrei, si fosse congiurato di trucidare tutti i consiglieri, e cionondimeno nessuno di loro ebbe il coraggio di farsi accusatore.

Se il sospetto dei nobili fosse o non fosse fondato, non saprei. Certo si può dire che in seguito l'agitazione si sia svolta da parte

dei popolari entro i limiti della legalità. Gli scopi, che i popolari si propongono, sono parecchi. Essi tendono in fondo ad ottenere una perfetta uguaglianza di diritti coi nobili, e questo costituisce, si potrebbe dire, il loro programma massimo; ma hanno anche un programma minimo, che varia secondo i tempi. Si vuole anzitutto che il popolo sia organizzato stabilmente ed abbia sempre dei rappresentanti proprii, riconosciuti dal governo centrale: si pretende inoltre di esercitare un controllo sull'amministrazione delle rendite pubbliche, di far diminuire le imposte e di procurare che esse siano equamente ripartite, sorvegliando perciò la formazione e la correzione dell'estimo: si cerca infine di emanciparsi dal fondaco del grano, ottenendo licenza d'istituire un fondaco speciale per il popolo.

Per avere una rappresentanza fissa i popolari, prendendo a pretesto la consueta riforma dell'estimo e la questione, che vedremo risolta in seguito, dei mille ducati di censo, che la città pagava ogni anno alla Signoria, il maggio 1527 nominarono otto *procuratori e sindici del popolo, cum liberta di comparir davanti a qualunque magistrato qui et a Venezia, et litigar gagliardamente et metter coltè fra loro et etiam de incohar et susitar una litte ogni anno contro la comunità* ⁽¹¹³⁾. Questo *sindacato* ⁽¹¹⁴⁾ fu lacerato e bruciato per ordine del podestà, il quale, scrivendo in proposito all'Avogadore, dice che vi sono alcuni, che *infrascano il cervello al vulgo ignaro*; che già in passato si è speso *un pozzo d'oro* in lunghe liti; che è sempre vivo il raicore fra le parti; che alcuni degli otto eletti *intentanò altro, che riformar estimo*; che insomma egli non lascerà fare nessun sindacato.

I popolari però, punto sgomentati dal cattivo successo di que-

sto primo tentativo, nel Giugno dell'anno seguente, sempre col pretesto dell'estimo, ottennero di adunarsi in S. Maria dei Battuti, e di nuovo nominarono gli otto procuratori a vita, dando loro facoltà di eleggere essi stessi nuovi membri in sostituzione di quelli, che venissero a mancare, e ampio mandato di fare a beneficio comune tutto ciò, che paresse loro opportuno (118). Così, anche quando fosse stato impedito al popolo di adunarsi, egli avrebbe sempre avuto i suoi rappresentanti, legalmente investiti di pieni poteri. Naturalmente il Consiglio spaventato ricorse a Venezia, e il Consiglio dei Dieci il 30 Luglio 1528 dichiarò anche il nuovo sindacato *revocato e casso* (119). Ciononostante l'agitazione popolare ottenne egualmente un importante effetto, poichè il Consiglio dei Dieci stabilì, che ogniqualvolta occorresse, un certo numero di popolari potesse adunarsi in presenza del podestà e nominare dei procuratori, però con mandato speciale e non generale: inoltre che per sostenere le liti col Consiglio e per le altre spese necessarie si potesse, sempre col consenso del podestà, porre una tassa speciale da esigersi fra i popolari.

Per quanto riguarda l'estimo, le pretese del popolo furono accolte, si può dire, quasi interamente, essendone stata affidata la revisione a 12 nobili e a 12 popolari, scelti dal Consiglio fra 24 proposti (120). Il popolo riuscì pure, in complesso, vincitore in una causa intentata per rappresaglia dal Consiglio circa l'amministrazione del Monte di pietà (121). Viceversa non fu possibile ottenere l'assenso per l'erezione di un fondaco delle biade (122), che doveva chiamarsi fondaco del popolo e contrapporsi all'antico fondaco del grano, amministrato, spesso con pochi scrupoli, dai nobili. Così pur il popolo dovette rassegnarsi a veder abbattuta una torre costruita accanto al Monte di Pietà col pretesto di

porvi sopra una campana per annunciare la vendita dei pegni. Quale significato desse il popolo a questa torre e quanto timore la fazione popolare continuasse ad incutere, appare chiaramente dall'agitazione dei nobili e dall'ostinazione, con cui l'amministrazione del Monte resistette per lungo tempo agli ordini e alle minacce del podestà e perfino della Signoria (123).

Nel 1541 fu risolledata dai popolari la questione circa il censo di mille ducati, che si pagava annualmente a Venezia. Per formarè tale somma, il Consiglio imponeva ogni anno una colta speciale: ma nei capitoli di dedizione si diceva che i mille ducati dovevano essere pagati coi redditi e introiti della città: chiedevano quindi i popolari che la colta fosse imposta solo quando non bastavano per il pagamento le entrate ordinarie e straordinarie. In tale occasione i popolari criticarono tutta l'amministrazione finanziaria del comune, e domandarono fra l'altro, che nelle liti fra il consiglio ed il popolo, gli oratori del consiglio non spendessero *del danaro comune, ma de le borse proprie*. Questa ultima domanda, dato lo stato delle cose, non era pienamente giustificata in diritto. Metteva però a nudo un inconveniente gravissimo del sistema vigente, per il quale il popolo in ogni lite pagava con una colta speciale le spese proprie, e contribuiva inoltre a pagare quelle del Consiglio, i cui membri più influenti ricavano invece non piccolo vantaggio dalle continue missioni loro affidate (124).

Anche questa causa terminò colla vittoria del popolo, poichè i capi dei dieci sentenziarono appunto, che il pagamento del censo si facesse possibilmente colle entrate del comune; ordinarono che si limitassero le spese e specialmente quelle per gli oratori del consiglio, mandati per il passato così spesso e in tanto numero a

Venezia, e vollero infine che ogni anno un deputato del Consiglio e un procuratore eletto dal popolo procedessero in presenza del podestà alla revisione di tutte le spese ordinate dal Consiglio, e che s'intendessero cassate quelle che anche uno solo dei deputati, d'accordo col podestà, giudicasse superflue⁽¹²²⁾. L'interpretazione di quest'ordine importantissimo, diede più tardi luogo a nuove dispute e liti, trattandosi specialmente di determinare se si dovesse avere un'approvazione preventiva delle spese votate dal Consiglio, o invece una revisione postuma, spesso difficile e inutile. Finalmente, dopo varie vicende, fu stabilito, che il Consiglio potesse a piacer suo deliberare qualunque spesa, ma che, prima che fosse fatta, i popolari ne venissero informati ed avessero facoltà di dolersene col podestà, il quale poteva allora annullare la deliberazione, anche se l'avesse già approvata⁽¹²³⁾.

La lotta si era finora svolta in senso piuttosto favorevole al popolo: questo incoraggiato volle cercare nuovi appoggi, alleandosi col contado. Le undici pievi del territorio bellunese avevano tutte i loro sindaci, e potevano nominarsi, per le cause che dovessero sostenere, procuratori ed avvocati quanti volevano⁽¹²⁴⁾: i sindaci ora domandano di poter radunare gli uomini delle loro pievi per la nomina di un procuratore e sindaco generale, col salario certo e perpetuo di 120 ducati all'anno e autorizzato a rappresentare l'intero contado per tutte le cause presenti e future. Il sindaco, che i distrettuali avevano *in pectore*, era G. B. Salce, uno dei principali capi del popolo. Il podestà si oppose alla domanda, avvertendo la signoria del vero stato delle cose, e aggiungendo che aveva potuto fino a quel tempo tener sopite le gare fra nobili e popolari, ma che dubitava fosse intenzione del Salce *far una colliganza tra li distrettuali et il popolo della città*

contra li prefati nobili de conseglio, la quale potria col tempo et con le occasioni partorire qualche maggior disturbo. Il sindacato non fu dunque concesso, per quanto i distrettuali per anni ed anni periodicamente ritornassero alla carica⁽¹²⁵⁾.

Intanto, nel 1546 abbiamo un nuovo e grande tentativo del popolo, il quale, presentando alla Signoria i suoi *gravami* contro quelli del Consiglio, risuscita l'antica questione della partecipazione del popolo al governo della città, accusa i nobili di aver creati nuovi uffici e cresciuti i salari, sperperato il denaro del fondaco delle biade, impegnata parte delle entrate della città, rimesse ai condannati le pene pecuniarie con danno dell'erario, alienati pascoli e beni comunali, esonerata dal pagamento delle gravezze una parte del territorio, cioè la Rocca di Pietorè⁽¹²⁶⁾. Il podestà, al quale la Signoria diede ordine d'informare, rispose dando ragione al Consiglio, o almeno cercando di scusarlo in tutto e per tutto; assicurando che *da certo tempo* si vedeva l'amministrazione procedere di bene in meglio; e concludendo che dovevasi decidere prontamente la lite, perchè *ogni indugio porta pericolo*, ma, almeno a parer suo, non fare concessioni al popolo, poichè dalle innovazioni non si sarebbe ottenuto altro effetto all'infuori di *grandissimi disturbi et scandali*⁽¹²⁷⁾.

Il Consiglio dei Dieci colla giunta decise finalmente in favore dei nobili, ordinando che colla sua deliberazione *s'intenda esser posto fine alla detta materia del conseglio, della quale non se ne possa più parlare.* Intanto però metteva un nuovo freno al Consiglio, ordinando che per le deliberazioni più importanti non bastasse più l'approvazione del podestà, ma occorresse anche quella del Senato Veneto; nello stesso tempo annunciava al popolo che i nobili avevano concesso l'accettazione nel Consiglio di quattro fa-

miglie popolari, come pure la sostituzione di una famiglia popolare a ciascuna famiglia nobile, che per l'avvenire venisse ad estinguersi (138). Queste concessioni, consigliate dal patrizio Veneto Stefano Tiepolo, dovettero probabilmente fare un immenso danno al partito popolare, poichè ad ognuna delle famiglie popolari più cospicue si poté in seguito far balenare il miraggio della sua ammissione in consiglio alla prima vacanza: quindi tiepidezze, compromessi, diffidenze, invidie. Intanto pei quattro posti vacanti si presentarono subito dodici aspiranti, le cui suppliche giunsero fino a noi (139). I quattro ammessi giurarono di difendere in seguito i diritti del Consiglio (140): gli otto respinti divennero certo sospetti agli altri del popolo. Questo insomma perdetto, si può dire, dodici dei suoi membri più influenti.

Colle ammissioni del 1547 il numero delle famiglie del consiglio giunse a 30 (141), il qual numero non poteva per l'avvenire diminuire per la concessa sostituzione di una famiglia del popolo ad ogni famiglia nobile estinta. Ma l'interpretazione di questa concessione diede subito luogo a gravi liti, non senza il pericolo, confessato nel 1550 dal podestà, di qualche tumulto di tutta la terra. I popolari volevano che, ogniqualvolta morisse un consigliere senza eredi maschi, subito si ammettesse nel Consiglio un popolare, nel qual caso in pochi anni il numero dei popolari avrebbe senza dubbio superato quello dei nobili: invece il Consiglio intendeva, che si dichiarasse estinta una famiglia nobile, solo quando non si trovasse più alcuno di tale famiglia o casata, *sì che la sia mancata et extincta del tutto*. Questo era evidentemente il vero senso della concessione fatta al popolo, e così venne deciso dal governo veneto (142).

Alle ammissioni che dovevano farsi gratuitamente per l'estin-

zione di famiglie del Consiglio (143), si aggiunsero in seguito anche le ammissioni, diciamo così, a pagamento, poichè in caso di urgente bisogno di denaro, il Consiglio usò di proclamare che si sarebbe aggregato un certo numero di famiglie, mediante il pagamento di una determinata somma (144).

Nel 1553 alcune innovazioni proposte dal Consiglio trovarono opposizione nei dottori del popolo e vennero respinte dalla signoria veneta: fra queste tentate innovazioni è notevole quella, per la quale i consoli estratti a sorte fra i consiglieri avrebbero dovuto poi essere votati e approvati dal Consiglio (145). Evidentemente la maggioranza di questo avrebbe voluto avere sempre per consoli delle persone capaci e pronte a servirla: e invece i popolari avevano interessi perfettamente opposti.

Intanto lo stato degli animi s'inaspriva maggiormente per l'alterigia sempre crescente dei nobili. Non credo che questa crescente alterigia fosse una specialità dei nobili bellunesi. Per varie cause, fra le quali non si deve certo dimenticare la vita delle corti e l'esempio contagioso della nobiltà straniera venuta in Italia cogli eserciti francesi, spagnoli e tedeschi, sembra che nel 500 e nel 600 si scavò fra nobili e cittadini un abisso più profondo, e che si ritorni quasi alle condizioni d'animo dei periodi di lotta più accanita: solo il popolo non ha più coraggio o forza per reagire, e pare per qualche tempo quasi rassegnato e conscio della propria inferiorità.

Le lagnanze del popolo e le relazioni dei podestà ci mostrano il tristissimo stato, in cui era caduta Belluno verso la metà del 500. Giovani nobili si radunano in frotta armati; occupano le piazze, le logge, le chiese; insultano, minacciano, battono alcuni del popolo; compongono e fanno recitare commedie a vituperio dei

popolari; coprono i muri d'iscrizioni contro i meccanici e i plebei; pretendono che i popolari cedano loro il passo e li salutino; dichiarano ad alta voce che non si degnano di ballare o prender parte a giostre in compagnia dei plebei, e finiscono per commettere i più gravi reati. Nel 1564 un Gioachino Sandi è aggredito di notte da una trentina di nobili armati postisi in agguato a porta Doiona, ed è salvato solo per il pronto accorrere di parenti ed amici⁽¹⁵⁶⁾: due anni dopo Andrea Mariano, vecchio di settanta anni, è ferito gravemente da alcuni nobili e lasciato per morto⁽¹⁵⁷⁾: nelle feste di Pasqua del 1567 Pompilio Salce, dottore del popolo, è vigliaccamente assassinato da molti gentiluomini congiurati mentre rincasava, e ciò che è più caratteristico, i nobili fanno tutti gli sforzi possibili per salvare i colpevoli; e quando questi per la fermezza del podestà, sono condannati al bando, i quattro consoli danno il vergognoso spettacolo di non voler firmare la sentenza e di ritirarsi quasi in segno di protesta⁽¹⁵⁸⁾.

Contro questi eccessi non mancò da prima la reazione popolare. Dopo la recita delle commedie ingiuriose pei popolari, Messer Gervaso Gervasis, ch'era forse il nuovo Aristofane, fu sfregiato da una mano rimasta sempre ignota, quantunque i sospetti cadessero sopra un pittore, certo Nicolò de Stefani⁽¹⁵⁹⁾. Dopo l'aggressione del Sandi vi fu un vero tumulto popolare. Allora ed in ogni altra occasione si mandarono proteste e lagnanze alla Signoria Veneta. Però, specialmente dopo l'assassinio del Salce, pare che la lotta da parte dei popolari diventi più difensiva che offensiva, più diretta a conservare ciò che si era ottenuto che ad ottenere nuove concessioni⁽¹⁶⁰⁾. A poco a poco sembra che la grande maggioranza del popolo si disinteressi o si rassegni, e che la lotta vada restringendosi a pochi più intelligenti, e specialmente ai dot-

tori del popolo, ossia ai popolari facenti parte del collegio dei dottori giuristi fondato in Belluno fin dal 1491⁽¹⁶¹⁾. L'ultimo atto importante è una supplica del 1637, nella quale per l'ultima volta sono riassunte tutte le antiche pretese del popolo con un'eloquenza ed un'efficacia, che forse si ricercerebbe invano nei documenti anteriori di eguale natura⁽¹⁶²⁾. Ciononostante il Consiglio bellunese rispose solo con parole sprezzanti, e la Signoria respinse seccamente la supplica senza usare nemmeno quelle forme concilianti, alle quali in altri tempi si era sempre ricorso, per non inacerbire maggiormente gli animi⁽¹⁶³⁾. Evidentemente i tempi erano mutati e la causa dei popolari era affatto perduta. Ciononostante le liti fra il Consiglio ed il popolo durarono per tutto il Secolo XVII e XVIII, ma esse vertevano ormai sopra questioni d'importanza secondaria e quasi sempre finivano per essere abbandonate dai popolari stanchi ed irritati di vedere che alcuni consiglieri continuavano a trovare una fonte di lucro in queste liti, così gravose al popolo⁽¹⁶⁴⁾.

Intanto il controllo delle spese decretate dal Consiglio era trascurato per anni ed anni, e ridotto quasi sempre ad una pura formalità⁽¹⁶⁵⁾. Eppure di controllo si avrebbe avuto più che mai bisogno, poichè gli antichi abusi avevano preso nuovo vigore, appena scomparsa la causa, che forse momentaneamente li aveva fatti cessare. Per averne un'idea basterà citare la relazione fatta nel 1736 da Giacomo Bragadin, reduce della podesteria di Belluno⁽¹⁶⁶⁾. Secondo questa relazione la maggior parte dei consiglieri erano ridotti alla povertà, pieni d'orgoglio, ma mancanti di qualsiasi cultura, pronti a vendere il loro voto e ad abusare del denaro pubblico. « Sono spaventosi (scrive testualmente il Bragadin) gli intacchi fatti massime da' nobili esattori delle pub-

bliche robe. Leggonsi di quando in quando in Consiglio le note dei loro debiti, ma per mutua connivenza dei Consiglieri, che vengono ad essere od interessati o parenti, non si deviene alla necessaria risoluzione d'astringerli al dovuto pagamento». Perciò egli suggerisce d'invitare senz'altro il Consiglio ad affidare per l'avvenire le esazioni a persone *non nobili ma sicure*.

Come vedete, gli abusi e i furti nelle pubbliche amministrazioni non sono una triste prerogativa dell'epoca nostra; e neppure è un fenomeno esclusivamente moderno la corruzione e la compera dei voti. Eccovi in prova la storia genuina di un'elezione a consigliere nel 1759. In quest'anno fu aggregato al Consiglio il conte Francesco Agosti. La sua aggregazione era, o meglio doveva essere gratuita; ma egli ebbe la melanconica idea di lasciare fra le sue carte una nota delle spese fatte, con tutti i documenti e le relative quietanze in piena regola e col titolo « Spesa distinta per la mia aggregazione al Consiglio, sebbene seguita gratuitamente »⁽¹⁴⁷⁾. Gratuitamente in questo caso significa spendendo per comperare voti 10639 lire e 13 soldi. Ecco come si procedette.

L'Agosti scelse prima tre egregie persone del Consiglio, che dovevano procacciargli i voti. Ciascuna di queste fece firmare dai suoi aderenti e consegnò poi al candidato una nota con questa dichiarazione o altra analoga « Promettiamo noi sottoscritti di favorire col voto nostro il signor conte Francesco Agosti per la di lui aggregazione all'Illmo. Consiglio de' Nobbili di questa città. In fede ». Le firme autografe dei consiglieri furono complessivamente in numero di 108, cioè firmarono tutti i consiglieri, meno pochi assenti.

Contemporaneamente l'Agosti aveva depositato in mano di un consigliere 400 zecchini tolti in prestito, dei quali 397 pari

a lire 8734, servirono poi a pagare quattro zecchini a ciascun consigliere, cinque zecchini al vicecancelliere e sei zecchini ai consoli, fiscali e cancelliere.

Inoltre cinque consiglieri, che erano debitori dell'Agosti, ebbero ciascuno una ricevuta di 88 lire a sconto dei loro debiti: un'altro volle la donazione di un prato stimato appunto 82 lire e 13 soldi: i tre *grandi elettori* ebbero uno 239 lire, gli altri 132: infine, perchè nessuno mancasse alla lista, sua Eccellenza il podestà ebbe un presente di 528 lire e il suo vicario di 88. Così si ha precisamente la somma indicata. Altre 479 lire e 10 soldi servirono per le mance ai fanti, ai musicisti, agli sbirri, agli staffieri del podestà e del vescovo, *ai portabandiere che gridavano evviva*, al fornaio, al parrucchiere e via dicendo; per lo sparo di mortaletti; per la distribuzione di pane e soldoni al popolo; per la stampa di sonetti e relativo dono ai poeti; per le trombe, che sul *pergolo* di casa Agosti suonarono, quando l'illustre uomo tornò dal Consiglio *accompagnato dalla maggior parte dei consiglieri*; infine anche per gli interessi delle somme, che egli aveva dovuto togliere a prestito.

Ecco ciò che il conte Agosti volle far sapere ai suoi eredi, non immaginando certo possibile l'indiscrezione, che ho commessa, e che potrebbe servire d'ammonimento a qualche uomo politico, se gli esempi ormai troppo frequenti di simili indiscrezioni non avessero da lungo tempo indotto anche i meno prudenti a preparare per i futuri storici delle *rivelazioni* veridiche press'a poco quanto la famosa confessione di Ser Ciappelletto.

Tornando a Belluno, un certo risveglio nell'attività della parte popolare si può forse osservare negli ultimi decenni del secolo decimottavo; ma i frutti che ne derivarono dovettero essere

assai scarsi ⁽¹⁴⁸⁾. Alla relazione citata del 1736 abbiamo infatti un degno riscontro in quella fatta nel 1794 dei tre *Revisori e Regolatori dell'Entrate pubbliche* ⁽¹⁴⁹⁾, incaricati fin dal 1788 di rivedere i conti *delle amministrazioni economiche della città di Belluno per un sessennio, dall'anno 1782 sin a tutto l'anno 1787*. La revisione era durata *non meno di cinque anni*. « Essa veramente (scrivevano i Revisori) a motivo della mancanza de' Registri non ha potuto tutto riconoscere e tutto calcolare, ma offre non pertanto un quadro di disordini il più comovente »; gli appalti delle rendite si fanno senza fissare il termine, senza incanti legali, *con valute immaginarie*, senza tener registro degli obblighi degli appaltatori; « le spese vengono fatte per la maggior parte senza fondamenti e senza ricevute, che comprovino gli esborsi; neppure le rese di conto vengono registrate; si scopriscono difetti negli Esattori e Cassieri per L. 9000 circa; furono fatte delle imprestanze senza alcuna cauzione; per la deficienza de' Registri ed impianti non si ha potuto rilevare l'intiero nè delle Rendite, nè degli Aggravi, e in conseguenza nè li crediti nè li debiti di quel corpo; li Gettiti per le Pubbliche Gravezze vengono fatti in somme eccedenti; li scodaroli del Dazio Macina si eseguiscono con figure numeriche in forma di cifra sulla base di Comparti Enigmatici, che non lasciano luogo ad esami »; insomma, tutta l'amministrazione non è che un succedersi di arbitrii e di abusi d'ogni genere.

« Al riconoscimento di una congerie di tanti mali (continuano i Revisori) eran fluttuanti gli animi nostri per la direzione da tenersi: ma tralucendo dal complesso della Revisione medesima e dai medesimi disordini essere ciò derivato per incuria, e per effetto di un antico e confuso impianto, piuttostochè per ma-

lizia e per raggio » parve loro, che si dovesse ricorrere al vecchio e sempre nuovo rimedio dei pannicelli caldi. Perciò *avanzarono un eccitamento* al Consiglio di mandare a Venezia due nobili con mandato di procura per stabilire le necessarie riforme. Andarono i due nobili, « esibirono saggi plausibili di una docilità rassegnata e di un vivo interesse per il bene della lor patria », e finalmente la montagna partorì, e vennero alla luce la « terminazione ed ordini dell'Eccell.^{mo} Magistrato de' R.^{ti} R.^{ti} dell'entrate pubbliche riguardanti l'economico ed il politico della magnifica città di Belluno » ⁽¹⁵⁰⁾. Veramente *la repubblica la gera vecchia* ⁽¹⁵¹⁾; e cadde infatti poco dopo ingloriosamente.

Allora a Belluno, occupato già dai Francesi, si stabilì il governo democratico, che destò prima grandi entusiasmi e lasciò poi amare delusioni.

« L'insolenza dei nobili e la loro prepotenza (*scrive un testimonia oculare*) ⁽¹⁵²⁾ fecero scorgere ai popoli nel sistema democratico un'egida di salute, un'ancora di salvamento. Villipesi ed avviliti da certi esseri facoltosi, superbi ed ignoranti, spogli di ogni sentimento di virtù, e che tenevano i loro simili in conto di bestie, supposero anco i Bellunesi, che l'albero di libertà avesse la forza, che ebbe in seguito il decreto che proibiva la tratta dei negri ». Allora i nobili, che cercavano ancora *d'ostentare il loro grado*, vennero derisi; fu loro *ordinata la deposizione delle livree e di ogni segno di distinzione sugli abiti*; anzi fra la plebe, che, come sempre, dava alla parola eguaglianza un significato molto pratico, vi furono perfino delle donne che « dividevano nella loro testa . . . fino i preziosi ornamenti delle Dame, a segno di venir . . . a seria zuffa per un abito e un paio di pendenti ». Fortunatamente le *dame* non vennero private dei loro abiti e dei

loro gioielli; e disgraziatamente nessun Goldoni si trovò a descrivere le *baruffe bellunesi*. Gli *ingegni* erano in quel momento rivolti a cose serie: meditavano e discutevano i *piani per organizzare il territorio Bellunese-Feltrese* (1855). Intanto per preparare il terreno s'incominciava a far *tabula rasa*, abolendo il Consiglio maggiore, il Consiglio minore (1854), l'Università del popolo, i capitanati, le pievi, e dividendo invece il territorio in municipalità (1858). Senonchè, ceduta sul più bello la Venezia all'Austria col trattato di Campoformio, subito si ritornò in tutto e per tutto all'antico regime. Perciò già il 17 Febbraio 1798 l'*antica Università* del popolo (1858) era convocata per la nomina dei *deputati a prestare il sospirato giuramento di fedeltà e sudditanza* all'imperatore Francesco II, ed in seguito, fino al 1805, troviamo sempre distinti il *nobile Consiglio*, la *spettabile Università dei possidenti* ed il *Consiglio dello spettabile territorio* (1857), appunto come sotto il dominio veneto. Solo vi fu un'effimera fusione durante il breve trionfo dei distrettuali sollevatisi, per il rincaro dei viveri, in principio del 1800 (1858). Infatti il 13 Marzo di quell'anno più di 7000 distrettuali, capitanati da un mulattiere e da un oste (1859), invasero improvvisamente Belluno, fecero dichiarare che nobili, popolo e distrettuali dovevano ormai formare un sol corpo (1860), ed imposero quattordici capitoli di contenuto economico, fra i quali è anche stabilito (poco in armonia colla decretata fusione) che nessun nobile possa prendere l'appalto dei dazi (1861). Però dopo cinque giorni i sollevati si dispersero, essendo stati i loro capi catturati con uno stratagemma dal comandante austriaco, che finse di chiamarli ad un abboccamento; e subito i decreti da loro imposti vennero abrogati (1862).

Entrato poi Belluno nel 1805 a far parte del regno d'Italia,

ogni distinzione di classi scomparve per sempre (1863); cosicchè ultima sopravvivenza di tante divisioni e di tante lotte è ora il solo titolo di *nobile*, spettante alle famiglie, che anticamente facevano parte del Consiglio bellunese (1864).

Le vicende del Consiglio e del Popolo di Belluno, che appena ho tratteggiato, vi saranno sembrate argomento troppo particolare e troppo umile per così solenne occasione; ma la storia del nostro diritto e della nostra civiltà è così varia e complessa, e in gran parte così poco conosciuta, che chi non ha un'eccessiva fiducia nella forza divinatrice del proprio o dell'altrui ingegno, o non vuol mostrar di sapere più che non sa, non può non esser sgomentato dal pensiero di dover azzardare vaste sintesi, e tanto più nel breve giro di un discorso accademico. Potrei aggiungere alcuni confronti ed alcune considerazioni generali, ma temo d'aver già abusato della vostra pazienza, e perciò pongo fine al mio dire.

Ogni anno in questi giorni, nei quali a chi ha già veduto trascorrere la miglior parte della vita sembra che più gravi pesino sull'animo i ricordi del passato e la tristezza dell'autunno, noi vediamo rinnovarsi intorno la baldia schiera dei nostri studenti, e possiamo leggere in nuovi visi l'eterna poesia della giovinezza, delle illusioni, dei sogni. Questo continuo succedersi di schiera a schiera ci ricorda l'incessante evoluzione della società e della scienza, e ci ammonisce di non rimanere estranei a questo grande movimento, di guardarci da ogni cristallizzazione delle idee, di conservarci, per quanto è possibile, giovani d'animo e di mente, per non sentirci stranieri in mezzo alle nuove generazioni e non apparire loro quasi ruderi di un passato, invero molto prossimo, ma che alle giovanili impazienze sembrerebbe forse già lontano.

Questo grande ammonimento ci viene, o giovani, dalla pre-

senza vostra: ma non minore utilità dovete trarre voi dalla considerazione delle generazioni passate, colle quali rappresentiamo per voi l'anello di congiunzione.

La storia, inutile per chi si rassegna ad avere per sola guida il cenno di un padrone qualsiasi, dev'essere maestra all'uomo libero, che per la sua condizione e specialmente per l'educazione e la cultura, che nessun rivolgimento sociale gli potrà togliere, è chiamato, come sarete voi, ad esercitare fra i suoi concittadini un grande e nobile ministero, a consigliarli, a dirigerli.

I grandi pensatori, i sommi geni hanno saputo trarre dalla storia profonde massime, sublimi ispirazioni: vi è però un insegnamento, che la storia dà anche agli ingegni più modesti, ed è precisamente quello, che è forse più utile per tutti.

Lo studio serio e spassionato della storia, abituandoci a cercare le molteplici cause dei fenomeni umani e sociali, a capire e ad apprezzare molte volte egualmente il vinto e il vincitore, genera, a parer mio, un senso di moderazione, di tolleranza, di rispetto per i partiti avversari; quasi uno spirito di modestia e di diffidenza verso noi stessi ed insieme di sano scetticismo per le esagerazioni degli altri, a qualunque campo appartengano: esso insomma, forse più di ogni altro, tempera l'uomo per la vita pubblica, quale deve essere ormai presso ogni popolo civile.

Voi sapete che furono una volta frequenti i profeti di sciagura, che si compiacquero nell'annunciare imminente la fine del mondo: ma mentre dapprima essi riuscirono qualche volta ad incutere un vero terrore in popolazioni intere, accadde in seguito a loro come al pastore bugiardo della favola, di non essere più creduti da nessuno. Ora, dopo la rivoluzione francese⁽¹⁸⁸⁾, è venuto di moda un altro genere di profezie. Uomini appartenenti

ai due partiti opposti dei conservatori arrabbiati e dei rivoluzionari, appunto come conseguenza di quella lotta di classe, antica quanto il mondo sociale, e di cui vi ho narrato un minimo episodio, annunciarono imminente, o almeno possibile, la rovina della nostra civiltà e il ritorno allo stato di barbarie. Mi pare che, senza far concorrenza ai nuovi profeti, si possa predire loro la sorte degli antichi. Ma a farci evitare, o almeno ad attenuare ogni perturbazione, anche momentanea, dell'ordine sociale, e ad affrettare insieme, per quanto è possibile, nuove vittorie e nuove conquiste della patria e dell'umanità, dovrà contribuire per buona parte l'educazione politica della nostra gioventù, i cui animi hanno ad essere informati a sentimenti di moderazione e di tolleranza, certo tutt'altro che incompatibili colle più forti convinzioni e coi più santi entusiasmi.

Voi dunque, o giovani, in qualunque campo le vostre convinzioni vi conducano a militare, non declamate, non deridete, non imprecate; sforzatevi invece di capire le azioni umane e i fenomeni storici⁽¹⁸⁸⁾. Capire è quasi sempre sinonimo di scusare e di perdonare. E quando movente delle vostre azioni sia la convinzione e non l'animosità, il senso del diritto e il desiderio del bene comune, non l'interesse personale o l'interesse di classe, l'accordo non sarà mai impossibile, e la lotta si manterrà ad ogni modo nei limiti di un conflitto leale e cavalleresco.

Intanto non siate mossi nei vostri studi dal solo gretto pensiero della professione, che avete scelta. Dall'università dovete uscire con una vasta cultura generale, con un buon metodo di studi, e iniziati tanto a quelle scienze, che vi saranno indispensabili per la vostra professione, quanto a quelle, che vi serviranno per la vita pubblica. Così smentirete sempre più chi osa chia-

mare le università fabbriche di spostati. Fabbriche siano, se proprio vogliam servirci di questa metafora, ma fabbriche d'uomini e di cittadini, che servano di modello agli altri.

Sul finire del secolo decimottavo un filosofo tedesco (167) proponeva, che in tutte le università si ponesse quest'iscrizione; « o giovane, qui molti tuoi pari insieme coll'innocenza perdettero la felicità ». Voi però, senza bisogno d'iscrizioni più o meno ingenue, ben sapete che dalle nostre università uscirono in ogni tempo degli uomini egregi, forza e gloria d'Italia, e degli ignavi e tristi, dannosi o almeno inutili alla società, vergogna e rovina di sè e delle loro famiglie. L'unirvi all'una schiera o all'altra dipenderà in gran parte dall'arbitrio vostro.

FONTI E BIBLIOGRAFIA

I materiali per il presente lavoro furono ricavati in gran parte dalla preziosa raccolta bellunese posseduta dal prof. G. C. Buzzati, già mio collega all'Università di Macerata, del quale fui due volte ospite nell'amena villa di S. Pellegrino in vicinanza di Belluno. All'amico carissimo e alla venerata memoria della gentildonna, che gli fu madre e di cui piangiamo la recente perdita, rivolgo ora il pensiero con gratitudine e voglio dedicare questo scritto.

Oltre ai manoscritti della biblioteca Buzzati, esaminai pure, più o meno sommariamente, la raccolta del Museo Municipale Bellunese, diretta dall'illustre prof. Francesco Pellegrini. Non feci invece nell'Archivio di Venezia ricerche, che pur sarebbero state facili e sicure, perchè me ne mancò l'occasione e mi parve, che i materiali raccolti bastassero a trattare del mio argomento con sufficiente precisione.

Ecco i principali libri manoscritti e stampati che, insieme a parecchie pergamene e carte sciolte della raccolta Buzzati, servirono al mio lavoro e saranno citati in seguito più volte:

MANOSCRITTI. I. *Atti consiliari* a partire dagli ultimi decenni del secolo XIV, in volumi contrassegnati colle lettere dell'alfabeto e conservati ora nel Museo civico.

I documenti più preziosi dell'archivio comunale bellunese bruciarono nell'incendio della sacrestia del Duomo avvenuto il 30 gennaio 1471: « omnia Bellunensis Reipublicae instrumenta et privilegia, quae scrinio ibi servabantur inclusa, flamma consumpsit » (*Libro della Croce*, f. 49 e segg.). Altri documenti furono distrutti nei tumulti popolari dell'anno 1509: « ritrovandosi nella cancelleria delli Magnifici Rettori scritture de forsi anni 200 furono per quelli del popolo con tumulto abbrusciate tutte ». (*Libro della Croce*, f. 185; *PILOTTI*, f. 267r). Infine è probabile che alcuni libri e documenti siano stati distrutti o dispersi alla fine del secolo XVIII, durante il governo democratico

II. *Miscellanea Delaito*. Con questo nome inesatto, mancando altre indicazioni, citerò per brevità una miscellanea della raccolta Miari, ora al Museo Civico, contenente carte di vari, fra cui Giovanni Delaito e Giovanni Maria Barcelloni, copie, minute autografe, atti originali; il tutto legato confusamente e frammischinato. A f. 61 è l'indice di una parte del libro con questo titolo « Tavola del presente libro qual have principio del 1542 fatto per mi zuane Delaito nod. et uno dell undesi procuratori del populo in materia delli ducati mille di censo . . . »

III. *Manoscritti Barcelloni*. Due grossi volumi in quarto, della raccolta Miari, contengono copie, estratti, spogli di tutti i libri del Comune, fatti nel secolo XVI da Giovanni Maria Barcelloni, e che giungono fino all'anno 1578. E' forse la raccolta più copiosa, che per sventura non ebbi tempo di spogliare compiutamente. Già in epoca antica fu in mano di qualche nobile, che spesso cancellò spietatamente ciò che v'era d'ingiurioso o dannoso pel Consiglio, come si può vedere, per esempio, nella parte intitolata « Mangerie, che fanno quelli del Consiglio nel maneggio del fontego ». Nel secolo decimottavo i mss. Barcelloni erano posseduti dall'erudito canonico Lucio Doglioni, come appare dalla sua *Lettera* a Monsignor Rambaldo degli Azzoni citata in seguito.

IV. *Miscellanea Miari*. Indico con questo nome un codice cartaceo, di ff. 236, contenente in massima parte copie autentiche del secolo XVI. Fa parte della raccolta Miari, ora al Museo Civico.

V. *Raccolta di Bartolomeo Cavassico*, ora al Museo civico. Ha il seguente titolo « Privilegii et iurisdizione del conseio de Civald de Belluno: con alcuna decisione con il populo: copiate per mi Bartholomeo Cavassico nodaro q Messer Troylo comenzando detto copiar del anno 1546 indiction quarta alli 23 Decembro . . . ». Nel 1844 questo ms. era posseduto da Marino Pagani, che ne dà il titolo nel suo *catalogo ragionato delle opere dei principali scrittori bellunesi non viventi*, Belluno, 1844, p. 20. Cf. anche V. CIAN, *le rime di B. Cavassico*, Bologna, 1893, v. I. p. XXXV. e segg.

VI. *Libro della Croce*. Ms. della biblioteca Buzzati Cl. I. n. XXXII (A, v, 23) cartaceo del principio del secolo XVII. Nel secolo XVIII apparteneva a Francesco Alpago, che in una nota autografa premessa al codice dichiara di averlo *ritrovato fra i libri di casa*, e lo usa spesso nel suo *Dizionario*, di cui dirò al n. XII. Nel 1844 era di Mario Pagani, che lo ricorda nell'opera citata l. c. In un foglio in principio del codice si legge il titolo, datogli posteriormente, di *Collectio Cavassica*, in un altro foglio il vero titolo « Libro intitolato e segnato Croce ». Segue un repertorio in fogli non numerati colla seguente iscrizione: « 1602. Repertorio del presente libro infra accoppiato per me Gio. Andrea Cavassico nod. da un altro del medesimo tenore ». Il testo, in fogli numerati da 1 a 260, è seguito da un *Summarium notabilium* e da alcune note di mano dell'Alpago in fogli con numerazione speciale da 1 a 16. Il codice è di mano del Cavassico fino al

foglio 246, poi di varie altre mani della prima metà del secolo XVIII. Nel libro della Croce è trascritto integralmente il ms. di Bartolomeo Cavassico indicato nel numero precedente; vi sono inoltre aggiunti numerosi documenti posteriori concernenti le dissensioni fra nobili e popolari bellunesi fino al 1638, come pure altri documenti antichi, che forse furono in parte trascritti dal codice di Giovanni Antonio Egrejis, che fa parte della Miscellanea, che ora indicherò. Il libro della Croce è una delle collezioni più ricche, e di esso mi valse più che d'ogni altro, perchè mi venne fra le mani e potei studiarlo a mio bell'agio, prima che conoscessi i due codici, dai quali in gran parte deriva, e quelli, che contengono altre copie degli stessi documenti.

VII. *Codice Egrejis*. Manoscritto in gran parte autografo del canonico Giovanni Antonio Egrejis, che forma i fogli 167 e seguenti di una miscellanea della raccolta Miari. Contiene antiche notizie su alcuni vescovi bellunesi dei secoli XI-XIII, documenti sulle parentele bellunesi degli anni 1267, 1272, 1351, privilegi imperiali e bolle pontificie concernenti Belluno. Come ho detto, può essere la fonte di una parte del libro della Croce. L'Egrejis fu nipote del famoso Pierio Valeriani, che gli dedicò il decimoterzo libro dei suoi *Geroglifici*.

VIII. *Ricordi di Matteo Carrera*. Nella stessa miscellanea, che contiene il codice Egrejis, si trova pure copia di una piccola cronaca bellunese tratta da un libro di Matteo Carrera, che deve aver scritta negli ultimi anni del secolo decimosesto e in principio del decimosettimo. Le notizie dateci dal Carrera vanno dal 1551 al 1607, ma le incertezze e gli errori nelle date dimostrano che non furono scritte contemporaneamente agli avvenimenti narrati, e che sono invece semplici ricordi dell'autore.

IX. *Repertorio di Giulio Doglioni*. Grosso ms. membranaceo della raccolta Miari, diviso in varie sezioni con numerazione speciale dei fogli di ciascuna sezione. Fu scritto ad uso del Consiglio da Giulio Doglioni, che lo cominciò nel 1568 ma vi trascrisse anche documenti posteriori, certo fino al 1574. Oltre a documenti sugli antichi *rotuli bellunesi*, si trova, quasi in fine del volume, una sezione speciale col titolo « Rubricae de litibus et vexationibus factis per populares contra nobiles ac eorum consilium et iurisdictionem in diversis temporibus ».

X. *Codice Salcis*. Ms. membranaceo della biblioteca Buzzati, Cl. II. n. CI.XX (A, VI, 58) in 4.º, della fine del secolo XVI. Nell'interno della legatura originale, in tutta pelle rossa con fregi dorati, si legge « Ad usum Dyonisii Salcis et successorum ». Il Salcis raccolse e distribuì in ordine cronologico i documenti, che potevano interessare i popolari bellunesi. Il documento più antico da lui trascritto è del 5 Maggio 1425, i più recenti sono dell'anno 1595. Quasi ad ogni documento segue un lungo spazio lasciato in bianco per inserirvi, senza turbare l'ordine cronologico, gli altri documenti che il compilatore avesse potuto in seguito procurarsi.

XI. *Codice Trois*. Ms. cartaceo della biblioteca Buzzati, Cl. II, n. LIV, (B, VIII, 3), in-4, del secolo XVIII, di fogli numerati 207 e 26, oltre parecchi fogli stampati e mss. aggiunti. Apparteneva al conte Giovanni de Trois, presidente dell'Università del popolo bellunese alla fine del secolo XVIII e in principio del XIX, e contiene esclusivamente documenti concernenti i diritti dei popolari e le loro liti col Consiglio. È la fonte principale, alla quale attinsi per l'epoca più recente, cioè per il secolo XVIII e per quella parte del secolo decimosesto, per cui viene meno il libro della Croce.

XII. *Dizionario delle cose bellunesi di Francesco Alpago*. L'Alpago (n. 1717: m. 1786), valente giuriconsulto al quale dobbiamo l'edizione degli statuti di Belluno pubblicata nel 1747, prima per diletto proprio, poscia per incarico del Consiglio, compì verso la metà del secolo decimottavo questo dizionario, che doveva servire come di indice per ritrovare tutte le parti esistenti nei vecchi libri della città. L'esemplare offerto al consiglio si trova ora nel Museo civico (BUZZATI, *Bibliografia*, n. 300): la biblioteca Buzzati poi ne possiede due altri esemplari autografi divisi ciascuno in più volumi. Cito l'esemplare segnato Cl. II, n. XVI, arricchito dall'autore stesso di molte aggiunte. Anche questo prezioso ms. apparteneva a Marino Pagani, che lo ricorda nel suo citato *Catalogo*, p. 43-44.

XIII. *Francesco Alpago, commentario politico ed economico del magnifico maggior consiglio di Belluno*. Mss. Buzzati, Cl. II, num. XX e LXVI. Corrisponde in gran parte la *Storia della città di Belluno spettante sue cariche, sue leggi, suo consiglio ecc. del nob. signor dr. Francesco Alpago Bellunese*, ms. Buzzati Cl. II n. CXCI (cfr. M. PAGANI, *Catalogo*, l. c.). La stessa storia si trova pure, senza nome d'autore, nel ms. Buzzati Cl. II, n. CL, col titolo: *Commentario della giurisdizione politica ed economica del consiglio de' nobili della città di Belluno*.

XIV. *Note autografe del can. Lucio Doglioni*. Ms. della raccolta Buzzati, Cl. I, n. XXXIII (A, V, 36), cartaceo del sec. XVIII, di pag. numerate 383, più, in fine, parecchie non numerate. Le note del Doglioni concernono spesso argomenti di storia bellunese e contengono talora notizie di molta importanza anche per il nostro argomento.

XV. Un ms. del Museo contiene, di mano dello stesso Lucio Doglioni, le copie di alcuni dei più importanti documenti sui ruoli bellunesi, cioè degli esami testimoniali del 1272, dell'accettazione degli Speccaroni nel ruolo dei Nossadini nel 1351, e degli ordinamenti dei Bernardoni nel 1416. Di queste copie però non mi valse, per mancanza di tempo: non ebbi inoltre notizia delle *memorie mss.* del Doglioni, cit. in *Antol. Veneta*, III, 49 (cf. 115).

STAMPATI — NIC. DOGLIONI, *della origine e antichità... di Belluno*, Venezia, 1588 — *Historia di GEORGIO PLOSTI dottor bellunese*, Venezia, 1607 (opera capitale, della quale è annunciata una nuova edizione, che conterrà anche la parte inedita, che io non potei

disgraziatamente consultare e che conosco solo per gli estratti contenuti nelle citate *note autografe* del Doglioni). — VETTOR SANDI, *notizie storiche della città di Belluno estratte dall'opera intitolata Principi di storia civile della repubblica di Venezia*, Belluno, 1759. — RAMBALDO DEGLI AZZONI, *notizie de' vescovi di Feltre e di Belluno dopo la unione di que' vescovadi dall'anno 1116 fino al 1320 ricavate dalle carte trivigiane*, nel t. XXXIV della *Nuova Raccolta d'Opuscoli* del Calogera (1778). Segue nello stesso tomo una *Lettera di Monsig. LUCIO DOGLIONI sopra il precedente opuscolo*. Le *Notizie* e la *Lettera* sono accompagnate da molti preziosi documenti inediti. — MONS. LUCIO DOGLIONI, *notizie istoriche e geogr. della città di Belluno e sua provincia*, Belluno 1816 (ristampa fatta dopo la morte dell'autore. L'edizione originale, pubblicata a quanto pare senza il nome del Doglioni, è del 1780. Cfr. BUZZATI, *bibliografia bellunese*, n. 310 e 767). — GIUSTO NAVASA, *degli illustri Bellunesi e sull'antichità della città di Belluno*, Coneda, 1828. — FLORIO MIARI, *Dizionario storico-artistico bellunese*, Belluno (1843). — ID. *Cronache bellunesi*, Belluno, 1865. — MARINO PAGANI, *Catalogo ragionato delle opere dei principali scrittori bellunesi non viventi*, Belluno, 1844. — FR. PELLEGRINI, *ricerche sulle condizioni politiche di Belluno e della provincia fino al secolo X, e specialmente del vescovo Giovanni II (963-999)*, Belluno, 1870. — ID. *Il libro dei sacristi. Cronachetta bellunese degli anni 1508-1516* (con aggiunta di documenti, che si riferiscono alla stessa epoca), Belluno, 1880. — ID. *Delle fonti della storia bellunese* in *Arch. Veneto*, XXXIV, 1887, p. 423 e seg. — ID. *Serie dei podestà e capitani e dei vicarii o giudici di Belluno dal 1200 al 1420*, Belluno, 1893 (per nozze Miari Fulcis-Migliorini). — ID. *Continuazione della serie dei podestà e capitani ecc. dal 1420 fino ai tempi presenti*, Belluno, 1895 (per nozze Ricci-Lafranchini). — A. S. MINOTTO, *documenta ad Belunum Cenetam Feltriam Tarvisium spectantia in Acta et diplomata e R. tabulario Veneto usque ad medium seculum XV summatim regesta* vol. II, sect. I, Venezia, 1871. — *Cronaca bellunese (1385-1412) del can. CLEMENTE MIARI, tradotta e ora primieramente pubblicata per cura del Co. DAMIANO MIARI*, Belluno, 1878. — AUGUSTO BUZZATI, *bibliografia bellunese*, Venezia, 1890. — *Le rime di Bartol. Cavassico... con introduzione e note di V. CIANI*, Bologna, 1893-94, 2 vol. (*Scelta di curiosità letterarie*). — A. PERVILLE, *Storia del diritto italiano*, 2. ediz., vol. II, parte I, Torino 1897, p. 36-38, note 26, 32, 33 (1. ediz. vol. II p. 39 e segg., note 27, 33, 34). — BELLETTI, *l'invasione francese nella provincia di Belluno (1796-97)* in *Riv. storica del Risorgimento*, III, Torino 1898, p. 488-506. — ID. *l'istituzione delle municipalità nella provincia di Belluno* in *Riv. cit.* p. 629-649. — ID. *l'Albero della Libertà nella provincia di Belluno* in *Antologia Veneta*, I, Feltre, 1900, p. 65-80, 141-173. — GIANLUIGI ANDRICH, *Memorie longobarde bellunesi*, Venezia 1899 (estr. dall'*Ateneo Veneto* a. XXIII). — ID.

Il vescovato bellunese in *Antologia veneta* I, p. 3-10, 190-205, 213-249, 277-291. — Molti documenti bellunesi o concernenti Belluno sono pubblicati in VERZI, *Storia della marca Trivigiana e Veronese*, 20 voll., Venezia 1786-1791 (vedine l'elenco in BUZZATI, o. c., n. 551, p. 191-221): altri nel *Codice diplomatico Eceliniano*, che forma il tomo terzo della *Storia degli Ecelini* dello stesso autore, Bassano, 1799 (elenco in BUZZATI, o. c. n. 502, p. 176-177). Poco ci danno invece le *Antiquitates Italiae* dei MURATORI. Così pure non molto materiale si può ricavare dai *Diarii* di Marin Sanudo (finora 57 volumi, Venezia, 1879-1902).

Vanno ancora rammentati i numerosi documenti inseriti nella edizione degli statuti bellunesi pubblicata a Venezia nel 1747, e per l'epoca più recente le due seguenti raccolte: « *Capitoli diretti alla miglior amministrazione e regola del dispendio del denaro et interessi del territorio di Belluno, et al sollievo e beneficio de' Distrittuali* ecc., Belluno 1641, ristampato a Venezia nel 1684 e poi nuovamente nel 1731 (BUZZATI, *bibliografia*, n. 120, 185, 258; MANZONI, *bibliografia degli Statuti*, I, p. 52): *Raccolta di capitoli, terminazioni, giudici, accordi, ducali ed altre carte appartenenti al territorio di Belluno ristampata ed in questa nuova edizione accresciuta*, Belluno, 1786 (BUZZATI n. 548. Manca al Manzoni. Nè questi nè il Buzzati registrano edizioni anteriori di questa *Raccolta*: forse quelle, alle quali si accenna nel titolo, non sono se non le edizioni dei *Capitoli* sopra citate. In tal caso però convien dire, che la raccolta fu interamente rifatta). Varie relazioni di podestà Bellunesi furono pubblicate in opuscoli per nozze, che non ho potuto procurarmi. Tali sono le relazioni di Giacomo Salomon nel 1561, di Girolamo Foscarini nel 1564, di Marco Antonio Miani nel 1572, di Francesco Zen nel 1609, di Giovanni Dolfin nel 1613, di Bernardo Soderini nel 1726 (BUZZATI, n. 2739, 3601, 1589, 1641, 2647, 3188). Qualche notizia si potrebbe forse trarre eziandio dalle *commissioni* ducali ai podestà di Belluno, ma anche questa fonte ho dovuto per necessità trascurare.

Il vescovato bellunese in *Antologia veneta* I, p. 3-10, 190-205, 213-249, 277-291. — Molti documenti bellunesi o concernenti Belluno sono pubblicati in Verci, *Storia della marca Trivigiana e Veronese*, 20 voll., Venezia 1786-1791 (vedine l'elenco in BUZZATI, o. c., n. 551, p. 191-221): altri nel *Codice diplomatico Eceliniano*, che forma il tomo terzo della *Storia degli Ecelini* dello stesso autore, Bassano, 1799 (elenco in BUZZATI, o. c. n. 502, p. 176-177). Poco ci danno invece le *Antiquitates Italiae* del Muratori. Così pure non molto materiale si può ricavare dai *Diarii* di Marin Sanudo (finora 57 volumi, Venezia, 1879-1902).

Vanno ancora rammentati i numerosi documenti inseriti nella edizione degli statuti bellunesi pubblicata a Venezia nel 1747, e per l'epoca più recente le due seguenti raccolte: « *Capitoli diretti alla miglior amministrazione e regola del dispendio del denaro et interessi del territorio di Belluno, et al sollievo e beneficio de' Distrittuali* ecc., Belluno 1641, ristampato a Venezia nel 1684 e poi nuovamente nel 1731 (BUZZATI, *bibliografia*, n. 120, 185, 258; MANZONI, *bibliografia degli Statuti*, I, p. 52): *Raccolta di capitoli, terminazioni, giudici, accordi, ducali ed al're carte appartenenti al territorio di Belluno ristampata ed in questa nuova edizione accresciuta*, Belluno, 1786 (BUZZATI n. 548. Manca al Manzoni. Nè questi nè il Buzzati registrano edizioni anteriori di questa *Raccolta*: forse quelle, alle quali si accenna nel titolo, non sono se non le edizioni dei *Capitoli* sopra citate. In tal caso però convien dire, che la raccolta fu interamente rifatta). Varie relazioni di podestà Bellunesi furono pubblicate in opuscoli per nozze, che non ho potuto procurarmi. Tali sono le relazioni di Giacomo Salomon nel 1561, di Girolamo Foscarini nel 1564, di Marco Antonio Miani nel 1572, di Francesco Zen nel 1609, di Giovanni Dolfin nel 1613, di Bernardo Soderini nel 1726 (BUZZATI, n. 2739, 3601, 1589, 1641, 2647, 3188). Qualche notizia si potrebbe forse trarre cziandio dalle *commissioni* ducali ai podestà di Belluno, ma anche questa fonte ho dovuto per necessità trascurare.

NOTE

(¹) GOETHE, *Faust*, I:

« Wie nur dem Kopf nicht alle Hoffnung schwindet,
Der immerfort an schalem Zeuge klebt,
Mit gier'ger Hand nach Schätzen gräbt,
Und froh ist, wenn er Regenwürmer findet! »

(²) C. PLINI, *Epist.* I. 6: « Experieris non Dianam vagis montibus quam Minervam inerrare ».

(³) V. HEINE, *Die Götter im Exil* (*Werke*, Hamburg, 1884, VIII, 147 e segg.). Veneramente Minerva si nascose così bene, che fu quasi dimenticata, mentre altre divinità meno aristocratiche, quali Venero, Diana e Bacco, continuavano a fare frequenti apparizioni e ad avere senza dubbio non pochi devoti.

(⁴) PLATEN, *Werke*, Stuttgart, 1853, II, 298:

« Wahre Geschichte, bedeutend und gross, voll strenger Entwicklung
Hatten die Römer allein unter den Völkern der Welt ».

(⁵) La *sculdascia de Belluno* è ricordata nel diploma di Berengario ad Aimone vescovo di Belluno del 923 (sul quale diploma è specialmente da vedersi G. L. ANDRICH, *la lezione più probabile del diploma del 923* ecc. Belluno, 1897, per nozze Gastaldis-Fauna) In un documento, che credo inedito, del 3 Maggio 762 si parla di *casas in Belluno giudiciaria Cenetense*. Tale espressione è falsamente interpretata dall'Andrich (*Memorie Longobardiche Bellunesi*, p. 24-25), il quale afferma che *giudiciaria* è uguale a *sculdascia*, e che Belluno nel 762 doveva quindi formare una delle *sculdascie* del ducato di Ceneda. Evidentemente, se la prima affermazione fosse vera, si dovrebbe invece dire che Belluno formava parte della *sculdascia* di Ceneda; ma essa è assolutamente erronea e nata solo dall'aver franteso un passo dello Schupfer (*Istituzioni politiche longobardiche*, Firenze, 1863, p. 327).

(⁶) L' autorità temporale dei vescovi di Belluno ha il suo fondamento nei diplomi di Berengario del 923, di Ottone I del 963, di Corrado I del 1031, di Federico I del 1161, tutti già pubblicati, benchè non troppo correttamente, dal Piloni, e poi da altri. Gli originali di tali diplomi (o copie antiche credute originali) esistevano ancora alla fine del secolo XVIII, ma sono ora smarriti. Ne esistono invece numerose copie a partire dal secolo decimosesto, nelle raccolte bellunesi citate. Il vescovato di Belluno fin dal secolo sesto dipendeva dal patriarcato d' Aquileia, come dimostra il famoso *libellus* mandato

nel 590 all'imperatore Maurizio, e al quale sottoscrisse pure il vescovo di Belluno (cf. CIPOLLA, *della giurisdizione metropolitana della sede milanese nella regione X*, estr. dal volume *Ambrosiana*, Milano, 1897, p. 73 e segg.). Con diploma del 17 Aprile 1160 (PILONI f. 84, UHRICH, *Italia sacra*, 2. ed., V, 151; CAPPELLETTI, *le chiese d'Italia*, X, 120) Federico Barbarossa concedeva a Pellegrino patriarca d'Aquileia ed ai suoi successori tutte le regalie del vescovato di Belluno. Ma essendo Pellegrino morto poco dopo, lo stesso imperatore, col già citato diploma 1 Settembre 1161, dichiarò falsamente che la concessione fatta a Pellegrino era personale, e conferì le stesse regalie ad Ottone vescovo di Belluno ed ai suoi successori, volendo che non riconoscessero altri superiori all'infuori dell'imperatore. Ciononostante le *regalia bellunensis episcopatus* sono confermate alla chiesa d'Aquileia in diplomi imperiali del 1180 e 1193, e parecchi documenti dimostrano che i vescovi di Belluno, fino agli ultimi anni del secolo decimoterzo, si adattarono a riceverne l'investitura dai patriarchi. Cf. L. DOGLIONI, *Lettera cit.*, p. 36-37, 44 e segg.; FICKER, *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgesch. Italiens*, § 145 e *Nachträge*.

[7] Precise indicazioni cronologiche sulle varie signorie, per le quali passò la città di Belluno, si possono trovare nel citato opuscolo del Pellegrini, *Serie dei podestà e capitani . . . dal 1200 al 1420*.

(8) V. in seguito p. 19 e 20.

(9) VERRI, *Storia della Marca Trivigiana*, docum. n. XXIV (4 Settembre 1179). L'avvocato dei Trevigiani e il podestà di Treviso dichiarano « quod homines de Cenedese (!), Bellune (!) et Feltre (!) erant liberi homines et nobiles et de nobili familia episcopatus Bellunensis, Caustensis et Feltrensis, et quod predictae terre erant libere civitates et liberi episcopatus et liberi comitatus. Più tardi il podestà conferma ciò con giuramento e dichiara che se i Trevigiani imposero nei detti vescovati una colta (*dadiam*: cf. REZASCO, *dizion. del linguaggio ital. storico ed amministr.* alla v. *dadia*) lo fecero per autorità della lega e non propria. Lo stesso documento si trova nel *codice Eceliniano*, pag. 55 (n. XXXVIII) V. anche MINOTTO, l. c., p. 10.

(10) *Monum. Germ. Histor. Constitutiones*, I, p. 416, § 37.

(11) *Forschungen*, § 300. Il PELLEGRINI, *delle fonti della storia bellunese*, l. c. p. 425, congettura che Feltre o Belluno si fossero staccate dalla lega, forse per gelosia della potenza di Treviso, o che perciò siano state escluse dalla pace di Costanza. Il dubbio, a parer mio ingiustificato, che i tre vescovati si fossero staccati dalla lega, è già espresso dal CARLINI, *de pace Constantiae*, Verona, 1763, p. 88. Il vecchio Piloni (f. 90-91) sostenne invece, che le città escluse non avessero conclusa la pace coll'imperatore e che fossero quindi rimaste nella loro prima libertà, senza soggezione di tributo, nè d'altro, che si pagasse all'impero.

(12) Si noti che nei preliminari della pace (*M. G. H.* l. c. p. 404, § 5) le *civitates*

Ferarie, Imole, Faventie sono contrapposte agli *episcopatus*, *videlicet Feltra et Belluno et Cenede*.

(13) « . . . civitatem cum curia et dominio tam in spiritualibus quam in temporalibus ».

La bolla è pubblicata dal Piloni, f. 91 e segg., poi dall'Ughelli e dal Cappelletti. Ne esistono numerose copie mss. nelle collezioni bellunesi citate.

(14) PILONI, f. 96 e segg., ripetuto nel *Codice Eceliniano*, p. 115 n. LX. Vedi anche MINOTTO, o. c., p. 17. Il Minotto erroneamente assegna al documento la data del 13 Ottobre, leggendovisi invece *die Martis XIII exeunte mense Octobris*. Il Piloni, f. 95, dice che il vescovo di Belluno era accompagnato dai consoli e sindaci della città, ma di essi il documento tace affatto. Abbiamo qui una prova manifesta del modo, col quale procedette il Piloni nell'affermare più volte l'intervento dei consoli, quando a lui pareva che i consoli non dovessero mancare, avendo egli congetturata l'esistenza del comune fin dal secolo decimo, come vedremo in seguito (nota 28).

(15) PILONI, f. 103-104; RAMBALDO DEGLI AZZONI, p. XXXI e segg.; DOGLIONI, *Lettera*, p. 8 e segg.; CAPPELLETTI, o. c., vol. X, p. 132. L'unione avvenne probabilmente l'anno 1197; certo non prima di tale anno, nè dopo il 1200.

(16) *Pactum et concordia inter commune Terae atque Feltrensem et Bellunensem episcopum hominesque illorum locorum*, 2 Febbraio, 1200. Il docum. è pubblicato da Rambaldo degli Azzoni, l. c., p. LXXXI (*monum.* XVII), poi, indipendentemente e anche molto scorrettamente, nel *Codice Eceliniano*, p. 138, n. LXVIII. Leggiamo nel documento (l. c., p. LXXXVI): « Et facient iurare omnes Pot. vel Consules, qui pro tempore erunt in regimine Feltri et Belluni, omni anno cum intraverint Pot. vel Consulatam, observare et mantere hoc pactum et concordiam . . . Et hoc pactum et concordiam in integrum facient poni in Quaterno Communis, ubi Pot. vel Consules iurant Pot. vel Consulatam; et facient iurare omnes illos, qui iurant sequi Pot. vel Consules, tenere et observare omnia predicta; et facient hec omnia poni in quaterno, ubi est sacramentum illorum, qui iurant sequi ».

(17) DOGLIONI, *Lettera*, p. 67, doc. X, 22 Agosto 1224 (*die decimo exeunte Augusto*). Già il Piloni, a f. 91, dà un sunto del documento, al quale assegna la data del 10 Agosto 1224; ma egli fa risalire la controversia con Agordo e Zoldo all'anno 1185, nel quale sarebbe stato creato il primo podestà di Belluno, un Guglielmo Fixilaga da Lodi. (Cf. anche FLORIO MIARI, *Cronache*, p. 17). Ma, oltrechè sembrerebbe strano che la controversia fosse durata circa quarant'anni, nel documento è detto chiaramente che la colta, della quale si rifiutava il pagamento, era stata posta *tempore regiminis Domini Tisonis Comitiss Padue et Potestatis Bell.*, e Tisone dei Maltraversi fu appunto podestà nel 1223 e 1224 (PELLEGRINI, *Serie cit.*, p. 15). Il Pellegrini poi, e nella *Serie cit.*, p. 11, e nelle *Fonti della Storia Bellunese*, p. 476, afferma, che la serie dei podestà forestieri

comincia in Belluno solo coll'anno 1200. Ritornando al documento, le pretese degli uomini di Agordo e Zoldo vi sono esposte nel seguente periodo, che mi pare corrotto e che riproduco testualmente, come è nell'edizione, senza punteggiatura di sorta: « *petebant vocari et eligi ad officium consulatus istius civitatis sive sub potestate sive in consulari sine potestate quando dominus episcopus imponeret consules in dicta civitate sive pro communi mitterentur similiter ad legendum potestatem et consules interesse collecte ponende et exigende et ad statutum civitatis faciendum vel mutandum sive confirmandum* ». Il Dogliani trascrisse il documento non dall'originale, ma dalla copia esistente nei citati mss. Barcellona, che ben mi duole di non poter ora confrontare. Ad ogni modo, benché le mie ipotesi possano sembrare troppo audaci, io leggerò il passo in questo modo « *petebant... sine potestate, et quando dominus episcopus imponeret collectas in dicta civitate sive pro communi mitterentur, interesse... exigende; similiter ad legendum potestatem et consules et ad statutum... confirmandum* ». Le espressioni *imponere* e *mittere collectas* si trovano usate in seguito, dove si espongono le concessioni fatte ai ribelli « *duo homines Angurdi et duo Zandi... sint ad ponendas collectas et eas exigendas in suis ferris cum illis personis, que mitterant sive imponerent collectas per dominum episcopum et comitem, vel per commune sive per potestatem* ». La lezione *imponeret consules* potrebbe del resto spingersi: *quando il vescovo volesse i soli consoli senza il podestà*. La concessione fatta agli uomini di Agordo e Zoldo per riguardo al consolato è la seguente: « *Item dicimus et pronuntiamus quod debeant vocari ad electionem potestatis et consulum tali modo, quod duo homines illarum terrarum annuatim omni anno habeant consulatum, quando erit regimen et consulatus in terra ista; et in quatuor annis sint Angurdinenses et in quinto anno Zaudonenses* ». Da questo passo sembrerebbe, che l'ufficio del consolato fosse annuale, mentre più tardi i consoli si rinnovavano, come vedremo, di quattro in quattro mesi.

(18) E si noti che l'attuale strada carrozzabile fu compiuta nel secolo scorso. Prima non esisteva che un sentiero pei muli.

(19) I due documenti sono pubblicati in appendice (*Documenti*, n. I. e II).

(20) Si veda l'interessante documento del 6 Aprile 1307 riportato dal Piloni a f. 138 e citato anche dal Pertile, 2. ed., II, p. 221 n. 19 «... Et D[ominus] Potestas dixit eis: quem modum tenetis ad danda ista officia? Tunc D[ominus] Rambaldus dixit quod Domus de Romagno, D[omus] de Luscia et D[omus] de Curte dant officia communitatis Feltri, excepto quod D. Episcopus dat unum iuratum et sapientes dant unum alium... Et in qualibet istarum continentur aliae domus per affinitates, videlicet domus de Mufoni[b]us, domus de Pedevena et domus de Cubalo ad unum officium; domus de Luscia, domus de Raynonis, domus de Mezano et domus de Romagno ad unum officium; domus de Curte, domus de Villabrana et domus de Rambaldonibus ad unum officium. Et iste

est noster ordo ». (Pare che nell'ultimo periodo sia avvenuta una piccola trasposizione, poiché la *domus de Romagno* e quella *de Luscia* non dovrebbero trovarsi insieme, ma invece una di esse, probabilmente la prima, entrerebbe a far parte del primo gruppo). Cf. anche CAMBRUZZI, *Storia di Feltre continuata da D. ANTONIO VECCELLO* (4 vol., Feltre, 1874-86), I, 260. Sul consiglio di Feltre, organizzato presso a poco come quello di Belluno, si veda lo stesso Cambruzzi II, 352 e segg., e specialmente 350 e segg. Anche a Feltre « i disparteri fra i popolani e quelli del consiglio... lungo tempo avevano tenuto in confusione la città » quando furono composti nel 1542 coll'acettazione da parte del Consiglio e del popolo di 14 capitoli, sui quali si può vedere il Cambruzzi I. c.

L'opera di questo storico, che era rimasta inedita, giunge fino al 1681, anno della sua morte. La continuazione del Vecello va fino al 1870 ed occupa l'intero volume quarto.

(21) V. i capitoli di questi statuti pubblicati in appendice (*docum. n. X*).

(22) *Dominus Bernardinus de Castello* compare in un documento del 23 Agosto 1200 (DOGLIANI, *Lettera*, p. 51, doc. n. IV), insieme con altri vassalli del vescovo di Belluno, in parte ricordati anche in un documento del 19 Agosto dello stesso anno (*ibid.*, p. 58-59, doc. n. V). In questo secondo documento si legge fra i vassalli il nome di *Bernardinus Saracinus*. Si potrebbe dunque supporre che questo fosse un soprannome di *Bernardinus de Castello*. Credo però più probabile, che i nomi *Bernardinus* e *Saracinus* indichino due persone diverse, e che solo per errore siano stati congiunti nell'edizione. Infatti un Saracino di Dogliano compare in una donazione del 30 Aprile 1208, ricordata dal Piloni a f. 105, e un *Saracinus de Belluno* è nominato fra altri cospicui personaggi in un documento del 12 Febbraio 1211 pubblicato dallo stesso Piloni a f. 106. Comunque ciò sia, è certo che *Bernardinus de Castello* fu padre di un *Azone de Bernardino* e di un *Manfredinus de Bernardino*, e che doveva già essere morto nel 1211. *Azone de Bernardino* nel citato documento del 12 Febbraio 1211 è detto *filius quondam Bernardini de Castro*. Veramente il *quondam* manca nell'edizione, assai scorretta, ma si trova nella copia, di gran lunga migliore, che è nel *libro della Croce* a f. 195. Manfredino, che è forse il fratello minore e che è detto indifferentemente *de Castello* e *de Bernardino*, assisteva alla citata donazione del 1208 ed è nominato in un atto del 18 Febbraio 1218, trascritto nel *libro della Croce* a f. 190 v, come pure nella citata sentenza arbitraria del 22 Agosto 1224. In questa appunto è detto esplicitamente *filius quondam Domini Bernardini*. Tanto *Azone* quanto Manfredino erano già morti nel Dicembre del 1234, come appare da un documento di tale data, nel quale sono ricordate le loro vedove, *domina Wigla* e *domina Gista* (DOGLIANI, *Lettera*, p. 73, docum. n. XII). In seguito troviamo ricordate dal Piloni parecchie persone della famiglia da Castello, delle quali, per mancanza di documenti, non è possibile determinare con precisione i rapporti di parentela. Così abbiamo Bonagurio de Castello console nel 1229 (PILONI, f. 116) e presente con Zanettino ed Antonio, entrambi della stessa

famiglia, ad un atto del 16 Ottobre 1239 (PILONI, f. 116 v). Zanettino ricompare nel 1238 (PILONI, f. 118 v), Antonio nel 1265 è complice di una congiura contro il vescovo Adalgorio (PILONI, f. 125). Alla famiglia da Castello appartengono anche Eleazaro, eletto vescovo di Belluno nel 1235 o morto prima del 1243. Il Piloni ricorda ancora un Aitergo da Castello e un Eleazaro *quondam Gozalcho de Castello* f. 121 e 126). Un *Noxada de Castello* canonico bellunese è nominato in un documento del 1 Febbraio 1234, pubblicato dai Doglioni (Lettera, p. 89 docum. n. XI). Secondo le deposizioni di testimoni dell'anno 1272 (Appendice, doc. II), i Bernardoni erano rappresentati in detto anno da quattro persone *Bartolomeus de Castello, Odolricus, Robbaza, Rodolphus de Castello* (o da tre, se Robbaza è un soprannome di Odolrico). Da un documento del 24 Luglio 1286 (Vraci, *Marca Trevigiana*, doc. n. CCXCI) sappiamo che Odolrico era nipote di Bartolomeo da Castello, che come più anziano è nominato per primo anche nelle citate deposizioni. Questo Odolrico poi, figlio d'Antonio e marito di Grivolina de Villalta, divenne nel 1289 padre di un Persegino, i cui discendenti presero il cognome Persegini, lasciando quello *de Castello* (PILONI, f. 131-132). Perciò nel ruolo del 1375 (Appendice, docum. VII) i de Castello sono rappresentati solo dagli *Heredes q. Ser Gueccelli de Castello*, mentre sono numerosi i Persegini. V. anche la nota 24.

[25] L'origine di Nossadani si può coi documenti far risalire a Giovanni de Piloni, il quale con atto del 7 Dicembre 1144 (PILONI, f. 76 v) cedette tutti i suoi beni ai canonici di Belluno, che immediatamente li concessero in feudo a lui e al figlio. Nella stessa occasione egli diede questo figlio in custodia a canonici, *ut ipsi adiuvent eum in quantum poterunt*. Non è certo eccessiva audacia congetturare, che il figlio, del quale per disgrazia è tacito il nome, sia un *Nosatinus*, padre alla sua volta di un *Pilonus* col quale è ricordato in un documento del 13 Maggio 1180 (PILONI, f. 90). Questo *Pilonus filius Noxadae*, che secondo il Piloni, f. 100, sarebbe stato console nell'anno 1195, nel 1208 fece una donazione alla canonica bellunese (PILONI, f. 105) e nel già citato atto del 12 Febbraio 1211 compare fra i vassalli del vescovo. Il 12 Febbraio 1214 Noxada era già morto, quando *Pilo q. D. Noxadae*, o più brevemente *Pilo de Noxada*, coi figli Montanario, Enrico e Nosatino, maometteva Bertaldina figlia di un suo servo, Giovanni Pantaleo (PILONI, f. 117-118). *Montanarius filius domini Piloni* è fra i testimoni in un atto del 14 Maggio 1206 (DOGILIONI, Lettera, p. 62, doc. n. VII). Enrico e Nosadino sono fra i Bellunesi, che nel 1220 ottennero la cittadinanza trevigiana, e con loro si trova un Lancellotto, forse loro fratello o parente (PILONI, f. 111 v). Enrico *de Pilonibus* (o forse meglio *de Pilonis*) è ricordato in un documento del 1235 pubblicato dal Verri (*Codice Eceliniano*, p. 251) e da lui nacque certamente quel *Montenerius q. domini Hendrici de Pilonis* ricordato in due documenti del 1271 (MIGNOTTO, o. c., p. 55: v. anche PILONI, f. 126) e che compare fra i Nossadani nell'atto del 1267 (Appendice, doc. I). Da Nossa-

dino nacquero certamente i fratelli Giramonte e Bonincontro *quondam domini Noxadani* parimenti nominati nel documento del 1267.

Pilone non è forse l'unico figlio del vecchio Nossadino o Nossada. Infatti un *Odolricus de domino Nossada* è canonico di Belluno nel 1234 (DOGILIONI, Lettera, p. 70, docum. n. XI), se non già nel 1211 (V. il docum. cit. del 12 Febbraio 1211, nel quale compare un *Odolricus* canonico, senza indicazione di parentela). Un *Airoldo de Nossada* è poi console nel 1229 (PILONI, f. 116), e un *Ricobaldo de' Nossadani* testimone nell'atto del 16 ottobre 1230 (PILONI, f. 116 v). Questo *Ricobaldo* è padre di *Airoldo* o *Tomasio* nominati nel documento del 1267. Degli altri Nossadani ivi rammentati non saprei per ora indicare gli antenati, ma da tutto l'atto traspira chiaramente l'idea della comune origine e dei vincoli del sangue, che tutti li stringono. Avverto ancora, che nelle attestazioni del 1272 è detto più volte, essere i Nossadani ed i Piloni una sola parentela, il che da quanto abbiamo visto appare infatti evidente.

[26] *Airoldus de Belluno*, che compare nel documento del 1180 insieme a *Nosatinus*, presunto capostipite dei Nossadani, fu padre di un *Tassina*, che si trova nel già citato atto del 1200 (DOGILIONI, Lettera, p. 50) fra i vassalli del vescovo, è ricordato nel documento del 12 Febbraio 1211 parimenti già citato (PILONI, f. 106), e nel documento del 12 Novembre 1218 (*Libro della Croce*, f. 190 v) è detto *dominus Tassina de Belluno*. *Airoldus de civitate Belluni*, vassallo del vescovo, ha una parte importante nell'atto del 1200 pubblicato dal Doglioni, Lettera, p. 58. Nel documento del 12 Febbraio 1211 fra i testimoni è nominato un *Aroldus* senz'altra indicazione nel testo a stampa (PILONI, f. 106): invece nel *libro della Croce* è aggiunto *de civitate Belluni*. Un *Raglaro di Tassina* è console nel 1229 (PILONI, f. 116). Nel documento del 12 Febbraio 1211 fra i testimoni sono ricordati *Otto Gravinus* e *Alessandro* figli di *Tassina de Castello*. Questo *Tassina de Castello* è pure nominato in un documento del 26 ottobre 1214 (DOGILIONI, Lettera, p. 64, docum. n. VIII). Siccome i Tassinoni abitavano nella contrada del Castello, non so se questo *Tassina* sia il figlio di *Airoldo* o un altro, forse dei Bernardoni. Certo più tardi parecchi dei Tassinoni assunsero la denominazione *de Castello*, come appare dai loro ruoli (Appendice, docum. XIII). Nelle deposizioni di testimoni dell'anno 1272 è detto che i Tassinoni *antiquo tempore appellabantur Deperonos*, e in altro luogo che i *Deperoni* formavano una sola parentela coi Tassinoni. Infatti un *De Perono* si trova ancora nel ruolo dei Tassinoni, per quanto relativamente recente. Probabilmente questo nome *De Perono* ha un'origine locale: forse si deve pensare all'attuale *Peron*, frazione di poche case poste vicino a un grosso masso (*peron-pietrone*), a circa 10 chilometri da Belluno, nella valle del Cordevole.

[25] *Satire*, I, verso 77-78.

[26] *Vidolinus de Castillione*, o *Castellione*, che secondo il Piloni, f. 88, sarebbe stato

console nel 1173, è fra i procuratori del comune di Belluno per la pace con Treviso stipulata il 2 Febbraio 1200: e compare nei documenti già più volte citati del 14 Maggio 1206, 12 Febbraio 1211, 26 ottobre 1214. È pure presente nel 1208 alla donazione di Piloni dei Nossadani alla canonica di Belluno (PILONI, f. 105). Nel documento del 1208 sono anche ricordati i suoi fratelli Gerardo e Corradino. Quest'ultimo, insieme con Vidolino, era fra i Bellunesi, che nel 1220 presero la cittadinanza Trevigiana. Contemporaneamente ai tre fratelli de Castellione ora ricordati vivevano in Belluno altri fratelli dello stesso nome, probabilmente loro cugini o parenti, cioè *Flordovellius ac Iohannes Bergullus et Bartolomeus de Castellione fratres* nominati nel citato documento del 23 Agosto 1200. Nel documento del 12 Febbraio 1211, quale è stampato dal Piloni, si leggono fra i testimoni i nomi « *Ioannis de Castellione, Florderegli et Diperti de Castello* »; ma nella copia manoscritta, che è nel libro della Croce, si ha invece « *Ioannis Bergolli, Flordenighi, Diperti de Castro* ». Diperto non è dunque unito al personaggio precedente. In Giovanni Bergollo e Florderegli si riconoscono facilmente due dei Castiglioni ricordati nel documento del 23 Agosto 1200. Un presbiter Henricus de Castellione è fra i testimoni di un documento del 15 Giugno 1200 esistente in originale nella raccolta Buzzati. Nella deposizione del 1272 è detto che i Dogliani formavano una sola parentela coi Castiglioni. Questi abitavano infatti, come diremo, nel quartiere della Motta, dove sorgeva il *doglione*, ossia torrione, dal quale presero nome i Dogliani. Secondo l'Alpago (*dizionario*, t. I, f. 146) la famiglia de Casteone nell'anno 1378 più non esisteva, non essendo nominata nel libro A degli Atti Consiliari, cosicchè gli eredi del fu Romano de Casteone, ricordati nello statuto riformato del 1392 al capitolo *de mendinis*, non sarebbero stati agnati ma consanguinei.

(27) Scrive il Piloni all'anno 1262 (f. 125): « Appare per scrittura de questi tempi, che il castello di Castellione, possesso della famiglia di questo nome, era nel Belluno un grosso castello ed accasato de bei palaggi et d'altre molte habitationi; perchè si legge, che Tomaso da Castellione comperò un palaggio vicino a quello de Romano da Castellione, posti amendni in detto castello et confinanti con le habitationi de Pietro figliuolo di Ramaldo et con quelle de Antolmo, pure della famiglia Castelliona ».

(28) La cosa venne spiegata in modo diverso dagli scrittori antichi e moderni. Giovanni Niccolò Dogliani, nel rarissimo opuscolo *della origine et antichità di Cival di Belluno*, Venetia, 1588, p. 17, confessa di non sapere a qual'epoca risalga l'uso dei ruoli, secondo i quali si distribuivano gli uffici del comune, ma dichiara di averne trovato testimonianza fin dal Dugento in *istrumenti pubblici et autentichi*. Il Piloni invece, accogliendo evidentemente un'ipotesi del Sigonio e combinandola coi dati di fatto che per Belluno riscontrava nei documenti, che tuttora possediamo, del 1267 e 1272, diede una spiegazione, che fu accolta da vari altri scrittori, ma che manca evidentemente di qualsiasi verisimiglianza. Egli narra, a f. 67, che l'imperatore Ottone I, partendosi

d'Italia l'anno 973, lasciò la maggior parte delle città libere, cioè con leggi, giurisdizione, magistrati e dazi proprii, dandovi però la preminenza ai nobili, che avevano parteggiato per lui contro Berangario. Così sarebbe avvenuto a Belluno, dove il governo sarebbe stato riposto per privilegio imperiale appunto nelle quattro famiglie, che già conosciamo. (Cf. anche f. 72 e 87). Alla narrazione del Piloni pare non prestasse gran fede Vettor Sandi, il quale dice solo che *ne' più lontani tempi* il consiglio di Belluno era composto dai capi delle famiglie antiche della Città, descritte nei quattro ruoli, e che presero le denominazioni di Tassinoni, Castiglioni, Nossadani o Bernardoni, verisimilmente dalle quattro contrade della città (o. c., p. XIX). Invece l'autorità del Piloni fu più che sufficiente non solo per alcuni scrittori bellunesi, come per esempio Florio Miari (*Dizionario*) p. 71; *Cronaca*, p. 13-14), ma anche per il Ferrari, che si può dire abbia accettato in tutto e per tutto il racconto del Piloni (*Storia delle rivoluzioni d'Italia*, I, 1871, pagg. 234-235). L'assurda leggenda fu però sfatata già dal Pellegrini (*Ricerche*, pag. 19), al quale s'unirono il Pertile (l. c.) e l'Andrich (*il vescovato bell.* l. c., pagina 248). Però il Pellegrini attribuisce a quello, che egli chiama giustamente comune aristocratico di Belluno, un'origine antichissima, forse troppo antica. Nelle sue *fonti della storia bellunese* egli scriveva infatti p. 425: « Ma intanto aumentavano di potenza e di numero anche i vassalli dei vescovi; e a Belluno, cresciuti da quattro famiglie principali a quattro consorterie di parentela, vollero la loro parte nel governo della città, e costituirono circa il 1070 il comune aristocratico dei militi feudatari del vescovo, o consiglio de' nobili, sostituendosi all'autorità vescovile ». La data del 1070 deriva forse dalla notizia data dal Piloni a f. 72, sulla quale si veda la nota 36. Nella *Serie dei Podestà*, pubblicata alcuni anni dopo (1893), il Pellegrini anticipa ancora l'origine del comune, scrivendo all'anno 961 « Sotto gli imperatori della casa di Sassonia il Vescovo diventa conte della città e del territorio; e allora si vien formando il comune dei nobili o feudatari del vescovo e ciò continua anche colla casa di Franconia 1024-1125 ». Certo, se noi parliamo di *comune* non appena ci troviamo di fronte ai vassalli di un vescovo e ne constatiamo l'ingerenza nel governo, dobbiamo ritenere che in tutte o quasi tutte le città governate dai vescovi, la signoria vescovile e il *comune aristocratico* siano sorti quasi contemporaneamente. Mi pare però che fra i vassalli dei vescovi non si trovi in epoca antica nè il nome di *comune* nè un'organizzazione che possa paragonarsi a quella del vero comune medievale. Del resto ciò che il Pellegrini congettura per Belluno si accorda in gran parte colle ipotesi, che il Gabotto e Benedetto Bandi di Vesme sostengono specialmente per il Piemonte, ma coll'evidente pensiero che si possano generalizzare ed estendere a tutta Italia. Cf. GABOTTO, *il comune a Cuneo e le origini comunali del Piemonte* (estr. dal *Bollett. storico-bibliog. Subalpino* vol. V), specialmente a pagg. 34 e segg. Ritornando a Belluno (poichè non sarebbe qui il luogo di entrare in una questione così ardua), già

avvertii nel testo che il primo documento a me noto, nel quale si parla del comune di Belluno è del 1200. Non voglio con ciò escludere l'esistenza del comune stesso in epoca anteriore. Però dalle affermazioni dei Piloni e dei consoli da lui nominati non possiamo tenere gran conto, come risulta già da quanto ho esposto nella nota 14. Certo non possiamo ammettere, per es., che i consoli della città accompagnassero nel 1014 il vescovo Ernefredo recatosi a far omaggio all'imperatore Enrico II (f. 69 v). Quanto ad altre notizie, per es. sui consoli che nel 1156 avrebbero prestato giuramento di fedeltà a Federico I, e su quelli che nel 1173 sarebbero andati al concilio di Modena per aderirvi alla lega Lombarda (f. 83 e 88), lascio ad altri di fare ulteriori ricerche. Note intanto che nel documento pubblicato dal Muratori, *Antiquit.* IV, 271, i Bellanesi non sono affatto rannunziati fra i rappresentanti delle varie città convenuti a Modena nel 1173. Fondamentalmente errato, nel complesso e nei particolari, è ciò che di Belluno e del suo governo scrive il Cappelletti nella sua *Storia della Rep. di Venezia*, t. XI p. 287 e segg. (Venezia, 1854). Basti per saggio un solo periodo: « Questo consiglio maggiore anticamente era composto delle sole famiglie di alcune contrade della città, lo che dava occasione a disgusti gravissimi ed a feroci inimicizie; ma dopo che i Bellanesi si diedero alla repubblica ne fu regolata la disciplina per guisa che [d]ogni famiglia vi potesse essere un individuo, purchè avesse compiuto l'età di venticinque anni ».

(26) I Bernardoni abitavano al Foro, ossia mercato, i Tassinoni al Castello, i Nossadani al Rudo (Rugo), i Castiglioni alla Motta. PILONI, f. 87. Dal luogo delle loro abitazioni i membri delle tre prime parentele venivano spesso chiamati *de Foro, de Castello, de Rudo*, ma tali denominazioni essi avevano naturalmente comuni con altri abitanti delle stesse contrade. I Castiglioni, per quanto so, non sono mai indicati col nome della contrada della Motta, in cui abitano, forse anche perchè hanno già un nome d'origine locale (*de Casteono*); ma alcuni di essi cambiano poi questo nome in quello *de Doliono* (v. nota 26).

(27) Si veda il documento del 19 Agosto 1200 pubblicato dai Dogliani (*Lettera*, p. 58-59, doc. V), e si confrontino gli importanti documenti trevigiani pubblicati ed illustrati da Rambaldo degli Azzoni, o. c., pag. XXVII e segg. o documento VI e segg.

(28) Vedi il docum. del 23 Agosto 1200 in Dogliani, l. c., p. 56-57, nel quale Bernardino de Castello, Odolrico de Tignaiso e i fratelli Castiglioni intervengono molto probabilmente solo perchè sono vassalli del vescovo. Si veda pure il docum. del 12 Febbraio 1211 (Piloni, f. 106 e seg.: *Libro della Croce*, f. 195 v).

(29) V. il documento del 1211 citato nella nota precedente.

(30) Nossadino e Airoldo de Belluno erano certo vassalli dei Da Camino, come appare dall'atto del 1180 in PILONI, f. 90.

(31) *Historia*, f. 86-87.

(32) Per quanto ora esporrò si veda il PILONI, f. 105 v e segg., il DOGLIONI, *Lettera*, specialmente a pag. 23 e segg., e gli autori da lui citati.

(33) Secondo il Piloni, f. 72, le aggregazioni sarebbero assai antiche, risalirebbero cioè almeno al 1070, nel qual anno i Bernardi si sarebbero aggregati la famiglia de Castello, i Tassinoni quella de Perono, i Casteoni la Dogliana, i Nossadani la Piona. Mi pare però, che a queste notizie non si debba prestare alcuna fede. Fonte ne è in parte l'atto del 1272, in cui si afferma che i Tassinoni e i Doperoni formano una sola famiglia, e una sola famiglia i Casteoni e i Dogliani. Abbiamo visto poi nelle note 22 e 23 come Bernardino, preante capostipite dei Bernardoni, portasse la denominazione *de Castello*, e come un ramo dei Nossadani abbia preso il nome *de Piono*.

(34) *Appendice*, docum. V.

(35) V. l' *Appendice*, docum. IV, VI-IX, XII, XIII.

(36) Le tendenze aristocratiche si manifestano anche da alcune deliberazioni del Consiglio. Così per esempio il 17 Agosto 1416 si stabilì che mentre prima si mandavano allora capitani alla custodia delle porte dei semplici cittadini non descritti ne' ruoli, per l'avvenire non potessero nominarsi se non nobili descritti nei ruoli stessi (ALPAGO, *Dizionario*, alla v. *Porte*, dal libro D. degli *Atti consiliari*).

(37) Una tale assemblea generale si tenne per esempio il giorno 13 Maggio 1404, cioè all'epoca della prima dedizione a Venezia. Per questo e per quanto dirò in seguito sulla costituzione del Consiglio mi riferisco senz'altro al *Dizionario* dell'Alpago, alla v. *Consiglio*.

(38) I documenti del 1267 e 1272 non parlano affatto dei consiglieri; sembra dunque che le quattro parentele non ponessero ancora la carica di consigliere fra quelle, che consideravano di loro esclusivo diritto, e che si trattò quindi di una nuova conquista, fatta dopo che s'introdusse l'uso dei ruoli e quando i membri delle quattro parentele ancora non si vergognavano di avere degli amici *de populo* e di iscriverli con sè. Se poi da tempo antico i consoli avessero designato essi i consiglieri, come avvenne in seguito, la nomina del consiglio sarebbe implicitamente dipesa dalle parentele. L'Alpago, alla v. *Consiglio*, scrive che il consiglio di Belluno « per quanto vedesi ne' pubblici libri, e specialmente nel libro A [*come abbiamo detto della fine del secolo decimoquarto*], componevasi di consiglieri legittimi ed attuali e di consiglieri eletti, che così appunto si denominavano; questi eleggevasi dai consoli ed altri Ufficiali dai Rotuli, ne' quali erano descritti e ruolati ». Non esiste però un ruolo dei consiglieri, e se vi fosse stato un ruolo, non si potrebbe più parlare di vera elezione. Dobbiamo dunque intendere, che venivano scelti fra i membri della parentela iscritti nei ruoli. Si veda anche l'antico statuto di Belluno nell' *Appendice*, docum. X., e la presentazione di un consigliere fatta dal console del ruolo dei Nossadani nel 1422, nella stessa *Appendice*, docum. XIV. Non so che cosa

l'Alpago intenda per consiglieri legittimi. Suppongo si tratti degli otto sapienti e dei consoli stessi, ossia dei componenti il così detto consiglio minore. Cf. là nota 46.

⁽⁴²⁾ Il documento è pubblicato dal Piloni a f. 133. L'Alpago lo cita come *carta* esistente nella sua *collezione*, indicando egli pure 70 consiglieri, mentre nella prima redazione del suo Dizionario (I, p. 267) aveva scritto, certo per errore, *sessanta*.

⁽⁴³⁾ Il documento del 21 Gennaio 1326 è citato dall'Alpago, come già esistente presso Alberto Casrodardo. In esso leggevasi: « convocato consilio maiori hominum septuaginta Comunis Belluni ad souum campane . . . »

⁽⁴⁴⁾ Vedi l' *Appendice*, docum. III. Il numero potrebbe però essere anche errato.

⁽⁴⁵⁾ Vedi l' *Appendice* docum. X. Voltago e La Valle sono due comuni del distretto d'Agordo, ma poichè nello statuto si nominano le quattro parentele Bellunesi e poi le parentele *de Voltago et della Valle*, parrebbe che vi si tratti di due parentele portanti questi nomi, non in generale delle famiglie originarie dei due comuni. Queste ad ogni modo avrebbero formato della parentele privilegiate, poichè sole in tutto il capitanato d'Agordo avrebbero dato i consoli ed i consiglieri. Esse avevano però i loro *amici de plano*, che solevano chiamare a parte degli uffici, come risulta dallo stesso statuto.

⁽⁴⁶⁾ Deliberazione del 25 Giugno 1381 citata dall'Alpago « Consiglio riducasi com'era al numero di sessanta, cosicchè ne siano 15 per rotolo . . . » Se ai sessanta consiglieri si aggiungono i due consoli e gli otto *sapientes* o savi, si ha precisamente un consiglio di settanta, come nei documenti del 1291 e 1326. Cf. la nota 41.

⁽⁴⁷⁾ Deliberazione del 26 Ottobre 1382, citata dall'Alpago: « Consiglio riducasi al n.º di 48 secondo la forma de' statuti ».

⁽⁴⁸⁾ L'atto di vendita è pubblicato da Rambaldo degli Azzoni, o. c., doc. XVIII, e dal Verci nel *Codice Ezeliniano*, doc. CXXXVII. Cf. anche il Doglioni, *Lettera*, p. 30. Il Piloni f. 117 per equivoco nomina il vescovo Ottone, invece di Eleazaro.

⁽⁴⁹⁾ Secondo il Piloni f. 110 v sarebbe stato vescovo Alessandro Piacentino, affezionato alla parte imperiale ed avverso quindi ai Caninesi. Di questo Alessandro, che alcuni chiamano *de Foro*, non si hanno del resto notizie sicure. Vedi il Doglioni, *Lettera*, p. 31-33, l'avvertimento dell'editore a p. 107, e il Cappelletti, l. c., p. 159.

⁽⁵⁰⁾ Narra il Piloni, a f. 123, che per i dieci anni della dominazione Ezeliniana non si era potuto creare i consoli e gli altri ufficiali del Comune. Ciò però è in contraddizione colle deposizioni di testimoni del 1272. Del resto, durante il dominio di Ezelino, Feltre e Belluno furono sempre governate da una sola persona, cioè da Tomaso de Rulle, che portava il titolo di Capitano e Governatore. (PELLEGRINI, *Serie* cit., p. 17-18).

⁽⁵¹⁾ Il documento, inserito negli antichi statuti Padovani, è pubblicato dal Piloni a f. 123 v e poi dai Muratori, *Antiquit. Ital.* dissert. 47 (t. IV, col. 181).

⁽⁵²⁾ « Et teneatur Dominus Episcopus eligere semper vel facere eligi et habere pote-

states de Padua in Feltre et Belluno, salvo quod si vult ipse habere *regimen* in dictis Terris in propria persona, vel aliquem in Potestatem et Rectorem, vel Consulem seu Consules vel Iudices de dictis Terris eligere et habere, ei liceat ». Questo è il testo dato dai Muratori, nel quale ho creduto necessario inserire la parola *regimen*, togliendola dal Piloni. Viceversa il testo dato dal Piloni sembra quasi pensatamente accorciato, per non rammentare il diritto del vescovo nella nomina dei consoli. Infatti vi si legge solo « salvo si ipse vellet habere regimen in dictis terris in propria persona ». Del resto nel documento si nominano il vescovo e le *sue* città di Feltre e Belluno e la *sua* terra, ma non vi compare affatto il nome di comune per nessuna delle città o terre del vescovato, o meglio dei vescovati. A questo proposito aggiungerò ancora che il testo dato dai Muratori ha in singolare *Episcopatus sui*, mentre il Piloni dà in plurale *suerum Episcopatum*, ma qui forse è da darsi la preferenza a questa seconda lezione, sia perchè l'unione era puramente personale e quindi si trova generalmente usato nei documenti il plurale e non il singolare, sia perchè un accusativo singolare *episcopatum* nel testo Muratoriano sembra veramente corruzione del genitivo *episcopatum*, che troviamo nel Piloni.

⁽⁵³⁾ *Historia*, f. 125.

⁽⁵⁴⁾ *Purgatorio*, canto XVI: *Convito*, IV, 14.

⁽⁵⁵⁾ Secondo il Piloni (f. 137), nel 1308 Rizzardo da Camino fu dall'imperatore Enrico VII creato vicario imperiale di Treviso, Feltre e Belluno. Questo Rizzardo non è nominato dai Pellegrini nella *Serie* cit., dove manca pure Guelzolo da Camino, detto capitano di Treviso, Feltre e Belluno nella lettera a lui scritta nel 1312 dal Comune di Firenze e pubblicata dal BONAINI, *Acta Henrici VII*, Florentiae, 1877, II, 97. Come è noto, Feltre e Belluno appartenevano già prima al vicariato della Marca Trevigiana. Cf. FICKER, *Forschungen* § 406 (vol. II, p. 509).

⁽⁵⁶⁾ V. il documento del 14 Gennaio 1320 pubblicato dal Doglioni, *Lettera*, p. 76, doc. XIV e cf. lo stesso Doglioni, *ibid.*, p. 47-48.

⁽⁵⁷⁾ V. il formulario Bellunese recentemente pubblicato da A. Palmieri, in *Biblioth. iurid. M. Aevi*, III, 1901, p. 351 e segg., ai n.ri XXXVII, XXXVIII, XXXX-XXXVIII, XXXXV. Siccome alcune di queste formole portano la data del 1199, il vescovo A. in esse ricordato non può essere Alessandro de Foro, a torto indicato dal Valentini nel catalogo della Marciana, ma è invece senza dubbio il nostro Alessandro II. Altre formole ricordano invece il podestà Tomaso Cavazza ed il suo giudice Antonio de Mugno e risalgono quindi all'anno 1263.

⁽⁵⁸⁾ *Historia*, f. 132 v.

⁽⁵⁹⁾ Si vedano per es. i documenti del 24 Luglio 1286, 21 Giugno 1313, 18 Aprile 1314 in VERCI, *Storia della Marca Trevigiana*, doc. CCXCI (cf. CCXCIV, CCXCVI, CCXXII, DCLXIX (cf. DCLXXV). In un documento del 25 Agosto 1315 (VERCI, n.º DC) vescovo parla di *cives nostri, nostrum statum bonum, pacificum et tranquillum*, ecc.

(60) È pubblicata dal Piloni, f. 143 :

« Episcopali electus dignitate sublimes,
Belloni Feltrique comes gubernacula regens ».

Manfredo dei conti di Collalto, come ho accennato, fu assassinato in Belluno nel 1321, a quanto pare, per ordine di Guacello da Camino.

(61) Il documento, del 13 agosto 1337, è pubblicato dal Verci, nel t. XI della sua *Storia della Marca Trevigiana*; dal Montebello, *Notizie . . . della Valsugana e di Primiero, Roveredo*, 1793, docum. XXXI; dal Cappelletti, o. c., X, 173; dal Ficker, *Urkunden*, p. 533 n.º 518. Il vescovo concede l'investitura « secundum modum et formam, quem domini de Camino obtinere ac habere consueverunt a suis predecessibus ». Fra i finitimi riservati al vescovo sono annoverati anche gli atti di giurisdizione volontaria, dai quali si hanno i modelli nel citato formulario bellunese. Cf. la nota 57.

(62) Docum. del 7 Agosto 1417 pubblicato dal Verci nel vol. XIX della *Storia della Marca Trevigiana*. I Bellunesi offrirono però al vescovo duecento lire come donativo.

(63) Docum. del 15 Dic. 1354, pubblicato dal Verci nel vol. XIII della sua *storia della Marca Trevigiana* (n. MDXXVIII). Un sunto se ne trova già nel Piloni, f. 161, colla data del 14 dicembre. Sulla nomina dei podestà, vedi i documenti del 29 Marzo e 3 Aprile 1381 nel vol. XV della citata opera del Verci.

(64) PILONI, f. 184 e 193.

(65) I documenti del 1392 e 1395 concernenti tale concessione sono pubblicati nell'edizione degli statuti di Belluno del 1747, a pag. 521-529.

(66) PILONI, f. 196-197. Per queste ed altre concessioni si vedano anche i documenti del 12 Giugno 1404, 8 Luglio e 30 Novembre 1406 nel *Libro della Croce*, f. 81 e segg. Lo stesso documento del 30 Novembre e altri del 24 Giugno 1404 e del 28 Febbraio 1406 sono pubblicati nella citata edizione degli statuti Bellunesi, a pag. 401-403 e 529.

(67) In PILONI, f. 293-294 « . . . Item quod Civea Nobiles ipsius civitatis in eorum antiquis honoribus et iuribus conserventur, remaneant et foveantur ».

(68) *Libro della Croce*, f. 38: *statutorum . . . Belluni libri quator*, ed. cit., p. 404 e segg.: PILONI, f. 216.

(69) La cronaca di Clemente Miari, a p. 145, annovera nell'anno 1405 fra i veri Ghibellini i Miari, gli Spicciaroni e alcuni personaggi delle famiglie de Foro, de' Vareschi, de Lippo, del Tato, da Bolzano, de Rudo. Cf. il dizionario dell'Alpago alle v. *Ghibellini e Guelfi*.

(70) PILONI, f. 134: RAMBALDO DEGLI AZZONI, p. XLI e in senso contrario DOGLIONI, *Lettera*, p. 43-44. Fra gli esiliati il Piloni ricorda parecchi della famiglia Doglioni, facente parte del ruolo dei Nossadani in seguito all'aggregazione del 1267.

(71) Lettera del 16 Agosto 1390, nel Verci, o. c., t. XVII (n. MDCCCXXXII). Si

veda anche la lettera di Leopoldo duca d'Austria in data 26 Febbraio 1380 (o. c., vol. XV), colla quale si annuncia l'invio a Belluno di un Consigliere, per punire quella parte, che fosse trovata colpevole; e per l'epoca Viscontea la lettera in data 14 ottobre 1395, (o. c. vol. XVII, n. MDCCCCLVI) nella quale si parla della cura, che il podestà deve porre « circa civium unionem et sedacionem discordiarum et odii, pacem totaliter imponendo ».

(72) PILONI, f. 197.

(73) *Cronaca bellunese del can. CLEMENTE MIARI*, p. 145-148

(74) V. l' *Appendice*, docum. XI. Dei 48 consiglieri solo 32 intervennero, e di questi otto votarono contro la proposta, che restò così approvata con soli ventiquattro voti, ossia dalla metà precisa dei Consiglieri.

(75) V. l' *Appendice*, docum. XII.

(76) Nello scalone del palazzo municipale di Belluno esiste tuttora il ritratto del Santo, che si trovava nella sala del Consiglio e che si dice copia di un originale dello Schiavone fatta nel secolo decimosettimo dal pittore Pompeo Frigimelica. Nello sfondo del quadro è ritratta la scena della predicazione nella pubblica piazza. L'originale si trovava nella Chiesa di S. Pietro: non so se ancora si conservi o se sia andato distrutto. Non ne trovo menzione nell'elenco delle opere dello Schiavone in BERENSON, *the Venetian painters of the Renaissance*, 3. ed., New-York 1899, pag. 130 e segg. Sotto il ritratto si legge la seguente iscrizione « Bernardinus senensis insigni eloquio et exemplo Italia illustrata Bellunum venit, divini verbi fulmine rotulis cum partialitatibus deletis consilium maius statuit. eius festam diem nobiles bellunenses quotannis solemnibus pompis celebrant et quem patronum de coelo invocant eiusdem hic etiam expositam imaginem voluerunt anno sal. 1662 ».

(77) La data è indicata dal Piloni, il quale pretende anche di dare una parte della predica (f. 218-19). Questa naturalmente non è autentica, e lo mostrano le parole stesse del Piloni (« dette principio alla sua predicazione con tal o simili parole »), ma alcune delle idee in essa esposte debbono essere tolte da una qualche vita o leggenda del Santo. Noto di passaggio che la predicazione a Belluno fece cadere alcuni dei biografi di S. Bernardino in strani errori. Anche recentemente il Thureau-Dangin (*Saint Bernardin de Sienna*, Paris, 1897, p. 77) parla della predicazione, « aux extrémités du territoire vénétien, au milieu des Alpes Noriques, dans une ville que les vieux chroniqueurs appellent Virannum et qui paraît être Friessach, en Carinthie ». Ora, come è noto, *Virannum* è il nome latino dato erroneamente a Belluno da Pontico Virunio e da molti altri dopo di lui (cf. P. PEROCCHI in *Antologia veneta*, II, 1901, p. 172 e segg.) Il Thureau-Dangin del resto, dopo aver parlato della predicazione del Santo a *Virannum*, accenna anche all'opera sua in Belluno, e qui non gli ascriveremo a troppo grave colpa il non aver bene inteso che fossero i ruoli e a che servissero, e l'avervi invece ravvisato « des listes

indiquant à quel parti appartient chaque famille et contre qui, par suite, ceux qui sont au pouvoir doivent diriger leurs persécutions ». Per aver un'idea di ciò che S. Bernardino può aver detto nella sua predica di Belluno, si vedano le sue prediche contro le *parzialità* dette a Siena nel 1427 (n. 10, 11, 12 e 23 delle *Prediche volgari di S. Bernardino* edite da LUCIANO BANCHI, Siena, 1880).

(78) V. l' *Appendice*, docum. XV.

(79) I capitoli contenenti le nuove consuetudini, approvati dal Senato il 4 Maggio 1424, sono pubblicati in alcuni fogli non numerati in principio della citata edizione degli Statuti bellunesi, e prima dal PILONI, f. 221 e segg. (Cf. il *libro della Croce*, f. 60 e segg.) Per ottenere l'approvazione si mandò ambasciatore a Venezia Ser Memora de Pasa; ma le nuove consuetudini erano già state applicate fin dall'ottobre del 1423, come appare dal documento pubblicato nell' *Appendice*, n. XVI.

(80) *Appendice*, docum. XVII, al cap. 8.

(81) La questione si era presentata al Consiglio anche prima, anzi probabilmente vi era già stato un numero considerevole di aggregazioni, ma non si era mai venuti ad una decisione di massima. Sappiamo a questo proposito che avendo Giovanni Antonio, figlio emancipato di Ser Andrea Sgubolino, fatto domanda per essere ammesso nel Consiglio, vi fu ricevuto il 5 Ottobre 1424 con 29 voti favorevoli e 7 contrari; ma il 13 Dicembre dell'anno successivo essendo stata proposta l'ammissione dello stesso Ser Andrea, benchè il proponente, Ser Giorgio Doglioni, affermasse che era *bonus homo et honorabilis* e che *multi alii, qui non sunt tam nobiles quam ipse, positi sunt in consilio*, la proposta fu respinta con 34 voti contrari e 16 favorevoli (*Libro della Croce*, f. 66^v e 75^v).

(82) *Miscellanea Delaito*, f. 192 (dal libro F, f. 23-24): « Arenga d. Aldrovaldini qui consultuit, quod illi qui ad presens sunt in consilio stent firmi, et deinceps nullus aditugatur, nisi filii antiquorum civium, qui semper fuerunt de consilio ».

(83) « Arenga Ser Iacobi dicentis quod vellet, ut multi efficerentur probi et venirent in consilio maiori civitatis Belluni ».

(84) « Arenga Ser David de Doiono, qui consultuit concordans, quod ponatur magna pena si deinceps aliquis acceptaretur in dicto consilio, nisi ut supra dixit d. Aldrovaldinus ».

Arenga Ser Georgii de Doiono, qui consultuit, quod ponatur pena in accipiendo deinceps aliquem in consilio librarum mille cuilibet renganti . . . »

Con questo espediente si voleva troncato per sempre la questione, e porre fine alle ammissioni di consiglieri, forse già troppo numerose (cf. la nota 81). Analogamente si procedeva anche in altri comuni. Il Foglietti, per esempio, nelle sue *Conferenze sulla storia Medioevale dell'attuale territorio Maceratese* (Torino, 1885, pag. 547-48) pubblica i verbali di un parlamento comunale del 1287, nel quale uno degli oratori continuò im-

porterrito il suo discorso, benchè per quattro volte gli fosse ordinato di tacere imponendogli una multa di cinque lire. Lo stesso Foglietti (p. 232) ricorda il Fiorentino, del quale narra il Villani, che, condannato più volte a pene pecuniarie, tacque solo quando gli fu minacciata la pena di morte.

(85) Arenga Ser Memoris de Pasa, qui consultuit dicendo, *quia possumus facere leges et ipsas destruere, quod deinceps nullus adiangatur in consilio maiori, nisi ballotetur in dicto consilio taliter, quod de quatuor partibus talis qui erit ballotatus habeat tres partes ballotarum. Et hoc non habeat locum in antiquis de consilio et in filiis nobilium habentibus annos XX, et qui poni debeant in dicto consilio sine aliqua ballotatione*.

Placuit 22, non obstantibus 21 negativis ». Cf. *libro della Croce*, f. 76^v e seg. Il *libro della Croce* dà a questa deliberazione la data del 3 Luglio 1426; ma a margine il 3 è corretto in 13, come si legge pure in una parte del 5 ottobre 1424 trascritta nel *libro della Croce*, f. 77^v (dal libro K, f. 294).

(86) Si cf. ancora l'Alpago, *Dizionario*, alla v. *Popolo* (vol. III, f. 163): « l'università del popolo componesi di tutti i cittadini che posseggono beni nella città e territorio di Belluno, e s'intendono cittadini quelli che non sono del Consiglio e che non esercitano arte meccanica ».

(87) Ecco l'elenco compilato dall'Alpago (*Dizionario*, t. II, f. 81, e che riduco solo all'ordine alfabetico: *de Alpago*, *de Axeyo*, *de Azonibus*, *de Bilitonibus*, *de Bolzano*, *de Campanis*, *de Carrera*, *de Castello*, *de Crepadonibus*, *de Cruccalle*, *de Curia*, *de Dojono*, *de Foro*, *de Libano*, *de Lipo*, *de Mezano*, *de Millario*, *de Pasa*, *de Ferriginis*, *de Plavi*, *de Ponte*, *a Porta*, *de Ripa*, *de Rudo*, *de Sargnano*, *de Spiccionibus*, *de Spiritellis*, *del Tabò*, *de Tiziano*, *de Uxolo*, *de Vateschis*. Sono stampati in corsivo i nomi, che si trovano ancora nell'elenco del 1547. Cf. la nota 191.

(88) *Miscellanea Delaito*, f. 313^v e segg. « Descrizione delli Cittadini di Cividale de Bellun d'ogni sorte excetto li infimi, fatta l'anno 1546 ». Vedi specialmente a f. 318^v e 321^v. In un sindacato del popolo, tenutosi nell'anno 1506, il numero degli intervenuti fu di circa 286. Cf. la nota 99.

(89) « . . . oltre lo popol minuto de Lunari, Tesari, Zafari, Munari, Folieri et lavoranti d'ogni sorta al n. de circa 200 ».

(90) *Note autografe di Lucio Doglioni*, p. 379.

(91) ALPAGO, *dizionario* alla v. *Nobili* (dal libro G, 27 Febbraio 1440'. La del. zione fu riconfermata il 12 Febbraio 1480 (libro K), poi modificata il 12 Ottobre 1521 ~~.~~ducendo l'esclusione ad otto anni (libro N). Il 17 Aprile 1569 si ritornò alla disposizione più severa (libro L), poi l'11 Dicembre 1605 di nuovo alla più mite (libro V).

(92) *Libro della Croce*, f. 78 (dal libro H a c. 163, 4 Agosto 1450) . . . quod deinceps ad Consilium non admittatur, nisi probaverit tres ascendentes ex linea masculina, vide-

licet pater, avus et proavus, fuisse de Consilio ». Il 20 Ottobre 1447 il Consiglio aveva già stabilito, che non fossero ammessi i non nati da legittimo matrimonio, anche se avessero ottenuto privilegi papali od imperiali. (ALPAGO, *Dizionario*, alla v. *Admissione al Consiglio de Nobili*, vol. I, f. 5^v e segg.)

(85) *Libro della Croce*, f. 78-79: ducali del 10 Novembre 1450 e 23 Giugno 1451 (« que quidem provisio, sive statutum, per nostrum Dominium revocata et annullata fuit, tamquam facta contra antiquissimas consuetudines illius civitatis et ius commune et cum iustum sit oppressis subveire, et divisiones et scandala, que sunt inter dictos cives, extirpare »).

(86) Il fondaco delle biade era stato fondato per consiglio di Cristoforo Moro. Vedi il libro *F*, 14 Settembre 1432, e ALPAGO, *Dizionario*, alla v. *Fondaco* (II, 37). Cfr. anche REZASCO, *dizion. del linguaggio italiano storico ed amministr.*, alla v. *Fondaco*, § IX e X.

(87) Ducale di Francesco Foscari (7 Nov. 1450) trascritta nel *Codice Salcis*. Uditi gli oratores pro parte nobilium et consilii ed i nuntii popularium et districtualium, si giudicò « frandem commissam in frumento dicti fontici processisse a consilio Nobilium solum, in particolari a nonnullis officialibus ipsius consilii »; cionondimeno, avendo gli oratori dei nobili fatte le più ampie promesse, si decise « gubernationem et provisionem dicti fontici solum esse et spectare consilio Nobilium, prout erat ante differentiam predictam et iuxta tenorem et continentiam privilegiorum suorum », minacciando però di introdurre, come ho detto, dei popolari nell'amministrazione, quando le promesse fatte dagli oratori non fossero mantenute: « quando vero aliter sequeretur, coacti erimus de additione popularium providere ad gubernationem dicti frumenti ». I nobili Bellunesi naturalmente non amavano molto ricordare questa ducale, che non fu trascritta nelle principali collezioni citate, fatte appunto da nobili. Anzi nella raccolta di Bartolomeo Cavassico e poi nel *libro della Croce*, f. 185, agli avvenimenti dell'anno 1450 si accenna solo in una narrazione, che se si riferisce come pare alla lite per il fondaco, non è davvero troppo imparziale: « 1450. Si vede una novità grande, che voleva mover el populo et insidiar el conseio, et furono fatti oratori a defender l'honor et stato de tutto el conseio, come in libro *H* delle provisioni car. 181, volendo et machinando el populo de far certo eccesso; et che li oratori instassero all' Illmo. Do., che mandasse un Avogador ad inquirere per questo ».

(88) Ducale di Agostino Barbarigo, in data 8 Luglio 1501, nella *Miscellanea Delaito*, f. 193: « Sono hormai circa cinque anni, che fo dato principio al far del estimo de cividal de Bellun per la grande inegualità delli pagamenti, che se faceva, però che, pervenuti li fondi et possessioni nelle mani delli cittadini et del clero in grandissima parte, li poveri contadini erano astretti a pagar de quello, che come è detto, altri gadevano senza la conveniente gravezza ». La parola *cittadini* indica propriamente i nobili in opposi-

zione al popolo, come appare dai documenti citati in parecchie delle mie note ed anche dal documento del settembre 1510 nei *Diarii* di Marin Sanudo, XI, 424 « el vien di qui 4 oratori, do cittadini et do dil populo »: cf. nello stesso volume a pag. 310 « alcuni cittadini e plebei di Cividali, rebelli ». Però vedremo più tardi dato ai popolari il nome di *cittadini del populo*, e più tardi ancora quelli del Consiglio lasciare affatto la denominazione di *cittadini* per prendere quella di *nobili*. Allora *cittadino* diventa sinonimo di *popolare* (cf. la nota 86) in opposizione appunto a *consigliere*. Infine, negli ultimi anni del secolo XVIII, sono detti *cittadini* i più cospicui fra i popolari, in opposizione ai *mercanti* ed agli *artisti*, che formano la seconda e la terza classe del *popolo* (v. la nota 158). *Contadini* è sinonimo di *distrettuali*. Cf. per es. gli stessi *Diarii* del Sanudo, XXV, 277 « di certo accordo fatto tra li popolari e contadini ». Del resto i distrettuali di Belluno già nel 1420 si erano agitati per causa dell'estimo, tentando, senza frutto, non d'ottenere ma d'impedire la rinnovazione Cf. ALPAGO, *Dizion.* alla v. *Estimo* (I, 314). Sulla parte avuta dai distrettuali negli avvenimenti politici del 1411 cf. il PIGNI, f. 201.

(89) Compiuto il nuovo estimo da un anno, si cercava, nonostante le lettere dei capi dei Dieci, di conservare l'antico, ora con proteste dei chierici, *spinti delli cittadini*, ora con altri mezzi obliqui. Il clero invocava « un conseio de Padua del 1455 che è contra quel che tutto il resto del stato nostro observa; che li clerici come laici tutti sono compresi al pagar delle Dale, Colte de lanze et altre gravezze per deliberation de questo conseio ». (Ducale cit. nella nota precedente; cf. la nota 111). Alcuni anni dopo, cioè il 6 Marzo 1504, avendo chiesto il Consiglio di Belluno che la Parte notificata nella citata Ducale dell'8 Luglio 1501 fosse modificata, nel senso che il nuovo estimo non fosse ancora considerato come definitivamente *completum et serratum*, la domanda venne respinta. (*Miscellanea Delaito*, f. 191 v). Un accenno alla *diferentia di Cividali di Bellun col territorio* nel Gennaio e Febbraio del 1504 si trova nei *Diarii* del Sanudo, vol. 5, colonne 788 e 905.

(90) « circa custodes sive guardias ». Cf. gli statuti di Belluno, libro I, cap. 15 e 17, e REZASCO, *Dizion.* alle v. *custode* e *guardia* (§ 14).

(91) *Miscellanea Delaito*, f. 192 v.

(92) Cf. ALPAGO, *Dizionario* alla v. *Monte della Pietà* (II, 291 v). Nella biblioteca Buzzati (Cl. II, cod. CCLVI) esiste in originale il « libro del conto de li debitori et benefatori del sancto monte de pietà noviter erecto in la città de Belluno per el devoto populo de quella ». Vediamo da questo libro che all'erezione del Monte contribuirono, oltre alla *terra e borgi*, anche i vari paesi del territorio bellunese (Alpago, Agordo ecc.) in numero di dodici.

(93) Da una ducale di Leonardo Loredan al podestà di Belluno in data 29 Ottobre 1501 (*Miscellanea Delaito*, f. 194) sappiamo che la lite fra il Consiglio ed il popolo finì con un

accordo, a tutto vantaggio del popolo. Il Doge ordina quindi al Podestà di far bandire « quod omnes illae personae ex populo ipsius civitatis, [ms. add. et] quae pretendunt intrare ad gubernationem eiusdem montis, debeant infra certum terminum per vos statuendum fecisse se scribi in vestra cancellaria, et dedisse idoneas et sufficientes fideiussiones de legaliter et bona fide administrando et tenendo bonum et diligentissimum computum de omnibus. » Imbossolati i nomi degli iscritti, se ne estraggono a sorte quattro, che debbono governare il Monte per un tempo da stabilirsi, dopo il quale se ne estrarranno altri quattro e così successivamente. « Finita vero et consummata ex toto prima imbusulatione, debeat tunc modo consimili in omnibus et per omnia procedi ad novam imbusulationem, et sic successive usque in infinitum ». La prima imbossolazione bastò per dare gli amministratori del Monte per una ventina d'anni: la seconda ebbe luogo nel 1520 e per essa si presentarono alla cancelleria del podestà e furono descritti 83 popolari. (*Manoscritti Barceloni*, vol. II, f. 116^v; altri documenti sul Monte nello stesso volume a f. 107 e segg.). Naturalmente i nobili non tardarono a pentirsi della concessione fatta: anzi pretendevano che il loro oratore, accordandosi col popolo, avesse agito senza l'autorizzazione del Consiglio: « 1502^o Fu concesso per uno orator di questo consio Bellunese il governo del Monte di Pietà al popolo, senza però licentia della comunità; et questo è stato origine et principio, che li popolari hanno cercato novitate ». (*Libro della Croce*, f. 184^v. Note storiche di Bartolomeo Cavassico).

(109) *Miscellanea Delaito*, f. 194^v, 4 Giugno 1509. Radunato il popolo in sala magna comunis «... conclusum fuit et deliberatum quod illico eligerentur XXV ex consilio et XXV ex populo, qui habeant providere et gubernare ad salutem huius civitatis et totius territorii ». Subito fu fatta l'elezione dai nobili in *caminata comunis*, dai popolari in *sala superioris*. E qui la *Miscellanea Delaito*, in contraddizione col brano riportato, darebbe come eletti 28 nobili e 28 popolari, in luogo di 25. Veramente il numero di venticinque risulterebbe anche dal documento citato nella nota seguente: quello di 28 si trova invece nelle ducali del 19 Gennaio 1509 (S. V., 1516 s. c.), di cui alla nota 105. Forse i 25 furono successivamente portati a 28, o siamo in presenza di qualche errore d'amanuense.

(105) Vedi *Libro della Croce*, I, 181^v; *Repertorio di Giulio Doglioni*, quad. ultimo, f. 97^v (citato anche nelle *note autografe di Lucio Doglioni*, pag. 315); *Codice Trois* f. 7, e fascicolo ms. premesso allo stesso codice (dove però è indicata erroneamente la data del 10 Luglio 1509). Il 10 Luglio 1509 i venticinque *electi de populo*, adunatisi nella sacrestia di S. Maria dei Battuti, nominavano cinque procuratori per presentare all'imperatore una supplica. In questa è detto, che il popolo di Belluno, fedele all'impero, siccome nei giorni passati ha fatto conoscere con ritornare prontamente alla sua dipendenza, prega e supplica l'imperiale maestà a volere che il governo della città sia per parti uguali

in mano così degli antichi nobili del Consiglio come dei popolari, e che si eleggano quindi in pari numero i rappresentanti d'ambo gli ordini.

(106) Massimiliano entrò in Belluno il 6 Luglio 1509; il 10 Luglio vennero nominati i procuratori per presentargli la supplica, come si è detto nella nota precedente: il 24 Luglio la città era di nuovo occupata dai Veneziani, che la perdettero però il 5 Agosto per riprenderla solo il 20 Dicembre. Massimiliano accolse la dimanda del popolo con sue lettere del 27 Agosto 1509, che a me non riuscì di trovare, ma che sono citate nel documento del 3 Luglio 1510, di cui nella nota 106. Le note storiche di Bartolomeo Cavassico, sempre di una veridicità a tutta prova, dicono invece « La Sacratissima Cesarea Maestà, benissimo discorrendo le vane ambitioni popolari, li rispose: nos volumus quod cives sint cives, populares sint populares, ac rustici sint rustici ». (*Libro della Croce*, f. 183^v). Inoltre anche il Piloni, f. 266^v, narra che mentre l'imperatore era in Belluno, alcuni popolari tentarono di *alterare l'antico ordine del consiglio*, facendolo diventare elettivo, ma che Massimiliano non volle fare *novità alcuna, commandando che il governo della città passasse secondo il consueto*. Per quanto la cosa sembri strana, potrebbe essere che l'imperatore abbia in sulle prime negato, poi concesso quanto i popolari desideravano. In questo caso il Cavassico ed il Piloni non sarebbero testimoni in tutto e per tutto falsi, ma solo reticenti.

(105) Ripresa Belluno dai Veneziani il 20 Dicembre 1509, il popolo protestando la sua devozione alla repubblica (come prima aveva vantato quella verso l'impero) ottenne un'ordine dei Capi del Consiglio dei Dieci, comunicato al Podestà con Ducali del 19 Gennaio 1509 (S. V., 1510 S. C.) secondo il quale nulla si doveva immutare, lasciando che il Consiglio continuasse ad esser composto da ventotto *cittadini* e ventotto del popolo. Già l'oratore del popolo in questa occasione aveva osservato che « per i dritti cittadini si cerca de expeller essi del populo, contra quello che loro cittadini haveano instà et ricercà » ossia contro quanto era avvenuto nell'adunanza del 4 Giugno 1509. (*Libro della Croce*, f. 80^v; *Miscellanea Delaito*, f. 195^v). Infatti, appena avuta notizia dell'ordine giunto al Podestà, il Consiglio dei Nobili s'adunò il giorno 28 Gennaio e ad unanimità stabilì « quod iura ipsius civitatis et privilegia defendantur contra populares », poi con un sol voto contrario, « quod consilium minus haberet auctoritatem et libertatem eligendi oratores pro defensione ipsius causae et aliarum causarum ». Infatti nei due giorni successivi vengono eletti tre oratori, perchè si presentino davanti ai Capi del Consiglio dei Dieci, o dove sarà necessario, « et enixe studeant defendere iura civilitatis contra tumultuantes in eam, et nitantur in contrarium intentata tamquam non rite et contra iura et privilegia ac consuetudines antiquas revocari facere ». Nel documento del 3 Luglio 1510 è poi detto che i popolari, non ostante le lettere imperiali del 27 Agosto 1509, « fuerunt expulsi ab ipsa gubernatione civitatis per magnificum dominum Nicolann Balbi potestà-

tem civitatis predictae ». (Cf. anche la parte ms. della Storia del Piloni, libro VII, carte 296, trascritta in questo punto nelle *note autografe di Lucio Dogliani*, pag. 317 e seg., come pure le notizie, poco precise, date dal Cavassico, il quale finisce coll'osservare che dell'esito della causa non vi sono documenti scritti, ma che esso « ab effectu largamente si vede, perchè sempre lo consiglio è stato nel suo possesso » (*Libro della Croce*, f. 81^v). L'irritazione del popolo dovette naturalmente esser grande. Secondo il Cavassico, circa 200 popolari scrissero al Provveditore Generale, Luigi Mocenigo, « con minacce de amazzar, procurando loro il governo » (*Libro della Croce*, f. 184). Lo stesso Cavassico in una sua poesia, che si trova fra un gruppo di componimenti fatti evidentemente nel 1510, accenna ad una minacciata guerra civile, rivolgendo a Belluno questo ammonimento:

« Non esser causa tra tanti martiri
Che'l ciel teo s' adiri
Vedendo suscitar la civil guerra,
.....
E se ciò al vulgo piace,
Non consentir, che vana speme el spinge ».

(*Le rime di B. C.*, ed. CIAN, vol. II, n. XLII).

⁽¹⁰⁶⁾ Il documento, di cui esiste una copia antica fra le carte sciolte della collezione Buzzati, è pubblicato dal PELLEGRINI, *libro dei sacristi*, p. 38, doc. 17, dal protocollo del Notaio Daniele Colle, il quale dovette sottrarlo alle ricerche dei nobili, che avevano interesse a distruggerlo, poichè vi aggiunse questa nota « Io teni ascoso per bon respeto dito contrato. Et per altri convenienti respeti l'ò volesto ligar in mio protocollo, etiam non casche al dover ». Dall'atto ci viene attestato che i nobili Bellunesi « fuerunt contenti unanimiter et concorditer, quod de cetero ipsi de populo sint et esse debeant cum eis ad gubernationem et regimen dicte civitatis et territorii in omnibus et per omnia prout alias erant sub imperio sacratissime Cesaree Maiestatis et prout in *litteris sue sacratissime Maiestatis sub die 27 Augusti anno . . . regni romani vigesimo quarto* ». Il *libro dei sacristi*, p. 13, ricorda il « concordium inter Nobiles et populam . . . die 3 Iulii 1510, manu Ser Petri Pauli de Delaytis, circa gubernationem totius territorii ». Da questa notizia si vede che dell'atto furono rogati altri notai, oltre Daniele de Colle, nel cui protocollo è giunto fino a noi. I *libri delle provvigioni* mancano dal 3 Giugno 1509, epoca del primo accordo coi popolari, fino al 13 Gennaio 1510, data dell'ingresso in Belluno del podestà Nicolò Balbi, poi di nuovo dal 3 Luglio 1510 fino al 5 Luglio 1512, cioè fino a che i popolari non furono di nuovo privati d'ogni compartecipazione al governo (PELLEGRINI, *libro dei sacristi*, p. 12 nota 4 e p. 13 nota 2). Evidentemente i libri tenuti durante il governo misto di nobili e popolari furono distrutti dai nobili stessi, desiderosi che si perdesse ogni memoria di un tempo per loro infausto ed inglorioso.

⁽¹⁰⁷⁾ Belluno, abbandonata dal podestà veneto fin dal 4 Luglio 1510, fu occupata da-

gli imperiali il 10 Luglio, ripresa dai Veneziani il 20 Agosto e tenuta fino al 28 Agosto dell'anno successivo, poi riconquistata definitivamente il 26 Ottobre. Il 28 Agosto 1511, fuggito Nicolò Balbi, il popolo deputò al governo della città otto persone, in parte nobili ed in parte popolari (*Libro dei sacristi* p. 19). Questi *deputati civitatis Belluni* si trovano in documenti del 2 e del 9 Ottobre 1511 (*Libro dei sacristi*, p. 56 e 58, documenti 39 e 42). Invece una lettera del 27 Agosto 1511 è diretta *magnificis dominis Praesidentibus civitatis Belluni* (*ibid.*, p. 49, doc. 30).

⁽¹⁰⁸⁾ Lettera di Antonio Miari scritta da Belluno il 22 Gennaio 1512 ad Antonio Piloni, oratore della città a Venezia (*Libro dei Sacristi*, p. 65 e segg., docum. 48; cf. docum. 51): « Lo vicario nostro ha receputo lettere da Feltre, qualiter Feltrini noviter han obtenute lettere confirmatorie delli lor privilegi et statuti antiqui: cosa dispiacevole alli nostri *plebei*, quali collegialiter congregati hanno scritto, ut fertur, a Ser Vettor da Saèil et Ser Zuan da Tisoi, vi obstino a simil vostra richiesta, qual fareti, acciò che similiter obteniate, che credo facilmente sarete exauditi: et bisogna celeritate, azò che la terra sia ordinata et ben governata ».

⁽¹⁰⁹⁾ Documento del 3 Luglio 1510, cit. nella nota 106.

⁽¹¹⁰⁾ Lettera cit. nella nota 108.

⁽¹¹¹⁾ Anteriormente agli avvenimenti del 1518, di cui parlerò in seguito, troviamo in Marin Sanudo accenni ad una causa per l'estimo nel 1516, alle *gran discordie* che un podestà scalfuto riferiva, nell'aprile del 1517, d'aver trovata in Belluno, in fine alla « confirmazion di capitoli di la comunità di Civaldi di Bellun et di certo accordo fatto tra li popolari e contadini » nel 1518 (*Diarii*, XXII, 287; XXIV, 146-147; XXV, 277). Riguardo all'estimo una questione importante divideva i nobili ed il popolo. I primi volevano, non senza ragione se giudichiamo dal punto di vista moderno, « quod in estimo ponantur animalia et industria » volendo con ciò colpire gli industriali, i padroni di botteghe e, probabilmente quelli che, possedendo poche terre o non possedendone affatto, erano padroni di armenti o di greggi, che facevano pascolare sulle terre comunali, o su terre affittate, o davano a soccida. Il principio che si dovesse appunto computare nell'estimo anche gli *animali* e l'*industria*, fu infatti accolto dapprima dalla Signoria, come appare da una ducale del 19 Giugno 1515, trascritta nella *Miscellanea Delaito*; ma una altra ducale del 9 Giugno 1516, che le tiene immediatamente dietro, annuncia la « incisio per ambas quarantias suprascripte partis in illis verbis, quod animalia et industria ponantur in estimo ». La questione del resto si era già presentata prima e si presentò anche in seguito. Infatti da una ducale di Andrea Gritti in data 17 Marzo 1520, trascritta nel *Codice Salcis*, sappiamo che gli oratori del Consiglio chiedevano di nuovo che nell'estimo fossero computati « gli animali et le industrie de le mercantie ». Si opponevano i popolari e i distrettuali, a favore dei quali venne giudicato, tenendo appunto conto delle

precedenti deliberazioni dell' 8 Luglio 1501, 6 Marzo 1504 e 31 Marzo 1516. Un altro punto importante deciso nel 1515 è quello dei beni ecclesiastici, per i quali, tenendo evidentemente conto del concilio di Padova del 1455 (cf. sopra n. 97), si stabilisce che si debbano includere nell'estimo tutti i beni pervenuti al clero dal 1455 in poi, ma non quelli posseduti prima di detto anno. Una lettera del podestà Marco Miani (*Emilianus*) in data del 18 Luglio 1518, inserita nei *Diarii* del Sanudo, vol. XXV, p. 555, annuncia compiuto l'estimo generale, per il quale la terra e territorio « era in lite et discordie et sedicion za 92 anni, et hanno speso ducati 25 mila per parte in tal lite ». L'ultimo estimo era stato fatto in più di cinque anni con spesa di quattromila ducati, il nuovo in tre mesi e mezzo con spesa di duecento ducati. Il Miani annuncia che per il fausto avvenimento era stata cantata una messa solenne alla Santa Spina, e che il vescovo di sua mano aveva benedetto i due volumi dell'estimo. Lo stesso Miani, nella relazione al Senato dopo la sua podesteria, si vanta di « aver adata le discordie tra cittadini e territorio e fatto lo extimo, adeo di una inimicitia stata lungamente tra loro sono acquietati . . . » (*Diarii* p. 578: cf. 551). Del resto i Bellunesi riconoscenti nel Novembre del 1518, offrono al Miani uno stendardo (*Diarii*, vol. XXVI, p. 205), di cui il Barcellona ci ha conservato il disegno nel secondo volume dei suoi mss. a f. 192v, attribuendogli per errore la data del 1501, anno in cui fu podestà non Marco, ma Giovanni Miani. Il drappo attaccato ad una lancia, ha la forma di triangolo scaleno, e pare fosse figurato da una parte sola. Nell'angolo superiore è lo stemma di S. Marco, sotto, nell'angolo retto, quello del podestà: il resto è occupato da anelli, palme, rami d'olivo ed iscrizioni che ricordano le principali opere compiute dal Miani durante la podesteria, fra cui la cacciata degli Ebrei. I vari motti sono riferiti dal Barcellona (« li motti del quale, interseriti da anelli d'oro in diamante con palme et olive, sonno qui posti . . . »). Come è noto, l'uso di offrire uno stendardo al podestà in attestato di benemeranza, è antico e comune ad altre parti d'Italia. I documenti circa *extimum* sono raccolti dal Barcellona nel citato volume II a p. 1 e segg.

(12) Da una ducale del 26 Marzo 1518, trascritta nella *Miscellanea Delaito*, sappiamo che ad istanza dei cittadini e del popolo si era ordinato, che, finito il tempo della concessione fatta agli Ebrei, nessuno di essi potesse in modo alcuno stare ed abitare in Belluno e nel suo territorio. Ma il 28 di Marzo, prima forse che la ducale fosse giunta a Belluno, il popolo si levò a rumore, ed eccitato da un frate zoccolante di Feltre, che aveva predicato la quaresima, chiese al podestà che gli Ebrei fossero subito cacciati via. Infatti il giorno dopo si radunò il Consiglio e all'unanimità decise, che gli Ebrei dovessero partire. Intanto per intimorire i sollevati, voleva il Podestà far piantare le forche in mercato, ma alcuni del popolo lo impedirono, fracassando i legni destinati per il patibolo. Ad eccitare maggiormente gli animi, si sparse la falsa voce che quaranta consiglieri avessero

votato a favore degli Ebrei: il popolo allora corse armato in piazza, e dopo aver malmenato il cavaliere di corte (cf. REZASCO, *Dizionario* alla voce *Cavaliere* § XLVI), avrebbe saccheggiato le case degli Ebrei e non risparmiato forse le loro persone, se non fossero accorsi lo stesso podestà ed il suo vicario, e non avessero fatto immediatamente partire gli Ebrei e trasportare le loro masserizie nel convento di S. Pietro. Nacque poi il sospetto che col pretesto degli Ebrei avessero i popolari formato congiura contro i nobili, ma non so veramente se che si fondasse tale sospetto. I ragguagli, che ho dati finora, sono tolti da una lettera scritta allora da Girolamo Pagani a Teodoro suo fratello, della quale ebbi conoscenza dalle *note autografe di Lucio Dogliani*, p. 285 e seg. Aggiunge il Pagani, che alcuni capi del popolo, cioè Francesco da Cesa, Bartolomeo da Orzes, Daniel da Colle (che già conosciamo) e Giacomo Bertoldo, erano stati chiamati davanti ai Capi dei Dieci, e che ancora si trovavano a Venezia, insieme con Giacomo Arlotto. Pare però che la cosa non avesse seguito. Ecco ora la narrazione, come al solito inesatta, del Cavassico (*Libro della Croce*, f. 184) « 1519. Nel tempo del q. Magnifico M. Mathio Barbaro podestà et capitano di questa città, sotto pretexto di voler sachezar li Iudci di questa terra, il populo dette ordine di tagliar a pezzi tutti del conseio, et per tal caso il prefato magnifico Rettor scrisse all' Ill.ma Signoria, et farno mandati molti a presentarsi a Venetia, et mai alcuno del Conseio non volse far fortuna et sollicitar che fossero puniti di tal horrendo pensamento: et a quel tempo el prefato Mag.co Rettor per sedar tal sfrenata voglia fece metter le forche in la contrada del Merchè, et alcuni de ditti popolari hebbero tanto ardire, che butorno ditte forche in terra ». Evidentemente, quantunque il Cavassico fosse stato testimone oculare, scrivendo molte tempo dopo sbaglia l'anno, e quindi il nome del podestà; esagera inoltre e colorisce di fantasia. Per l'anno cf. anche il Sanudo, vol. XXV, col. 323. Altre persecuzioni contro gli Ebrei vi erano state in Belluno pochi anni prima, cioè nel Novembre del 1509, in cui, secondo la testimonianza del *libro dei Sacristi*, p. 12, « Iudaei qui habitabant in civitate Belluni fuerunt totaliter depopulati, et nil eis remansit praeter spiritum ».

(13) Lettera del podestà all' Avogadore, in data 4 Marzo 1528, nella *Miscellanea Delaito*. Vedi anche i *Manoscritti Barcellona* vol. II, f. 169 e segg. (circa *Synd. denegat. per Rect. Bell.*), e nello stesso volume, a f. 15 e seguenti (cioè nella sezione circa *extimum*), il processo per la lacerazione del Sindacato del 1 Maggio 1527 « pro extimo fiendo et pro recuperatione ducatorum mille solvendorum ex introitibus et non per collectam ».

(14) *Sindacato* vale qui *nomina di Sindaci e mandato di procura*. Cf. REZASCO, *Dizionario*, ad h. v., § XV-XVII.

(15) Il sindacato, in data 17 giugno 1528, si trova nei *Mss. Barcellona*, vol. II, f. 23 e segg. Vedi anche PILONI, *Storia ms.*, l. VIII, c. 230 e segg., trascritto in parte nelle *note autografe di Lucio Dogliani*, p. 319. Il Cavassico poi ne scrive quanto segue (*Libro*

dalla Croce, f. 184v): « 1528. Detti popolari, continuamente invigilando contro lo consio, domandorno licentia al Mag.co M. Polo Morosini, all' ora podestà, de redursi in la scola de S. Maria da 10 in 12 de loro per proveder de far l' estimo; et tamen, ingannando el Rettor, fecero un sindacato generale et perpetuo con electione de 8 a proveder a qualunque cosa li parerà, et morendo alcuno delli 8, che li altri lavessero ad eleger delli altri, con alcune clausule inhoneste et diaboliche. Qual sindacato per l' Ecc.mo Consio di X fu inciso et casso, come appar nel principio della parte presa nella facultà, ch' el detto populo ha de potersi ridur », ossia nella parte del 30 Luglio, di cui nella nota seguente.

(116) Vedi l' *Appendice*, docum. XVIII.

(117) Ducati del 12 Aprile 1529, in un fascicolo ms. premesso al *Codice Trevis*; ALPAGO, *dizion.*, alla v. *Estimo* (I, 314) dal libro Q, 30 Giugno 1562, in ordine ad una ducale del 19 Marzo 1529. Il Sando (vol. LI, col. 123, Luglio 1529) accenna alla conferma di « certi capitoli presi nel Consio di XXXVI di Cividali di Bellun, zerca far il suo estimo », e poi agli « extimi ha fatto sier Alvisie Trivixan podestà et capitano, con contenteza de tutti » (vol. LII, col. 231, Novembre 1529). Cf. anche sopra nota 111. Il Consiglio di Belluno è detto, impropriamente, Consiglio dei XXXVI, perchè, quantunque il numero dei consiglieri fosse indefinito, per la validità delle deliberazioni bastava appunto l'intervento di trentasei di essi. Cf. DOGLIONI, *notizie istor.*, p. 42 e segg.

(118) Ducale di Andrea Gritti al podestà in data 18 Marzo 1528, nel *Codice Salcis*. Il Consiglio voleva far cassare i capitoli del Monte. I capi del Consiglio dei Dieci dicono, che tali capitoli non parvero loro « ita exorbitantia neque indigna quemadmodum relationum fuerat » e che devono essere osservati, « utpote non abhorrentia ab ordine et intentione litterarum iam inde per capita consilii nostri X ad precessorem vestrum scripturarum super forma imbussulandi illes de populo . . . ». Però si ordina che gli ufficiali del Monte non possano essere più di 12, cioè otto conservatori e quattro massari, e che per l'avvenire non si possano riunire per far nuove provvisioni se non con l'intervento del podestà; che queste provvisioni non valgano se non siano state approvate dai capi del Consiglio dei Dieci; che i massari debbano presentare i libri ed i conti ad ogni richiesta dei deputati del Consiglio; infine che i prestiti si debbano fare senza difficoltà tanto ai nobili quanto ai popolari, purchè diano pegno. V. anche ALPAGO alla v. *Monte di Pietà* (II, 291v) « Dichiarazione del Cons. de X, che possano *quandocumque* dinanzi al Rettore li deputati del Consiglio rivedere i conti del maneggio del Monte » (dal libro N, 13 Giugno 1528).

(119) ALPAGO, *Dizionario*, alla v. *Fondaco* (II, 37), dal libro N, 8 Febbraio 1527: B. CAVASSICO (*libro della Croce*, f. 185) « 1529. Continuando detti popolari in ritrovato modo de scoltione, se imaginorno de far uno fonteco de biade, acciò se dimandasse lo fonteco del populo, et sopra de ciò mandorno alli pieili de l' Ill.ma Signoria, la qual co-

nosciuta la loro malignità, li licentiarono ». Degno di ricordo è pure quanto leggiamo in Marin Sando, vol. LV, col. 145-146, intorno all'aumento del salario del podestà voluto dal Consiglio insieme colla diminuzione delle spese per i fanti del castellano. Avendo i savii di terraferma fatta la proposta, contradisse ser Piero Orio *patron a l'arsenal*, dicendo: « Cividali di Bellun non paga altro per li soi privilegi quando si dete a questo stato che ducati 1000 per regalia al serenissimo a l'anno e ducati 500 di la daia, di la qual si paga il retor e castellan, et ha uno castello, et è grandissimo odio tra nobili e popolari, i quali popolari sta in li borghi e voriano fusse fanti nel castello, azio li nobili non avesse a dominar la terra . . . ». Et li rispose sier Thomà Donato, savio a Terraferma, dicendo che è stà retor a Cividali di Bellun, e non è tanto odio, come è stà ditto », e che i nobili vogliono accrescere il salario al podestà solo perchè *li vegni homini di più reputation*. La proposta fu quindi approvata.

(120) Gli amministratori del Monte di Pietà volevano porre una campana *sopra una torre over campanil*, pretendendo di aver avuto *sinial gratia* dal Consiglio dei Dieci. Però i Capi dei Dieci scrivono al podestà in data 27 Ottobre 1532, che ciò non è vero, essendo stato solo concesso di *poter a von di campana vendere i pegni* ecc. Il segnale dovrà perciò darsi ad ora fissa colla campana del palazzo del podestà e con ordine e scienza di lui: non lasci dunque « poner campana alcuna per detti del Monte sopra torre o campanil, et in questa executione proceda con tal dexterità et via, che tutto passi quietamente senza alcuno strepito ». Invece il 24 Maggio 1533, quasi sette mesi dopo, il podestà era costretto a far intimare ai sindaci, priore e deputati del Monte un mandato esecutivo, perchè, sotto pena di conto ducati da applicarsi all'Arsenale, facessero abbattere entro dieci giorni la torre che, nonostante ripetuti moniti e divieti, si continuava a fabbricare al disopra del palazzo del Monte. Gli amministratori mandarono allora dei procuratori ai capi del Consiglio dei Dieci per lagnarsi del mandato loro intimato; la comunità alla sua volta mandò un *nuntio ricercando la destructione de ditta torre overo campanil*. Naturalmente i capi dei Dieci, rammentando la loro precedente lettera, lodarono l'operato del podestà, ordinandogli di *far ruvinare la torre con quel minor motto si può*, raccomandandogli di nuovo *quella dexterità et prudentia se conviene*, e imponendogli intanto di non riscuotere le multe, in cui gli amministratori del Monte erano incorsi. (*Libro della Croce*, f. 14v e segg.).

(121) Nel privilegio dell' 8 Luglio 1406 era stabilito che i mille ducati di censo si pagassero ogni anno il giorno di Natale *de introitibus praedictis*, ossia *ex omnibus redditibus et introitibus civitatis* (*Libro della Croce*, f. 35). Nel cap. 10 del privilegio del 24 Aprile 1420 era poi stato conservato lo stesso censo, solo fissando per il pagamento il giorno di S. Marco Evangelista in luogo del Natale (*Libro della Croce*, f. 42). Ora, con lettera del podestà in data 20 Ottobre 1541, si presentarono ai capi del Consiglio dei Dieci

quattro agenti della Comunità e quattro procuratori del popolo. Quest'ultimi chiedevano che il censo fosse pagato dalle intrade di essa comunità *uxta et capitulo in prima acquisitione civitatis*, e non imponendo una colta speciale. Avendo gli agenti del Consiglio chiesta una dilazione, si ordinò che nella prima settimana del Gennaio prossimo si presentassero a Venezia non più di una persona a spese del Comune e di una a spese del popolo. Intanto i capi dei Dieci chiedevano al podestà una « nota particolare de tutte le intrade de dicta comunità ad una ad una, et all'incontro de tutta la spesa ordinaria che si fa all'anno da quella, a fine di poter con bon fondamento proceder in questa materia sì come ricerca la giustizia ». (*Libro della Croce*, f. 98). Iniziatasi la causa, il 16 Maggio 1542 fu presentato da parte del popolo un notevole documento, nel quale si afferma esser stato provato, che pagate colle entrate del Comune le spese ordinarie e il censo, vi era ancora un avanzo di circa lire 6000, oltre alle entrate straordinarie provenienti dalle condanne. Siccome però si obiettava, che le entrate avrebbero potuto in seguito diminuire, il popolo ripete un'offerta che dice fatta più volte e sempre negletta dal Consiglio, il quale contava solo sul tempo e sull'impotenza dei popolari. Essendo dunque la spesa ordinaria, computando il censo, di lire 20000, quando le entrate ordinarie venissero a diminuire, il popolo offre di supplire con una colta in modo che, oltre alle 20000 lire, rimangano a disposizione del Consiglio per le spese straordinarie 2000 lire e per di più i proventi delle condanne. Inoltre il popolo accetterebbe una colta sempre che si dovesse spendere per gli edifici pubblici più di 50 ducati, o non vi fossero denari in cassa. Viceversa quando l'entrate ordinarie superassero le lire 22000, il di più dovrebbe servire « a riscorder lo resto del cavedal del comun impegnato » e a far le spese necessarie per gli edifici pubblici. Infine si domanda, che gli agenti del Consiglio nelle liti col popolo « non possano spender del denaro commune ma de le borse proprie; et questo per essere conveniente lo denaro publico servire al beneficio commune et non a particolari, et per levar via l'occasione del litigar con beneficio suo et maleficio di esso fidelissimo popolo et de tutto lo territorio ». (*Libro della Croce*, f. 99 e seg.). Gli agenti del Consiglio nella loro risposta chiedono naturalmente che siano respinte le proposte del popolo, che sarebbero « perpetua radice et fonte de concurrentie et di far dai consigli » in luogo di uno, e insistono sul fatto che il censo « continuamente è stato pagato per colta », ma finiscono col dire di esser contenti « che in capo de ogni anno li massari debbano render bon conto, et se avuaciassero danari, siano messi nel censo et tanto manco se metta la colta » (17 Maggio 1542: *Libro della Croce*, f. 100 v).

(122) I capi dei Dieci « sempre intenti alla buona quiete et unione delle città » cioè dei cittadini et populi a loro egualmente cari, ordinarono che fossero moderate le spese « et presertim de mandare tanto numero de oratori et così frequentemente come hanno fatto per lo passato ». In tal modo si potrà pagare il censo con « pochissima additione di

colta al supplemento di quello sarà necessario nel resto delle spese consuete ». Perciò il Consiglio elegga ogni anno un *deputato* e il popolo un *procuratore* per procedere in presenza del podestà alla revisione di tutte le spese, dovendosi senz'altro cassare quelle che sembrassero superflue al podestà « con ditti dui, o vero uno de loro ». Ducali del 27 Maggio 1542, nel *Libro della Croce*, f. 102, e nel *Codice Salcis* (Cf. i *ms. Barcellona*, vol. II, f. 157 « circa deputatum populi Bellunensis »). Ad illustrare le espressioni, poco chiare, del citato documento del 27 Maggio, servono le due ducali del 7 Febbraio e 11 Aprile 1543. Le ducali del 7 Febbraio 1542 (*more veneto*) confermano quelle del 27 Maggio, spiegando meglio che solo nel caso, che le entrate ordinarie non siano sufficienti, si debba *supplir con additione di quanta colta sarà necessaria* (*Libro della Croce*, f. 174: *Codice Salcis*). Le ducali del 11 Aprile 1543 annullano un proclama del podestà, col quale s'imponeva il pagamento di una certa *rata di colta* per il censo: danno ragione ai popolari, i quali sostenevano « ch'el denaro dell'entrate si debba riservare alle spese ordinarie, fra le quali è il censo; et non ne spender in altro per dover poi imponer gravetze », e ordinano al podestà di « far diligentia di trovar espediente forma al danaro per satisfation del censo senza divenir ad imposition di gravetze ». Non potendo, si faccia *come meglio si può*, supplendo con una colta, *ma senza pena alcuna* (*Libro della Croce*, f. 175: *Codice Salcis*). Un'altra causa vi fu nel 1547, avendo gli agenti del popolo fatto citare i consoli per una colta che era stata imposta ed esatta, a quanto si diceva, con violazione delle ducali del 27 Maggio 1542 (*Libro della Croce*, f. 131 v).

(123) La questione sorse nel 1548. Volendo il *procuratore del popolo* essere chiamato avanti ch'el si spenda el denaro della Comunità, con ducali dell'8 Febbraio 1547 (*more veneto*) si dichiarò illegale la sua pretesa (*Libro della Croce*, f. 137 v). Siccome però la revisione e le reclaminazioni postume sembravano difficili ed inutili, con ducali del 9 Ottobre 1548, si stabilì « che quando l'occorrerà doverse fare qualche spesa, avanti che per il conseio si deliberi di farla et che la si facci » il podestà debba far venire a se il *deputato* del Consiglio ed il *procuratore* del popolo e «udir quello, che diranno circa essa spesa ». Si aggiungeva però, che se il Consiglio si sentiva *gravato* da questa deliberazione mandasse i suoi oratori a Venezia e facesse citare i procuratori del popolo, poichè *non si mancherebbe di far giustizia*. (*Libro della Croce*, f. 138). Naturalmente il Consiglio non se lo fece ripetere, e perciò solo nel Marzo 1549, utili in contraddittorio i due *oratori delli Nobili del Conseio* e i due *procuratori dell'Università del popolo*, si venne alla sentenza definitiva, nella quale è stabilito, che il Consiglio, secondo i suoi ordini e privilegi, possa *deliberare come e quanto li parerà*, ma che poi, *avanti che se spenda il denaro*, quelli del popolo *se possano dolere* al podestà, al quale è lecito revocare la deliberazione del Consiglio, anche se fosse stata presa col suo consenso. (*Libro della Croce*, f. 139 v: *Codice Salcis*). La questione risorse nuovamente nel 1564. Cf. la nota 136.

(168) Il territorio del Piano, come si diceva per escludere i capitanati retti con norme speciali, era diviso in undici parti, cioè dieci pievi (Alpago, Lavazzo, Sedego, S. Felice, Limana, Frusseda, Oltarado, Pedemonte, Mier, Castion) e la così detta Regola della Terra, cioè l'antica *Regula civilatis et burgorum Belluni*, equiparata in seguito alle pievi (cf. G. L. ANDRICH, *gli statuti della Regola della Terra*, Belluno, 1896, p. 8: anzi il Miari, *Cronache Bellunesi*, p. 118, parla addirittura di undici pievi come ho fatto io, per brevità, nel testo, quantunque la distinzione sia ancora mantenuta nei capitoli del 1641 in *Capitoli diretti alla miglior amministrazione*, ecc., Venezia 1731, p. 4, oppure in *Raccolta di capitoli* ecc., 1786, p. 45 e segg.).

(169) *Mss. Barcelloni*, vol. II, f. 409 e segg. (circa *districtuales Belluni*): *Libro della Croce*, f. 148 v - 152 v. I sindaci delle pievi del territorio nel Novembre del 1545 comparvero davanti al podestà, chiedendo di poter congregare « in cadauno delli detti loci li homini et regulieri di quelli per occasione de constituer loro procuratore et sindaco generale uno over più, come meglio li parerà, il quale in nome loro possi comparere in tutte le sue cause » ecc. Non avendone ottenuto licenza, ricorsero a Venezia; per la qual cosa i capi dei Dieci scrissero il 28 Novembre al podestà dicendo che la domanda, *prima facie*, pareva loro *honestà*, ma che aspettavano di sentir da lui le cause, che lo avevano indotto a respingerla. Rispose infatti il Podestà, in data 5 Gennaio 1546, che le pievi avevano tutte i loro sindaci e questi « sempre che gli occorre per esse compareno et si elegono a suo bon piacere procuratori e avvocati quanti vogliono, li quali non li mancano, nè gli vien in ciò fatto prohibitione alcuna », ma che la novità consisteva nel voler creare un *sindaco generale, con salario certo e perpetuo, per tutte le cause presenti e future*. « Per quello, che ho potuto comprendere in 14 mesi, che io son a questo reggimento (*scrive il Podestà*), vi sono alcune vecchie differenze et gare tra li popolari et quelli, che sono nobili et del consiglio di questa città, alle quali ho posto ogni mio studio per non lasciar che procedano più inanti et le ho tenute con lo agiuto de Dio sopite fin hora. Costui veramente, che hora vorrebbono li prefati distrettuali constituir suo sindaco, è uno delli principali del populo, il quale dubito che forse non intenda di volere con questo mezo far una colliganza tra li distrettuali et il populo della città contra li prefati nobili de consiglio, la qual potria col tempo et con le occasioni partorire qualche maggior disturbo ». La storia dei vari tentativi dei distrettuali fino al 1554 è narrata in questo modo dal Cavassico: « Notà come de Zenaro 1546 Zuamaria de frontin da S. Felice et molti altri contadini di questo territorio presentorno le soprascritte lettere alla Ill.ma Signoria instando di haver licentia di poter far un sindaco, qual era Ser Zambattista Salce: fagli contraditto per li oratori di questa magnifica comunità Bellunese, quali a Venetia per altri negotii si attrovavano; haonde, lette le soprascritte lettere in collegio et oditi li ditti Zanmaria de Frontin con molti altri contadini in contradditorio con li oratori di

questa wagnifica comunità, tandem essi contadini furno licentati, dicono il Serenissimo al detto Zanmaria ch'el tendesse a lavorare ».

« 1550 Novembris. Questi contadini da novo hanno con grandissima instantia ricercato dal Cl.mo Podestà licentia di poter creare tal sindaco, et stu hora, ch'è alli 5 Novembrio 1550, non hanno havuto el suo intento ».

« 1554, ultimo Mazo. Li contadini auteditti comparsono da li ex.mi Signori Sindici, ch' erano in questa terra, zoè Cl.mo M. Hieronimo Bragadino, Cl.mo M. Hieronimo Lando, Cl.mo M. Daniel Moresini, et supplicorno li fosse concesso tal sindacato, et sue Ecc.me Signorie, visto le lettere soprascritte, oditi alcuni de noi cittadini a parte, furno essi contadini licentati, denegatoli quello domandavano ». (*Libro della Croce*, f. 152 v).

I tentativi dei distrettuali continuarono anche negli anni successivi. Rinnovarono essi le loro domande nel 1557 ed ottennero che il territorio potesse eleggere « due sindaci i quali abbiano a difendere le sue cause in genere et in specie, et siano eletti di due in due anni » *ALPAGO*, *dizionario* alla v. *Territorio*, vol. IV, fol. 180). Ciononostante nel 1575 ricorsero al Podestà, chiedendo di nuovo di poter nominare un sindaco generale, e usando a tal proposito una forma certo poco benevola pel Consiglio, poichè esso si oppose alla domanda « massime attese le espressioni sparse nella detta supplica » (*Libro R*, 1 Luglio 1575, cit. dall' *ALPAGO*). La domanda fu quindi di bel nuovo respinta. Evidentemente il Consiglio, come aveva già cercato d' impedire che il popolo si riunisse in un corpo con organizzazione e rappresentanza stabile, così s' opponeva a che le varie pievi si collegassero stabilmente. Esse però riuscirono egualmente ad unirsi in un corpo, come appare già dalle concessioni avute nel 1557 e meglio ancora dai già citati capitoli del 1641. Il territorio Bellunese ebbe quindi uno stemma proprio, colla croce nera in campo d' argento (*MIARI*, *Cronache Bellunesi*, p. 118), e i suoi rappresentanti, ossia gli undici *deputati*, ebbero facoltà di riunirsi in Belluno in un così detto *Congresso*, davanti al podestà o al suo vicario. Questi deputati, eletti ciascuno dalla sua pieve *per via di ballottazione*, duravano in carica un anno, dopo il quale vi doveva essere un altro anno di *contumazia*, il che non sarebbe stato neppur necessario stabilire, poichè era già prescritto che si doveva sempre eleggere « alternativamente un' anno uno degli Estimati et un' altro anno uno de Colloni ». Questa disposizione dei capitoli del 1641 ci offre l' occasione di correggere un errore del Rezasco, il quale alla v. *Estimo del colonnato* (p. 401) cita solo un passo dell' *Informazione delle cose di Verona compiuta il primo giorno di Marzo MDC* (Verona, 1862, p. 41) e annota « Il testo ha *Collonato*. Io scrivo invece *Colonnato* per la ragione che il contado veronese si divideva in *Colonnelli* ». Ma l' *estimo del colonnato* non è una specialità di Verona, come credeva il Rezasco (cf. anche il suo *Dizion.* alla v. *Estimo generale*), e *collonato* o *colonnato* deve farsi derivare da *colono*. In forza di quest' *estimo*, introdotto a Belluno nel 1614, non senza una lite col Consiglio, e fatto per

la prima volta coll'assistenza di un *notato* e *ministro* del territorio Padovano e *conforme in tutto agli ordini* e all'uso di Padova, vengono stimate secondo una tariffa fissa le terre per la *porzion collonica spettante al lavorator*, le *teste da lavoro da anni quattordese fino alli sessanta* e i buoi. Così si ebbe nel territorio bellunese, come a Verona, a Padova e altrove, l'*estimo general de beni, che si chiama real, e il collonato, che si chiama personal*. (*Capitoli*, p. 22 e segg.: *Raccolta*, p. 12 e segg.). Nel 1614 gli *Estimati* del territorio Bellunese, ossia i proprietari di beni immobili abitanti nel territorio stesso, erano soltanto in numero di circa cinquanta (*Raccolta*, p. 12), il che dimostra che la maggior parte delle terre apparteneva ai cittadini: il *Colonato* poi sali a lire 1001, soldi 11, piccoli 11. Oltre ai *deputati* il territorio bellunese aveva poi un *sindaco* o *procuratore* e un *cancelliere*, i quali duravano in carica almeno due anni e potevano essere riconfermati, e un *deputato ai conti*, che durava parimenti in carica due anni. Più tardi troviamo anche il *munzio* del territorio, forse eletto solo in circostanze speciali (cf. per es. *Raccolta*, p. 83 e infra nota 162). Sulle controversie fra la città ed il territorio si vedano i documenti interessantissimi pubblicati nelle raccolte citate, sui quali non mi trattengo, sia perchè sono facilmente accessibili a tutti, sia per non dare a queste note delle proporzioni addirittura mastodontiche.

(176) I *Gravami del fedelissimo popolo de Civald de Bellun contra quelli del Consiglio* sono trascritti nel *libro della Croce*, f. 104^v-107^v (e, se non fraatendo io stesso i miei appunti, anche nella *Miscellanea Delaito*, f. 302 e segg.). Segue a f. 107^v la « *particular espressione de li gravami del popolo, che non si conteneva in le littere* », scrittura, che è in parte un sunto, in parte un'ampliazione dei precedenti *gravami*. Essendo poi questi stati mandati dalla Signoria al Podestà, perchè raccogliesse informazioni, il popolo il 12 Dicembre 1546 gli presentò uno scritto con brevissime citazioni di fatti in appoggio del memoriale da esaminarsi (*Libro della Croce* f. 110^v). Finalmente avendo il podestà fatto *acomodar* ai popolari *li libri et scritture publiche*, come essi stessi chiedevano, il 22 Dicembre 1546 gli fu ancora comunicata una *lista dei documenti*, che dovevano servire a provare il pignoramento delle entrate pubbliche e la remissione delle condanne (*Libro della Croce*, f. 112). Copia di altri *gravami del fedelissimo popolo de Civald de Bellun contra li consiliarii di detta città* si trova nella *Miscellanea Delaito*, f. 101^v e segg. A f. 109 della stessa *Miscellanea* sotto la rubrica *tirannia de quelli del Consocio*, i nobili sono accusati di « *dqe excessi, l'uno che si equiparano alla Ill.ma Signoria nostra, tribuendosi nome di republica, e l'altro che ne tengono per subditi, cosa tanto abominovole, che dir peggio non se potria, imperochè volemo adorar un solo Iddio, et servire a un signore solo, lo Ill.mo Dominio* ».

(177) La risposta del podestà, in data 16 Gennaio 1547, lunghissima e minutissima, è trascritta nel *libro della Croce*, f. 113^r-124^r. Egli conchiude, come si è detto, proponendo

di nulla innovare. Il Consiglio, a parer suo, non può sperperare il denaro pubblico, perchè è il podestà stesso che, occorrendo di spendere, *ordena le bollette et dapoì di man propria le sottoscrive et bolla* (ragione veramente non troppo convincente): gli uffici del consiglio sono necessari, ed i salari minimi: le altre cose non sono *degne di reclamatione*, tantopiù che *da certo tempo in qua essa administration de ben in meglio si vede esser regolata*. Il parere del podestà era stato chiesto con ducali del 29 Novembre 1546 trascritte nel *libro della Croce* f. 104. Altre ducali del 19 Dicembre stesso anno, trascritte nel *Codice Salcis*, invitano di nuovo il podestà a riferire, dopo aver sentite le ragioni dei popolari. Le ducali del 20 Novembre e la risposta del podestà si trovano pure nell'ultimo quaderno del *Repertorio di Giulio Dogliani*. Cf. le *note autografe* di Lucio Dogliani, p. 321 e segg.

Nella *Miscellanea Delaito*, f. 278 e seg., si trova la copia di una supplica dei nobili alla Signoria. Essa è senza data, ma poichè vi si afferma che i privilegi del Consiglio duravano già da 124 anni, deve appunto attribuirsi al 1547. I nobili si lagnano delle tante « *persecutioni, che da molto tempo in qua ha patito la povera ma fidelissima sua civiltà di Civald di Bellun, perseguitata non già dagli originari de popolari de quella città, ma da gente nove et venute da terre et valli aliene ad abitar in quella terra* ». A tali persecuzioni « *non potendo essi poveri del Consiglio resistere, il Signor Iddio ha voluto che essi popolari hora siano venuti alli piedi di vostra Serenità* » ecc. ecc. Notevoli in questa supplica l'acconno ai forestieri, che si sarebbero quasi posti a capo dell'agitazione, e la confessione della debolezza dei nobili di fronte ai popolari. Vedremo invece, che pochi anni dopo le parti erano invertite, essendo cresciuta l'audacia dei nobili per essere il popolo bensì numericamente superiore, ma disorganizzato.

(178) Ducali del 3 Giugno 1547 (*libro della Croce*, f. 124: *Codice Salcis*): « *ne la materia del detto Consiglio non ne pare di far novitate alcuna; ma perchè havemo veduto che quei del Consiglio hanno deliberato di accotrar quattro del popolo in esso consiglio con le descendentie sue et etiam ogni fiata cho una famiglia di esso Consiglio se extinguesse, che in quel caso debba esser eletto uno del popolo, che meglio parerà al prefato Consiglio, havemo laudato et approvato tal deliberatione et se ne accettassero maggior numero, ne seria più grato Volemo, che le deliberationi, che si faranno di qui innanzi nel suo Consiglio, che hanno forza di statuto, si debbano far con intervento vostro, nè vagliano se non saranno approbate dal Senato, sì come si osserva nelle altre città nostro. Et havemo etiam deliberato, che se intenda esser posto fine alla detta materia del Consiglio, dalla quale non se ne possa più parlare* ». Per questo Giulio Dogliani scriveva nel suo *Repertorio* (f. 56 della citata sezione *de libris et vexationibus* ecc.), che colla sentenza del 3 Giugno 1547 « *posta fuit ad radices falx et decisa tumultuosa popularis questio* ».

L'accettazione dei quattro popolari e la sostituzione di una famiglia del popolo a quella del Consiglio, che si estinguesse *per morte del consigliere senza herede legitimum mascolo*, erano state deliberate in Belluno, il 2 Maggio 1547, dai dodici *deputati* per la causa col popolo, su proposta degli *oratori* che si trovavano a Venezia e « secondo il ricordo del Cl.mo D.o Stefano Tiepolo » (*Libro della Croce*, f. 125).

Si osservi, come la Signoria Veneta, pur esprimendo il desiderio che un maggior numero di popolari fosse ascritto al Consiglio, si mostrasse rispettosa dei privilegi dei nobili, come del resto lo era stata per il passato, ogniqualvolta erano sorte controversie concernenti l'ammissione al Consiglio. Ricorderò brevemente alcune di queste controversie. Da una ducale dell'8 Febbraio 1436 (*Libro della Croce*, f. 86 e segg.) risulta che avendo il podestà ordinata la cancellazione di alcuni iscritti al Consiglio, fra i quali si trovava Alessandro de Summaripa, questi aveva interposto appello alla Signoria, e il Consiglio dei Quaranta aveva deciso in favor suo, ordinandone la reintegrazione. Nel 1476 vertendo lite fra i sindaci del comune e Cristoforo de Gervasis, che voleva essere ammesso nel Consiglio senza votazione perchè figlio del defunto consigliere Ser Giandomenico, un *comes de Alvarotis legum doctor consultor assumptus in causa* (non certo il famoso Iacopo morto nel 1453) diede parere favorevole al Gervasis, e in conformità di esso sentenziò il podestà. Parere e sentenza sono trascritti nel *Libro della Croce*, f. 88 v e segg. L'Alvarotti nel suo Consiglio invoca la parte del 1426 e dichiara nulle le obiezioni dei convenuti: « et primo non obstat lex Herennius ff. de decurionibus [Dig. 50, 2, 10] non obstat 2.^o che Giandomenico non si trovasse nella *matricula consiliariorum*, poichè questa non era *integra*: non obstat 3.^o *prescriptio opposita ipsi Christophoro*, quia *respondetur prescriptio temporis non prestat immunitatem decurionibus* non obstat 4.^o *quod exercuerit viles et abiectas artes*, quia *respondetur quod probatum est in processu illum exercuisse artem lanae, quae licet sit ars mechanica, non tamen est vilis* non obstat 5.^o *quod nesciat litteras, quia inexpertes litterarum possunt esse decuriones l. expertes C. de decurionibus [10, 32, 6]* . . . Nel 1486 si presentò altra causa simile mossa da Vittor de Ponte figlio legittimo di Giorgio de Ponte, « qui fuit de nobili et antiqua domo ipsius civitatis Belluni ». Il podestà e, in grado d'appello, il Consiglio dei Quaranta diedero torto al Comune, condannandolo nelle spese e ordinando l'ammissione dell'attore *abique aliqua ballotatione* (*Libro della Croce* f. 84). Nel 1519 il Doge Leonardo Loredano aveva scritto al podestà che vedesse di persuadere il Consiglio Bellunese ad aggregarsi il notaio Giovanni Ziglio « in gratificationem nostram, sic nos momentibus fide et operibus suis in statum nostrum ». Udite però le lagnanze degli oratori Bellunesi « quod haec sunt contra privilegia suae civitatis », ordinò al podestà di considerare le lettere precedentemente scritte su tale oggetto come revocate *ac si scriptas non fuissent* (*Libro della Croce*, f. 87 v).

(129) Le suppliche sono trascritte nei *Manoscritti Barcelloni*, I, 273 e segg. Il giorno 10 Giugno 1547 era stato bandito a suon di tromba *nei tre lochi soliti* « che quelli del popolo, che pretendono esser delli quattro da esser eletti nel consiglio se diano in nota » (*Libro della Croce*, f. 127). Si stabilì poi, per facilitare la rotazione, che *per questa volta sola* s'intendessero sospese le parti del 3 Luglio 1426 e 5 ottobre 1434, secondo le quali per le elezioni sarebbero stati necessari i tre quarti dei voti, e che s'intendessero invece eletti i quattro che avessero riportato il maggior numero di voti, sorpassando però la metà (*Libro della Croce*, f. 127 v). Dei dodici aspiranti sei avevano già fra i consiglieri dei parenti prossimi. Furono scelti Paolo Novello, che aveva in Consiglio due cognati, Domenico Sacello, che vi aveva il genero e due cognati, Francesco Arlotto, che vi aveva lo snocero, e Francesco da Cesa, che sarà forse stato il Rabagus della compagnia, poichè è già nominato fra i capi del popolo chiamati a Venezia nel 1518 (v. sopra n. 112). I consiglieri, che presero parte alla votazione furono 97 (*Libro della Croce*, f. 128 v).

(130) Gli eletti « giurorno solennemente di difender et mantenere le ragioni di questa spettabil comunità et consiglio » (*Libro della Croce*, f. 130).

(131) I nomi delle trenta famiglie furono descritti in ordine alfabetico per ordine del podestà, e sono i seguenti: *Alpaga*, Arlotto, *Azzona*, *Campuna*, *Castella*, Cavassica, Cesia, Cimatora, *Crepadona*, *Crucecallis*, *Curia*, *Doiona*, *Fora*, *Enica*, Gervasia, Giustiniana, Grinea, *Lippa*, *Mezana*, *Miara*, Novella, Pagana, *Pavia*, *Persicina*, Pillona, *Pontana*, Sacella, *Serguana*, Vitula, *Ucola*. Sono stampati in corsivo i nomi, che hanno riscontro nell'elenco del 1378. Cf. la nota 87.

(132) Cf. *libro della Croce*, f. 135-137. Ducali del 6 Ottobre 1548: non basta la morte di un consigliere senza eredi, come pretende il popolo, ma è necessario « che più alcuno non si trovi de alcuna famiglia o casada, sì che la sia mancata et extincta del tutto ». Nuova causa per l'interpretazione di questa disposizione nel 1550, insistendo i popolari perchè « ogni fiata ch'el morisse uno del consiglio senza figlioli » si dovesse accettar in suo luogo uno del popolo. Il nuovo podestà Gerolamo Venier, non conoscendo i precedenti, come egli stesso dice, aveva concesso un *sindacato* per questa causa. Viste poi le ducali citate, gli parve di dover sospendere il sindacato e ne scrisse alla Signoria, senza nascondere il *pericolo di qualche tumulto di tutta la terra*. In conclusione i popolari non ottennero nulla. Cf. i documenti trascritti nel *libro della Croce* dal f. 140 v al f. 148 v, le ducali del 30 Aprile 1551 a f. 153 v-156 e nel *Codice Saleis*, e i mss. *Barcelloni*, vol. I, f. 270 e segg., *circa interpretationem familiae*.

(133) Abbiám notizia di parecchio di tali ammissioni. Nel 1568, essendosi estinta la famiglia Capon, (a quanto pare ammessa essa stessa da poco) fu aggregato Giacomo Barpo. Intervenero alla votazione cento consiglieri, ciascuno dei quali presentò una *cedola* col nome del popolare da lui proposto, e giurò poi, *tactis scripturis*, di dar il voto a quello

degli « scrutinati, che per sua coscienza paresse più idoneo e di beneficio al pubblico ». I consoli ed i cancellieri laici giurarono inoltre di palesare l'esito della votazione solo per l'eletto e non per gli altri propositi. (ALRAGO, *dizionario*, alla v. *ammissione al Cons.* I, f. 5^v e segg.). Nel 1596, estinta la famiglia Ussolo, fu eletto un Iacometto Barpo g. M. Andrea: nel 1597, estinta la famiglia Cadola (ammessa dopo il 1547) fu aggregato uno dei Bertoldi (*Ricordi di Matteo Carrera*): nel 1639 un Delai in luogo della famiglia Foro; nel 1642 un Barcelloni in luogo dei Vitali; nel 1646 un Crota in luogo dei Mezzano e un Barpi in luogo dei Delai; nel 1660 un Cantilena in luogo dei Novelli; nel 1670 un Cappellari in luogo degli Agosti; nel 1681 un Barpi in luogo dei Cantilena (*Codice Trois* f. 128), ecc. Tenendo conto dell'estinzione di parecchie famiglie appena ammesso, si può credere che il Consiglio molte volte desse a bello studio la preferenza ai candidati che non avevano eredi legittimi. Fra le carte sciolte della collezione Buzzati vi è una supplica del D. r. Girolamo Bertoldi per essere ammesso in Consiglio dopo l'estinzione della famiglia Sacello. È senza data, ma la scrittura sembra all'incirca della metà del secolo XVIII.

(154) A f. 127^v del *Codice Trois* vi è una nota, fatta nel 1704, dei cittadini aggregati dopo il 1637 dal Cons. dietro pagamento di somme, che si dicevano destinate ad evitare imposizioni di colte. Le aggregazioni avvennero negli anni 1646 (Barcellonai, Crota, Sandi), 1659 (Campelli), 1685 (Nantisa e Benetti), 1690 (Mazzeri). A f. 94 dello stesso *Codice* è trascritto appunto il proclama del Consiglio per l'aggregazione del 1699. « Continuando (dice questo proclama) la dilettione et affetto di questo consiglio verso li cittadini dell'Università del popolo et altri, che fossero capaci d'insignirsi del grado e carattere nobile di questo consiglio » si è decisa l'aggregazione di tre nuove famiglie. Gli aspiranti dovranno presentare supplica e depositare 3000 fiorini. Per l'elezione occorrono poi i $\frac{1}{2}$ dei voti del Consiglio radunato coll'intervento di almeno settanta consiglieri, giusta la parte del 30 Giugno 1647 approvata con ducali dell'8 Gennaio susseguente. Della somma ricavata un terzo servirà per pagare i debiti della Comunità, e due terzi saranno applicati « a pro e beneficio degli officii del Consiglio ».

(155) Il 10 Gennaio 1553 si stabilisce dal Consiglio che i consoli « cho de tempo in tempo saranno estratti, debbano esser ballottati et approvati per questo Consiglio », e che debbano aver la precedenza su tutti (*Libro della Croce*, f. 156). Tre giorni dopo si stabilisce ancora, che non possano nel medesimo tempo esser consoli due prossimi parenti, cioè « suocero et zenero, zerinani de sorelle, cugnadi vivento la moglie et nepodi fioi de sorelle », ma che il secondo estratto sia ritornato nel *sachelto* (*Libro della Croce*, f. 157). Si oppongono i dottori del popolo, in numero di cinque, e la Signoria annulla le due parti, insistendo nel concetto di non innovar cosa alcuna *in simili materie toccanti* al Consiglio. (Ducali del 10 Febbraio 1552 m. v.: *Libro della Croce*, f. 158; *Codice Salcis*).

(156) Nel Maggio del 1564 pare risorgesse la questione della revisione delle spese coll'intervento del deputato del popolo (cf. sopra nota 123). Forse per questo una trentina di nobili, postisi in agguato dentro la Porta Doiona, il 14 Maggio (non ai primi di Giugno come è detto nelle *note autografe di Lucio Doghioni*, pag. 327) a un'ora di notte aggredirono armati Gioachino Sandi: i popolari ne presero le difese e ne nacque un gran tumulto. Al rumore accorse il podestà colla corte, ma fu aggredito al grido di *ammazza, ammazza*, e costretto a ritirarsi. Il giorno dopo fu subito emanato un proclama, col quale si ordinava che i capi del tumulto, cioè nove del Consiglio ed otto del popolo, rimanessero *sequestrati in casa*, e che cessasse ogni licenza di porto d'armi, anzi che si dovessero consegnare nel termine d'un giorno gli *archibugi, schioppi e armi d'asta* d'ogni sorta, pena il bando e la multa di 200 ducati. (*Manoscritti Barcellonai*, vol. II, f. 231). Il 18 Maggio furono poi chiamati a Venezia sette del Consiglio e sette popolari, *ingiustamente* dice il Barcellonai, che era appunto uno di essi. A *formar il processo* fu mandato a Belhano Alvise Grimani *Avogador di Commun.* Il 5 Giugno il popolo fece il suo *sindacato*, e poco dopo presentò un'istanza, trascritta nei *mss. Barcellonai*, f. 237 e nella *Miscellanea Delaito* f. 342, e una supplica all'Avogador, che è nella stessa *Miscellanea*, f. 243.

L'istanza è molto importante e merita d'esser in parte trascritta. « I nobili da alcuni anni in qua hanno preso tanta superbia et alterezza, che, se non si provvede, malamente si può più vivere in questa città. Ai poveri artisti et mercenari, fanno diversi insulti in tuor et haver del suo, et poi volendo loro esser satisfatti minacciarli et darli delle botte; et che se fanno licito andar scrivendo per li muri *meccanici et plebei* con parole ignominiose, et etiam componer et voler far recitar comedie per intacar et vituperar quelli del popolo (cf. la nota 139); et che alcuni hanno detto che non si degnano di ballar et alcuni di non esser al hovo in compagnia de plebei; et uno etiam ha auto ardir de dir che sono signori de questa città, et etiam che voleno per forza esser honorati per niunmi che siano, come è acadesto za pochi zorni, che passando un notaro del popolo davanti alcuni de questi zovani, uno di loro li disse queste ovvero simil parole: *cavete la beretta, poltron*; e a un altro zovano, che era fermato a ragionar sulla strada publica, uno de questi il zafò et tirò in meza la strada, dicendo: *non ne volete anchora honorar?*; et che all'incontro a vecchi et persone honorate del popolo loro fanno diversi vitaperii senza causa alcuna; et che continuamente vano in frota con braure, con le qual fanno che parte de li suoi deliti non vano a orecchie della giustizia, perchè li poveri offesi da paura di peggio non ardiscono reclamar; et quelli che vanno, passano legerissimamente puniti per haver loro continuamente quatro consoli assistenti alle signature (cf. la nota 138), dove non come iudici ma come parte fanno l'officio nelli casi de quelli del consolo, mettendosi alle volte fin in zecochione per otener gratia et assolitione o remissione, et per il contrario facendo a tutto suo poter andar severissimamente puniti li altri » (dalla *Mi-*

scellanea Delaito, l. c.). I popolari accennano poi al fatto, che G. B. Rudo, deputato per il popolo, il quale aveva voluto *farvi intender* sopra le spese superflue nella revisione dei conti, era stato *battuto et pellato la barba da Francesco Doion*, con minacce ad altri del popolo, che si volessero opporre alle spese. Supplicano infine, che non si tenga conto dei processi formati dal podestà col suo vicario *parcialissimo* e col cancelliere, stretto parente di quasi tutti gli aggressori. La sentenza fu pronunciata il 19 e comunicata al podestà con ducali del 21 Luglio 1564 (*Libro della Croce*, f. 176: *Codice Salcia*). In essa vennero confermate le ducali del 18 Marzo 1549 (sopra n. 123) ordinando che « ogni volta che sarà stata posta et presa parte in quel Consiglio di spender danaro de detta comunità, debba esser fatta saper la deliberation, che si farà ditte spese, al deputado eletto per il sindacato del populo », eseguendo *in reliquis* le ducali citate. S' impose inoltre la confisca dei beni e il bando perpetuo da tutti i luoghi *terrestri e marittimi* e dai *navigli armati e disarmati* a chiunque, nobile o popolare, « per cause de risse particular farà adunation de persone et torrà le arme in mano ». Infine si diede ordine, che fossero liberati i prigionieri e *licenziati* quelli, che erano *sequestrati in casa* da oltre due mesi.

Nel settembre dello stesso anno 1564 dovettero accadere nuovi disordini, poichè con ducali del 27 settembre venne cassata la sentenza di bando pronunciata dal podestà contro otto popolari, ordinando al podestà stesso di concedere al popolo il sindacato ogniqualvolta ne fosse richiesto. Lo stesso ordine è ripetuto nelle ducali del 19 Maggio 1567, confermate, nonostante le rimostranze del podestà, il 17 dello stesso mese. Altre ducali dell'8 Giugno 1571 impongono l'osservanza del privilegio del 1528 (sopra nota 116) e quindi la concessione del sindacato dei popolari. Tutte le ducali citate si trovano nel *Codice Salcia*.

(127) *Miscellanea Delaito*, f. 435. Ser Andrea Mariano di anni 70 fu bastonato, e « con arma d' hasta li passorno la schena per li fianchi da un canto all' altro » e fu lasciato in terra per morto dagli aggressori, che corsero alla sua casa per ammazzarne il figliuolo. Questa è la versione dei popolari (cf. anche *ms. Barcellona*, vol. II, f. 252 e segg.). La versione della parte aristocratica fece quest' ultimo particolare gravissimo, e ne svela invece un altro, che potrebbe servire d' attenuante per il feritore. Il Mariano il 2 Giugno 1566 fu battuto da Messer Giulio Pagani con un bastone. Aveva egli sotto la veste un *pistolazo*, ossia una specie di coltellaccio, già sguainato. Con questo egli ferì l'aggressore sotto l' orecchio. Allora Messer Vettor di Crocicale, cognato del Pagani, accorso con altri al rumore, colpì coll' asta il Mariano, lasciandolo per morto. (*Repertorio di Giulio Doglioni*, quad. VI, f. 77 e 85, dal quale attinge Lucio Doglioni nelle sue *Note autografe*, pag. 328). I popolari chiesero contro gli aggressori le pene imposte nel decreto del 19 Luglio 1564 (vedi la nota precedente); ma questi furono invece solo banditi per due anni, e fatta poi la pace col Mariano, alcuni rimasero in bando per un solo anno. Vedi la nota seguente, in fine.

(128) In principio del 1567 Gerolamo Pagani, se dobbiamo prestar fede al suo costituito, aveva ricevuto lettere minatorie, nelle quali gli si diceva che sarebbe stato ammazzato come Prospero Doion la cui storia non conosco). Si erano inoltre sparse lettere contenenti ingiurie contro alcuni del Consiglio. Per questo o per altre ragioni a me ignote, la sera della seconda festa di Pasqua, ossia del 31 Marzo, molti nobili, capitanati da Mainardo Pagani, si posero in agguato presso la casa di Pompilio Salce, dottore di chirurgia, figliuolo di M. Prosdocimo spiciaro, e l'uccisero con varie ferite d' arma da fuoco e di taglio. (Il Carrera nei suoi *ricordi* indica erroneamente come data del fatto il 4 Aprile 1564). I nobili fecero allora tutti gli sforzi perchè gli assassini fossero lasciati impuniti; ma il podestà Bernardino Priuli, forse parente del Doge Gerolamo, agì con tanta energia, che a nulla valsero la prepotenza e l' audacia. Egli il 12 Giugno scrisse alla Quarantia criminale accusando appunto dell' assassinio Mainardo Pagani e otto giovani nobili suoi compagni, descrivendo la loro prepotenza, dicendo che contro le leggi del dominio volevano andar armati e aggiungendo questo particolare: « bastò l' animo a uno di loro mandar a chiamar il mio cavalier et dirgli queste parole: cavalier, io scio che tu mi hai veduto fuori di casa, putana de 19 soldi; se tu diria niente al podestà, io ti caserò il cuore a te et al constabile . . . » « Et io come podestà et governo (conclude il Priuli) non ho potuto più portar questa maschera sul viso, et tolerar tanto disordine con tanta indignità di questo regimento ». (*Miscellanea Delaito*, f. 444 e segg.: la lettera si trova anche, con altri documenti relativi al processo, nei *ms. Barcellona*, II, 255 e segg. e nella *Miscellanea Miari*, f. 166 e segg.) Prima delle informazioni del podestà erano giunte naturalmente le suppliche del popolo, il quale affermava, che non essendo stati convenientemente puniti gli aggressori del Mariano, i nobili avevano preso ardire a commettere l' assassinio del Salce; che il popolo aveva sempre obbedito alla volontà del principe, mentre quelli del consiglio facevano *come i giudici con lo Spirito Santo*; che l' assistenza dei consoli ai giudizi criminali era a tutto danno della giustizia (cf. la nota 136) e che era causa che i popolari fossero per gli stessi reati puniti molto più gravemente dei nobili; che quest' ultimi sperperavano il denaro pubblico; che spesso si vedevano « caminar de lì in setta, diese, 15 et vinti de questi del Consacio armati tatti da capo a piedi con arcobusi et arme prohibite; occupando le strade, le lozze, le piazze et le chiesie con universal spavento della città » (*Miscell. Delaito*, f. 327 *Gravamina in supplic. populi Bellun.*, *ibid.*, p. 433-34 prove del diverso trattamento fatto ai delinquenti del Consiglio e a quelli del popolo: *libro della Croce*, f. 177 Ducali del 30 Luglio 1567). Alle accuse mosse dal sindacato del popolo aveva risposto il Consiglio con deliberazione del 24 Maggio, della quale esiste una copia autentica nella *Miscellanea Miari*, f. 160-165. Finalmente con ducali del 30 Luglio 1567 venne respuita la domanda d' innovazioni fatta dal popolo, ma s' ordinò che si procedesse contro i colpevoli dell' assassinio del Salce, e che nel caso

di assembramenti di persone armate si applicasse la parte del 19 Luglio 1564 (sopra nota 136). S' aprì allora il processo: i principali imputati, i cui costumi si trovano nella *Miscellanea Delaito*, f. 476 e segg., a quanto pare s' eran posti sulla negativa. Il processo si trascinò per più di un anno, poichè solo il 12 Agosto 1568 fu pronunciata la sentenza di condanna al bando (*Miscellan. citata*, f. 404 e segg. Cf. anche il *repertorio di Giulio Doglioni*, quad. ultimo f. 85 e segg., e le *note autogr. di Lucio Doglioni*, pag. 329). I quattro consoli, invitati a firmarla, rifiutarono, dichiarando che non avrebbero assistito alla proclamazione di essa. Del *gran rifiuto* è copia notario in detta *Miscell.*, f. 507. « Qui domini consules, audita suprascripta intimatione, protestati sunt quod non consentiunt signataræ sive sententiæ contra suprascriptos presentatos, dicentes quod preterea nullum adesse ». Poco dopo Gerolamo Pagani e Zaneto d' Alpago, messi al bando, presentarono al podestà di Feltre *due meschini* banditi, domandando in compenso, secondo l' uso, di esser graziati. Il processo fatto a Feltre per la presentazione dei due banditi si trova nella *Miscellanea Miari*, f. 190 e segg. Nella *Miscellanea Delaito*, f. 508 è invece la supplica del popolo al podestà di Feltre, perchè la grazia non fosse accordata. Non so qual sia stata la decisione.

L'intervento dei consoli nei processi penali, tanto lamentata dai popolari, aveva origini antiche. Sentenze pronunciate nel 1351 e 1353 dal vicario generale dell'imperatore Carlo IV lo sono appunto *de consensu et voluntate discretorum virorum Consulum civitatis Belluni* (PILONI, f. 159^v: VERDI, *Marca Trevigiana*, vol. XIII, p. 18, doc. n. MDXVIII). Durante il dominio Veneto tale intervento era stato regolato colle ducali del 5 Maggio 1425 (*codice Salois*) « volumus quod in criminalibus debeat hic modus servari videlicet, quod facta inquisitione et formato processu per potestatem et capitaneum nostrum civitatis Belluni contra delinquentes, ipse potestas et capitaneus noster convocare debeat consules civitatis Belluni et habere consilium ipsorum consulum, quo habito terminari et sententiarum debeat prout ipsi potestati et capitaneo nostro et consilibus, vel maiori parti eorum, secundum Deum ac iustitiam et honorem nostrum videbitur convenire. Intelligendo semper quod ipsa potestas et capitaneus noster habeatur pro maiori parte. Excepto crimine lesae maiestatis, in quo, nulla data alicui notitia, ipse potestas et capitaneus noster terminare et sententiarum debeat, prout ei videbitur de iure fore terminandum et sententiandum ». Dovendo il parere del podestà avere sempre il sopravvento, è chiaro che i consoli avevano voto puramente consultivo. Infatti, essendo essi in seguito stati esclusi anche da altre cause, oltre quelle di lesa maestà, il podestà Bragadin (v. infra nota 146) nel 1737 scriveva appunto che essi avevano voto consultivo « nella spedizione, che si fa in corte dei casi criminali, restando esclusi dalli delegati e concernenti materie di pubblici dazi ». Ma pare che il Consiglio Bellunese, almeno negli ultimi tempi, volesse rivendicare per suoi consoli maggiori diritti. Infatti l'Alpago, nel-

l'edizione degli statuti di Belluno, pag. 424 e segg., pubblica alcuni documenti del 1575 e 1576, coll'ambigua rubrica *de condemnationibus fendis cum interventu et consensu consulum*, e Lucio Doglioni (*Notizie istor.* p. 42-43), parlando del governo di Belluno, oltre a dire che i consoli intervengono *con voce deliberativa in tutti i processi criminali*, specifica che entrano anche nei processi « che *servatis servandis* vengono delegati dall' Eccelso Consiglio di Dieci ».

(136) *Ricordi di Matteo Carrera* « 1562. Intorno detto tempo recitandosi una commedia nel palazzo del Consejo, fu per quella sfrisato M. Gervas Gervasis per inginriare alcuni del popolo, et non si trovò da chi: tamen fu ragionato che fosse stà M. Nicolò de Stefani deputore ». Le commedie contro alcuni del popolo erano forse nel genere della farsa, che il Cavassico aveva scritto nel 1514 contro il cancelliere del podestà, e che è pubblicata dal CIÀS, *Rime di B. Cavassico*, vol. II, n. LXV (cf. vol. I, p. CIX).

(137) Il *libro della Croce*, f. 185^v, e segg. contiene una serie di documenti intorno ad una causa iniziata dal popolo per una *nuova additione di colta* e trascinata dal 1571 al 1574 senza dar alcun risultato all' infuori della riconferma delle ducali 27 Maggio 1542 e 18 Marzo 1549 (sopra nota 122 e 123). Nel 1593 « a dì 15 Gennaio fu presa parte nel sindacato del popolo di registrare i privilegi et altre scritture pertinenti et necessarie per mantenition et conservacion di quelle, et gli autentici poner nella casa del S.^o Monte di Pietà di questa città di Belluno; la qual parte fu presa per ballotte affermative n. 26, una in contrario non ostante, come nel secondo libro delli sindacati scritti di mano di D. Bernardo Thysono notaro, a c. 73 » (*Ricordi di Matteo Carrera*: si noti lo scarso numero degli intervenuti). Gli stessi *ricordi* del Carrera registran la rovina del deputato del popolo nel 1598 e 1599, e la nomina in quest'ultimo anno di un *notaro del sindacato*, GB. Finis, in luogo del Thysono defunto: accennano pure ad un sindacato del popolo nel Marzo del 1602 per protestare contro una deliberazione del Consiglio, che accresceva la giurisdizione dei consoli, e ad un altro dell'Aprile, in cui fu imposta una colta per le spese della lite. In quest'occasione una *spia del Consiglio* cercò di entrare nel luogo dell'adunanza e fu scacciata in malo modo dallo stesso Podestà. Nel 1615 fu risolledata la questione del fondaco delle biade o decisa in favore del Consiglio, restando però stabilito, che ogni quattro mesi si dovesse fare il *bilancio del danaro di esso fontico* alla presenza del deputato del popolo e di altri popolari, se così a lui piacesse; che non si potesse carvar frumento dal fondaco senza l'assistenza di persone mandate dal podestà; che fosse proibito *meschiar* i denari del fondaco con quelli della comunità e dell'*oglio* (ossia del fondaco dell'olio istituito, secondo i *ricordi* del Carrera, nel 1561); che infine il podestà avesse la soprintendenza del fondaco e dovesse « dar ogni buon ordine, perchè nella stessa maniera e *misura* con che intra in fontico il formento, debba uscire anche di quello... » (Ducali del 5 Giugno 1615 nel *libro della Croce*, f. 249^v). Con ducali del 29 Maggio 1637

fu concesso ai consoli *per segno d' honore* di precedere nelle funzioni pubbliche tutti gli altri cittadini (*libro della Croce*, f. 251 v). Tale precedenza, che era contestata dal collegio dei dottori (cf. sopra la nota 135 e il doc. XIX), venne riconfermata nel 1693 (*Statuta Belluni*, pag. 446).

Del resto gli atti di violenza pare diventino in questo periodo più rari e di minor gravità. È ricordata un' aggressione di alcuni del Consiglio contro i Bertoldi nel 1573 (*Mss. Barcelloni*, II, 282). Nel 1591 M. Nicodemo Diolai fu bastonato benissimo da Giacomo Falcis, come si diceva per opera delli signori Novelli (*Ricordi di Matteo Carrera*), ma non so per qual causa.

⁽¹⁴¹⁾ Note autografe di Lucio Doglioni, p. 277. Nello stesso anno furono compilati gli statuti, dei quali esiste copia della prima metà del secolo XVI nel ms. della Biblioteca Buzzati Cl. I, n.º 8, a f. 178 e segg. dopo gli statuti del Comune. Nel *codice Salcis* sono trascritti parecchi documenti sulle controversie tra il comune ed il collegio dei dottori, o per meglio dire i dottori popolari di detto collegio, negli anni 1587-1590. Dionisio Salcis, proprietario del codice, fu appunto priore del Collegio ed autore di alcune *odiose novità*, contro le quali protestava il Consiglio.

⁽¹⁴²⁾ Vedi l' *Append.*, docum. XIX.

⁽¹⁴³⁾ Ducali del 4 Giugno 1638 nel *libro della Croce*, f. 253 v. Si trovano pure nel *Codice Trois*, f. 43-46, insieme colle aspre risposte dato dal Consiglio alla supplica dei popolari e con altri atti della causa. Il Consiglio del resto non era interamente dalla parte del torto quando chiamava i due procuratori del popolo Francesco Delaito e G. B. Salce *asseriti intervenienti per alcuni popolari*, poiché al sindacato, in cui erano stati nominati, erano intervenute solo tredici persone, in gran parte notai. Il sindacato aveva avuto luogo il 14 Agosto 1637 « sotto il portico della casa del S. r. Andrea Regoza posta nel Campedello » (*Codice Trois*, f. 40).

⁽¹⁴⁴⁾ In seguito a sindacati del 28 Aprile 1666 e 4 Marzo 1667, e ad istanza « dell' Ecc. mo Signor Biasio Celin deputato dell' Università del popolo e suoi colleghi », nel Gennaio del 1668 venne intimato all' esattore di una colta imposta dal Consiglio di non procedere all' esazione sotto pena di 250 fiorini « non intendendo quelli dell' Università, stando le cose come stanno, soggiacere ad alcuna contributione et gravezza gettata contro la forma delle loro lettere esecutorie . . . » (*Codice Trois*, f. 50 e segg.). Poco dopo, cioè il 26 Febbraio, fu pure presentata una protesta dei popolari, ma essa non aveva raccolto che 14 firme (*ibid.* f. 56). Il Consiglio, pur riconoscendo in principio il diritto di controllo del deputato del popolo, sostenne la nullità dei sindacati citati, come contrari alle stesse leggi e ducali invocate dai popolari (*ibid.*, f. 59). Infatti il podestà, il 12 Marzo, dichiara nulli i pretesi sindacati *con tutte le cose doppo seguite*, e licenzia quindi il Celin « salva et riservata ragione al deputato del popolo di poter *servatia servandis* dimandar

a noi legittima reddutione dell' Università d' esso popolo, dichiarateci prima le cause, per le quali ne pretendessero la reddutione » (*ibid.*, f. 65). Il deputato del popolo interpose appello (*ibid.*, f. 65 v), ma poi recedette, almeno per la questione principale, protestando « dell' animo suo sempre alieno da litigii contro la magnifica comunità » (25 Marzo 1668; *ibid.* f. 67).

Il Celin, che aveva dimostrato così poca energia, venne nondimeno rieletto capoluogo, con 50 voti favorevoli e 16 contrari, nell' elezione fatta il 18 Agosto 1681 di tre deputati, che dovevano rimanere in carica tre anni (*Codice Trois*, f. 70 v). Questi deputati il 6 Gennaio 1683 notificarono la loro elezione al Consiglio, chiedendo di essere informati « ogniquivolta occorrerà farsi alcuna spesa con getto et esazione di colte » per potersene eventualmente gravare presso il podestà. Il Consiglio non sa ne diede per inteso, e perciò l' università del popolo iniziò una lite, che finì per essa in un vero disastro. Invocando le ducali del 27 Maggio 1542, 18 Marzo 1549 e 21 Luglio 1564 (*sopra* note 122, 123 e 136), essa chiedeva che si facesse ogni anno la revisione delle entrate e delle spese, e che, ogniquivolta fosse dal Consiglio *preua parte* di spender denaro della comunità, dovesse tal parte essere notificata al deputato del popolo (*Codice Trois*, f. 82). Il podestà, nella sua sentenza del 4 Settembre 1683 (*Codice Trois*, f. 86), non poté naturalmente negare l' obbligo della revisione annuale; ritenne però che il Consiglio avesse piena autorità d' imporre e riscuotere colte, e solo dovesse, quindici giorni prima di spender *la benchè minima somma* del denaro riscosso, farne pubblico proclama, perchè l' Università, sentendosi gravata, avesse campo d' usare delle sue ragioni in conformità delle ducali del 21 Luglio 1564. Con ciò era negato l' obbligo della notificazione al deputato del popolo; ma fu ben più grave colpo per l' Università l' essere stata, nella stessa sentenza, richiamata alla stretta osservanza della ducale 30 Luglio 1528, ch' era stata sempre interpretata nel modo il più largo, anzi evidentemente violata in favore del popolo. Ordinò dunque il podestà, che volendosi ridurre l' Università del popolo, gli fosse prima dato avviso di ciò che si doveva trattare, perchè egli potesse dare il permesso e stabilire il numero delle persone che dovevano intervenire all' adunanza, il qual numero non superasse però mai quello indicato nella ducale citata. Sentenziò inoltre, che i procuratori eletti dalla Università del popolo dovessero servire solo per l' occorrenza, per la quale fossero stati particolarmente eletti, e proibì all' Università stessa d' usare il titolo di *magnifica*, riservato alla Comunità.

Questa sentenza, ammettendo l' intervento del popolo solo quando si doveva spendere il denaro, non quando si deliberavano le spese e la conseguente imposizione delle colte, veniva indirettamente a favorire l' abuso, già prima introdottosi, d' imporre colte per somme superiori al bisogno, e scerbare « poi il scosso di più del pagato in camera per i bisogni di spese, come fabbriche, ponti et altre ancore ». La costituzione di questo fondo

di riserva, che forse non serviva sempre agli scopi, ai quali appariva destinato, non era assolutamente concessa dalle ducali del 1542 e 1549, ed era stata condannata, come grave abuso, in una ducala del 5 Settembre 1671 (*fascicolo a stampa aggiunto al Codice Trois*), dalla quale sono appunto tolte le parole sopra virgolate. Ciononostante troviamo che lo stesso abuso è ancora lamentato in seguito più volte e da ultimo anche in una relazione del 1704 (*infra*, nota 150).

La sentenza del 4 Settembre 1683 rimase lettera morta, specialmente in quanto ordinava la revisione annuale delle entrate e delle spese. Furono bensì in quell'anno nominati un deputato per il popolo ed uno per il Consiglio affinché procedessero col podestà alla dovuta revisione; ma quando, cinque anni dopo, un podestà pensò finalmente, *ex officio e ad istanza dell' Università*, di chiamare a sé i due deputati, ordinando ai consoli e al cancelliere, sotto pena di 200 fiorini da applicarsi all' Arsenal, che presentassero, entro tre giorni, i conti delle entrate e delle spese, il Consiglio protestò, chiedendo la revoca del decreto del podestà « tanto nella parte che viene detto *ex officio*, quanto in quella che pretende esibizione de' conti dell' entrate, ne' quali non ha mai avuto né può avere la Università ingerenza alcuna ». I consoli si dichiaravano quindi pronti a presentare « i bollettini delle spese straordinarie che sono occorse per l' anno decorso » avvertendo che « in caso di contraddizione seguir dovrà giudizio a favor della comunità » (*Codice Trois*, f. 89 e segg.). Pare che contraddizione non vi fosse, nonostante l' aperta falsità delle asserzioni del Consiglio e l' enormità della pretesa di sottrarre a ogni controllo i conti dell' entrata, e che le cose rimasero allo stato di prima.

Parecchi anni dopo, il 2 Marzo 1702, il priore del Monte di Pietà fece istanza al podestà, perchè fosse convocata l' Università del popolo per la nomina dei deputati « essendo spirato il tempo dell' ultima deputazione ». Radunata l' Università nel palazzo del podestà stesso, si nominarono i tre deputati « incombenza de quali . . . sarà sostentar e difender tutte le ragioni e giurisdizioni dell' Università contro qualunque, con pieno e general mandato ». Fra essi riuscì capalista un Bartolomeo Colin con 42 voti contro 4. In seguito fu eletto Giovanni Bertoldi a deputato per la revisione delle spese (*Codice Trois*, f. 96). Ad istanza del Bertoldi il podestà, il 29 Dicembre 1702, ordinò che il Consiglio nominasse entro tre giorni il suo deputato per la revisione dei conti e che l' eletto si presentasse poi *col libri alla mano* « onde a consolazione universale appariscano i motivi e la disposizione di tante imposizioni » (*Codice Trois*, f. 100). Incominciò intanto una nuova causa fra il consiglio e il popolo (*Codice Trois* f. 101 e segg.; *fascicolo a stampa e fascicolo ms. uniti al codice stesso*). Le richieste del popolo hanno sempre lo stesso scopo, puramente economico. Si vuole che il Consiglio non possa *compartir e riscuoter le pubbliche gravetze* per somme eccedenti il bisogno; che non possa *sotto alcun colore o pretesto* imporre nuove gravetze prima del *rendimento dei conti dell' administratione* e della revi-

sione delle spese; che non possa *infine haver loco nè effetto alcuno qualunque deliberatione di spesa*, se prima non ne sarà fatto consapevole il deputato del popolo. La causa finì con un accordo, i cui capitoli, in gran parte favorevoli al popolo, furono approvati dal Senato il 18 Novembre 1705. I principali punti, sui quali verte il compromesso, sono i seguenti. Si farà la revisione delle spese straordinarie del 1683 a tutto il 1704, e se vi saranno sopravvanzi, saranno impiegati nelle comuni occorrenze: in avvenire si farà la revisione ogni anno, ma l' Università non potrà più pretenderla per quegli anni, nei quali l' avesse negletta: deliberandosi in Consiglio nuove spese, il podestà ne informerà il deputato del popolo: messa una volta, non se ne potrà imporre un' altra se non dopo aver reso conto del denaro riscosso. Del resto anche questo accordo non deve aver avuto in pratica nessun effetto. Vedi le note seguenti 145 e 148, e in questa l' accenno ad una nuova causa nel 1709.

[145] Cf. la nota precedente. Il 31 Maggio 1784 i deputati del popolo chiedevano che si procedesse alla revisione dei conti d' entrata ed uscita « in conformità del praticato *respective* negli anni 1638 2 Gennaio; 1702 11 Luglio; 1704 13 Gennaio, 27 Marzo, 19 Maggio; 1709 24 Febbraio; 1741 6 Aprile ». (Cf. la nota 148). Ciò prova all' evidenza che la revisione era quasi sempre trascurata.

[146] Di questa relazione è copia fra le carte sciolte della raccolta Buzzati. Cito ancora qualche brano: « La costituzione del consiglio della città si professa aristocratica, non avendo in questo accesso che li soli nobili capi di famiglia. Sono in numero di più di cento, ma sono pochi quelli che si distinguono nella civiltà del vestito o proprietà dello stato, attesaochè, ridotti in maggior parte alla povertà, restano di conseguenza senza cultura li loro spiriti ». Il Bragadiu si lagna poi dell' uso dei consiglieri di tenere il cappello in testa in presenza del podestà, e specialmente dell' estrazione a sorte degli uffici, per la quale « sortiscono sovente alle cariche più importanti . . . le persone più inabili e della più abietta figura ».

[147] *Carte sciolte* della raccolta Buzzati. Nella stessa raccolta vi sono più esemplari di un sonetto stampato allora in onore, e, come risulta dalla *nota* citata, anche a spese dell' Agosti. Al n.º 3665 della *bibliografia bellunese* trovo indicato il seguente opuscolo: « Aggregazione della famiglia Agosti al Consiglio dei Nobili di Belluno. Documenti (1607 o 1759) pubblicati per le nozze Miari Fulcis-Agosti . . . Belluno, 1886 ». Non vidi quest' opuscolo, ma suppongo che fra i documenti in esso pubblicati non vi sarà certamente quello da me indicato. Debbo poi avvertire che nel riassunto stampato a pag. 41 vanno corretti due errori di stampa. Nella linea 8, dopo « 132: » va aggiunto « Francesco Al-pago ricevette 264 lire »: nella linea 11 il numero 479 deve correggersi in 749. Complessivamente la spesa fu di lire 11389 e soldi 3. Il deposito preventivo di 400 zecchini e le espressioni usate dall' Agosti (« *consiglieri remunerati* ») non lasciano dubbio sulla vera

natura della cosa, che si può chiamare senz'altro una compera di voti. L' indecente commercio dei voti era del resto già stato denunciato dai popolari nella supplica del 1637.

Nel dizionario dell' Alpago, alla v. *admissione al consiglio de' nobili*, si può anche vedere la lunga storia della tentata aggregazione del D.r Nicolò Zappani. Questi era stato sindaco generale del Territorio, e in tale qualità acerrimo avversario del Consiglio, che aveva costretto a venire all' *accordo* del 9 Aprile 1749 stampato nella *Raccolta di capitoli ecc.*, p. 125 e segg. Gli si faceva inoltre colpa anche delle liti suscitate contro il Consiglio dall' avo di egual nome, sia come cancelliere del Territorio, sia come « direttore il più animoso e, per dir vero, anche il più illuminato » dell' Università del popolo. Ciononostante non gli mancavano amici in Consiglio, ed aveva per di più comprato i voti « da molti o poveri o vili consiglieri ». Per farlo entrare in Consiglio si pretese perfino che si dovesse considerare già come estinta la famiglia Lippl, perchè l' unico suo rappresentante era per iniziarsi agli ordini sacri. Però, dopo molte brighe, l' elezione dello Zappani fu impedita, ed egli, per consolarsi, acquistò nel 1772 il titolo di conte di Cosana.

(148) In un foglio senza data, ma della fine del secolo XVIII, rilegato a pag. 193 del *Codice Trois*, si trova la minuta di una supplica al podestà, nella quale l' Università del popolo chiede, fra altro, di essere ripristinata nei suoi diritti « quali sono di esaminare annualmente l' amministrazione delle rendite di esso Magnifico Maggior Consiglio, a norma del giudizio dell' Ecc.mo Pien Collegio dell'anno 1709, 25 febbraio, more veneto ». Si afferma in questa supplica, che le entrate del Consiglio sorpassano le lire 114000, di cui 37000 sono corrisposte all' erario, 27000 spese in salari ed uffici dei nobili, mentre « il rimanente, che ascende ancora alla somma grandiosa di L. circa 50 mila, viene con assoluto dispotismo e senza economia impiegato nelle loro deputazioni et altro, senza che se ne veggano tutti quei benefici effetti, che sarebbero attendibili ». Forse la supplica in questione fu scritta verso il 1784. Infatti il 23 Agosto 1783, essendo morti due dei deputati procuratori e rinunciando il terzo, fu congregata la *spettabile Università de' cittadini* alla presenza del podestà per procedere, giusta le ducali 1528, 30 Luglio (inteso veramente in senso ben diverso dal vero), alla elezione di tre deputati procuratori « con incombenza e facoltà di sostener e diffender le ragioni e privilegi inanzi di qualunque Ill.mo ed Ecc.mo Magistrato et etiam a piedi di Sua Serenità occorrendo, in ogni tempo e per qualunque caso: con pieno e generale mandato, con facoltà attiva e passiva ». Intervenero 37 persone e fu eletto capolista il Conte D.r Giovanni Fabrizio Troia con 36 voti contro uno. In seguito fu anche eletto il deputato per la revisione dei conti con 31 voti contro 6 (*Codice Trois*, parte II, f. 16). Quando però il 31 Maggio dell' anno successivo i deputati si rivolsero in via *estragiudiziale* al Consiglio, perchè questo eleggesse il suo deputato per la revisione dei conti d' entrata e d' uscita dell' anno 1783, come pure del *bilancio dell' estimo reale* dell' anno stesso (cf. sopra n. 125), facendo

di più altre raccomandazioni e rammentando anche le ducali del 2 Giugno 1615 sull' intervento del deputato del popolo nella revisione dei conti del Fontico delle biade, essi non ebbero nessuna risposta. Nemmeno valse a scuotere il Consiglio un *costituto* dell' 11 Luglio dello stesso anno: motivo per cui il popolo il 12 Settembre dovette rivolgersi al podestà (*Codice Trois*, parte II, f. 18-20), ma il ricorso rimase poi giacente per la solita ragione, che dovendo i processi dell' Università del popolo essere sostenuti coi denari di colte imposte sopra i possidenti dell' Università stessa, quando sembravano troppo gravosi si lasciavano senz'altro cadere (*Codice Trois*, aggiunta al f. 192). In questo caso però la questione fu ripresa in principio del 1790, nominando con procura *ad litem* due deputati che sostenessero il ricorso presentato al podestà nel Settembre del 1784, e non più solamente contro il Consiglio ma anche contro il *territorio piano*, chiedendo fra le altre cose l' osservanza delle leggi concernenti « le consegne annuali delle decime de granai nel pubblico fontico ». Press' a poco a quest' epoca deve pure risalire un' adunanza dell' *Università del popolo*, alla quale intervennero i due deputati Fabrizio Trois e Giacomo Zuliani, il Sindaco e 44 persone. In quest' adunanza si deliberò di nominare un *ministro* per tenere e custodire i registri, e si stabilì poi che « conforme alla pratica de tempi passati, resti d' un tal ufficio incaricato il S.r Cancelliere del Monte di Pietà ».

(149) Cf. CAPPELLI, *Storia della magistratura veneta*, Ven., 1873, p. 120; MUTINELLI, *Lessico veneto*; Ven., 1832, p. 247; REZASCO, *Dizion.*, alla v. *Regolatore*, § III.

(150) Questi ordini sono stampati in Belluno, nel 1794 per Simon e Francesco Antonio Tissi. (Non esattissimi il BUZZATI, n. 604, e il MANZONI, *Bibliografia statutaria*, II, p. 108). La relazione dei Revisori, in data 22 Marzo 1794, non è stampata, ma una copia ms. è aggiunta all' esemplare degli *Ordini* da me consultato. Ai Ministri del magistrato dei Revisori, cioè all' *Avvocato fiscale* e al *Ragionato*, per pagamento dell' *involuta e laboriosa revisione*, vennero assegnati sulla cassa della Comunità *effettivi* 500, ossia 500 ducati d' argento, pari a 4000 lire (MUTINELLI, *Lessico veneto*, alla v. *Effettivo*).

(151) È la nota frase del Procuratore Tron. Vedi MALAMANI, *Il Settecento a Venezia* 2. ediz., Torino, 1891-92, I, 170.

(152) ANTONIO CRALLER, in BELLETTI, *l' invasione francese*, I. c., p. 503.

(153) Ho presente uno di questi *piani*, calcolato in parte sulla prima costituzione della repubblica Cisalpina (20 Messidoro anno V, 8 Luglio 1797) e pubblicato il 29 Fruttidor anno 1.º della Libertà d' Italia (15 Settembre 1797) dal *governo centrale Bellunese-Feltrese*, perchè ogni cittadino potesse farvi le osservazioni che credesse. I primi due articoli stabiliscono, che « il Dipartimento di Belluno e Feltre è uno ed indivisibile » e che « l' universalità de' Cittadini di Feltre e di Belluno compone presentemente la Sovranità del Distretto ». Il dipartimento è diviso in due Territori, Belluno e Feltre, ciascuno dei quali ha una *municipalità ossia amministrazione centrale*. I territori sono poi divisi in

Cantoni e questi in Comuni. I membri delle *Assemblee elettorali*, o le loro famiglie, debbono avere una rendita corrispondente a 150 giornate di lavoro, che si ragguagliano a L. 450 nette (cf. l'articolo 35 della cit. costituz. della Rep. Cisalp.); quelli delle *amministrazioni centrali una rendita annuale per lo meno di L. 1000.*

(154) Il Consiglio minore, di cui s'era dapprima quasi perduta la memoria, era stato ricostituito in modo affatto nuovo in seguito agli ordini citati del 1794.

(155) BELLETTI, *Costituz. delle municipalità nella provincia di Belluno*, l. c. p. 648. Nota il Belletti, a p. 624, che nella municipalità di Belluno sopra undici membri ben sette erano nobili, il che dimostra che i nobili non osarono apertamente opporsi al nuovo stato di cose, e che il popolo usò moderatamente del suo breve trionfo. Cf. sugli ordinamenti del 1797 anche il MIARI, *Cronache Bellunesi*, p. 151 e segg., e lo stesso BELLETTI, *L'altro della libertà nella prov. di Belluno*, l. c.

(156) L' « invito agli individui cittadini, mercanti ed artisti descritti in estimo, che formano il corpo dell'antica Università di Belluno » firmato dal Trois, *Deputato Preside e Colleghe*, si trova in un foglietto a stampa inserito nel *Codice Trois*. Da una nota ms. del Trois stesso sappiamo che furono delegate tre persone, cioè una per ciascuna « delle tre diverse classi, di cui è composto il corpo » e che sono indicate anche nel brano citato. Si noti il nuovo significato della parola *cittadini*, che non indica più i nobili, ma la classe superiore del popolo in opposizione ai mercanti ed agli artisti. Si noti anche il requisito del censo (*descritti in estimo*): il popolo minuto continuava dunque ad essere escluso; anzi, poichè la parola *popolo* in quell'epoca doveva parere sospetta, la si evita completamente, cambiando l'Università del popolo in *Università dei possidenti retta dagli rispettabili signori Presidi*. Nel *Codice Trois* vi sono parecchi biglietti d'invito alle adunanze o, come allora si diceva, alle *riduzioni* dell'Università (1798-1801). Il luogo d'adunanza è abitualmente S. Maria della Misericordia, detta dei Battuti, (chiesa ora sconosciuta e ridotta a magazzino), ma talora anche la *sala a pianterreno della ven. scuola di S. Croce*, e il palazzo pubblico. Ad una delle adunanze, il 19 Marzo 1800, intervennero 66 persone. Fra gli oggetti trattati nelle adunanze noto « l'elezione dei Deputati alla revisione dei conti del passato democratico governo » (2 Agosto 1798), l'esame del piano per l'imposta militare, la nomina di un *deputato al militare*, la votazione del piano per la sussistenza della popolazione e la nomina di un *ispettore*, che insieme ai due ispettori nominati dal Consiglio e a quello nominato dal Territorio, doveva vigilare sull'*amministrazione del suddetto piano* (!).

(157) Vedi il documento citato nella nota 162.

(158) Sulla storia di questa sollevazione si vedano specialmente le notizie contenute nel ms. della raccolta Buzzati Cl. II, n. 14. Nel *Codice Trois* è inserito (a f. 194) il seguente biglietto « 15 Marzo 1800. Belluno. Le Guardie lassierano libero il passo giorno

e notte al nobile signor Conte Trois medico. Domenico Tona deputato a nome del popolo ». A tergo il Trois scrisse questa nota « La truppa de territoriali insorgenti, che si ritrovò qui in città, si fu di numero 7180, la quale incominciò a venire il dì 13 Marzo 1800 all'ore 20 poco prima, e incominciò a partire all'ore 16 1/2 circa del dì 18 suddetto; e per la notte non vi rimasero che soli numero 220 circa d'intelligenza per assistere al *Tedeum*, che verrà cantato dimmani coll' intervento de corpi ».

(159) Florio Bertoldi e Lazzaro Andriolo.

(160) Foglio stampato, colla data di Belluno 18 Marzo 1800, nella raccolta Buzzati. « Il corpo territoriale legittimamente completo » delibera fra altro « che sia ridotto un sol corpo di università, cioè de nobili, territoriali e della ora esistente università ». Eguali deliberazioni dove aver preso anche il Consiglio: certo le prese l'Università dei possidenti, come appare dal documento citato nella nota 162.

(161) Foglio stampato, colla data di Belluno 17 Marzo 1800, nella Raccolta Buzzati. Al cap. 7.º si legge « che nessun nobile di questa città possa levar all'incanto nessuno de' dazi, nè colla propria rappresentanza nè col mezzo di sostituita persona ».

(162) Nello stesso giorno 18 Marzo 1800 il comandante austriaco Conte Mayerle emanò una *notificazione*, nella quale, fra altro, ordina che si raduno « prontamente il nobile consiglio di questa città, la rispettabile Università de possidenti ed il Consiglio dello rispettabile Territorio, composto delli suoi legittimi undici Deputati, coll' intervento in esso degli Ecc. Nunzio e Sindaco generale del medesimo » per prendere le deliberazioni, che crederanno opportune. Quali siano state queste deliberazioni è facile immaginare. Conosco però solo quella dell'Università dei possidenti, in data 19 Marzo, trascritta nel *Codice Trois*. In essa sono cassate le precedenti deliberazioni del 16 e 17 Marzo, colle quali l'Università si era dichiarata unita al corpo territoriale ed aveva approvato i 14 capitoli imposti dai distrettuali.

(163) Cf. FLORIO MIARI, *Cronache Bellunesi*, p. 160.

(164) Con *sovrana risoluzione* del 14 Nov. 1819 alle famiglie aggregate al Consiglio nobile di Belluno furono accordate le *privilegi medesime, di cui godevano le famiglie aggregate ai consigli nobili delle altre città privilegiate della terra-ferma* (FLORIO MIARI *Cronache*, pag. 170: cf. l'art. 10 della *Notificaz. della i. r. Commissione Araldica in Venezia*, in data 28 Gennaio 1816, nel *Memoriale per la consulta araldica*, Roma, 1888, p. 127). Naturalmente i diritti acquisiti, conforme all'articolo 79 del nostro statuto, si conservarono anche dopo l'unione della Venezia al Regno d'Italia.

(165) Si vedano le pagine, del resto bellissime, scritte negli ultimi anni del sec. XVIII da N. M. Karamsine e riprodotte da Alessandro Herzen, *De l'autre rive*, 3.ª ed. (trad. du russe), Genève, 1871, p. 14-17. Cito alcuni brani: « La chute des sciences me paraît non seulement possible, mais inévitable et proche. Et lorsqu'elles tomberont, lorsque

leur magnifique édifice s'écroulera, et que leurs lumières bienfaisantes s'éteindront, qu'advient-il alors? Je sens la terreur et le frémissement dans le cœur. Admettons que quelques étincelles se conservent sous la cendre; admettons que quelques hommes les retrouvent et en éclairent leurs maisonnettes paisibles et isolées, mais que sera-t-il du monde? Je me couvre la figure! Les épaisses ténèbres cédaient lentement à un lent crépuscule. Enfin le soleil brilla; les bons et crédules philanthropes concluèrent d'un succès à un autre, croyaient toucher de près le but de la perfection, et dans leur joyeux enivrement ils criaient; *le rivage!* Mais, soudain, le ciel se couvre de brouillards et le sort de l'humanité disparaît dans les nuages. Oh, nos descendants! Quel sera votre sort?».

(166) SPINOZA, *Tractatus politicus*, cap. I, § 4 (*Opera*, Lipsiae 1843-46, vol. II, p. 52): « Quam igitur animum ad politicam applicuerim ut ea, quae ad hanc scientiam spectant, eadem animi libertate, qua res mathematicas solemus, inquirerem, sedulo curavi, humanas actiones non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere . . . ».

(167) CAMPE, *Recueil de Voyages pour l'instruction de la jeunesse* (1797, II, 129), citato da GIUSEPPE DE MAISTRE nelle sue famose lettere *sur l'éducation publique en Russie* (*Lettres et opuscules inédits*, Paris, 1851, II, p. 327): « puissent-ils lire sur la porte de nos universités l'inscription suivante: Jeune homme, c'est ici que beaucoup de tes pareils perdirent le bonheur avec leur innocence! ».

APPENDICE

Pubblico in questa appendice i documenti promessi nelle note, alcuni dei quali, oltrechè per la storia bellunese, mi pare abbiano non poca importanza per la storia del nostro diritto. Mi duole che questa pubblicazione, per la mia lontananza da Belluno, non possa riuscire perfetta in ogni punto, quanto all'esattezza, come l'avrei desiderata. Per alcuni documenti ho dovuto servirmi di copie, mentre, lavorando sul luogo con più agio, avrei potuto rintracciare gli originali: per altri non ebbi tempo di confrontare tutti i testi, di cui conoscevo l'esistenza: le copie dai mss. Barcellona furono fatte per me, con tutta diligenza, dal chiar.mo Prof. Pietro Perocco; pure avrei desiderato di poterle collazionare io stesso col testo. Nonostante tutto questo, spero che errori essenziali non mi siano sfuggiti. D'altra parte l'età tarda dei documenti pubblicati toglierebbe ogni valore alle semplici varianti ortografiche.

I.

1267, 31 Luglio. Dieci dei Nossadini, promettendo *de rato* per i fratelli Airoldo e Tomasio *q. domini Ricobaldi*, accolgono nella loro *progenie e parentela ossia cognazione* i fratelli Amadasio, Alessandro e Vidolino *de Doglono* (il primo insieme col figlio Avanzio), associandosi nel diritto di conferire o ricevere la quarta parte degli uffici del Comune spettanti alle parentele bellunesi.

Il testo di questo documento, il cui originale è probabilmente perduto, è pubblicato secondo una copia del 10 Giugno 1372 fatta dal notaio Bertaldino *de Axexo* coll'assistenza di altri quattro notai, e conservata ora fra le pergamene sciolte della raccolta Buzzati. La copia del '372 si trovava il 20 Gennaio 1609 in Venezia presso il notaio Nicolò Doglioni, cittadino nobile di Belluno, che ne fece copia autentica in aggiunta alle deposizioni del 1272 pubblicate in seguito (doc. II). Anche questa copia del 1609 fa parte della collezione Buzzati. Altra copia tratta dal Barcellona, il 2 Novembre 1573, da un *autentico* impostatogli da Giulio Doglioni del fu Bartolomeo, servì per l'edizione procurata da [Francesco] P[ellegrini] in un opuscolo senza titolo, per nozze De Vei-Sammartini (Belluno,

1876: BUZZATI, *bibliogr.*, n.º 2836). Il nostro documento fu anche trascritto nel *Codice Egreghis* e, probabilmente da questo ms., passò nel *libro della Croce*, f. 214. Ne fa pure menzione il Piloni a f. 216, in modo però poco preciso. Il testo del 1372, che è il più antico da me conosciuto, è anche di gran lunga migliore degli altri.

In Christi nomine amen. Hoc est exemplum cuiusdam instrumenti scripti manu Bartholomei notarii de Foro, cuius quidem instrumenti tenor talis est.

Anno domini millesimo ducesimo sesagesimo septimo, indictione decima, die ultima [iulii in ci] (1) vitato Belluni, in curia sive curtivo domus domine Xogle uxoris quondam Henrici Panivini de Rudo (2), presentibus [Bom]bario notario (3), Salione de Barata, Bouacursio Pazo sartore de Foro, Oldorico cardone de Portis, Coradino de [Sancto] Stiphano, Odolrico Chico de Spec(iaronibus) de Foro et aliis. ibidem cum de antiquo iure et aprobata ac obtenta consuetudine Belluni quarta pars honorum seu officiorum ac dignitatum Belluni pertinentium ad progenies, cognationes sive parentellas Belluni diucius pertine[ant] ad progeniem, cognationem sive parentelam Noxadonum suisque predecessoribus, infrascripti Noxadones totaque sua cognacio, proenies et parentela, videlicet domini Norandinus de Rudo, Alexius de Rudo (4), Ianataxius (5) eius nepos, Avancius fillius dicti domini Norandini, Ziramontus quondam domini Noxadini, Bonencontrus eius frater, Montenerius (6) quondam domini Henrici, Noxadinus quondam domini Sponzoni, Avancius Mulata (7) de Rudo et Henricus eius consanguineus pro se totave eorum cognatione et parentella requisierunt dominos Amadaxium de Doglono (8), Avancium eius fillium, Alexandrum fratrem dicti domini Amadaxii pro se et Vidolino notario eorum fratre presentes, ut sibi placeat et volint cum sua proenie, cognatione et parentella esse et cum

(1) Le poche parole o lettere mancanti per corrosione della pergamena del 1372 furono supplite colle copie più recenti, ed in ispecie con quella del 1609, e sono stampate in corsivo fra parentesi quadra.

(2) Nel formulario bellunese pubblicato dal Palmieri (*Biblioth. iurid. M. Aevi*, III, 353 e segg.) è ricordato nella form. VIII Bongaio figlio quondam Henriceti Panivini, ma il nome della vedova non corrisponde. La formula deve attribuirsi all'anno 1263, poichè vi è nominato il podestà Tommaso Cavazza.

(3) Un altro notaio d'egual nome, appartenente alla parentela degli Speciaroni, compare nell'atto del 1351 (*infra*, n.º V).

(4) Alexius de Rudo nel 1272 compare come testimonia nolla causa tra i Borzani ed i Bernardoni (*infra*, n.º II).

(5) Nel citato formulario bellunese, e poi nei ruoli del 1332, è nominato più volte Niataxius de Rudo. Il nome, se non la persona, deve essere lo stesso.

(6) Nel formulario bellunese si trova un dominus Montanerius f. q. Henrici de Persilone (n. LVI), che, se non è sbagliato l'ultimo nome, non può essere il nostro, figlio domini Henrici de Piloni. Cf. sopra p. 60, nota 23.

(7) Nel formulario bellunese (n. X) si trova un Zilius Mulata de Foro.

(8) Dominus Amadasius de Doglono è nominato nel citato formulario, n. L, LIV, LXII.

eis ad dandum, conferendum et accipiendum officia et honores cum eisdem, sicut ex eorum proenie sive parentella antiquitus essent nati sive procreati, volentes eos et quemlibet eorum habere et tenere inter se tamquam se ipsos et quemlibet eorum. Qui domini Amadaxius, Avancius et Alloxander pro se et dicto Vidolino, volentes eorum requisitioni condescendere, responderunt eis se vel[le] requisita per eos adimplere et esse cum eis sicut est superius requisitam. Qui domini Norandinus et alii supradicti, videlicet Alexius, Ianataxius, Avancius, Ziramontus, Bonencontrus, Montenerius, Noxadinus, Avancius Mulata, Henricus, pro se totaque eorum cognatione, parentela et proenie, per se suosque herodes atque successores eosdem dominos Amadaxium, Avancium et Alexandrum pro se et dicto Vidolino eorumque heredibus ex eis descendantibus receperunt in sua proenie et parentella sive cognatione; et cum eis in tali concordia et pacto fuerunt, videlicet quod ipsi domini Amadaxius, Avancius, Alexander et Vidolinus et sui heredes ex se descendentes habeant liberam potestatem dandi, accipiendi et communiter cum eis conferendi, et possint accipere, dare et confer[re] communiter cum eis dignitates, honores et officia, videlicet consolarias, massarias, proiectiones (1) et exactiones collectarum et mutorum, procurarias (2), superstancias, extimarias, iurarias, scubiarias (3) et omnia alia officia Belluni universa et singula, que predicti Noxadones et illi de sua cognatione et parentella possunt et debent conferre de antiquo iure et aprobata consuetudine, et omnia alia generalia et specialia facere et exercere communiter cum eisdem, sicut ipsi Noxadones sine ipsis facere consueverunt usque nunc et illi de sua parentella et cognatione eorumdem Noxadonum; volentes ipsos dominos Amadaxium, Avancium, Alexandrum et Vidolinum et quemlibet eorum ac eorum heredes et quemlibet eorum ex eis descendentes valere operari et facere posse et vocem tantam (4) habere in premissis et quolibet premissorum, sicut quilibet eorumdem Noxadonum habet; dantes et concedentes atque cedentes eisdem iura sua et actiones reales et personales in premissis; ita tamen quod propter hoc iura sua non minus remaneant penes eos Noxadones in dandum, accipiendum officia et honores et conferendum simul cum eisdem dominis Amadaxio, Avancio, Alexandro et Vidolino et suis heredibus, et etiam sine ipsis, si ipsi nolent vel non possent predicta facere et conferre cum eisdem; promittentes predicti Noxadones omnes et quilibet eorum per stipulationem eisdem dominis Amadaxio, Avancio et Alexandro, stipulantibus pro se

(1) La pergamena del 1372 ha *proiectoēs*, l'edizione Pellegrini *procuraciones*. *Proiectioes* è la lezione vera: cfr. il documento del 1224 in DOGLIONI, *lettera*, p. 67, n.º X « debeant dare et solvere de supradicta collecta proiecta . . . ».

(2) La pergamena ha *procur.*, la copia del 1609 *procurare*, l'edizione Pellegrini *procurarias*. Vediamo infatti nei ruoli del 1332 gli *officiales procurarie*.

(3) Così la copia del 1372: la copia del 1609 ha *scribiarias*, l'edizione Pellegrini *scribarias*. Trovaremo nei ruoli l'*officium custodiarum*, che credo corrisponda alle *scubiarias*.

(4) L'edizione Pellegrini ha *vocem tutam*.

suisque heredibus et dicto Vidolino, cum obligacione omnium suorum bonorum et expensarum reficiendarum in pena quinque centum librarum denariorum venetorum predicta omnia et singula atendere et observare et non contravenire aliqua ratione vel occasione, ac ipsos dominos Amadaxium, Avancium, Alexandrum et Vidolinum eorumque heredes et quemlibet eorum toto suo posse manutenere et angere in omni officio, honore et dignitate et utilitate, sicut se ipsos et sicut antiquitas eorum proenit et cognatione forent procreati sive nati, et quod non improbrabant nec improprium dicent sive dabunt eisdem dominis Amadasio, Avancio, Alexandro et Vidolino, nec opponent contra eos vel eorum aliquem ipsos fuisse de aliena proenit vel cognatione, vel alia facient de iure vel de facto, verbo vel opere, que ad dedecus et vituperium seu dampnum aut preiudicium dictorum dominorum (1) Amadasii, Avancii, Alexandri et Vidolini valeant redundare. Si vero predicti Noxadones, vel eorum aliquis, contra predicta, vel aliquod predictorum, venerint seu fecerint, de iure vel de facto, verbo vel opere, et predicta non observaverint, tunc dictam penam solvere teneantur eisdem; qua soluta vel non soluta, predicta omnia et singula rata sint et firma. Et e contra, dicti domini Amadassius, Avancius, Alexander pro se et dicto Vidolino, per se suosque heredes, per stipulationem promiserunt predictis Noxadonibus, pro se suisque heredibus stipulantibus, cum obligacione omnium suorum bonorum presentium et futurorum, in pena aliarum quingentarum librarum denariorum venet., esse et stare et manere cum eisdem ad omnia et singula supradicta in perpetuum, et ipsos Noxadones et quemlibet eorum et totam suam cognationem toto suo posse manutenere et angere, et in omni honore, officio et dignitate, sicut ex eorum parentella et cognatione forent procreati, et amicos eorumdem Noxadonum manutenere suo posse, et eos pro suis specialibus amicis habere atque tenere; et si non atenderint vel contraverint, tunc dictam penam eis solvere teneantur, qua soluta vel non soluta, predicta omnia et singula rata sint et firma. Preterea iam dicti Noxadones omnes per stipulationem promiserunt eisdem dominis Amadasio, Alexandro et Avancio cum obligacione suorum bonorum in pena ducentarum librarum den. ven., quod facient et dabunt operam cum effectu quod Ayroldus et Tomasius fratres filii quondam domini Ricobaldi, qui sunt de sua proenit et cognatione, laudabunt et afirmabunt et aprobabunt omnia et singula supradicta, et rata et grata habebunt; et hoc infra unum mensem postquam eis fuerit denunciatum. Si vero non atenderint et non compleverint ut dictum est, tunc dictam penam solvere teneantur, qua soluta vel non soluta, predicta rata sint et firma. Actum hoc est. Ego Bartholomeus de Foro sacri pallacii notarius interfui et scripsi, et de hoc tenore duo instrumenta feci.

(1) Nel mio apografo trovo ora il singolare, come se il titolo di *dominus* competesse al solo Amadasio, ora il plurale. Riduco uniformemente al plurale.

II.

1272, 2 Agosto. Deposizioni fatte davanti a Davide di Vascone, giudice del podestà Vercio di Vicodarzere, da Beneventus beccarius de Plovana, Odonus de Biluta o Alexius de Rudo, testimoni nella causa intontata dai Borzani per essere aseritti alla parentella dei Bernardoni.

Nel 1547 il notaio Antonio Lippo, coll'assistenza d'altri cinque notai Bellunesi, trasse copia di queste deposizioni *ex authentico in carta membrana existente penes D. Iosephum de Miliario nobilem Bellunensem*. Dalla copia del 1547, forse perduta, è tratta quella fatta in Venezia nel 1609 dal notaio Nicolò Doglioni, conservata ora nella raccolta Buzzati (A).

Altra copia *ex authentico vetusto* fu fatta pure in Venezia il 2 Dicembre 1573 dal notaio Marco Stechino. Da questa, forse per il tramite del Codice Egregis, deriva il testo, che si trova nel *libro della Croce*, f. 168 e segg. (B).

Ad alcune gravi lacune del testo B suppl. a margine l'Alpago, antico proprietario del *libro della Croce*, servendosi di un apografo sottoscritto dal notaio e causidico Gerolamo Pagani e di un altro del notaio Gerolamo Doglioni.

Le deposizioni di due soli testimoni (essendo omessa quella di Odonus de Biluta) sono stampate nell'*Historia* del Piloni, f. 126-128 (C).

Esistono inoltre in Belluno copie del Barcelloni e di Lacio Doglioni (cf. sopra p. 52 n.º XV) e forse altre, che non ebbi tempo d'esaminare.

Per la mia edizione mi sono valso specialmente del testo A, dando in nota solo le varianti principali degli altri due testi B e C.

Anno domini millesimo ducentesimo septuagesimo secundo indictione quintadecima die secundo intrante Augusto. Coram domino David iudice etc. (1) Anno domini millesimo ducentesimo septuagesimo secundo indictione quintadecima die secundo intrante Augusto

Beneventus beccarius de Plovana coram D. David iudice interrogatus dixit (2) quod una parentella est in civitate Belluni per se tantum, que appellatur Borzani, de qua sunt

(1) B comincia a questo punto, omettendo il primo periodo. C rimaneggia il testo in modo da non dover ripetere la data e il nome del giudice. Risulta dunque dal solo A, che nell'originale si trovavano qui altri atti della causa, tralasciati nelle copie.

(2) A, qui, come nelle altre due deposizioni, ha *interrogatus et dixit*: B *interrogatus dixit*: C *iuratus dixit*.

domini Bernardinus (1) de Capite curie, Petrus Cecus (2), Ioannes Bergulus (3) et Ioannes Borecius notarius. Item dixit quod scit quod una alia (4) parentella est in dicta civitate per se tantum, que appellatur Bernardones, de qua sunt domini Bartolomeus de Castello, Odolricus, Robaza (5) et Rodolphus de Castello. Item (6) dixit quod scit quod una parentella de predictis est per se et alia per se divisa ab alia. Item dixit quod scit quod quatuor sunt parentello in Belluno et in civitate Belluni (7) specialiter, que consueverunt dare eliere et mutare (8), et habent (9) ius eliendi et dandi in dicta civitate consules et alios officiales necessarios, et dederunt per triginta annos et plus et a triginta annis citra usque nunc, et nunc sunt in possessione dandi et mutandi ipsos officiales, ita quod quelibet parentella pro quarta parte potest (10), preterquam Bernardones ob hanc causam, quos nescit si sunt in possessione nunc. Item dixit quod Taxinones, qui antiquo tempore appellabantur Deperonos, sunt una de predictis quatuor parentellis, qui habent dictum ius pro quarta parte. Item dixit quod scit quod Noxadani de Itado sunt una de predictis parentellis. Item dixit quod illi de Doglono et de Castellione sunt de predictis parentellis. Item (11) dixit quod scit quod Bernardones predicti sunt una de predictis quatuor parentellis, qui habent ius predictum pro quarta parte. Item dixit quod scit quod quelibet parentella de predictis habet amicos speciales, quibus dant officia quando volunt, qui amici non habent ius in ipsis officiis. Item dixit quod scit quod Bernardones predicti elegerunt consules et alios officiales per triginta annos et plus pro quarta parte. Item dixit quod scit quod sunt triginta anni et plus quod ita est observatum. Item dixit quod de omnibus predictis est publica fama. Interrogatus qualiter scit ea que dixit, de visu tantum vel de auditu tantum, respondit « visu et auditu ». Interrogatus qualiter scit quod una parentella est que vocatur Borzani, respondit « visu et auditu ». Interrogatus qualiter scit, quod Bernardones sunt una parentella per se tantum, respondit « visu et auditu ». Interrogatus qualiter scit quod una parentella est divisa ab alia, videlicet Borzani predicti a Bernardonibus, respondit « quia sunt due parentelle et non una ». Interrogatus si Bor-

zani et Bernardones fuerunt et steterunt simul ad mortem et vitam contra inimicos suos, tanquam parentes et amici, respondit « sic tanquam amici » sed de parentella nescit (1) aliquid. Interrogatus qualiter scit quod quatuor sunt parentelle in civitate Belluni et in Belluno, que consueverunt et habent ius eliendi et dandi in dicta civitate consules et alios officiales necessarios, et dederunt per triginta annos plus et a triginta annis citra usque nunc, et nunc sunt in possessione dandi et mutandi ipsos officiales, respondit « visu et auditu », ut superius dixit. Interrogatus quo iure habent illud ius eliendi, respondit nescire (2). Interrogatus si parentella Noxadanorum ponit dictos officiales, respondit sic. Interrogatus si homines illius parentelle fuerunt in dictis officiis, respondit sic. Interrogatus (3) si parentella Pillonorum ponit dictos officiales, respondit « sic, cum Noxadanis predictis, quia sunt una parentella ». Interrogatus si parentella de Doglono ponit dictos officiales, respondit « sic, cum illis de Castellione ». Interrogatus si homines illius parentelle fuerunt in dictis officiis, respondit sic. Interrogatus si parentella Deperonorum ponit dictos officiales, respondit « sic, cum Tassinonibus, quia sunt una parentella ». Interrogatus si homines illius parentelle fuerunt in dictis officiis, respondit sic. Interrogatus si Borzani et sui authores extiterunt et fuerunt in possessione vel quasi predictorum officiorum a quinquaginta annis citra continue usque nunc et nunc sunt in possessione vel quasi, respondit nescire. Interrogatus si predicti (4) Borzani simul cum predictis Bernardonibus fuerunt et steterunt simul ad ponendum et eliendum dictos officiales et dandum predicta officia a duodecim annis citra, respondit nescire. Interrogatus (5) quotennis est ipse testis, respondit quinquaginta et plus. Interrogatus si predicti Borzani fuerunt et steterunt in dictis officiis a duodecim annis citra pluribus vicibus et tot et tanta officia habuerunt sicut Bernardones predicti, respondit nescire si tot et tanta officia habuerunt sicut Bernardones, sed plura officia habuerunt. Interrogatus si est intimus amicus Bernardonorum (6), respondit « est amicus utriusque partis ». Interrogatus, quam partem vellet vincere ipse (7) testis (8), respondit « illa, que habet ius ». Interrogatus si predicti Borzani,

(1) A nescire. — (2) C nescit.

(3) L'intera proposizione, secondo una nota dell' Alpago, mancava nell'apografo del notaio Gerolamo Doglioni. — (4) A om. predicti.

(5) Questa proposizione si trova in C prima della precedente.

(6) Così A, B, C. In seguito troveremo anche *Bernardinorum*. — (7) A iste.

(8) Questa domanda suggestiva pare fosse molto usata dai giudici del Dugento, ma i testimoni vi erano già preparati o sapevano come rispondere. Anni sono ebbi occasione di esaminare in Macerata un rotolo membranaceo di proprietà privata, che per quanto mancante in principio di alcuni pezzi era lungo ancora più di quattro metri, e conteneva molte deposizioni di testimoni raccolte a Fermo, in *pede turris sancti Zenonis*, dal notaio *Bonaventura Thomazii* in una causa fra i comuni di Magliano di Tenna e di Rapagnano (*Castri Maliani* e *Castri Rapaiani*), entrambi nel circondario di Tenna e di Rapagnano di certi pascoli o prati (*pascua et prata*). Anche i testimoni, che alle altre domande s'impappinarono maledettamente, e interrogati, per esempio « *quid est possidere bona fide* » oppure « *quid est dicere publicam vocem et famam* » rispondevano « *quod*

(1) B *Bernardus*. — (2) B *Cecus*. — (3) B. *Bertulii*. — (4) A om. *alia*.

(5) A *Robazza*. C ha una virgola dopo *Odolricus* e io lo seguo, per quanto non possa escludere il dubbio che *Robaza* sia un soprannome di Odolrico stesso.

(6) L'intera proposizione manca in C. B ha qui, come spesso altrove, *interrogatus* in luogo di *item*.

(7) In seguito vedremo più volte la formula *in civitate Belluni et in Belluno. Civitas Belluni* è la città. *Civitas di Belluno: Bellunum* l'intero territorio bellunese.

(8) B *eligere et commutare*. — (9) A *habere*.

(10) A B om. *potest*: C finisce il periodo con *potest*, omettendo tutto il resto. Forse *potest* non è che una correzione congetturale del Piloni, ma con essa il periodo, bene o male, si regge. Del resto invece di *potest* preferirci supplire *possidet*.

(11) Questa proposizione e la seguente, che termina colle parole *in ipsis officiis*, mancano in B e C, ma nel *libro della Croce* sono aggiunte a margine di mano dell' Alpago, che le trasse dalla copia di Gerolamo Pagani.

qui nunc sunt, et sui authores fuerunt a triginta annis citra usque nunc continuo in possessione vel quasi predictorum officiorum paco et quiete, respondit nescire (1). Et aliud dixit se super hoc nihil scire.

Eodem die, coram dicto D. indice, Odonus de Biluta (2) interrogatus dixit quod scit quod una parentella est in civitate Belluni, que vocatur Borzani, de qua sunt domini Petrus Ceclus, Bernardinus de Capite Curie, Ioannes Bergulus (3) et Ioannes Borzianus notarius. Item dixit quod una alia parentella est in civitate Belluni, que vocatur Bernardones, de qua sunt domini Bartolomeus, Odolricus, Robazza et Rodolphus. Item dixit quod scit quod quatuor sunt parentelle in civitate Belluni et in Belluno, que habent ius eliciendi et dandi in civitate predicta consules et officiales necessarios et dederunt per viginti quinque annos et plus et a viginti quinque annis citra usque ad hunc diem, videlicet quelibet parentella pro quarta parte. Item dixit quod Tassinones sunt una de predictis quatuor parentellis, qui (4) habent dictum ius pro quarta parte. Item dixit quod Noxadani de Rudo sunt una de predictis parentellis. Item dixit quod illi de Castellione et de Doglono sunt una de predictis parentellis. Item dixit quod Bernardones sunt una ex predictis quatuor parentellis, qui habent dictum ius pro quarta parte. Item dixit quod quelibet parentella de predictis habet amicos speciales, quibus quando volunt dant officia, qui amici non habent ius in ipsis officiis. Item dixit quod Borzani predicti fuerunt amici Bernardinorum et habuerunt officia pro Bernardonibus. Item dixit quod Bernardones predicti elegerunt consules et alios officiales, iam sunt viginti quinque anni et plus, pro quarta parte. Item dixit quod iam sunt viginti quinque anni quod ita est observatum. Item dixit quod Bernardones predicti fuerunt in possessione omnium predictorum predictis temporibus usque ad hanc litem (5). Item dixit quod de omnibus predictis est publica fama. Interrogatus qualiter scit ea que dixit, visu tantum vel auditu tantum, respondit « visu et auditu ». Interrogatus qualiter scit quod parentella est *per se* tantum (6) que vocatur Borzani, respondit « visu et auditu ». Interrogatus qualiter scit quod Bernardones sunt una parentella *per se* tantum, respondit, « visu et auditu ». Interrogatus qualiter scit quod quatuor parentelle sunt in civitate Belluni et in Belluno, que habent ius eliciendi et dandi in dicta civitate consules et alios officiales necessarios et dederunt per viginti

est ire in rotam comunis Castri Maliani » o « quod est ire et uti in dictis pascuis et platis », alla domanda finale « quam partem desiderat obtinere » avovano pronta la formola « ius habentem » oppure quella abbastanza strana « cui deus dat ius ». Queste deposizioni, mancanti di data per la lacuna in principio del rotolo, apparivano dalla scrittura del documento non posteriori agli ultimi decenni del secolo decimoterzo.

(1) Tutta la proposizione precedente manca in C.

(2) B de Bilusa de Tututa. C om. l'intera deposizione.

(3) B corregge Bergulus in Bertutii.

(4) Il mio apografo, qui o altrove, ha que. Correggo qui, riferendo questo pronome a Tassinones. — (5) B litem: A diem.

(6) Le parole *per se* sono un'aggiunta mia: B om. anche il *tantum*.

quinque annos et plus et a viginti quinque annis citra usque ad hunc diem, respondit « visu et auditu ». Interrogatus si parentella Noxadanorum ponit dictos officiales, respondit sic. Interrogatus si homines illius (1) parentelle fuerunt in dictis officiis, respondit sic. Interrogatus (2) si parentella de Doglono ponit dictos officiales, respondit « sic, cum illis de Castellione simul, quia sunt una parentella ». Interrogatus si homines illius parentelle fuerunt in dictis officiis, respondit sic. Interrogatus si parentella Deperonorum ponit dictos officiales, respondit « sic, simul cum Tassinonibus, quia sunt una parentella ». Interrogatus si homines illius parentelle fuerunt in dictis officiis, respondit sic. Interrogatus si Borzani et sui authores fuerunt et extiterunt in possessione vel quasi predictorum officiorum a quinquaginta annis citra continue usque nunc et nunc sunt in possessione vel quasi, respondit « non per se, sed pro Bernardonibus, iam sunt viginti quinque anni, ut recordatur ». Interrogatus si Borzani simul cum predictis Bernardonibus fuerunt et steterunt simul ad ponendum et eliciendum dictos officiales et ad dandum predicta officia a duodecim annis citra, respondit nescire. Interrogatus quot annos habet ipse testis, respondit « quadraginta et plus ». Interrogatus si predicti Borzani fuerunt et extiterunt in predictis officiis a XII annis citra pluribus vicibus, et tot et tanta officia habuerunt sicut Bernardones predicti, respondit, quod bene fuerunt in officiis pluribus vicibus a XII annis citra, sed nescire si tot et tanta officia habuerunt sicut Bernardones. Interrogatus si est intimus illorum Bernardinorum, respondit non. Interrogatus si fuit passus damnum pro ipsis Bernardonibus, respondit non. Interrogatus si poneret personam et sua bona pro ipsis Bernardonibus, respondit non. Interrogatus si ipse testis recepit et habuit officia ab ipsis Bernardonibus, vel sperat habere, respondit non. Interrogatus qualiter scit quod dicti Borzani habuerunt officia pro dictis Bernardonibus, respondit « visu et auditu » (3). Interrogatus qui fuerunt illi qui dant, respondit « domini Bartholomeus, Odolricus et Robazza » (4). Interrogatus qui fuerunt presentes, respondit « non recordatur ». Interrogatus que verba dicta fuerunt quando dederunt, respondit « non recordatur ». Interrogatus si predicti Borzani et sui authores fuerunt a triginta annis citra usque nunc continuo in possessione vel quasi predictorum officiorum paco et quiete, respondit « non per se, sed pro Bernardonibus predictis » Et aliud dixit se nescire.

Eodem millesimo et die, coram dicto D. indice, D. Alexius de Rudo interrogatus (5)

(1) B illius: A ipsius.

(2) Questa proposizione e la seguente mancavano in B, ma furono aggiunte a margine di mano dell'Alpago.

(3) In B vi sono qui varie lacune, alle quali l'Alpago non supplì.

(4) Se il testo non è corrotto, abbiamo qui la prova che Robazza non è un soprannome di Odolrico. (Cfr. sopra p. 110, n. 5). Però non si capisce perchè non sia nominato anche Rodolfo de Castello.

(5) C iuratus.

dixit quod scit quod una parentella est in civitate Belluni per se tantum, quo appellatur Borzani, de qua sunt D. Bernardinus de Capite Curio, Petrus Ceclus, Ioannes Bergulus et Ioannes Borzianus notarius. Item dixit quod scit quod (1) una alia parentella est in dicta civitate per se tantum (2), quo appellatur Bernardones, de qua sunt D. Bartolomeus de Castello, Odolricus, Robazza et Rodolphus. Item dixit quod scit quod quatuor sunt parentelle in civitate Belluni et in Belluno specialiter, que consueverunt eliere consules et alios officiales necessarios, et dederunt per quadraginta quinque annos et plus et a quadraginta quinque annis citra usque quod D. Eccellinus de Romano habuit hanc terram (3), videlicet quelibet parentella pro quarta parte. Item dixit quod Tassinones, qui antiquo tempore appellabantur Deperones, sunt una de predictis quatuor parentellis, qui habent dictum (4) ius pro quarta parte. Item dixit quod Nosadani (5) de Rudo sunt una de predictis parentellis. Item dixit quod illi de Doglono et de Castellione sunt una de predictis parentellis. Item dixit quod Bernardones predicti sunt una de predictis parentellis, qui

(1) A om. scit quod.

(2) A ha le parole *per se tantum* dopo *que app. Bernardones*.

(3) Come ho detto sopra p. 66 n. 50, secondo il Piloni durante i dieci anni della dominazione Ezzeliniana (1249-1259) non erano stati creati i consoli e gli altri ufficiali del Comune. Questa interruzione è assolutamente esclusa dai due testimoni precedenti (*a triginta annis citra usque nunc a viginti quinque annis citra usque ad hunc diem ecc.*), e lo stesso Alessio de Rudo sembra escluderla, qui e in seguito, ammettendo di conoscere *visu et auditu*, che la consuetudine favorevole alle quattro parentele privilegiate durava *a quadraginta quinque annis citra*. D'altra parte l'accento alla dominazione Ezzeliniana sembra dover essere interpretato *fino a che Ezzelino tenne questa terra, non fino al momento in cui E. conquistò questa terra*. Certo Alessio de Rudo, di quale nel 1272 dichiarava di avere *sessant'anni e più*, non avrebbe potuto ricordarsi di cose avvenute 45 anni prima della conquista di Ezzelino, ossia verso il 1204. Questa difficoltà non esisterebbe invece per ciò che egli dice in seguito, cioè che i Bernardoni godettero del diritto di nomina *per viginti quinque annos et plus, usque quod Eccellinus de Romano habuit hanc terram*. Ma qui sorge un'altra difficoltà. Perché prima si parla di quarantacinque anni indistintamente per tutte quattro le parentele, e qui invece di venticinque anni? Avrebbe forse Ezzelino privato dei loro uffici i Bernardoni, che erano capi del partito guelfo? Questo potrebbe ad ogni modo far una differenza di dieci anni e non di venti. È quindi ovvio congetturare che venticinque debba correggersi in quarantacinque, forse espresso nell'originale in numeri romani (C ha 25 in numeri arabi). Continuando nelle ipotesi si potrebbe esprimere il sospetto che l'*usque quod*, che pur si ripete in due luoghi, sia corrotto, e che Alessio de Rudo abbia voluto ricordare un' interruzione nella consuetudine all'epoca di Ezzelino, precisamente in conformità di quanto afferma il Piloni, e in contraddizione colle deposizioni degli altri due testimoni. Accettando invece la lezione *usque quod* si potrebbe dire, che intenzione del testimonia fosse d'accentuare ad una interruzione nella consuetudine al momento, in cui il vescovo rientrò in possesso dei suoi stati (cfr. sopra p. 19); ma anche contro questa ipotesi si presentano subito alla mente parecchie gravi obiezioni, il documento del 1265, le deposizioni degli altri testimoni, le espressioni stesse usate da Alessio de Rudo, che mal si prestano a simile interpretazione. In conclusione preferisco confessare, che per parte mia non mi ci raccapezzo, e che mi duole moltissimo di non aver la collazione dei vari altri testi, che forse potrebbero darci la chiave dell'enigma.

(4) C om. *dictum*. — (5) C, qui e altrove, *Nosadini*.

habent ius predictum pro quarta parte. Item dixit quod quelibet parentella de predictis quatuor habet amicos speciales, quibus quando volunt dant consulatum (1) et alia officia, qui amici non habent ius in ipsis officiis. Item dixit quod dicti Bernardones elierunt consules et alios officiales per viginti quinque annos et plus, usque quod (2) D. Eccellinus de Romano habuit hanc terram, pro quarta parte. Item dixit quod in illis viginti quinque annis predictis ita fuit observatum. Item dixit quod predicti Bernardones fuerunt in possessione usque ad hanc litem. Item dixit quod de omnibus predictis est publica vox et fama (3). Interrogatus qualiter scit ea que dixit, visu tantum vel auditu tantum, respondit « visu et auditu, et est fama et nominantia publica » (4). Interrogatus qualiter scit quod una parentella est [*per se*] tantum que vocatur Borzani, respondit « visu et auditu ». Interrogatus si Bernardones vocant D. Bernardinum de Capite Curie de Borzani in suum parentem et alios Borzanos, et retinent ipsum D. Bernardinum pro suo parente et amico et de sua parentella, respondit quod tantum retinent eos pro amicis, et auditu dici (5) quod sunt parentes. Interrogatus qualiter scit quod Bernardones sunt una parentella per se tantum, respondit « visu et auditu ». Interrogatus si Borzani et Bernardones predicti extiterunt (6) et fuerunt simul ad mortem et ad vitam contra inimicos suos tanquam parentes et amici, respondit quod adiuvaverunt se sicuti amici. Interrogatus qualiter scit quod quatuor sunt parentelle, que consueverunt dare et dederunt consules et alios officiales per (7) quadraginta quinque annos et plus et a quadraginta quinque annis citra, respondit « visu et auditu ». Interrogatus quo iure habent illud ius eliendi, respondit « habuerunt et possederunt (8) a suo ricordo citra ». Interrogatus si parentella Nosadanorum ponit dictos officiales, respondit sic. Interrogatus si homines illius parentelle fuerunt in dictis officiis (9), respondit sic. Interrogatus si parentella Pilonorum ponit dictos officiales, respondit « sic, simul cum Nosadanis, et non per se, quia sunt una parentella tantum ». Interrogatus si parentella de Doglono ponit dictos officiales, respondit « sic, simul cum illis de Castellione ». Interrogatus si homines illius parentelle fuerunt in dictis officiis, respondit sic. Interrogatus si parentella Deperonorum ponit dictos officiales, respondit « sic, simul cum Tassinonibus ». Interrogatus si homines illius parentelle fuerunt in dictis officiis, respondit sic. Interrogatus (10) si Borzani (11) et sui authores extiterunt et fuerunt

(1) C *consulatus*.

(2) C *quod*: A *quo*. — (3) C *add. et nominantia publica*. Cfr. la nota seguente.

(4) C om. *et est publica*.

(5) C *dicere*. — (6) C *steterunt*. — (7) C *pro annis*.

(8) A *habuerunt et possedendo*.

(9) C *fuerunt iudices et officiales*, lezione certamente errata.

(10) C *postpone questa proposizione alla seguente*.

(11) A, erroneamente, aggiunge *tantum*.

in possessione vel quasi predictorum officiorum a quinquaginta annis citra ⁽¹⁾ continue usque nunc, et nunc sunt in possessione vel quasi, respondit nescire de possessione aliquid, « sed bene habuerunt officia ». Interrogatus ⁽²⁾ si Borzani simul cum predictis Bernardonibus fuerunt et extiterunt simul ad ponendum et eliendum dictos officiales et ad dandum predicta officia a duodecim annis citra ⁽³⁾, respondit nescire. Interrogatus quotannis est ipse testis, respondit « sexaginta et plus ». Interrogatus quid est consuetudo, respondit et dixit quod longa consuetudo pro lege habetur ⁽⁴⁾. Interrogatus si predicti Borzani fuerunt et extiterunt in predictis officiis a duodecim annis citra pluribus vicibus, et tot et tanta officia habuerunt sicuti ipsi Bernardones, respondit, quod dicti Borzani bene habuerunt plura officia a duodecim annis citra, sed nescit ⁽⁵⁾ si tot et tanta officia habuerunt sicuti Bernardones. Interrogatus si est intimus amicus Bernardonorum, respondit « est amicus utriusque partis ». Et aliud dixit se nescire.

Ego Adalgerius ⁽⁶⁾ sacri palatii notarius hoc exemplum supradictorum testium ex authentico scripto per manum Saracini notarii ⁽⁷⁾, in concordio ⁽⁸⁾ cum supradicto Saracino ⁽⁹⁾ et iussu D. David iudicis et assessoris D. Vercii de Vico Aggeris potestatis Belluni, bona fide scripsi et eximplavi.

III.

Dal *Dizionario delle cose bellunesi* di Francesco Alpago, alla voce *Consiglio*, n. 26:

« Nel cartulario ⁽¹⁰⁾ composto l'anno 1299 da Bartolomeo notaro de Salcii si legge il seguente formulario, f. LVIII ».

⁽¹⁾ Questo termine di cinquant'anni, che compare nella domanda del giudice in luogo di quello di quarantacinque indicato dal testimonio, potrebbe essere tolto dall'assunto degli stessi Borzani. -- ⁽²⁾ C om. l'intera proposizione.

⁽³⁾ Cioè, a un di presso, dacchè era cessata la dominazione di Ezzolino. Anche questo termine potrebbe essere stato indicato nell'assunto dei Borzani.

⁽⁴⁾ Anche qui abbiamo una domanda ed una risposta analoghe a quelle del documento fernano citato a p. 111 n. 8. — ⁽⁵⁾ C nescit: A nescire.

⁽⁶⁾ C Aldrigitus. — ⁽⁷⁾ A notarium. — ⁽⁸⁾ C concordia. — ⁽⁹⁾ A o C add. fui.

⁽¹⁰⁾ A assessoris D. Azii Azonis notarii Bellunensis b. f. s. et e. La lacuna è indicata nello stesso A.

⁽¹⁰⁾ Sappiamo dallo stesso Alpago che questo cartulario del 1299 apparteneva all'eredito canonico Lucio Doglioni. Il Colle nella sua *storia scientifico-letteraria dello studio di Padova* (Padova, 1825, t. IV, p. 104-105) ci attesta che il Doglioni possedeva un *bel codice* membranaceo di un formulario composto nel 1299 dal notaio bellunese Bartolomeo de Colle. Questo formulario, come appare chiaramente dalle notizie date dal Colle, è senza dubbio quello pubblicato ora dal Palmieri; ma a torto suppone il Valentinelli, nel suo catalogo dei codici della Marciana, che l'attuale codice veneto sia quello stesso posseduto già dal Doglioni ed esamivato dal Colle. Basti osservare che Bartolomeo de Colle non è mai nominato nel codice Marciano; che in esso manca la nota posta nel fine del codice Doglioni, la quale, insieme colle due formole datate, mostrava che l'autore vivea tuttora

Preposita facta in consilio.

Die tali, in domo comunis, presentibus talibus et aliis. In consilio XL dicit et proponit dominus episcopus, vel dominus potestas, aut iudex, vel vicarius, vel tales consules et ⁽¹⁾ petunt consuli a consilio quid facere habeat, vel habeant, super requisitione facta per dominos Paduanos super eo quod petunt auxilium de militibus et peditibus ad eundem in obsidione Veronensi. Et sic declaretur quodlibet capitulum propositum per se.

IV.

1332, 8 Agosto. Ruoli della parentela dei Nossadani.

Dai mss. Barcellona, vol. I, f. 209 v e segg. Il Barcellona dichiara di aver tratto copia di questi ruoli il 30 Aprile 1574 *ex authentico in membranis* imprestatogli da Giulio Doglioni del fu Bartolomeo. Sulla pergamena originale dà inoltre le seguenti notizie: « A tergo continentur haec verba, videlicet *Carta Rodolorum parentelle de Nozadanis*: et similiter a tergo dictae cartae in membranis in fine continentur haec verba, videlicet *Rodulus nostrorum officiorum* ». Questo documento fu conosciuto anche dal Piloni (*Historia*, f. 140 v).

Anno domini millesimo tricentesimo XXXII^o, ind. XV, die octavo Augusti, in domo domini Amadaxii de Doglono ⁽²⁾, statuerunt et ordinauerunt omnes de parentella Noxa-

e scriveva anche nel 1299; che vi manca pure (se la memoria non m'inganna) lo stemma gentilizio della famiglia Colle, accuratamente delineato nelle iniziali sì della prima che della seconda parte del codice Doglioni, anzi che non v'è nemmeno traccia della divisione in due parti. Considerando questo e rammentando d'altra parte che l'ultima formola trascritta nel codice veneto è senza dubbio mutila, vien fatto di chiedersi se non manchi per avventura in questo codice tutta la seconda parte del formulario, e, procedendo oltre nelle ipotesi, se in questa seconda parte non potesse trovarsi la formola trascritta dall'Alpago e qui pubblicata. In altre parole, il formulario composto nel 1299 da Bartolomeo notaro de Salcii e quello composto nello stesso anno da Bartolomeo de Colle non potrebbero essere la stessa cosa? Certo quest'ultima ipotesi non si può accogliere senza tacere l'Alpago o il Colle d'errore o di poca precisione. Ad ogni modo credo di poter insistere sulla prima ipotesi, confermata anche dal proemio dell'autore del formulario, il quale promette d'ammaestrare i suoi lettori *tan super quibuslibet instrumentis et contractibus ac ultimis voluntatibus, quam super actis que fiunt in iudicio omnimode conscribendis*. Ora nel codice veneto mancano affatto le istruzioni *super actibus que fiunt in iudicio*, che costituivano a parer mio la seconda parte del formulario, e la stessa prima parte deve essere mancata, poichè non è credibile che agli atti d'ultima volontà fosse dedicato solo l'unica formola, anch'essa mutila, colla quale finisce il manoscritto.

⁽¹⁾ Qui si potrebbero forse supplire le parole *petit vel*.

⁽²⁾ L'Amadasius de Doglono, che compare nel documento del 1267 col figlio Avantius certo già maggiorenne, deve essere l'avo di questo Amadasio, del quale conosciamo tre figli Avantius, ricordato nel documento del 1351 e morto avvelenato nello stesso anno (Piloni f. 159), e Clarelus e Luzardinus, che sono nei ruoli del 1370.

danorum, nemino ipsorum discrepante, quod omnia officia eorum distribuuntur et dentur per hunc modum infrascriptum, secundum quod inferius continetur in rotulis; hoc salvo quod unusquisque ipsorum, cui devenerit aliquod officium per infrascriptum modum, illud tale officium possit et valeat dare et conferre cuicumque voluerit inter illos positos et scriptos in rotulis infrascriptis vel inter eorum amicos de populo, excepto officio consularis, et hoc salvo quod illi de villis, quibus devenient officia illa, teneantur dividere inter suos propinquos et amicos, si dicta officia non exercerent per se, scilicet conferentes modo uni modo alteri de dicta parentella; item ⁽¹⁾ quod officia ⁽²⁾ super lignis dentur et conferantur per consules veteres.

Officiales consolatatus.

Primo D. Theobaxius de Foro.

D. Guadagninus de Avoscano.

D. Nicolaus q. D. Ziramontis ⁽³⁾.

D. Amadaxius de Doglono.

[5] D. Hendrigitus de Rudo.

D. Niataxius de Rudo ⁽⁴⁾.

D. Rubinus de Avoscano.

D. Bernardus de Doglono ⁽⁵⁾.

D. Bonacurxius de Cuyago.

[10] D. Bonifacius de Rudo.

D. Federicus de Rudo ⁽⁶⁾.

D. Grassias de Doglono.

D. Lantoyus de Avoscano.

Viventius dictus Agrestus.

[15] D. Manfredus de Rudo.

Herodes q. D. Noxadini de Cuyago ⁽⁷⁾.

Dionixius de Doglono.

Paulus q. D. Francischi de Rudo ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ Il ms. ha *ita*. — ⁽²⁾ Il ms. ha *officiales*.

⁽³⁾ Forse *Ziramontus q. D. Noxadini* ricordato nel documento del 1267. Nicolò era già morto nel 1351, lasciando un figlio *Ziramondus* (*infra*, doc. V).

⁽⁴⁾ V. sopra p. 106 n. 5.

⁽⁵⁾ Era già morto nel 1351, lasciando i figli Lodovico, Francesco *dictus Spagnolus* e Vittorio, che si trovano nei ruoli del 1370.

⁽⁶⁾ *Fedricus q. D. Adalgerii de Rudo* compare nel documento del 1351.

⁽⁷⁾ Forse il *Noxadinus q. D. Sponzoni* dell'alto del 1267.

⁽⁸⁾ Nel ruolo degli *officiales custodum* e in altri invece di questo nome si trova il soprannome *Paulucius de Plebe*. Vedremo lo stesso personaggio nel documento del 1351: *Paulus dictus Paulucius f. q. Ser Francischi*.

Herodes q. D. Ayroldi de Rudo ⁽¹⁾.

[20] Herodes q. Nigri de Cuyago.

Rizzardus de Trichesso.

Herodes q. D. Bonifacini de Cuyago.

Herodes q. Tramonti de Trichesso.

Herodes q. D. Biluxini de Cuyago.

Officiales custodum ⁽²⁾.

Officiales massarie.

Officiales procurarie.

Rotulus boletarum.

Officiales cancellarie.

Rotulus extimi.

Rotulus colectarum.

V.

1351, 16 Febbraio. Cinque *nobili uomini* della parentela Nossadana accolgono cinque *provvidi e discreti uomini* degli Speciaroni come fratelli, compagni, amici e partecipi (non senza limitazioni) degli onori, uffici, dignità e prerogative spettanti alla loro parentela. Tale concessione, estendibile agli eredi, dovrà però cessare ogniqualvolta così piaccia ai Nossadani.

⁽¹⁾ *Ayroldus q. D. Ricobaldi* del documento del 1267.

⁽²⁾ Questo ruolo e gli altri in seguito contengono, naturalmente, i nomi delle stesse persone disposti in ordine diverso, perchè contemporaneamente non toccassero ad un solo più uffici. I vari membri della parentela sono spesso indicati in modo più sommario che nou nel primo ruolo, omettendo quasi sempre la paternità e magari mettendo il soprannome in luogo del nome (*Paulucius, Agrestus*). Va inoltre osservato che mentre nel primo ruolo troviamo indicati gli *heredes q. D. Noxadini de Cuyago, q. Nigri de Cuyago, q. D. Bonifacini de Cuyago, q. Tramonti de Trichesso, q. D. Biluxini de Cuyago*, nei ruoli seguenti compaiono i nomi *Ziramontus de Cuyago, Antonius de Cuyago, Avancius de Cuyago, Antonius q. Tramonti, Ziramontus D. Nicolai*, che erano certo le persone state indicate dagli eredi stessi. Per *Ziramontus* vedi sopra p. 118 n. 3.

Di questo documento esistono in Belluno più copie; ma disgiatamente non mi sono valso se non di quella contenuta nel *libro della Croce*, f. 28 o segg., che riproduco fedelmente, sopprimendo, come sempre, i dittonghi introdotti dai copisti dei secoli XVI e XVII, e stampando in corsivo e fra parentesi quadre alcuni piccoli supplementi, che mi parvero necessari. Un ampio snuto del documento si trova nell' *Historia* del Piloni, f. 158 v, e un cenno nei ruoli del 1370, pubblicati qui appresso (doc. VI).

Electio nonnullorum de Spiciaronibus per illos de rotulo Noxadanorum.

Anno domini millesimo tricentesimo quinquagesimo primo, indictione quarta, die Mercurii sextodecimo mensis Februarii, in civitate Belluni, in ecclesia Sancti Ioannis posita in platea maiori dicte civitatis, presentibus Branchaleone notario q. Francisci q. D. Lippi, Floravanto ⁽¹⁾ q. Benesudi de Foro dicte civitatis, Philippino ⁽²⁾ q. Leonis de Doiono, Benesudo filio naturale q. Iacobi Falsi de Summaripa, omnibus et supradictis de civitate Belluni testibus specialiter ad hoc vocatis et rogatis, et aliis. Ibiq. nobiles viri domini Avantius ⁽³⁾ iudex de Doiono civitatis Belluni f. q. D. Amadasii Iudicis, Ziramondus ⁽⁴⁾ f. q. D. Nicolai, Federicus ⁽⁵⁾ filius q. D. Adalgerii de Rudo dicte civitatis, Paulus ⁽⁶⁾ dictus Paulutius f. q. Ser Francisci et Franciscus ⁽⁷⁾ dictus Spagnolus f. q. D. Bernardi iudicis de Doiono dicte civitatis, cives et habitatores terre et civitatis Belluni, omnes de parentella et rotulo Noxadanorum, suis propriis nominibus et vice et nomine omnium aliorum suorum consortum ex parentella et rotulo Noxadanorum, considerantes grata donationis obsequia et virtutum [ac] probitatis merita prestata per viros providos et discretos D. Franciscum notarium filium q. Ser Andreo Verli, Paulutium apothecarium q. Raynaldi, Bombarium notarium q. ⁽⁸⁾, Brizaliam q. magistri Martini phisici et Hendrigetum q. Ser Petri Longhi, omnes de Spiciaronibus de civitate Belluni, ac etiam per eorum precessores, ipsis nobilibus viris dominis Avantio iudici, Ziramonto, Federico, Paulo dicto Paulutio et Francisco dicto Spaguolo et suis predecessoribus de parentella et rotulo Noxadanorum, et sperantes atque considerantes de cetero prestatura per se et eorum heredes, prefatos D. Franciscum, Paulutium apothecarium q. Raynaldi, Bombarium notarium, Brizaliam et Hendrigetum unanimiter et concorditer susceperunt et gratiose receperunt in fratres, socios et amicos, consortes atque participes ad omnes

⁽¹⁾ Fioravanti compare ancora come testimonio negli ordinamenti dei Nossadani e in quelli dei Castiglioni nel 1370 e 1380.

⁽²⁾ Filippino è nel ruolo dei Nossadani nel 1370.

⁽³⁾ V. sopra p. 117 n. 2. L' espressione *de Doiono civitatis Belluni* o quella usata in seguito *de Rudo dicte civitatis* mostrano come i predicati *de Doiono* e *de Rudo* non fossero ancora divenuti, come in seguito, veri cognomi, essendo sempre viva la coscienza della loro origine e del loro significato primitivo. — ⁽⁴⁾ V. sopra p. 118 n. 3.

⁽⁵⁾ V. sopra p. 118 n. 6. — ⁽⁶⁾ V. sopra p. 118 n. 8. — ⁽⁷⁾ V. sopra p. 118 n. 5.

⁽⁸⁾ La lacuna è nel *libro della Croce*.

eorum honores, officia, dignitates et prerogativas eis quomodocunque, quodocunque et qualitercunque competentia in civitate Belluni et districtu pro parentella et rotulo Noxadanorum, [et] in ipsis honoribus et officiis exorcondis, ita et taliter quod amodo scribantur et rodulentur in rodulo et parentella ipsorum Noxadanorum ad ipsa officia exercenda sicut alii Noxadani, in stirpem quo ad eos et non in capita, et hoc usque ad voluntatem et beneplacitum dictorum nobilium dominorum de parentella et rotulo Noxadanorum et suorum consortum. Qua de causa praefati providi et discreti viri D. Franciscus, Paulutius apothecarius, Bombarius, Brizalia et Hendrigetus per se et eorum heredes promiserunt et corporaliter iuraverunt ad sancta Dei evangelia, tactis scripturis, ipsos dominos superius dictos de parentella et rotulo Noxadanorum et eorum consortes eorumque bona, iura et honores communiter, divisim et singulatim honorifice pertractare, defendere et legaliter manutenero contra quascunque personas, collegia et universitates, et super predictis exequendis et observandis se interponere, ut dictum est, in habere pariter et personis; quodsi *contra* ⁽¹⁾ fecerint aut per eorum aliquem defecerint[ut], ex nunc prout ex tunc presens instrumentum, gratia et beneficium quo ad illos, sive ad illum, qui contrafecerint et non observaverint suprascripta aut defecerint et non observaverint ea, sint cassa et nullius valoris, quia sic inter ipsos actum extitit et conventum. Et similiter predicti nobiles domini Avantius, Ziramondus, Federicus, Paulutius et Spagnolus de parentella et rotulo Noxadanorum, per se et eorum heredes ac vice et nomine aliorum suorum consortum et eorum heredum, promiserunt et corporaliter iuraverunt ad sancta Dei evangelia, tactis scripturis, ipsos providos et discretos viros dominos Franciscum, Paulutium apothecarium, Bombarium, Brizaliam et Hendrigetum eorumque honores, bona et iura honorifice pertractare, defendere et legaliter manutenero contra quascunque personas, collegia et universitates, ipsis domino Francisco, Paulutio apothecario, Bombario, Brizalia et Hendrigeto observantibus suprascripta, salvo semper omni iure ipsorum dominorum de parentella et rotulo Noxadanorum et eorum consortum non intendentium propter hoc ipsi eorum iuri in aliquo derogare; promittendo ibidem predicti nobiles viri D. Avantius, Ziramontus, Federicus, Paulutius q. Ser Francisci et Spagnolus se facturos et curaturos iuxta eorum posse, quod alii de dicta parentella et rotulo Noxadanorum approbarent, confirmarent et ratificarent omnia et singula suprascripta in presenti instrumento contenta. Hoc tamen addito quod predicti domini de Spiciaronibus et eorum successores nullo tempore se valeant impedire in acceptando aliquem in parentella et rotulo Noxadanorum vel in removendo aliquem de dicto rodulo, nec vocem aliquam habere possint in dando officia aliqua alicui persone de ipso rodulo vel extra rodulum.

Ego Nicolaus filius q. D. Lippi de civitate Belluni imperiali auctoritate notarius iis

⁽¹⁾ Il ms. ha *non*. Correggo in conformità di quanto si legge in appresso.

omnibus interfuit et rogatus et de voluntate et licentia supradictarum partium scripsi in publicam formam duo instrumenta presentis tenoris, scilicet unum D. Victori (1) et aliud Ser Spagnolo fratribus.

VI.

1370, 18 Gennaio. Ordinamenti e ruoli dei Nossadani.

Questi ordinamenti e ruoli si trovano completi, come sono qui pubblicati, nei ms. Barcellona, vol. I, f. 224 e segg. (A). Li copiò il Barcellona il 5 Agosto 1577 *ex alio exemplo manu Grassiae de Doiono*, avuto da Giulio Dogliani. Se questo *Grassia de Doiono*, fosse, come è probabile, quello stesso che compare già nei ruoli del 1332 e poi in questi del 1370, il Barcellona avrebbe usato di una copia sincera e autorevolissima. Prima però di aver questa copia, e precisamente il 23 Aprile 1574, il Barcellona aveva già trascritto nello stesso volume, a f. 208 e segg., le prime linee degli ordinamenti e i ruoli, traendoli da altra copia, poco fedele, imprestatagli da Sigismondo Maresio (B). Questa copia, evidentemente membranacea, aveva nella parte esterna le seguenti indicazioni « Hic est rotulus Noxadanorum 1300. Zambrivitiis notarius q. Nicolai de Bolzano ». È questo il nome di uno dei notai, presenti all'atto. Il *libro della Croce*, f. 10 e segg., contiene copia dei soli ruoli, preceduti da questo titolo « Hoc est exemplum rotuli Nosadanorum scripti et autentificati per Tattum filium Ser Ludovici notarii del Tatto de Foro ». Anche Ser Lodovico, o come dice il documento *Ser Luysio q. Ser Tati de Foro*, è uno dei notai presenti all'atto. Pubblico il testo A, indicando le principali varianti di B e del *libro della Croce* (C). In generale quest'ultimo testo è meno completo, omettendo quasi sempre la paternità. B poi è pieno di errori grossolani, che spesso ho creduto inutile registrare.

Nel 1380 gli ordinamenti dei Nossadani furono in gran parte riprodotti, quasi alla lettera, dalla parentela dei Castiglioni. Per evitare inutili ripetizioni stampo in corsivo le parti copiate, che potrò così omettere nel testo degli *ordinamenti e ruoli dei Castiglioni* pubblicati in seguito (doc. IX). Le varianti saranno indicate in nota e contrassegnate colla sigla *Cast.*, omettendo però le minuzie ortografiche e gli errori evidenti della copia Barcellona, spesso scorrettissima.

Anno domini millesimo tricentesimo septuagesimo, indictione VIII, die XVIII mensis (2) Ianuarii, in foro civitatis Belluni, presentibus Ser Luysio (3) notario q. Ser Tati

(1) Questo Vittorio, non nominato affatto nel testo del documento, era veramente figlio del fu Bernardo de Doyono e quindi fratello di Francesco detto *Spagnolus*. I due fratelli compaiono nel 1370 nel ruolo dei Nossadani. — (2) A om. mensis.

(3) Questo notaio e i due seguenti appartenevano alla parentela dei Castiglioni, ghi-bellina anch'essa come quella dei Nossadani. Ciò appare dai ruoli pubblicati in seguito (doc. IX). *Cast. Aluvio.*

de Foro civitatis predictae Belluni, Ser Francisco notario q. Ser Beni (1) de Rudo, Zambrivitiis notario q. Ser Nicolay de Bolzano, Floravanto (2) notario q. Ser Benesudi (3) de Foro, omnibus civibus civitatis Belluni testibus ad hec vocatis et rogatis et aliis. Convocatis et congregatis infrascriptis hominibus et personis, civibus et habitatoribus civitatis Belluni de rodulo et parentella Noxadanorum (4) civitatis Belluni in loco suprascripto, causa (5) providendi super honoribus et officiis pertinentibus dicte parentelle et rodulo Nosadanorum (6) tam ex forma statutorum comunis Belluni quam etiam ex antiqua et longeva et approbata consuetudine civitatis Belluni (7), et causa dandi ordinem qualiter et per quos ipsa officia et honores ad dictum rodullum spectantia et spectantes debeant rodullari et fieri sive exerceri pro bono et pacifico statu civitatis Belluni et commodo ipsius parentelle et eius amplificatione (8), et ut invidie (9) et scandala inter homines dicte parentelle (10) cessent et tollantur; omnes infrascripti, nemine eorum discrepante et in uno animo concordantes, unanimiter providerunt suis nominibus et nomine et vice aliorum hominum de dicta parentella et rodulo, qui ibi non interfuerunt, et nomine dicte parentelle, et tamquam persone, que representant totam ipsam parentellam, cum ad presens nulli alii de dicta parentella habitent in civitate cum familia et massaricia (salvo quod (11) Zammanofrodus de Noxadanis de Rudo, qui haberi et reperiri non potuit), ad infrascripta omnia statuenda. Quorum statutium et ibi presentium nomina sunt hec:

D. Victor Iudex q. D. Bernardi iudicis de Doyono.

Ioxius q. D. Iacobi de Avoschano.

Ser Luxandinus q. D. Amadaxii iudicis de Doyono.

Ser Spagnolus q. D. Bernardi iudicis de Doyono.

Chavalerius q. Ser Francisci de Spiciaronibus.

David q. Ser Dionixi de Doyono.

Alexander q. Ser Manfredi de Spiciaronibus.

Philipinus q. Ser Leoni de Doyono.

Iohannes frater dicti Philipini.

Grasias q. Ser Alexandri de Doyono.

Et primo considerantes quod plures descripti in rodulo Nosadanorum de hoc seculo

(1) A, *Cast. Beni*: B *Bene*. — (2) V. sopra p. 120 n. 1.

(3) Il docum. del 1351 citato nella nota precedente ha *Benesudi*: A *Benesudi*: B, *Cast. Benesuti*. — (4) *Cast. Casteoni et infrascriptorum civium*.

(5) B, dopo la parola *causa*, ha *et c.*, o dà quindi subito i ruoli, omettendo gli ordinamenti. — (6) *Cast. pert. infrascriptis de rodulo Casteoni*. — (7) *Cast. bellunensi*.

(8) *Cast. ipsorum currentium ad predicta officia et ad eorum amplificationes*.

(9) *Cast. iniurie*. — (10) *Cast. dictorum concurrentium*.

(11) *Cast. salvo quod infrascripti*.

migraverunt nullis relictis descendantibus masculis, et quod non est ⁽¹⁾ *licitum nec iuri consonum, imo contrarium iuri scripto* ⁽²⁾ *quod femine civilibus et publicis officiis se immisceant, statuerunt et ordinaverunt quod nomina talium defunctorum, quorum descendentes masculi per lineam masculinam nulli existant, de dicto rodulo debeant abradi et tolli; et quod femine ex eis descende nullatenus ad officia et honores dicte parentelle et roduli admittantur; et idem iuris sit et locum habeat in morientibus de cetero absque descendantibus masculis per lineam masculinam; et quod loco talium defunctorum nullus eorum heres extraneus vel successor scribatur, nec esse aliquo modo intelligatur in rodulo predicto.*

Item considerantes quod in iure ⁽³⁾ cavetur quod qui sentiunt incommoda et honera debeant commoda et honores habere, ut sic ibi sit emolumentum in quo bonus, ac animadvertentes quod in statuto civitatis Belluni continetur quod non subistentes honera et factiones cum comune Belluni non debeant habere officia et beneficia ac salaria ipsius civitatis, statuerunt quod nullus homo de dicta parentella, qui habitet extra civitate Belluni et non faciat factiones cum comune Belluni, toto eo tempore, quo habitabit extra districtum Belluni et non sustinebit honera et factiones comunis Belluni, habere non debeat nec possit aliquod officium aut salarium pro dicta parentella, quod eidem devenerit secundum descriptionem rodulli Noxadanorum vel alio modo, nec alius pro eo dictum officium valeat acceptare vel exercere, nec aliquod salarium habere nomine vel occasione talis officii eidem evenientis, sed procedi debeat in rodulo ad alios subsequentes, qui sustinebunt honera, ac si talis eo tempore non fuisset repertus scriptus in rodulo; et hoc non obstante aliqua consuetudine in contrarium existente et praticata, si qua fuit. Et hoc ut illi, qui habitant extra civitatem Belluni, causam habeant redeundi ad ipsam civitatem, et illi qui habitant causam habeant non discedendi, sed graciosè portandi honera eis per dictam parentellam iniuncta, videntes se de suis honoribus aliquantulum premiari.

Item statuerunt quod *quandocumque* ⁽⁴⁾ *aliquis de dicto rodulo decesserit relictis descendantibus masculis per lineam masculinam uno vel pluribus, quod illi omnes ponantur loco illius defuncti in rodulo et habeant officia pro uno capite loco defuncti; salvo quod si tales succedentes facerent plures massaricias in civitate Belluni recedendo unus ab alio, quod tunc quilibet caput familie ex talibus successoribus debeat per se esse scriptus in rodulo et habere officia suo nomine et per se, sicut alii qui sunt in dicto rodulo, salvo tamen pacto et modo habitis inter illos de parentella Spiciaronum et illos de rodulo No-*

⁽¹⁾ Cast. *plures infrascripti de rodulo infrascripto veteres sunt et non habent heredes masculos tantum, voluerunt quod non sit licitum.*

⁽²⁾ *Dig. 50, 17, 2: « Femine ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae sunt... ».*

⁽³⁾ *Dig. 50, 17, 10: « Secundum naturam est commoda cuiusque rei eum sequi, quem sequentur incommoda. — (4) Cast. *quandocumque: A quamquam.**

xadanorum tempore, quo illi de parentella Spiciaronum recepti fuerunt in rodulo Noxadanorum ⁽¹⁾, de quibus continetur publico instrumento scripto per q. Nicolaum notarium de Lippo ⁽²⁾, de quibus per presentem ordinem nil voluerunt innovari vel mutari. Et hec locum habeant tam in successoribus defunctorum hucusque, quam in successoribus morientium de cetero.

Item ⁽³⁾ *quod nomina omnium illorum de dicta parentella et* ⁽⁴⁾ *rodulo, qui ad presens habitant in civitate Belluni et per se tenent massaricias in ipsa* ⁽⁵⁾ *civitate, sint scripta per se in dicto rodulo pro uno capite, et quod scribantur per modum* ⁽⁶⁾ *qui infra sequitur, et insimul cum eis etiam scribantur alii de dicto rodulo, qui vivunt vel successores defunctorum, ut infra sequitur: et quod officium consularis roduletur secundum ipsum ordinem scripture inter eos, alia vero officia rodulentur etiam ut inferius est descriptum, prout in rodulo antiquo continetur. Ordo autem officii consularis talis est, videlicet* ⁽⁷⁾.

Officium consularis ⁽⁸⁾.

Ioxius q. domini Iacobi de Avoschano.

D. Nicolaus q. Ser Petri de Noxadanis.

Clarellus q. D. Amadaxii de Doyono ⁽⁹⁾.

Mastinus ⁽¹⁰⁾ q. D. Rubinelli de Avoscano.

[5] Cavalerius de Spiciaronibus per heredes q. Ser Francisci eius patris ⁽¹¹⁾.

Spagnolus de Doyono q. domini Bernardi iudicis ⁽¹²⁾.

Heredes q. Ser Bonifacini de Noxadanis ⁽¹³⁾.

⁽¹⁾ V. il docum. V. Le parole *tempore . . . Noxadanorum* nei mss. Barcellona debbono essere aggiunte a margine, non so bene se per supplemento o come nota.

⁽²⁾ Il notaio Nicolò q. D. Lippi è diventato Nicolò de Lippo, e così ebbe origine il cognome di una famiglia registrata, fra le altre nobili, negli elenchi del 1378 e 1547. (V. sopra le note 87 e 131).

⁽³⁾ Cast. *add. statuerunt*, che forse si dovrebbe aggiungere anche in questo testo.

⁽⁴⁾ Cast. *infrascriptorum de.* — ⁽⁵⁾ Cast. *dicta.* — ⁽⁶⁾ Cast. *notarium.*

⁽⁷⁾ Il ms. invece di *videlicet* ha *ultra.*

⁽⁸⁾ B *consularie*: C, certo per errore, *officium not. sapientum*. L'ordine dei ruoli in B e C è diverso da quello di A. Infatti dopo il primo ruolo vi si trovano i ruoli seguenti: *officium cancellariae laycae, o. estimi et collectarum, o. massariae, o. custodiarum, o. invariae.* — ⁽⁹⁾ V. sopra p. 117 n. 2.

⁽¹⁰⁾ In uno dei ruoli successivi è detto *patronus altaris Sancti Thome*. Nei ruoli del 1332 troviamo un D. Rubinus de Avoscano.

⁽¹¹⁾ B *potestatis*. Nei ruoli seguenti, senza nominare Cavalerius, si indicano solo gli *heredes q. Ser Francisci de Verbo de Spiciaronibus*. Si tratta certamente del notaio Francesco q. Ser Andree Verli, che è uno degli Spiciaroni aggregati nel 1351. *De Verbo* va corretto qui in *de Verlo*, oppure Verli cambiato in Verbi nel documento del 1351.

⁽¹²⁾ V. sopra p. 118 n. 5. Le parole q. D. Bernardi iudicis mancano in A e ci sono invece date da B.

⁽¹³⁾ Un Bonifacius de Rudo si trova nei ruoli del 1332. In C in luogo degli eredi di Bonifacino è indicato D. p. Iacobus de Noxadanis.

- Zammanfredus q. d. Federici de Noxadanis ⁽¹⁾.
 Hector q. Ser Andree de Doyono.
 [10] Heredes q. Bryzaie ⁽²⁾ de Spiciaronibus.
 Rizardus q. Lantoy ⁽³⁾ de Avoschano.
 David q. Ser Dionixii ⁽⁴⁾ de Doyono.
 Chatarinus q. Ser Bombarii ⁽⁵⁾ de Spiciaronibus.
 Heredes q. Pauli ⁽⁶⁾ de Noxadanis.
 [15] Daniel q. Vivencii ⁽⁷⁾ de Cugnano ⁽⁸⁾.
 Antonius q. Bartholomei de Spiciaronibus loco Paulucii ⁽⁹⁾ eius patris ⁽¹⁰⁾.
 Antonius Tramontanus de Trichexo ⁽¹¹⁾.
 D. Victor iudex q. d. Bernardi iudicis de Doyono ⁽¹²⁾.
 Filipinus ⁽¹³⁾ q. Ser Leoni de Doyono.
 [20] Noxadinus q. Ser Bonifacini de Cugniago ⁽¹⁴⁾.
 Luxardinus q. D. Amadaxii iudicis de Doyono ⁽¹⁵⁾.
 Olofredus cum fratre filii q. D. Avancii iudicis de Doyono ⁽¹⁶⁾.
 Alexander de Spiciaronibus loco heredum q. Hendrigeti ⁽¹⁷⁾.
 Heredes q. D. Ziramonti ⁽¹⁸⁾ de Noxadanis.
 [25] D. Lodoyeus iudex q. D. Bernardi iudicis de Doyono ⁽¹⁹⁾.
 Iohannes q. Ser Leoni de Doyono ⁽²⁰⁾.
 Grassias ⁽²¹⁾ q. Ser Alexandri de Doyono.

⁽¹⁾ V. sopra p. 118 n. 6. C ha *Z. de Rudo*.

⁽²⁾ B *Brici*, C *Brizaliae*. È uno degli aggregati nel 1351.

⁽³⁾ È nei ruoli del 1332. B ha q. *Antonii de oscano*.

⁽⁴⁾ È nei ruoli citati: B q. *Doionus de D.*

⁽⁵⁾ È degli aggregati nel 1351. Il ms. ha *Bombarius*. B q. *Bombari eius patri de S.*

⁽⁶⁾ È nei ruoli del 1332: C *D. Paulus de Noxadanis*, certo per errore: cfr. infra la

nota 14. Manca affatto in B.

⁽⁷⁾ Forse *Viventius dictus Agrestus* dei ruoli del 1332: B *Beni*.

⁽⁸⁾ A *Cugnano*: B *Cugniago*: C *Cugnago*. V. sotto nota 14.

⁽⁹⁾ È degli aggregati nel 1351. — ⁽¹⁰⁾ B *loco parentis eius paterni*.

⁽¹¹⁾ Nei ruoli del 1332 abbiamo *Antonius q. Tramonti de Trichesso*. B *Dromontanis*.

⁽¹²⁾ V. sopra p. 122 n. 1. — ⁽¹³⁾ È fra i testimoni all'atto del 1351. Cfr. il n. 26.

⁽¹⁴⁾ C *heredes Noxadini de Cugnago*. *Cuyago* e *Cugnago* devono essere la stessa cosa,

cioè l'attuale *Cugnach*, frazione del comune di Sedico. *Cugnan* (v. sopra nota 8) è frazione del comune di Ponte nelle Alpi. Che C, in luogo di Nossadino, ponga i suoi eredi, non è cosa strana, perché gli stessi ruoli continuavano ad essere usati per molti anni e

ciascuno vi introduceva le modificazioni necessarie B *Noxadanus*.

⁽¹⁵⁾ V. sopra p. 117 n. 2. B *Luzardinus*. — ⁽¹⁶⁾ V. sopra p. 117 n. 2.

⁽¹⁷⁾ H. è degli aggregati nel 1351. B aggiungo *eius patri* (!).

⁽¹⁸⁾ Z. è già nei ruoli del 1332, e compare poi nell'atto del 1351.

⁽¹⁹⁾ V. sopra p. 118 n. 5. — ⁽²⁰⁾ V. sopra il n. 19. B q. *Ser Beni de D.*

⁽²¹⁾ Un *Grassias de Doglono*, forse avo di questo, è nei ruoli del 1332.

Maufredinus ⁽¹⁾ q. Ser Francisci de Libano.

Heredes q. magistri Tomaxii a Portis ⁽²⁾.

Officium massarie.

.....

Officium cancellarie laice.

.....

Officium custodiarum.

.....

Officium estimi et collectarum.

.....

Officium iurarie.

.....

VII.

1375, 3 Febbraio. Ordinamenti e ruoli dei Bernardoni.

Gli ordinamenti sono tratti dal *libro della Croce*, f. 20 e segg. Dei ruoli ebbero presenti due copie, l'una tolta dai *ms. Barcellona*, I, f. 217 e segg., l'altra dal *libro della Croce*, f. 15 e segg. In tutte due le copie i ruoli hanno la data del 3 Febbraio 1375, come gli ordinamenti; ma la seconda copia (B) sembra tratta da un originale, nel quale fossero state fatte molte cancellazioni, forse per un lungo ordine d'anni. Certo limitandoci al ruolo per il consolato, troviamo che vi mancano i nomi delle persone indicate ai numeri 2, 6, 8, 10, 11, 24, 25, 27, 28, 29 del testo Barcellona (A) qui pubblicato. Ora va osservato che di queste persone omesse ben sei si trovano fra i tredici, che fecero gli ordinamenti del 1375, e i cui nomi non potevano certo mancare nei ruoli.

Ordinamenta rodoli de Bernardonibus.

M^o CCCLXXV. Indictione XIII. Die Sabbati tertio mensis Februarii, in festo S. Blasii, in palatio communis Belluni, in cancellaria dicti palatii, coram discreto et sapienti viro D. Ottonello de Discalcis ⁽³⁾ de Padua in iure civili licentiatu, vicario in Belluno sub regimine nobilis militis D. Parcivalli de Vienich ⁽⁴⁾ Capitanei hon. pro illustrissimis prin-

⁽¹⁾ B *Ser M.*

⁽²⁾ A *Portis*: C *portis*: B om. l'intero capoverso. La famiglia *a Porta* è nell'elenco del 1387 (V. pag. 71 n. 87). *Oldoricus cerdo de portis* è nominato nel documento del 1267 (sopra doc. I). Esisteva in Belluno anche la famiglia nobile *de Ponte*, ma essa apparteneva al ruolo dei Castiglioni.

⁽³⁾ Nella *Serie* del Pellegrini è detto Ottonello Discalzi.

⁽⁴⁾ Secondo il Pellegrini, Princivalle Waynegg, o Woyneck.

cipibus et ducibus dominis Alberto et Leupoldo fratribus, ducibus Austrie et civitatis Belluni et Feltri dominis generalibus; coniunctis et insimul congregatis omnibus infrascriptis hominibus et personis rodoli de Bernardonibus pro ordinando, confirmando et in ordine ponendo rodulum parentello predictae de Bernardonibus, ita et taliter quod omnia officia convenientia et tangentia in rodulo antedicto per ⁽¹⁾ homines dicti roduli seriatim ac ordinatim, prout tangebunt, debeant exerceri ⁽²⁾; qui fuerunt infrascripti videlicet

- Ser Iacobus de Perseginis,
 D. Nicolaus de Perseginis,
 Bartholomeus de Carera,
 Franciscus de Crucecallis,
 [5] Vatadus de Uxolo,
 Michael Borzannus,
 Nicolaus q. Ser Roberti,
 Petrus de Perseginis,
 Paulus de Crucecallis,
 [10] Simon de Curia,
 Paulus a Campanis,
 Perseginus de Persigino et
 Paganus de Crucecallis

qui fuerunt numero XIII ⁽³⁾ predicti omnes unanimiter et concorditer, eorum nemine discrepante, et sic prefatum pactum expressum insimul unanimiter concordarunt.

Primo quod officia omnia provenientia et tangentia in rodulo antedicto per homines dicti roduli, ut supra scriptum est, rodulatim et seriatim, ut eis tangebunt, per eos, quibus tangebunt, equaliter vel per aliam interpositam personam pro eis facientem et exercentem, que ⁽⁴⁾ sit de dicto rodulo, debeant exerceri, et aliter non.

Item quod nullus homo et nulla persona dicti roduli, qui vel que non fecerit factiones cum commune Belluni et personaliter non habitet in districtu Belluni cum persona familia et massaria, nullum de dictis officiis ei tangens pro rodulo per se vel interpositam personam possit et debeat exercere, sed in dicto rodulo ordinatim procedi debeat; et intelligatur habitare quicumque facit factiones cum commune Belluni per se vel per patrem, fratrem vel alium. Item quod si contigerit aliquem de dicto rodulo habere filios, fratres, nepotes, vel aliter coniunctos in gradu et qui sint ⁽⁵⁾ annorum XX vel ultra, predicti in dicto rodulo debeant scribi et officia eis seriatim tangentia per se vel interpositam personam debeant et possint integraliter exercere.

⁽¹⁾ Ms. *quod*.

⁽²⁾ Ms. *exercere*. — ⁽³⁾ La lacuna è nel ms. — ⁽⁴⁾ Ms. *qi*. — ⁽⁵⁾ Ms. *sit*.

Capitulum rodoli Bernardorum.

Ad officium consulatus.

- Heredes q. Ser Guccelli de Castello.
 Ser Iacobus de Persigino.
 Nicolaus Vatadi de Uxolo ⁽¹⁾.
 Andreas Pauli a Campanis.
 [5] Nicolaus Bartholomei de Carera.
 Ser Antonius de Carera.
 Ser Nicolaus de Persigino.
 Paganus de Crucecallis.
 Vatadus de Uxolo.
 [10] Franciscus de Crucecallis.
 Michael de Borzannis.
 Bartholomeus de Carera.
 Nicolaus q. Ser Roberti ⁽²⁾.
 Antonius Donatus de Persigino.
 [15] Odoricus Franc. f. ⁽³⁾ D. Nicolai de Persigino.
 Donatus q. Iacobi de Uxolo.
 Petrus de Persigino.
 Victor de Crucecallis ⁽⁴⁾.
 Antonius de Crucecallis q. Ser Roberti.
 [20] Iohannes f. D. Antonii de Carera.
 Nicolaus f. q. Ser Andree Muxoni.
 Christophorus de Curia.
 Zanfedericus de Flabaniis ⁽⁵⁾.
 Persiginus de Persigino.
 [25] Simon de Curia.
 Paulus a Campanis.
 Persicinus f. ⁽⁶⁾ Ser Odor. Franc.

⁽¹⁾ A, qui o in seguito, *Uxollo, Uxollo*. Ho rimessa la lezione vera, che è in B.

⁽²⁾ B aggiunge *de Crucecallis*. La stessa aggiunta dev' essere anche in A, ma come annotazione del Barcelloni. — ⁽³⁾ Manca in A: ho supplito da B.

⁽⁴⁾ Il Barcelloni, se non erro, annota « Victor q. Ser Bartholomei de Crucecallis ».

⁽⁵⁾ Annota l' Alpago nel *libro della Croce*: « Z. de Fl. memoratur in instrumento 1363 24 Iunii in protoc. Victoris de Dojono et nuncupatur filius q. Ticiani, et tunc erat in humanis ».

⁽⁶⁾ A q. Ho corretto in *f.*, perchè Ser Odorico figura come vivo al n.º 15.

Bernardinus de Crucecallis.

Donatus q. Ser Zeni Zachoi ⁽¹⁾.

Ad officium massario ⁽²⁾.

Ad officium exercendi collectam ⁽³⁾.

Ad officium racionatus communis ⁽⁴⁾.

Ad officium iurario ⁽⁵⁾.

Ad officium notariorum sapientium ⁽⁶⁾.

Ad officium capitaniatus ⁽⁷⁾.

Ad officium notariorum laycorum ⁽⁸⁾.

Ad officium scribendi custodias ⁽⁹⁾.

VIII.

1378, 28 Ottobre. Il Consiglio Maggiore ordina ai consoli, che stavano per uscir di carica, di dare i consoli, sapienti ed altri ufficiali del comune per i quattro mesi prossimi: delega inoltre per detti mesi la propria autorità ai consoli e sapienti, che saranno eletti, ossia al così detto Consiglio Minore, ordinando però che non possano spendere del denaro pubblico oltre la somma di cento soldi.

Copia nel libro della Croce, f. 4 e seg., dal libro A degli *Atti consiliari*.

⁽¹⁾ Pare che in un'annotazione del Barcellona si corregga *Zeni* in *Zoni*. Si avverte inoltre: « Ser Zonus Zachey de Florentia Belluni degebat anno 1354 ».

⁽²⁾ Mancano in questo ruolo i numeri 24 e 29 del ruolo precedente. Vi si leggono invece i nomi di *Andreas q. Vareschi* e *Paulus de Crucecallis*. Quest'ultimo è uno dei tredici, che fecero gli ordinamenti. B in questo ruolo, come in quello per l'*officium consulatus*, ha solo 19 nomi.

⁽³⁾ Manca il n. 2: vi sono invece le due persone indicate nella nota precedente. B ha 21 nomi. — ⁽⁴⁾ Tutti i 29 sopra nominati o per di più *Andreas q. Vareschi*. B ha 25 nomi.

⁽⁵⁾ Tutti i 29 del ruolo del consolato, più i due indicati nella nota 2. B ha 21 nomi.

⁽⁶⁾ Tutti i 29, più *Andreas q. Vareschi*. B ha 23 nomi.

⁽⁷⁾ Mancano i numeri 3, 4, 5, 8: vi sono invece le due persone indicate nella nota 2. B ha 19 nomi. — ⁽⁸⁾ Tutti i nomi dei due primi ruoli. B ha 27 nomi.

⁽⁹⁾ Tutti i nomi dei due primi ruoli. B ha 25 nomi.

[Essendo presenti 38 consiglieri, si stabilì con 35 voti favorevoli] ⁽¹⁾ « quod per consules veteros, qui nunc sunt, dentur et dari debeant ⁽²⁾ consules, sapientes et alii officiales communis Belluni pro mensibus quattuor proxime venturis; et consules et sapientes, qui electi et dati fuerint, habeant arbitrium et bailiam presenti consilio providendi et reformati super omnibus occurrentibus et necessariis communis Belluni pro quatuor mensibus proxime venturis, videlicet Novembris, Decembris, Ianuarii et Februarii; et quicquid per eos vel maiorem partem ipsorum factum, provisum et reformatum fuerit, valeat et teneat et executioni mandetur ac si factum, provisum et reformatum esset per consilium maius; dum tamen non habeant arbitrium expendendi de haveo communis ultra summam sol. centum ⁽³⁾.

IX.

1380, 28 Gennaio. Ordinamenti e ruoli dei Castiglioni.

Gli ordinamenti dei Castiglioni si trovano trascritti nei *ms. Barcellona*, vol. I, f. 211v e segg. Dalla copia, che fu fatta per me dal Prof. Perocco, non appare di dove il Barcellona li togliesse. Essi ripetono senza alcuna modificazione gli ordinamenti dei Nossadani, omettendo però il capitolo secondo, nel quale è stabilito che chi non abita in Belluno e non si sobbarca agli oneri imposti dal comune, non può coprire nessuna carica. Questo capitolo è forse reso inutile dal fatto che gli ordinamenti dei Castiglioni sembrano deliberati da tutti gli iscritti nei ruoli inseriti negli ordinamenti stessi, o questi iscritti a quanto è detto, abitavano tutti in Belluno. I Castiglioni dunque avrebbero addirittura cancellato dai loro ruoli coloro, che avevano preso dimora altrove. Gli ordinamenti dei Castiglioni vennero poi approvati dal *Podestà e capitano*, che, se non è errata la data, dev'essere Guglielmo Klagnecht, *capitano* a Belluno, per i duchi d'Austria, dal 1378 al

⁽¹⁾ Per dar voto favorevole i consiglieri depongono lo pallottolo *in bussula vermileo*, in caso contrario *in bussula albo*.

⁽²⁾ I consoli indicavano quali persone, secondo i ruoli e le deliberazioni delle singole parentele, dovessero coprire le varie cariche del comune. Ciò viene espresso anche più chiaramente dalla seguente proposta, naturalmente approvata, che traggio dagli *Atti consiliari* del 24 Febbraio 1381 (libro A, f. 130) « super quibus per Philipinum de Doyono arengatum fuit quod secundum formam statutorum communis Belluni et consuetudines observatas consules et sapientes et alii officiales mutentur sive mutari debeant pro mensibus futuris (*Marzo, Aprile, Maggio e Giugno*), et quod consules dent consules novos et alios officiales secundum eorum consuetudines et corum rodulos ».

⁽³⁾ Si confronti il cap. 37 del libro primo degli statuti di Belluno (*De potestate et ballia consulibus et sapientibus attributa*): « Hoc salvo quod non valeant aliquid attingere de haveo Communis expendendo, vel erogando, nisi usque ad summum solidorum centum parvorum pro qualibet vice, absque maiori Consilio, nisi immineret etc. . . . » (ediz. del 1747, p. 18).

1383 (PELLEGRINI, *Serie*, p. 33). Il *podestà e capitano* aggiunse l'istituzione di quattro *gubernatores* della parentela, la carica dei quali doveva essere ereditaria. È strano il fatto che gli ordinamenti siano così servilmente e nel medesimo tempo con così poca intelligenza copiati da quelli dei Tassinoni, che appaiono anteriori di dieci anni; e più strano ancora che siano gli stessi e nello stesso ordine i nomi dei testimoni. Perciò mi si affacciò il dubbio di essere in presenza di una falsificazione posteriore (1), ma questo dubbio non mi parve fondato. Meno improbabile mi parrebbe un errore di data: l'indizione però corrisponde all'anno sia in questo documento sia in quello del 1370.

A proposito della data, conviene ancora avvertire che il Piloni, dando il sunto degli ordinamenti dei Castiglioni (f. 158 v), assegna loro la data del 1350 o 1351. Questa data è però certamente errata. Infatti, accogliendola per vera, bisognerebbe anticipare anche la data degli ordinamenti dei Tassinoni: ora questi ordinamenti devono essere necessariamente posteriori di non pochi anni al 1351, perchè vi sono ricordati come già morti tutti i cinque Speciaroni aggregati appunto in tale anno.

Negli ordinamenti dei Castiglioni sono inseriti i ruoli, dei quali il Barcellona vide anche un'altra copia identica, imprestatagli da Sigismondo Marezio (v. p. 134 n. 7). È cosa strana che in questi ruoli figurino ancora *Ser Dinellus de Bolzano*, morto nel 1367, e *Ser Bene de Rudo*, certamente già morto nel 1370 poichè fra i notai nominati in principio degli ordinamenti dei Tassinoni, come in principio di questi stessi ordinamenti dei Castiglioni, si trova *Ser Francesco q. Ser Bene de Rudo* (cf. p. 134 n. 5). Conviene dunque dire che siamo in presenza di due errori di trascrizione; oppure che furono inseriti, senza correggerli, i vecchi ruoli, ai quali veramente si accenna in fine degli ordinamenti.

Nel libro della Croce, f. 7 e segg. sono trascritti dei ruoli dei Castiglioni senza data. Questi ruoli sono certo posteriori al 1367, poichè vi figurano gli eredi di *Ser Dinello* sopra citato, e devono essere anche posteriori ai ruoli del 1380 poichè vi mancano, fra altri, anche gli eredi di *Gorardo da Bolzano* e quelli di *Albertino da Bolzano* (v. infra i n. 23 e 29). Evidentemente, se fossero anteriori, si dovrebbe trovarvi o detti eredi o i loro autori. Sembra dunque che i nomi, che si trovano nel testo Barcellona (A) e mancano in quello del libro della Croce (B), siano stati non aggiunti nel primo ma cancellati nel secondo.

Tenendo conto della disposizione degli ordinamenti, per la quale i discendenti, che dopo la morte del loro autore continuavano a convivere e a formare una sola famiglia, venivano iscritti per stirpe, mentre si iscrivevano per capi quando si fossero divisi gli uni dagli altri, questi ruoli dimostrano nel modo il più evidente come fosse ancora stretta

(1) Anche il titolo di *podestà e capitano*, comune all'epoca della dominazione veneta, può parere alquanto sospetto. Abbiamo visto che nel 1375 uno dei predecessori di Guglielmo, cioè *Percivaldo de Vienich*, è detto solo *capitaneus*.

in Belluno la compagine familiare o come la divisione fra fratelli, e anche fra parenti meno prossimi, dovesse essere una rara eccezione.

Anno domini millesimo tricentesimo octuagesimo, indictione tertia, die vigesimo octavo mensis Ianuarii in loggia Fori Civitatis Belluni, presentibus (1).

Rodolus consolarie (2).

Ser Catarinus apothecarius de Foro.

D. Rucholinus de Casteono (3).

Heredes q. magistri Ravagnini.

Ser (4) Romanus de Casteono.

[5] Ser Dinellus de Bolzano (5).

Ser Federicus q. D. Coradini de Castione (6).

Heredes q. Ser Alexandri de Ponte (7).

Ser Sarasinus (8) de Bolzano.

Herodes q. Nicolai de Casteono (9).

[10] Heredes q. Blaxii de Ripa (10).

Heredes q. Francisci de Bolzano (11).

Heredes q. D. Antolini.

Heredes q. Bonifacini Mazavache (12).

(1) Vedi la parte stampata in corsivo del documento VI e le relative note.

(2) B *rotulus consolariae hominum et parentellae de Casteono et Bolzano*.

(3) Manca in B. — (4) B om. *Ser*.

(5) B. *Haeredes q. Ser Dinelli de B.* Ser Dinello morì nell'anno 1367, come appare dalla seguente nota dell'Alpago, in fine del libro della Croce: « 1367, 17 Aug. Testamentum Ser Dinelli q. Ser Baratte de Bolzano, quo constituit heredes Clementem et Christophorum (?) eius filios. Nota. Pare che avesse o uno o due altri figli, anch'essi istituiti, ma il protocollo è lacerato e non possono rilevarsi i nomi. Victor de Doiono not. Anno praenotato sub die 3 Nov. Dinellus de Bolzano notatur cum particula quondam ».

(6) B *Haeredes q. Ser Coradini de Casteono*.

(7) Nota dell'Alpago, l. c.: « Her. q. Ser Alex. de Ponte fuerunt Bonagurius et Antonius eius filii ». — (8) B. *Saracenus*.

(9) B q. *Ser Nicolai*. Nota l'Alpago: « Hered. q. Ser Nic. de Cast. fuerunt Rochus et Gasparinus eius filii. Eorum soror D. Palma uxor Antonii apothecarii filii q. Blaxii de Ripa ».

(10) B *Ser Blasii de Ripa*. Nota l'Alpago: « Her. q. Bl. de Ripa. Erat unus ex eis superscriptus Antonius apothecarius ».

(11) B *Ioannes de Bolzano*. Annota l'Alpago: « Io. de Bolz. filius q. Francisci fratris Nicolai infrascripti ». (Cf. al n.º 14). B nei ruoli *custodiarum e iurarie* omette il nome di Giovanni de Bolzano e ha invece *Haeredes q. Ser Avanti de Bolzano*.

(12) B. *Ser Bonifacini*, omettendo il soprannome *Mazavache*, che si trova però anche da solo, nei ruoli seguenti, per lo più colla variante *Manzavache*.

- Heredes q. Nicolai de Bolzano ⁽¹⁾.
 [15] Heredes q. Ser Tacti de Foro.
 Heredes q. Malguardi ⁽²⁾ de Bolzano.
 Ser Natalis de Foro ⁽³⁾.
 Heredes q. Ser Dolzamicci.
 Heredes q. Ser Vareschi ⁽⁴⁾.
 [20] Ser Bene de Rudo ⁽⁵⁾.
 Heredes q. Ser Petri de Azonibus ⁽⁶⁾.
 Heredes q. Ser Viventii de Ponte.
 Heredes q. D. Girardi de Bolzano ⁽⁷⁾.
 Ser Salvator Cipriani cum Coradino ⁽⁸⁾.
 [25] Ser Iohannes de Col de Nave ⁽⁹⁾.
 Heredes q. Ditini cum Petro de Puteo ⁽¹⁰⁾.
 Heredes q. Ser Iohannis de Servano ⁽¹¹⁾.
 Heredes q. Andrigotti ⁽¹²⁾ et Pascalis de Sancto Georgio.
 Heredes q. Albertini de Bolzano ⁽¹³⁾.
 [30] Ser Citadinus de Cavarzauo ⁽¹⁴⁾.
 Heredes Orii ⁽¹⁵⁾ cum heredibus q. Ser Odoricci de Bolzano
 Heredes q. Bartholomei q. Mastini de Ser Bartholomeo de Salsis.

⁽¹⁾ B. q. Ser Nic. de Bolz. Annota l' Alpago « Her. q. S. Nic. de Bolz. fuerunt Ioannes, Ludovicus, et Desavancius eius filii ». — ⁽²⁾ B. Marquardi.

⁽³⁾ B. Natalis Drapararius. Pare che la parola Drapararius sia anche in A, ma cancellata.

⁽⁴⁾ Annota l' Alpago: « In instrumento 1367 die 22 Victoris not. de Doiono memoratur Ser Varescus q. Zanacii de Varesco. Memoratur pariter Ser Maufenzus q. Ser Petri de Varesco ».

⁽⁵⁾ B. Haeredes q. S. Beni de Rudo. Ser Bene era già morto nel 1370 poichè fra i notai nominati nell' istrumento degli ordinamenti o ruoli dei Nossadani troviamo Ser Francesco q. Ser Bene de Rudo (doc. VI). — ⁽⁶⁾ A. Iazonibus: B. Marcus de Azzonibus.

⁽⁷⁾ Mancano in B. Nei ruoli custodiarum o massarie del testo A in luogo di H. q. D. Gir. de Bolz. si legge q. Ser Girardi de Doglono. Avverte a questo proposito il mondo Marezio in luogo che in questo dice Her. q. Ser Girardi de Doglono, in quello dico Heredes q. D. Gerardini de Bolzano, qui moratur Venetiis, ne li altri nomi veramente si accorda con questo ». Non so se invece di moratur si debba leggere morabatur oppure morantur.

⁽⁸⁾ In A, a quanto pare, sopra la parola Cipriani sta scritto de Grasso: B. Haeredes q. Salvatoris del Grasso cum Coradino, poi nella linea seguente De

⁽⁹⁾ Manca in B. Cfr. però la nota precedente.

⁽¹⁰⁾ B. Ser Ditini.

⁽¹¹⁾ Mancano in B. — ⁽¹²⁾ B. Ser Andrigotti. — ⁽¹³⁾ Mancano in B.

⁽¹⁴⁾ Manca in B. — ⁽¹⁵⁾ A. omnes. Ho corretto secondo B.

Rodulus cancellarie ⁽¹⁾.

Rodulus custodiarum.

Rotulus iurarie.

Rotulus massarie.

Eisdem millesimo, indictione, die suprascripto, in sala magna palatii comunis Belluni, presentibus suprascriptis testibus nominatis, coram magnifico et generoso D. Potestato et Capitaneo civitatis et districtus Belluni comparuerunt et se presentaverunt suprascripti ⁽²⁾ nobiles de rodulo Casteoni et narraverunt qualiter et quomodo ipsi ordinarunt suprascripta statuta et ordines, prout superius apparent, sicut notarius ⁽³⁾ infrascriptus ad plenam intelligentiam dicti domini Potestatis et Capitanei nec non circumstantium suprascriptorum legit et vulgarizavit, rogantes predictum dominum Potestatem et Capitaneum, quod suprascripta statuta et ordines placeat sibi approbare et ratificare in quantum sibi appareant honesta et iusta secundum Deum; qui dominus Potestas et Capitaneus, audita petitione iusta et honesta suprascriptorum de rodulo de Casteono, benigne affirmavit et ratificavit, et insuper elegit quattuor ex dictis de dicto rodulo, qui esse debeant gubernatores dictorum de dicto rotulo, videlicet elegit dominum Rucholinum de Casteono, dominum Sarasinum de Bolzano, unum ex heredibus q. Iohannis de Servano, unum ex heredibus q. Ser Alexandri de Ponte; quorum heredes qui primus erit in etate perfecta de heredibus q. Ser Iohannis de Servano, et primus heres, qui erit in etate perfecta de heredibus q. Ser Alexandri de Ponte, sint et esse debeant cum suprascriptis D. Rucholino de Casteono [et] D. Sarasio de Bolzano ad gubernandum et regendum suprascriptos de dicto rodulo de Casteono ad suprascripta, cum hac conditione quod dicti quattuor electi succedant in dicto officio ad gubernandum et regendum suprascriptos de dicto rodulo ad suprascripta officia, et si unus dictorum quattuor decederet sine heredibus masculis, quod per Potestatem, qui pro tempore erit, elligatur unus alter sapientior de dicto rodulo, et quod semper sint quattuor firmi ad hanc suprascriptam gubernationem dictorum officiorum. Qui dominus Potestas et Capitaneus civitatis et districtus Belluni ad omnia suprascripta statuta et ordines suam interposuit auctoritatem et pariter iudiciale decretum, ut suprascripta sint semper firma et perdurent.

⁽¹⁾ Il ruolo cancellarie in B è messo per l'ultimo. I ruoli hanno le seguenti iscrizioni: Rotulus custodiarum praedictarum, r. iurariae praedictae, r. massariae praedictae, r. cancellariae et procurariae et collectae praedictae. — ⁽²⁾ Il ms. ha infrascripti.

⁽³⁾ La sottoscrizione, e quindi il nome del notaio, manca nella copia, che ho presente.

X.

I due seguenti capitoli degli antichi statuti di Belluno si trovano trascritti nei *mss. Barcelloni* (I, f. 241; 315) e nel *libro della Croce*, f. 3. Il Barcelloni avverte a margine del primo capitolo « Nota che il detto statuto antico scritto a man è di M. Pelegrin Barpo, et hora, che è de 1574, 3 Mazo, si ritrova essere nelle mani dell' Ecc.mo M. Andrea Cadola ». Quanto al secondo capitolo, il Barcelloni dice di averlo tratto *ex quodam summano illorum de Consilio*. Secondo il *libro della Croce* i capitoli sono tolti *ex volumine veterum statutorum communis Belluni*, e l' Alpago confermò a margine, asserendo d' aver « visto e confrontato collo statuto *mss.* » ed indicandone anche i fogli, 6 e 7r. Non so se il *ms.* visto dall' Alpago sia lo stesso, che ora si conserva nel museo civico Bellunese. Io do il testo del Barcelloni (A) con qualche correzione tolta dal *libro della Croce* (B).

Quanto alla data di questi capitoli, va osservato che all' epoca delle deposizioni dei testimoni per la causa del 1272 non doveva ancora esistere negli statuti Bellunesi alcuna disposizione, che riguardasse i diritti delle quattro parentele. Invece nel 1370 gli ordinamenti dei Tassinoni parlando già degli uffici, che competeivano a detta parentela *ex forma statutorum comunis Belluni*. Questo quanto all' origine dei capitoli in questione: quanto agli statuti, in cui detti capitoli si trovano inseriti, nulla saprei dire con cortezza. Essi debbono essere anteriori alla riforma del 1423, e probabilmente anche alla fine del secolo XIV.

Statutum de modo proponendi de consiliariis, cap. 2 (1).

Statuimus et ordinamus quod consilium comunis Belluni et nomina consiliatorum sint scripta in volumine statutorum comunis Belluni, et sint numero quinquaginta quatuor, et in ipsorum numero debeant permanere quadraginta octo de civitate Belluni et sex de Augurdo, qui eligantur per parentellas illorum de Castione et Noxadanis, Bernardonibus et Taxinoniis, videlicet duodecim pro qualibet parentela, et sex de Augurdo per parentellas de Voltago et della Vallo, scilicet tres de Voltago et tres della Valle; salvo quod loco mortuorum et loco illorum, qui in civitate vel burgis non habitarent cum familia sua continue et (2) massaritia, alii debeant poni et subrogari per consules et parentellas predictas, pro quibus (3) essent predicti consiliarii in ipso consilio, et quod (4) nullus minor viginti annis possit esse scriptus in dicto consilio, nec esse de dicto consilio;

(1) Così B: A « Statutum in quo distinguitur familia et parentela et numerus consiliatorum ». Una parte di questo capitolo è riprodotta negli Statuti bellunosi a stampa, libro I, cap. 20. — (2) Così B: A *in*. — (3) *Ms. pro qua*.

(4) Di qui incomincia il citato capitolo 20 degli Statuti a stampa.

hoc salvo quod, quociescumque in dicto consilio fuerint triginta duo consiliarii, quidquid factum fuerit per eos vel maiorem partem eorum (1) valeat; excepto quod si imponerent de dando de havere communis alicui, quod factum fuerit non valeat nisi (2) tres partes ipsorum triginta duorum vel plurium, si plures fuerint in consilio predicto, fuerint (3) in concordia.

Statutum de electione et salario consulum (4).

Statuimus quod semper in civitate Belluni sint quatuor consules de dicta civitate et duo de Augurdo vel Zaudo in illis partibus Augurdi et Zaudi secundum consuetudinem observatam; quorum consulum de civitate electio fiat hoc modo, videlicet quod duo eligantur per parentellas Taxinonum et Bernardonum et alii duo eligantur per parentellas de Casteono et Noxadanis. Electio de Augurdo sic fiat, et eligatur per illos de Voltago et la Vallo et per eorum amicos de plano, consuetos habere officium cum predictis, singulis quatuor mensibus usque ad quatuor annos; et in quinto anno vacet consulatus Augurdi et succedat consulatus (5) Zaudi in personas duorum de Zaudo, qui eligantur more solito per parentellas Zaudi, et mutantur (6) consules Zaudi singulis quatuor mensibus usque ad finem anni. Et habeant dicti consules de civitate Belluni et de Augurdo et Zaudo pro salario a comune Belluni libras sexdecim pro quoque (7); et coram domino Rectore seu Vicario presentent sacramentum de ipso officio consulatus discrete et fideliter exercendo, et fiat electio dictorum consulum, Rectore vel Vicario cogente, per octo dies ante finem cuiuslibet quarti mensis; hoc addito, quod non possit eligi ad officium consulatus minor annis vigintiquinque (8), qui non habitet in civitate Belluni, vel habitans non faciens factiones cum civitate predicta; salvo quod homines de villis, qui sunt consueti facere officia, teneantur suo loco alium subrogare.

XI.

1416, 23 Giugno. Parte presa nel Consiglio, che nessuno di un ruolo offenda quelli degli altri ruoli.

Dagli *Atti Consiliari*, libro D, f. 293^v. Ne esiste copia anche nei *mss. Barcelloni*,

(1) A *eorum numero tres partes*: ho supplito con B e col testo a stampa.

(2) Il testo a stampa aggiunge *per*. — (3) A *add. et*.

(4) Così A e B: l' Alpago aggiunge *Rubrica*. Questo capitolo, naturalmente modificato, passò negli Statuti a stampa, libro I, cap. 35.

(5) Le parole in corsivo mancano nel *ms.* e sono supplite secondo il testo a stampa.

(6) Così B e il testo a stampa: A *mittantur*.

(7) Il testo a stampa ha invece *pro quoque et quoque mense lib. X*.

(8) Così A: B *minor annis tri.*: il testo a stampa *minor annis triginta duobus expletis*.

I, f. 233 e segg. *ex summano illorum de Consilio*. Il Piloni vi accenna nella sua *Historia*, a f. 210 v. Anche questo documento fu copiato per me dal Prof. Perocco.

Anno domini millesimo quadringentesimo sextodecimo, indictione nona, die vigesimo tercio mensis Iunii, in palacio communis Belluni. Convocato et congregato maiori et generale consilio comunis civitatis Belluni ad sonum campano et voce preconia, mandato spectabilis et generosi militis famosisque legum doctoris domini Antonii de Rocha de Esculo honorabilis Vicarii et Rectoris civitatis et districtus Belluni (1), in quo quidem consilio interfuerunt consiliares numero trigintaduo

Item in reformatione eiusdem consilii, facto partito per prefatum dominum Vicarium et Rectorem ad busulos cum ballotis inter dictos consiliares ipsius consilii, qui fuerunt numero trigintaduo, quod illi, quibus placet quod fiat una provisio ut inferius continetur, ponant eorum ballotas in busulo rubro affirmativo, et illi, quibus non placet, ponant in albo busulo negativo, placuit viginti quatuor ex dictis consiliaris ponentibus ballotas suos in busulo rubro affirmativo, quod fiat una provisio tenoris infrascripti, videlicet:

Quia omnis intencio generalis consilii civitatis Belluni ad ea debet potissime dirigi, per que iurgia, discensiones et scandala in hac felici civitate tolli possint et penitus extirpari, firmiter statuerunt et decreverunt quod si qua persona, que excesserit decimumquintum annum et sit de aliquo quatuor rotullorum civitatis Belluni, per aliqua verba iniuriosa vel qualibet alia occasione quacunque, clam vel palam, in palacio vel extra palacium, in civitate vel extra, infra territorium civitatis Belluni, percusserit aliquem civem, de aliquo predictorum rotullorum existentem, cum sanguinis effusione magna vel parva, cum lancea, spello (2), ense, daga, cultello, fuste, bastone, lapide vel quolibet alio instrumento ultra instrumenta naturalia hominis, dictus Vicarius et Rector civitatis Belluni teneatur et debeat dictam talem personam percutientem confinare extra territorium civitatis Belluni per unum annum continuu: et si qua huiusmodi persona percutions tanto fuerit temerarie audacio quod factis et verbis noluerit parere a principio mandato (3) domini Vicarii confinantis eum, quod tunc ipso facto tamquam membrum putridum reiiciatur a corpore civitatis Belluni et perpetuo exbaniatur et exulet a civitate predicta et districtu, tamquam publicus et famosus patrie inimicus. Si autem postquam iverit de mandato domini Vicarii ad suos confines, fregerit dictos confines talis persona deputata (4) ad confines revertendo de die vel de nocte ad aliquem locum in territorium civitatis Bel-

(1) Belluno nel 1416 si trovava sotto il dominio di Sigismondo re d' Ungheria. Era capitano generale per Belluno e Feltre Ulrico Skala de Lilecz, boemo. (PELLEGRINI, Serie, p. 38). — (2) *Speltum* credo sia lo spiedo, detto comunemente *spetum*.

(3) Ms. *mandati*.

(4) Il ms. ha *persona putata*: la copia del Barcelloni *talis reputatus*.

luni, et hoc probatum fuerit per duos testes, omni exceptione maiores, coram domino Vicario, etiam absente parte et non citata, tunc et eo casu annus confinii dicatur incipere a die talis probationis facte, et abinde postea usque ad unum annum continuu non possit ad civitatem predictam et eius districtum personaliter remeare: et sic successive quociescunque contigerit predictam personam confinatum sua confinia frangere, semper et omni modo intelligatur annus confinii incipere a die qua liquide probaretur, ut supra, predictam talem personam per reverssionem ad aliquem locum infra territorium civitatis Belluni sua fregisse confinia, ut superius scriptum est. Intelligantur autem illi esse de rotullo, qui scripti sunt et vocantur per rotulum ad officia publica civitatis Belluni, et eorum patres, filii, fratres et nepotes, tam collaterales quam descendentes, cum quibus intelligatur esse in omnibus et per omnia active et passive Ser Feltrinus Benesidus et Martinus fratres et filii q. Ser Fioravanti de Foro, Zanfrancescus q. Ser Nicolai de Crucecallis et Bartholomeus q. Ser Pagani de Crucecallis (1). Hoc sane intellecto in singulis partibus presentis statuti, quod illa persona vel ille persone tantum debeant confinari, quo fuerit vel fuerint proprie percussores cum sanguinis effusione; salvo semper modamine inculpate tutelae, que de iure comuni conceditur, et salvis semper statutis de homicidiis et ingerentibus penam sanguinis. Et etiam statuerunt hoc statutum addi debere in volumine generalium statutorum comunis Belluni a die presentis deliberationis, et sit precisum, dimisso partito negativo in busulo albo: et sic inter eos provisum extitit, actum et reformatum.

XII.

1416, 28 Ottobre. Statuti e ordinamenti dei Bernardoni.

Dai *ms. Barcelloni*, I, 220 e segg. Il Barcelloni copiò questo documento il 12 Luglio 1578 dal protocollo originale, come appare dalla sottoscrizione pubblicata in fine.

In Christi nomine amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo quadringentesimo sextodecimo, indictione nona, die vigesimo octavo mensis Octobris, in statione apothecarie recte per Antonium Zachei (2) posite in foro civitatis Belluni, presentibus Ser Andrea de Bilitonibus (3) q. Ser Iohannis, Bartholomeo q. Antonii de Loxico testibus rogatis et aliis. Convocatis et congregatis ibidem voce preconia infrascriptis hominibus rotali sen-

(1) Non conosco la ragione di questo avvertimento. Nicolò e Pagano de Crucecallis sono nei ruoli dei Bernardoni del 1375: Fioravanti de Foro apparteneva forse ai Castiglioni, o almeno era intimamente legato con loro, poichè si trova insieme a tre notai di tale parentela negli atti del 1370 e 1380 (doc. VI e IX).

(2) Nei ruoli dei Bernardoni (n.º 29) abbiamo già trovato *Donatus q. Ser Zeni Zachei*.

(3) *Andreas de Bilitonibus* apparteneva alla parentela guelfa dei Tassinovi.

parentelle de Bernardonis civitatis Belluni, videlicet Ser Andreas de Persiginis, qui promisit de rato pro domino Nicolao de Persiginis eius patre sub obligatione omnium suorum honorum, Ser Gregorio de Persiginis, Ser Thomeo eius fratre, Ser Petro de Curia, qui promisit de rato pro Ser Christophoro de Curia eius fratre sub obligatione omnium suorum honorum, Ser Francisco de Crucecallis, Ser Andreas de Borzanis, Ser Antonio Zachej, Ser Christophoro de Persiginis, Ser Bartholomeo dicto Borgognono de Uxolo, Ser Andreas de Sergnano, omnibus confratribus ipsius rotuli seu parentelo ad dandum ordinem, in ipso rotulo, et ad faciendum, componendum, compilandum et ordinandum statuta et ordinamenta in ipso rotulo, ipsi omnes predicti, representantes totum et verum rotulum predictum, cum plures homines dicti rotuli ad presens non sint in civitate Belluni, qui commode convocari possunt, unanimiter et concorditer, nemine ipsorum discrepante, ibidem fecerunt, ordinaverunt, composuerunt, et compilaverunt infrascripta statuta et ordinamenta ipsius rotuli et in ipso rotulo, volentes ea de cetero et perpetualiter per omnes homines ipsius rotuli, prout scripta iacent, observari debere.

- [1] Et primo statuerunt et ordinaverunt quod nullus aliquo tempore per ipsos de rotulo predicto acceptetur in ipso rotulo, qui artem aliquam mechanicam exerceat, et si ipsis de dicto rotulo videretur aliquo tempore acceptare aliquem in dicto rotulo, quod acceptetur solum de heredibus Nobilium, qui antiquitus fuerunt de ipso rotulo.
- [2] Item quod illi, qui a duobus annis proxime preteritis citra positi et acceptati fuerunt in dicto rotulo, habere seu concurrere non debeant ad aliquod officium dicti rotuli preterquam ad officium capitaneatus portarum et fortificationum, et consulatus; et quod nihilominus non possint dictum officium consulatus per se facere, sed teneantur et debeant ipsum officium consulatus dare, vendere vel donare uni alii de dicto rotulo.
- [3] Item quod si quo tempore aliquis confrater rotuli predicti deceaserit habens et relinquens filios masculos, quod filii et heredes ipsius confratris defuncti succedere et concurrere debeant solummodo ad officium consulatus, et hoc donec erunt etatis legitime.
- [4] Item statuerunt et ordinaverunt quod aliquis confrater dicti rotuli non habitans in civitate seu burgis Belluni habere non debeat aliquod officium preterquam officium consulatus, hoc salvo quod si ipse confrater esset in aliquo officio sibi dato pro dicto rotulo, vel per commune Belluni, vel esset in studio, debeat habere et concurrere ad quodlibet officium de dicto rotulo, prout faciunt habitantes civitatem et burgos Belluni.
- [5] Item quod aliquis confrater rotuli predicti, cui devenerit aliquod officium pro dicto rotulo vel aliquod officium acceperit ab aliquo de dicto rotulo, ipsum officium non possit nec valeat ullo modo vendere, donare vel alienare alicui, qui non sit de rotulo predicto, sub pena librarum centum p. subito exbursandarum fratribus ipsius rotuli et cancelationis de dicto rotulo.

- [6] Item quod si quo casu oportuerit aliquam expensam facere pro dicto rotulo pro honore dicti rotuli, aut pro subveniendo alicui de dicto rotulo, qui missus foret ad confinia, vel ad paupertatem foret deductus, quod Deus advertat, et ipsa expensa fuerit divisa in ipso rotulo, et aliquis confrater de dicto rotuloolvere noluerit expensam sibi impositam, quod subito ille talis confrater cassetur de dicto rotulo et nunquam acceptetur in confratre dicti rotuli.
- [7] Item quod filii vel heredes alicuius de dicto rotulo defuncti non possint nec debeant acceptari in rotulo predicto pro confratribus, donec erunt in etate viginti annorum ad minus.
- [8] Item voluerunt et ordinaverunt quod Silvester filius magistri Cilestrini de Foro, qui de novo acceptatus fuit in dicto rotulo, possit et valeat facere et exercere pro quolibet confratre dicti rotuli officia fortificationum et portarum, et quod ad aliquod aliud officium non possit nec debeat rotulari, neque admitti.
- [9] Item quod quocumque de cetero contigerit aliquod aliud velle fieri et ordinari in dicto rotulo, quod id debeat proponi inter confratres ipsius rotuli, et quod debeat poni inter ipsos cum bussolis ad balotas, et aliter factum non valeat.
- Ego Zambatista filius q. Ser Simonis notarii de Cuxigis ⁽¹⁾, civis Belluni, publica imperiali auctoritate notarius, predictis statutis et ordinatis per predictos de dicto rotulo interfui, et rogatus ab ipsis scripsi etc.

Ego Iohannes Maria Barzellonus fil. D. Dominici, Notarius Bell., suprascriptum exemplum ex autentico duarum cartarum dilaniatarum ex protocollo predicti Ser Iohannis Baptistae de Cusigis, cum subscriptione illius, prout supra est videre, mihi per Ser Petrum Iustinianum fil. q. Ser Iohannis accomodatam (et credo quod dictus Ser Petrus dilaniavit predictas duas cartas ex dicto autentico protocollo, prout de aliis similiter fecit, tempore quo querebat eius originem, credens forsitan descendisse ex tribus Maggis) ⁽²⁾, et hoc exemplum feci in die XII Iulij 1578, in quorum etc.

XIII.

1417, 9 Agosto. Ruoli dei Tassinoni.

Il Barcellona trascrisse questi ruoli, il 12 Febbraio 1574, da una copia improstataagli da Cristoforo de Maresio (*mss. Barcellona*, I, 214^v e segg.). Altra copia (B) si trova nel

(1) Gli heredes q. Ser Simonis de Cuxigis sono nel ruolo dei Tassinoni o separatamente vi si trova forse anche il nostro Zambaptista. V. infra, p. 142 n. 3.

(2) Se non è difettoso l'apografo, che ho presente, il Barcellona, intento a dileggiare l'innocua mania di Ser Pietro, lasciò nella penna il verbo, che doveva completare il suo periodo.

libro della Croce, f. 21^v e segg., colla data del 4 Agosto. Seguo il testo del Barcellonai (Δ), indicando le principali varianti di B.

Officium consularum Tassinorum.

Heredes q. Ser Christophori de Castello.

Ioannes de Morello (1).

Heredes q. Ser Zampetri de Mezanis.

Heredes q. Ser Antonii de Crepadonibus (2).

[5] Heredes q. Ser Simonis de Cusigis (3).

Heredes q. Ser Bartholomei de Mareso (4).

Ser Nicolans de Crepadonibus.

Antonius de Cavasico.

Ser Zamvictor cum fratribus de Castello.

[10] Marcus de Parma (5).

Zamdominicus de (6) Gervasii.

Zambattista de Cusigis (7).

Memor de Pasa (8).

Ioannes de Mezzanis.

[15] Heredes q. Baptiste de Mareso.

Ser Andreas de Bilitonibus.

Ser Venzonus de Glamosa.

Paulus q. magistri Iventii (9).

Ser Barnabas q. Ser Puppi (10) de Ruolo.

[20] Antonius Cimator.

Paulus de Perono.

Franciscus de Alpago.

Officium custodiarum pro dicto rotulo (11).

(1) Il Barcellonai, o altri, annota *de Campedello*.

(2) B, qui e al n.º 7, *Carpedonibus*.

(3) V. sopra pag. 141 n. 1. Uno di questi eredi sarebbe dunque Giambattista figlio di Ser Simone; ma esso compare forse al n.º 12, il che si può spiegare ammettendo che si fosse separato dagli altri fratelli, che qui compaiono ancor uniti e formanti una sola *massaricia*. B *Simeonis*. — (4) B *Mareso*.

(5) Il Barcellonai, o altri, annota *de Rubeis?* B om. Marco da Parma ed ha invece *Ser Bartholomeus de Perina* (Parma?). — (6) B om. *de*.

(7) V. la nota 3. B *Ser Baptista de Cuzigis*. — (8) B *Fasa*.

(9) Il Barcellonai, o altri, annota *de Serzano*. — (10) B *Puppi*.

(11) Tutti i precedenti, meno *Marcus de Parma*.

Officiales ad cancellariam (1).

Officium cancellarii laici (2).

Officium rationatorum (3).

Officium massarie (4).

Officium capit. Augurdi et Zaudi (5).

Officium collecto (6).

Officium iuratorum iustitie (7).

Officium ad scribendum ligua (8).

Officium capit. Gardone, Casamato et Sancti Hyppoliti (9).

XIV

1422, 27 Febbraio. Ser Giorgio de Doiono, console per il ruolo dei Nossadani, presenta per consigliere Ser Iacopo Vittore de Noxadanis in luogo del defunto Ser Ferigonus de Noxadanis.

Copia nel *libro della Croce* f. 54, dagli *Atti Consiliari*, libro E, f. 246.

Anno domini millesimo quadringentesimo vigesimo secundo, indictione decimaquinta, die Veneris penultimo Februarii, in palatio communis civitatis Belluni, convocato et congregato maiori et generali consilio communis civitatis Belluni super sala exteriori dicti

(1) Manca *Marcus de Parma* (n.º 10) e in luogo di *Paulus q. mag. Iventii* (n.º 18) si trova *Ser Paulus de Sargniano*, che è forse la stessa persona.

(2) Come per gli *officiales ad cancellariam*. — (3) Come nei due ruoli precedenti.

(4) Come nei ruoli precedenti.

(5) Come nei ruoli precedenti; manca però *Ioannes de Morello* (n.º 2).

(6) Come nel ruolo precedente, salvo che mancano per di più gli *heredes Ser Christophori de Castello* (n.º 1). — (7) Come per gli *officiales ad cancellariam*.

(8) Come nel ruolo precedente.

(9) Tutti i ventidue nominati nel ruolo per il consolato.

palatii ad sonum campane magne dicti communis et voce preconia, ut moris est, mandato magnifici et generosi viri Domini Petri Zaccaria pro serenissima et gloriosissima ducalesi dominatione Venetiarum Potestatis et Capitanei civitatis et districtus Belluni

In quo quidem consilio Ser Georgius de Doiono, consul pro rotulo de Noxadanis, presentavit coram supradicto domino Potestate et Capitaneo civitatis et districtus Belluni Ser Iacobum Victorem de Noxadanis pro consiliario dicti consilii, dicens quod posuerat eum in dicto consilio eo quia q. Ser Ferigonus de Noxadanis, qui erat de consilio, mortuus est.

Et ibi prefatus dominus Potestas et Capitaneus antedictus eum acceptavit pro consiliario in dicto consilio, dicens sibi quod debeat iurare per sacramentum, bona fide et sine fraude exercere omnia bona communitatis porventa, si qua pervenerint, ad eius manus.

XV.

1423, 27 Settembre. Il Consiglio, in conseguenza della predicazione di S. Bernardino da Siena e su proposta del Podestà Delfino Venier, delibera che siano cassati, lacerati e bruciati i ruoli delle quattro parentele bellunesi, o che s' introducano nuove consuetudini, la cui compilazione è affidata ad una commissione composta del podestà e di sedici consiglieri da lui scelti. Copia nel *libro della Croce*, f. 54^v, dagli *Atti consiliari*, libro E, f. 294.

Anno domini millesimo quadringentesimo vigesimo tertio, indictione prima, die vigesimo septimo mensis Septembris, in palatio comunis Belluni. Convocato et congregato maiori et generali consilio ad sonum campane et voce preconia more solito, mandato magnifici et generosi domini Delfini Venerio pro serenissima et excellentissima ducalesi dominatione nostra civitatis Venetiarum honorandi Potestatis et Capitanei civitatis et districtus Belluni, in quo quidem consilio interfuerunt consiliares n.º 39.

In eodem consilio prelibatus dominus Potestas proposuit quod cum venerabilis frater Bernardinus ordinis predicatorum fratrum minorum publico in platea predicasset, quod rotuli et consuetudines civitatis Belluni habeant generare partialitates in ipsos consiliares, et quod pro bono pacis et unione ipsorum civium dictae civitatis et pro anima ipsorum sibi omnino videtur quod dicti rotuli et consuetudines removeantur, et de novo fiant sibi omnino videtur quod dicti rotuli et consuetudines removeantur, et de novo fiant alicuius consuetudines in dicto consilio, que non habeant generare partes Gelforum et Gellinorum in ipsos cives, quia talia non placent Deo, et ipsi providere debeant de removendo dictas partialitates.

Egregius et sapiens in iure utroque licentiatas dominus Androvaldinus de Doiono arrevogando consuluit, quod ipse dominus Potestas cum eius vicario et consilibus et sapientibus et aliquibus dictorum consiliariorum habeant arbitrium renovandi consuetudines

dictae civitatis et facere provisiones super ipsis et in omnibus, prout et secundum quod ipse Potestas proposuit; et homines dicti consilii eligendi sint saltem sexdecim.

Ser Georgius de Doiono arrevogando consuluit, in effectu se concordans cum prefato domino Androvaldino in omnibus, prout ipse consuluit.

Ser Antonius de Biceris, civis Belluni, arrevogando consuluit, quod dicti rotuli et consuetudines removeantur, et ubi quatuor rotuli sunt, sit (¹) solum unum rotulum, et quod in renovando modum optimum regendi dictam civitatem Belluni sibi videretur, quod (²) in dicto consilio eligantur sexdecim boni viri ex dicto consilio, qui habeant arbitrium, una cum ipso domino Potestate, vicario suo et consilibus, renovandi dictas consuetudines.

Ser Memor de Pata, civis Belluni, arrevogando consuluit, quod nullatenus removeantur dicti rotuli, et si removeantur, sibi videtur quod mittantur duo cives civitatis Belluni, qui vadant Venetias ad supplicandum serenissimo dominum nostrum Venetiarum, ut dicti rotuli revocentur, quod in se recipiat omnes introitus et expensas civitatis Belluni, ut dicti rotuli revocentur.

Ser Iacobus de Doiono, civis Belluni, arrevogando consuluit, in effectu se concordans cum dicto Ser Antonio de Biceris supradicto.

Ser Andreas de Perseginis, civis Belluni, arrevogando consuluit, in effectu se concordans cum dicto Ser Antonio de Biceris.

Ser Hyppolitus de Doiono, civis Belluni, arrevogando consuluit, quod prius dicti rotuli et consuetudines removeantur, et quod, ipsis revocatis, prefatus dominus Potestas cum consilibus habeant arbitrium novas renovare consuetudines ad bene regendum civitatem antedictam.

Ser Antonius q. Ser Alexandri de Doiono, civis Belluni, arrevogando consuluit, et ipse, tanquam cancellarius laycus (³), dixit quod de arrevogatis nihil fiat.

In reformatione eiusdem consilii, facto partito per prefatum dominum Potestatem et Capitaneum inter dictos consiliares ad bussulos cum ballotis, quod qui volunt et quibus placet quod procedatur ad partita arrevogatorum, ponant eorum ballotas in bussulo rubeo affirmativo, et quibus non placet ponant eorum ballotas in bussulo albo negativo; placuit autem trigintaunum ex dictis consiliaribus ponentibus eorum ballotas in bussulo rubeo affirmativo, videlicet quod procedatur ad partita arrevogatorum, dimisso partito albo negativo in bussulo albo abnegativo, in quo fuerunt solum ballote octo, et sic inter eos actum extitit et reformatum. Item in reformatione dicti consilii, facto partito per pre-

(¹) Ms. *rotuli sint solum*. — (²) Ms. *et*.

(³) Cioè « nella sua qualità di cancelliere laico ». I cancellieri laici erano due, ed era appunto stabilito che, quando gli arrevoganti avessero espresso pareri diversi, uno dei due cancellieri dovesse sorgere e proporre « quod de arrevogatis nihil fieret ». Cfr. ALPAGO, *comentario politico* ecc., libro I, cap. 9, *dell' ufficio de' cancellieri laici*.

fatum dominum Potestatem et Capitaneum inter dictos consiliarios ad bussulos cum ballotis, quod qui volunt et quibus placet quod dicti rotuli et consuetudines hucusque observati in dicta civitate Belluni sint cassi, lacerati et combusti, et de novo fiant consuetudines, que non habeant generare parcialitates aliquas in dicta civitate Belluni per modum infra notatum, ponant eorum ballotas in bussulo rubeo affirmativo, et quibus non, in bussulo albo negativo; placuit autem trigintaduo ex dictis consiliariis ponentibus eorum ballotas in bussulo rubeo affirmativo, videlicet quod fiat quod dictum est, dimisso partito albo negativo *in bussulo albo abnegativo* ⁽¹⁾, in quo fuerunt solummodo ballote septem: et sic inter ipsos actum extitit et reformatum.

Et ibidem in dicto consilio prefatus dominus Potestas elegit infrascriptos viros ad renovandum dictas consuetudines, ut dictum est, una cum ipso domino Potestate:

D. Androvaldinum de Doiono.

D. Petrum de Vicentiis de Verona.

D. Michaelon de Miliario.

Ser Marium de Paxa.

Ser Nicolaum de Carpedonibus.

Ser Lucam de Summaripa.

Ser Iacobum q. Ser Zambernardi de Doiono.

Ser Antonium de Azonibus.

Ser Antonium de Biceriis.

Ser Georgium de Doiono.

Ser Paulum de Serignano.

Ser Bonacursium de Miliario.

Ser Andream de Perseginis.

Ser Memorem de Paxa ⁽²⁾.

Ser Ioannem de Miliario.

Ser Andream de Mussonis.

XVI.

1423, 14 Ottobre. Estrazione a sorte dei consoli e degli altri ufficiali del comune di Belluno fatta dal Podestà in conformità delle nuove consuetudini. Copia nel *libro della Croce*, f. 58 e segg., dagli *Atti consiliarii*, libro I, f. 294.

[Convocato il Consiglio Giovedì 14 Ottobre 1423 coll' intervento di 38 consiglieri, il

⁽¹⁾ Le parole stampate in corsivo mancano nel ms., o almeno nella copia, che ne ho tratto. — ⁽²⁾ Il ms. ha *Pavia*.

podestà] e proposuit quod cum appropinquaret ⁽¹⁾ tempus mutandi officiales communis civitatis Belluni secundum consuetudines de novo inceptas et factas per ipsum [et] infrascriptos sexdecim electores, vigore arbitrii sibi concessi per presens consilium, pro his quatuor mensibus proximo futuris, videlicet Novembris, Decembris, Ianuarii et Februarii, ideo presens consilium libeat providere.

Et ibidem in dicto consilio per prefatum dominum Potestatem et Capitaneum civitatis et districtus Belluni accepti fuerunt ex sachetis, secundum consuetudines de novo factas, infrascripti homines dati et electi pro officialibus pro his quatuor mensibus proximo futuris, videlicet Novembris, Decembris, Ianuarii et Februarii, per eundem dominum Potestatem, consules et totum consilium

[Vennero in questo modo nominati i quattro consoli, il *massarius communis*, il capitano d' Agordo e quello di Zoldo, due *officiales ad exigendum collectas*, due *notarii sapientum*, quattro *officiales ad scribendum custodias* (uno per ogni mese), due cancellieri laici, quattro *rationatores*, otto *officiales ad scribendum ligna* (due per ogni mese), quattro *iurati iustitie* e otto *sapientes*].

XVII.

1426, 18 Gennaio. Risposta ai capitoli presentati dal Consiglio di Belluno alla Signoria Veneta. Da una ducale del 18 Gennaio 1425 [m. v.], trascritta nel *libro della Croce*, f. 73 e segg.

Et primo ad primum capitulum, per quod supplicaverunt ut dignemur eis concedere quod sui consules haberent de cetero libras viginti in mense pro quolibet, et finito officio remanerent sapientes per quatuor menses cum salario librarum quatuor in mense pro quolibet:

Ad secundum, quod consules tenere debeant unum equum valoris ducatorum decem, quem vendere non possint durante officio nec accomodare successori suo:

Et ad tertium, quod fiat nova insacatio consulum, in qua omnes reponantur, exceptis illis, qui sunt ad presens, dummodo sint annorum triginta duorum, et per mensem ante complementum consulum extrahantur quatuor brevia, que sint per quatuor menses se-

⁽¹⁾ La commissione per la compilazione delle nuove consuetudini era stata nominata solo il 27 Settembre; le consuetudini non erano ancora state approvate; non vi era urgenza, perchè i nuovi eletti dovevano entrare in carica solo al principio del prossimo Novembre, e le elezioni si solevano, anzi, secondo gli statuti, antichi e nuovi (sopra p. 137), si dovevano fare negli otto ultimi giorni del mese. Sembra dunque che la grande fretta mostrata dal podestà tradisca il sospetto, che si potesse fare qualche tentativo, a Belluno o a Venezia, per impedire l'attuazione delle nuove riforme.

quentes ⁽¹⁾, et si non habent equum pro primo mense habeant medietatem salarii et ab inde inantea nihil habeant, quousque illum non habeant:

Et ad quartum, quod fiat unum sachelum, in quo ponantur sapientes, et tempore novi officii extrahantur quatuor brevia, qui sint cum illis, qui extiterunt consules, et habeant salarium predictum librarum quatuor:

Et ad quintum continens, quod ⁽²⁾ capitanei Augurdi et Zaudi possint capere malefactores, habeant pro quolibet libras viginti in mense et teneant equum et unum famulum viginti annorum, qui non sit de montaneis:

Et ad sextum continens, quod pro dicto officio fiat nova insurrectio omnium habitantium etatem a statutis requisitam, et fiat extractio per unum mensem ante complementum extantium in officio, et si non habent equum vel famulum, puniantur arbitrio potestatis et consulunt:

Et ad septimum continens, quod cancellarii habeant libras decem pro quolibet in mense, officiales ad scribendum ligna libras sex, et ingrossatores libras viginti:

Et ad octavum, quod numerus consiliariorum, qui nunc est, in eodem statu permaneat, nec aliquis admittatur, nisi obtentum fuerit per ballotas in generali consilio, et si quis decederet, maior filius, si sit annorum viginti, obtineat locum patris, nec requiratur ballotari, dummodo fidem faciat de etate, et ad officia admittatur que sue etati convenient: idem intelligatur de filiis *[eorum]*, qui decesserunt in preterito:

Respondemus, quod pro presenti, omnibus consideratis, super contentis in dictis octo capitulis nobis non videtur aliquid innovare, sed volumus ut observetur consuetudo solita, et ut sit ad presens et extitit hucusque observatum.

Quantum ad nonum continens, quod nullus districtualis vel habitator possit exercere artem lane nisi in civitate vel burgis sub pena duc. 25 et amissionis lane vel panni:

Respondemus quod, ut sciunt, ad eorum instantiam concessimus districtualibus *[quod]* possint facere et exercere artem lane, ita quod pro presenti nobis non videtur illam *[concessionem]* revocare, nec facere pro nunc id quod petunt.

Ad undecimum, per quod petunt quod illi de consilio possint tenere scapizzarium pannorum, non obstante quod vigore statuti non possint facere artem aliquam, quodque hec non intelligitur ars mecanica:

Respondemus, quod fiat ut petitur, et sic sumus contenti.

XVIII.

1528, 30 Luglio. *Ordine* [del Consiglio dei Dieci] *circa il congregar del Popolo Bellunese*. Da una ducale di Andrea Gritti trascritta nel libro della Croce, f. 92^v e segg.

L'anderà parte che per autorità di questo Consejo sia revocato et casso il sindicato fatto per quelli del populo bellunese sotto di 17 Zugno proximo preterito, che hora è sta letto.

Verun per dar commodità ad essi del populo de poter sempre veder et defender le rason sue, si in la parte del censo, che die pagar quotannis quella fidelissima comunità iuxta le convention sue, come nel reformar de l'estimo et in qualunque altre cause li occorressero, sia imposto al nobel homo Alvise Trivisano, qual de proximo va Podestà et Capitano nostro a Civaldi di Bellun, et così sia fatto alli suoi successori, che zonto el serà li, el debbia chiamar a se quel numero del populo preditto, che li parerà conveniente, et li faccia intender la mente della signoria nostra esser statta sempre et esser intenta alla quietudine et tranquillità de tutti li fidelissimi suoi, et procurar sempre il beneficio universal con quella miglior norma et mensura, che sii conveniente, si come è di suo peculiar instituto; et cho persistendo in questo, la è per accomodar essi del populo in la defensione de qualunque loro cause.

Et che però se l'occorrerà a l'università del populo prefato far alcuna provision per il beneficio delle cose sue, alla presentia di esso Rettor, in la camera sua o dove più a proposito li serà, si debba roddur a qualche giorno congruo et opportuno da 25 in 30 de loro del populo, o quello più numero apparirà al ditto Rettor nostro, et dichiararli i bisogni et cause sue in le materie soprascritte, et tutte altre cause li occorerano; et parendo a ditti del populo di doversi far election di alcuno procurator per le cause sue, debbino poi tra loro, in presentia del ditto Potestà et Capitano, far election de 3 procuratori o più, come li parerà meglio per le cause, che i haveranno ricercato, i quali habbino poi a procurar et defender le cause prefate sì avanti la Signoria nostra, come lui Rettor, et appresso qualunque conscio o altro magistrato nostro, et dir le rason di esso populo, come li parerà expediente; et finite le cause per le qual seranno sta eletti i detti procuratori, finir etiam debba il tempo della election loro, et così sia osservato di tempo in tempo per l'avvenire, ogni fiata occorrerà al populo qualche exigentia per le cose sue: et perchè el potria accador a fursi qualche spesa necessaria per la defensione di tal rason sue, i possino, in presentia però del ditto Rettor nostro, metter tra loro del populo una colta et farla scuoder per i loro deputadi, per far la spesa li serà necessaria al ditto

(1) Ms. *secutos*. — (2) Ms. *ut*

effetto. Et ex nunc sia preso ch'el sia fatto intender al Plebano (!) de ditta città nostra de Bellun, qual si ha principalmente ingerito in questa causa, che, sotto pena di esser bandito de Cividale, non se impedisca più in simel facende, ma attenda alla cura sua ecclesiastica, come è conveniente.

XIX.

1637, 26 Agosto. *Supplica dell' popolari*. Dal libro della Croce, f. 252^v e segg.

De l' anno 1424 fu da V. Ser.^{ta} decretato, che quei soli, che all' hora erano del consiglio della sua devotissima città di Belluno, fossero ammessi a gli officii, et che tutto quello che da trentasei di loro o dalla maggior parte, come rappresentante il consiglio, populo et territorio, fosse deliberato, restasse valido et fermo, reservata però a lei autorità di accrescere, sminuire, correggere et muttar il governo.

Doppo il qual tempo, essendo molto cresciute le fameglie de cittadini honorati, l' anno 1509 fu attribuito il governo di quella città a 28 del consiglio et 28 del populo; ma havendo nel progresso del tempo quelli del consiglio esclusi li 28 del populo et repigliato il precedentor governo, mentre questi reclamavano a piedi di vostra Serenità, fu dal consiglio deliberato d' accettar all' hora quattro del populo in esso consiglio, et sempre che fosse mancata alcuna fameglia di quello, di aggregar in suo loco al medesimo consiglio altra fameglia del istesso populo; e questa deliberatione restò da sua Ser.^{ta} confermata con ispressa declaratione, che più caro lo sarebbe riuscito, se maggior numero ne fosse accettato.

Con questa forma di governo è ridotto il consiglio di quella città in fameglie 30, dello quali quattro sono forestiere et parte di bassa conditione, aggregate in loco di fameglie estinte ad esclusione di fameglie degne de cittadini popolari, con manifesta delusione della deliberatione suddetta et con indecente vendita di voti per detta aggregatione.

Tra queste alcune poche hanno tanti soggetti in consiglio, che solo bastano a pigliar ogni deliberatione, come quella de' signori Pagan, che ha in consiglio 18 persone, et quella de' signori Mieri 16, anzi una ve n' è che sola basta ad ogni deliberatione, et questa è la famiglia Doiona, che s' atrova haver in consiglio persone 21, che sonno la maggior parte del numero richiesto alla reductione d' esso consiglio.

Da questo inconveniente principalmente derivano molti disordini a publico et a privato maleficio, et specialmente ad oppressione de' cittadini, poichè l' entrate della comunità, assendentì a ducati diecimilla, si maneggiano a modo loro impiegandone gran parte

(!) A quanto appare dall' iscrizione, che la ducato ha nel libro della Croce, questo plebano era M. Gottardo de Zampizolo.

in sallarii de ambasciatori, che senza bisogno s' inviano e quasi di continuo si mantengono in questa Ser.^{ma} città, non ostante che vi sia la residentia del nuncio ordinario; et facendosi altre spese importanti superflue, etiandio contro la forma de' publici decreti.

Et se bene è statuito, che ogn' anno siano eletti dui deputati, l' uno del consiglio et l' altro del populo, perchè alla presenza dell' Illmo. Signor Podestà debbano riveder li conti et le spese tutte, ad ogni modo non permettono, che ciò si faccia.

Et in particolare essendo stato eletto il massaro, che per quattro mesi deve tener appresso di sè il denaro publico, questo cesso tal carico al cancelliere di comunità suo parente, al qual parimenti fu cesso dal novo massaro per altri mesi quattro, et essendo dal detto cancelliere l' anno 1624 stati maneggiati ducati quaranta mille in circa, non è però stato sin hora reso conto imaginabile de così grosso maneggio.

Ondo non bastando per il cattivo governo all' indebite spese la grossa entrata della comunità, gettano molte colte, gran parte de quali vengono pagate da quelli del populo.

Si cedono gl' officii [e st] contrattano fra loro facendone publica mercantia; il fiscale, il cameriero de pegni, il cancellier de commun et il cancellier de fontego s' ellegono sempre del corpo solo del consiglio; si accrescono sallarii al fiscale, alli capitani delle Roche, secondo l' affetti de' consiglieri. Molti delli datii [et] essationi di colte, che solevano incautarsi, hora si concedono a partito ovvero si cavano a sorte, et questo tutto ad esclusione de' cittadini popolari.

Nè curandosi ponto dell' onorevolezza et decoro di detta città, hanno ritolto nel consiglio un capitano di Zoldo, che da quello era stato espulso per haver venduto in più occasioni la giustitia.

Hanno di presente mandato capitano in quel loco un circoico, il quale, non astenendosi neanche nella carica publica del suo mestiere, ha di sua mano medicato un forito, dandone a sè stesso et nel proprio officio la denuncia, et formatone parimenti il processo.

Li consoli stessi pongono per ordinario in loco loro per assister alle giudicature criminali insieme con l' Illmo. Signor Podestà li più congiunti alli rei, che devono espedirsi, cioè cognati, zermani et altri, che più a loro piaciono, acio per loro possino interceder appresso l' Illmo. Rettore.

Anzi non si sonno arrossiti di olleger alcuna volta in consule attuale persona, che formalmente essercitava l' hostaria, cose tanto più scandalose et intolerabili, quanto che abonda detta città di soggetti honoratissimi nell' ordine de' cittadini, essendovi quaranta e più fameglie, che vivono civilmente d' entrata, havendo tanto padri et avi alieni da professioni macaniche, essendosi apparentati con le principali fameglie di quelli del consiglio, lo quali ingiuriosamente restano escluse dagli honori e gradi, de' quali al pari d' ogni altro sono meritevoli.

Anzi, mentre con uso antichissimo e con decreti in contraditorio giudicio confermati

dall' Ecc.^{mo} Senato godevano li dottori delli cittadini popolari la precedenza delli consoli, hora col mezo d' una supplica suplantata senza citar l' interessati et senza che siano state sentite per imaginabile l' amplissime ragioni nostre sopra questo proposito, hanno rubbato decreto, che scacia li predetti dottori dalla predetta precedenza per redursi soli nel governo, nel maneggio et nella apparenza, prostituendo per tal via l' animo, la reputatione e l' essere de cittadini niente meno degni di loro, anzi mettendoli per tal via in stato de desperatione.

Per oviare dunque a questi et altri così gravi disordini et al pericolo de maggiori inconvenienti, noi Francesco Delaito D. (1) et Gio. Batista Saleis et consorti (2), humilissimi servi di V. Serenità, ricorremo alla paterna sua carità et infallibil providenza, supplicandola che prendendo tutto questo negotio per mano, regolando il consiglio et governo di detta sua devotissima città, si degni redur in un sol corpo questi membri separati de consiglieri e cittadini, ammettendo tutti quelli, che sono d' egual honorevolezza, ad egual partecipazione dell' honori et preheminenzo d' essa nostra città, col prescriver tutti quei requisiti de civiltà, che più pareranno all' infinita sua prudenza, secondo i quali ogu' uno, che giustificarà haver essi requisiti, sia o s' intenda de consiglio et capace de tutte le prerogative et honori della medesima città senza alcuna destinzione et come meglio parerà alla somma sapienza di V. Serenità, alla quale riverentemente s' inchiniamo.

(1) D. è senza dubbio abbreviazione di *dottore*.

(2) Nella intimazione fatta da Isoppo Gregolin, notaio ducale, ai rappresentanti del Consiglio, in luogo di *consorti*, si usa la parola *colleghi*.



INDICE

Discorso	pag. 3
Fonti e bibliografia	« 49
Note	« 55

APPENDICE.

I. . . . 1267, 31 Luglio. Quattro membri della famiglia Doglioni sono accolti nella parentela dei Nossadani	« 105
II. . . . 1272, 2 Agosto. Deposizioni di testimoni in una causa intentata dai Borzani contrò i Bernardoni.	« 109
III. . . 1299 (?). Frammento di un formulario notarile bellunese	« 116
IV. . . 1332, 8 Agosto. Ruoli dei Nossadani	« 117
V. . . . 1351, 16 Febbraio. Cinque Speciaroni sono accolti nei ruoli dei Nossadani	« 119
VI. . . 1370, 18 Gennaio. Ordinamenti e ruoli dei Nossadani	« 122
VII. . . 1375, 3 Febbraio. Ordinamenti e ruoli dei Bernardoni	« 127
VIII. . 1378, 28 Ottobre. Deliberazione del consiglio bellunese concernente la nomina dei consoli, sapienti ed altri ufficiali del comune per i quattro mesi prossimi	« 130
IX. . . 1380, 28 Gennaio. Ordinamenti e ruoli dei Castiglioni	« 131
X. . . . sec. XIV (?). Due capitoli degli antichi statuti bellunesi	« 136
XI. . . 1416, 23 Giugno. Parte presa nel consiglio bellunese, che nessuno di un ruolo offenda quelli degli altri ruoli	« 137
XII. . . 1416, 28 Ottobre. Statuti o ordinamenti dei Bernardoni	« 139
XIII. . 1417, 9 Agosto. Ruoli dei Tassinoni	« 141
XIV. . 1422, 27 Febbraio. Nomina di un consigliere del ruolo dei Nossadani in surrogazione di altro consigliere defunto	« 143
XV. . . 1423, 27 Settembre. Il consiglio bellunese ordina la distruzione degli antichi ruoli e la compilazione di nuove consuetudini per la nomina dei consoli e degli altri ufficiali del comune	« 144

XVI. . 1423, 14 Ottobre. Nomina dei consoli o degli altri ufficiali del comune bellunese fatta in conformità delle nuove consuetudini	pag. 146
XVII. . 1426, 18 Gennaio. Risposta della Signoria ad alcuni capitoli presen- tati dal consiglio bellunese	« 147
XVIII. 1528, 30 Luglio. Ordine del consiglio dei Dieci sulle adunanze dei popolari	« 149
XIX. . 1637, 26 Agosto. Supplica dei popolari bellunesi alla Signoria	« 150

ERRATA-CORRIGE

- pagina 14 linea 10 - la natura leggi l' indole.
- « 41 « 8 - cfr. p. 99, n. 147.
- « 44 « 7 - dividendo leggi si divideva.
- « 46 « 7 - potrà « potrebbe.
- « 50 « 30 - Mario « Marino.
- « 51 « 1 - XVIII « XVII.
- « 51 « 19 - aver « averla.
- « 52 « 7 - decimosesto « decimosettimo.
- « 59 « 6 - vede « veda.
- « 60 « 18 - di « dei.
- « 66 nota 42 - aggiungi: Il consiglio dei Settanta è ricordato anche in un documento del 1273 citato dal PILONI, f. 128^v.
- « 83 « 122 - aggiungi: Le ducali del 7 Febbraio 1542 sono stampate nella citata edizione degli statuti bellunesi, p. 541-546.
- « 92 linea ultima - cancella le parole in fine.